

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 4 agosto 2022

SI PUBBLICA  
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## UNIONE EUROPEA

### SOMMARIO

#### REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Decisione (UE) 2022/886 del Consiglio, del 16 maggio 2022, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il governo delle Isole Fær Øer, dall'altra, sulla partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell'Unione (22CE1493).....</u>	Pag. 1
<u>Accordo — Tra L'unione Europea, Da Una Parte, E Il Governo Delle Isole Fær Øer, Dall'altra, Sulla Partecipazione Delle Isole Fær Øer Ai Programmi Dell'unione (22CE1494).....</u>	Pag. 4
<u>Regolamento delegato (UE) 2022/887 della Commissione, del 28 marzo 2022, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/625 per quanto riguarda i codici della nomenclatura combinata e del sistema armonizzato e le condizioni di importazione di determinati prodotti composti, del regolamento delegato (UE) 2019/2122 per quanto riguarda alcune merci e alcuni uccelli da compagnia esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere e del regolamento delegato (UE) 2021/630 per quanto riguarda le prescrizioni per i prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere (22CE1495).....</u>	Pag. 22
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/888 della Commissione, del 31 maggio 2022, che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio [«Hohenloher Birnenbrand/Hohenloher Birnenwasser»] (22CE1496).....</u>	Pag. 33
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/889 della Commissione, del 3 giugno 2022, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2022/746 (22CE1497).....</u>	Pag. 35
<i>Pubblicati nel n. L 154 del 7 giugno 2022</i>	
<u>Direttiva (UE) 2022/890 del Consiglio, del 3 giugno 2022, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda la proroga del periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile relativo alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA (22CE1498).....</u>	Pag. 74




<u>Regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione, del 1° aprile 2022, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari (22CE1499) .....</u>	Pag. 76
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/892 della Commissione, del 1° aprile 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (22CE1500).....</u>	Pag. 81
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/893 della Commissione, del 7 giugno 2022, che modifica l'allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009 per quanto riguarda i metodi di analisi ai fini dell'individuazione di costituenti di invertebrati terrestri nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per gli animali (22CE1501) .....</u>	Pag. 97
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/894 della Commissione, del 7 giugno 2022, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 della Commissione sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, spediti dalla Malaysia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Malaysia, e che dispone la registrazione di tali importazioni (22CE1502).....</u>	Pag. 109
<u>Decisione (UE) 2022/895 del Consiglio, del 24 maggio 2022, che autorizza l'avvio di negoziati, a nome dell'Unione europea, per una convenzione internazionale globale sul contrasto all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a fini criminali (22CE1503).....</u>	Pag. 115
<u>Decisione (UE) 2022/896 del Consiglio, del 2 giugno 2022, relativa alla nomina di un membro e di un supplente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) per la Romania (22CE1504).....</u>	Pag. 122
<i>Publicati nel n. L 155 dell'8 giugno 2022</i>	
<u>Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica delle Filippine su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (22CE1505).....</u>	Pag. 123
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/897 della Commissione, del 2 giugno 2022, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Lenticchia di Onano» (IGP)] (22CE1506).....</u>	Pag. 124
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2022/898 della Commissione, del 3 giugno 2022, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2022) 3788] (22CE1507) .....</u>	Pag. 125
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2022/899 della Commissione, dell'8 giugno 2022, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo dell'Indonesia in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le controparti centrali soggette alla vigilanza dell'Indonesia Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) (22CE1508).....</u>	Pag. 175
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2022/900 della Commissione, dell'8 giugno 2022, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/2039 per quanto riguarda l'evoluzione del quadro normativo del Sud Africa in materia di controparti centrali (22CE1509).....</u>	Pag. 179
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2022/901 della Commissione, dell'8 giugno 2022, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2269 per quanto riguarda le controparti centrali sottoposte alla vigilanza dell'Autorità dei centri di servizi finanziari internazionali (22CE1510).....</u>	Pag. 182
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2022/902 della Commissione, dell'8 giugno 2022, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo della Malaysia in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (22CE1511).....</u>	Pag. 186



<u>Decisione di esecuzione (UE) 2022/903 della Commissione, dell'8 giugno 2022, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo del Cile in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (22CE1512).....</u>	Pag. 190
<u>Decisione n. 1/2022 del Consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Montenegro, del 9 febbraio 2022, che modifica l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2022/904] (22CE1513).....</u>	Pag. 194
<i>Pubblicati nel n. L 156 del 9 giugno 2022</i>	
<u>Direttiva di esecuzione (UE) 2022/905 della Commissione, del 9 giugno 2022, recante modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE per quanto riguarda i protocolli per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (22CE1514).....</u>	Pag. 281
<u>Decisione (PESC) 2022/906 del Consiglio, del 9 giugno 2022, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per rafforzare le capacità della task force medica dei Balcani (22CE1515).....</u>	Pag. 289
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2022/907 della Commissione, del 1° giugno 2022, relativa alla richiesta di registrazione di un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Good Clothes, Fair Pay» (Bei vestiti, salari equi) a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio (22CE1516).....</u>	Pag. 293
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2022/908 della Commissione, dell'8 giugno 2022, che esclude dal finanziamento dell'Unione europea alcune spese sostenute dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2022) 3543] (22CE1517).....</u>	Pag. 295
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2022/909 della Commissione, dell'8 giugno 2022, che esclude dal finanziamento dell'Unione europea alcune spese sostenute dal Regno Unito a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2022) 3565] (22CE1518).....</u>	Pag. 346
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2022/910 della Commissione, del 9 giugno 2022, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 relativa alle norme armonizzate per la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature a bassa tensione: interruttori di manovra, sezionatori, interruttori di manovra-sezionatori e unità combinate con fusibili e degli alimentatori esterni per telefoni mobili (22CE1519).....</u>	Pag. 350
<i>Pubblicati nel n. L 157 del 10 giugno 2022</i>	

### RETTIFICHE

<u>Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/396 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 80 del 9 marzo 2022) (22CE1520).....</u>	Pag. 355
<i>Pubblicata nel n. L 154 del 7 giugno 2022</i>	
<u>Rettifica del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22 giugno 2020) (22CE1521).....</u>	Pag. 356
<u>Rettifica della decisione (PESC) 2022/397 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 80 del 9 marzo 2022) (22CE1522).....</u>	Pag. 357



Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 della Commissione, del 16 dicembre 2021, che stabilisce, ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'elenco dei paesi terzi e l'elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ai fini dell'importazione di prodotti biologici nell'Unione (GUL 465 del 29 dicembre 2021) (22CE1523)..... Pag. 358


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni (GUL 458 del 22 dicembre 2021) (22CE1524)..... Pag. 360

Rettifica del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GUL 60 del 2 marzo 2013) (22CE1525)..... Pag. 361

*Pubbligate nel n. L 156 del 9 giugno 2022*

#### AVVERTENZA

*Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».*



# REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

## DECISIONE (UE) 2022/886 DEL CONSIGLIO

del 16 maggio 2022

**relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il governo delle Isole Fær Øer, dall'altra, sulla partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell'Unione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 186 e 212, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera del 14 maggio 2020 le Isole Fær Øer hanno espresso il loro interesse formale ad associarsi a Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione («programma Orizzonte Europa») (2021-2027), che è stato istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.
- (2) Il 13 luglio 2021 il Consiglio ha autorizzato l'avvio di negoziati a nome dell'Unione per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer sui principi generali che regolano la partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell'Unione e sull'associazione delle Isole Fær Øer al programma Orizzonte Europa.
- (3) I negoziati si sono conclusi e l'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il governo delle Isole Fær Øer, dall'altra, sulla partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell'Unione («accordo») è stato siglato l'8 ottobre 2021.
- (4) Gli obiettivi dell'accordo sono istituire un quadro duraturo di cooperazione tra l'Unione e le Isole Fær Øer e stabilire i termini e le condizioni di partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell'Unione aperti alla loro partecipazione conformemente agli atti di base che istituiscono i programmi dell'Unione di cui all'accordo. Conformemente all'accordo l'Unione condurrà azioni di cooperazione con le Isole Fær Øer a norma dell'articolo 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A norma dell'articolo 3 dell'accordo, i termini e le condizioni specifici di partecipazione delle Isole Fær Øer al programma o all'attività dell'Unione sono soggetti all'adozione di protocolli.
- (5) Conformemente all'autorizzazione del Consiglio, il protocollo sull'associazione delle Isole Fær Øer al programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa (2021-2027) è stato negoziato parallelamente all'accordo e, a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, dell'accordo, ne costituisce parte integrante.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).



- (6) Le Isole Fær Øer soddisfano i criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/695.
- (7) L'accordo è conforme all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/695, il quale prescrive che l'associazione al programma Orizzonte Europa dei paesi terzi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento sia conforme alle condizioni di cui a un accordo riguardante la partecipazione di tale paese o territorio ai programmi dell'Unione, purché l'accordo: garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione; stabilisca le condizioni di partecipazione ai programmi dell'Unione, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi, e ai relativi costi amministrativi; non conferisca al paese terzo poteri decisionali per quanto riguarda il programma dell'Unione; e garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari.
- (8) È opportuno che l'accordo sia firmato a nome dell'Unione, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (9) Al fine di garantire una cooperazione ininterrotta tra l'Unione e le Isole Fær Øer nel settore della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione e consentire la partecipazione delle isole Fær Øer al programma Orizzonte Europa sin dall'avvio di tale programma, è opportuno che l'accordo sia applicato retroattivamente dal 1° gennaio 2021 e in via provvisoria, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La firma a nome dell'Unione dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il governo delle Isole Fær Øer, dall'altra, sulla partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell'Unione («accordo») è autorizzata con riserva della conclusione di detto accordo <sup>(?)</sup>.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

*Articolo 3*

1. L'accordo è applicato a titolo provvisorio conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
2. L'accordo è applicato a decorrere dal 1° gennaio 2021 conformemente all'articolo 15, paragrafo 1.

*Articolo 4*

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 15, paragrafo 2, dell'accordo.

*Articolo 5*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

<sup>(?)</sup> Cfr. pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale.



Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2022

Per il Consiglio  
Il presidente  
J. BORRELL FONTELLES

22CE1493



## ACCORDO

**Tra L'unione Europea, Da Una Parte, E Il Governo Delle Isole Fær Øer, Dall'altra, Sulla Partecipazione Delle Isole Fær Øer Ai Programmi Dell'unione**

L'Unione europea (in appresso «l'Unione»),

da una parte,

e

il governo delle Isole Fær Øer (in appresso «le Isole Fær Øer»),

dall'altra,

in appresso denominate insieme «le parti»,

PRENDENDO ATTO del desiderio delle Isole Fær Øer di associarsi a una gamma più ampia di programmi e attività dell'Unione,

CONSIDERANDO che il governo delle Fær Øer conclude il presente accordo a nome del Regno di Danimarca conformemente alla legge sulla conclusione degli accordi di diritto internazionale da parte del governo delle Isole Fær Øer,

DESIDEROSE di istituire un quadro duraturo per la cooperazione tra le parti, con modalità e condizioni chiare e precise per la partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi e alle attività dell'Unione, nonché un meccanismo che faciliti la definizione di tale partecipazione a singoli programmi o attività dell'Unione,

PRENDENDO ATTO, in particolare, del desiderio delle Isole Fær Øer di rafforzare ulteriormente le relazioni con l'Unione nei loro settori di competenza, compresa, tra l'altro, la cooperazione in materia di ricerca e innovazione, istruzione, formazione, giovani, cultura e sport, CONSIDERANDO che gli obiettivi comuni, i valori e i forti legami delle parti nel settore della ricerca e dell'innovazione, stabiliti in passato mediante gli accordi che associano le Isole Fær Øer ai programmi quadro di ricerca e innovazione che si sono succeduti<sup>(1)</sup>, e riconoscendo il comune desiderio delle parti di sviluppare, rafforzare, incentivare ed estendere ulteriormente le loro relazioni e la loro cooperazione in questo ambito, CONSIDERANDO che il programma dell'Unione Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione («programma Orizzonte Europa») è stato istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(2)</sup>,

CONSIDERANDO gli sforzi dell'Unione per guidare la risposta unendo le forze con i suoi partner internazionali per affrontare le sfide globali in linea con il piano delle Nazioni Unite d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità dal titolo «Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», e riconoscendo che la ricerca e l'innovazione sono motori fondamentali e strumenti essenziali per una crescita sostenibile basata sull'innovazione e per la competitività e l'attrattiva economiche,

RICONOSCENDO i principi generali di cui al regolamento (UE) 2021/695,

CONSAPEVOLI degli obiettivi dello Spazio europeo della ricerca rinnovato di costruire uno spazio scientifico e tecnologico comune, creare un mercato unico per la ricerca e l'innovazione, promuovere e agevolare la cooperazione tra le organizzazioni nel settore della ricerca e dell'innovazione, ivi comprese le università, lo scambio di migliori prassi e l'attrattività delle carriere di ricerca, agevolare la mobilità transfrontaliera e intersettoriale dei ricercatori, favorire la libera circolazione delle conoscenze scientifiche e dell'innovazione, promuovere il rispetto della libertà accademica e della libertà della ricerca scientifica, sostenere l'istruzione e le attività di comunicazione nel campo scientifico e incoraggiare la competitività e l'attrattiva delle economie partecipanti, e che i paesi associati sono partner fondamentali in questo sforzo,

SOTTOLINEANDO il ruolo dei partenariati europei nell'affrontare alcune delle sfide più urgenti dell'Europa attraverso iniziative concertate di ricerca e innovazione che contribuiscono in modo significativo alle priorità dell'Unione nel settore della ricerca e dell'innovazione che richiedono una massa critica e una visione a lungo termine e l'importanza della partecipazione dei paesi associati a tali partenariati europei,

<sup>(1)</sup> Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il governo delle Isole Fær Øer (GU UE L 245 del 17.9.2010, pag. 2); accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer che associa le Isole Fær Øer a Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) (GU UE L 35 dell'11.2.2015, pag. 3).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU UE L 170 del 12.5.2021, pag. 1).





CERCANDO di istituire condizioni reciprocamente vantaggiose al fine di creare posti di lavoro dignitosi, rafforzare e sostenere gli ecosistemi di innovazione delle parti aiutando le società a innovare e espandersi sui mercati delle parti e facilitando l'adozione, la diffusione e l'accessibilità dell'innovazione, comprese le attività di sviluppo delle capacità,

RICONOSCENDO che la partecipazione reciproca ai rispettivi programmi di ricerca e innovazione dovrebbe apportare vantaggi per entrambe le parti; nella consapevolezza che le parti si riservano il diritto di limitare o porre delle condizioni per la partecipazione ai loro programmi di ricerca e innovazione, in particolare per quanto riguarda le azioni concernenti le attività strategiche, gli interessi, l'autonomia e la sicurezza,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

#### Articolo 1

##### Oggetto

Il presente accordo stabilisce le norme applicabili alla partecipazione delle Isole Fær Øer a qualsiasi programma o attività dell'Unione («accordo»).

#### Articolo 2

##### Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

- a) «atto di base»:
  - i) un atto giuridico di una o più istituzioni dell'Unione, diverso da una raccomandazione o un parere, che istituisce un programma e che fornisce una base giuridica per un'azione e per l'esecuzione delle spese corrispondenti iscritte nel bilancio dell'Unione o della garanzia di bilancio o dell'assistenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione, compresi eventualmente le modifiche e i pertinenti atti di un'istituzione dell'Unione che lo integrano o lo eseguono, eccetto quelli che adottano programmi di lavoro; o
  - ii) un atto giuridico di una o più istituzioni dell'Unione, diverso da una raccomandazione o un parere, che istituisce un'attività finanziata a titolo del bilancio dell'Unione diversa dai programmi, compresi eventualmente le modifiche e i pertinenti atti di un'istituzione dell'Unione che lo integrano o lo eseguono, eccetto quelli che adottano programmi di lavoro;
- b) «accordo di finanziamento»: accordi che riguardano programmi e attività dell'Unione previsti dai protocolli del presente accordo cui partecipano le Isole Fær Øer, e che eseguono fondi dell'Unione, quali convenzioni di sovvenzione, accordi di contributo, accordi quadro relativi ai partenariati finanziari, convenzioni di finanziamento e accordi di garanzia;
- c) «altre regole relative all'attuazione dei programmi e delle attività dell'Unione»: le regole stabilite dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> («regolamento finanziario») applicabili al bilancio generale dell'Unione, e dal programma di lavoro o dalle gare o altre procedure di aggiudicazione o di attribuzione dell'Unione;
- d) «procedura di aggiudicazione o di attribuzione dell'Unione»: una procedura di aggiudicazione o di attribuzione di finanziamenti dell'Unione avviata dall'Unione o da persone o entità incaricate dell'esecuzione di fondi dell'Unione;
- e) «entità delle Isole Fær Øer» qualsiasi tipo di entità, sia essa una persona fisica, una persona giuridica o un altro tipo di entità, che può partecipare alle attività di un programma o di un'attività dell'Unione conformemente al pertinente atto di base e che risiede o è stabilita nelle Isole Fær Øer.

#### Articolo 3

##### Definizione della partecipazione

1. Le Isole Fær Øer sono autorizzate a partecipare e a contribuire ai programmi o alle attività dell'Unione o, in casi eccezionali, a parti di essi, aperti alla partecipazione delle Isole Fær Øer, conformemente agli atti di base e come stabilito dai protocolli del presente accordo.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).



2. Le modalità e le condizioni specifiche della partecipazione delle Isole Fær Øer al programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027) sono stabilite nel protocollo sull'associazione delle Isole Fær Øer a Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027). In deroga all'articolo 15, paragrafo 7, del presente accordo, tale protocollo può essere modificato dal comitato misto istituito a norma del presente accordo.
3. In deroga all'articolo 15, paragrafo 7, del presente accordo, le modalità e le condizioni specifiche della partecipazione delle Isole Fær Øer a qualsiasi altro programma o attività particolare dell'Unione sono stabilite in ulteriori protocolli del presente accordo che devono essere adottati e modificati dal comitato misto istituito a norma dello stesso.
4. I protocolli del presente accordo:
  - a) individuano i programmi o le attività dell'Unione o, in casi eccezionali, parti di essi, ai quali le Isole Fær Øer parteciperanno;
  - b) stabiliscono la durata della partecipazione, che si riferisce al periodo di tempo durante il quale le Isole Fær Øer e le entità delle Isole Fær Øer possono richiedere un finanziamento dell'Unione o essere incaricate dell'esecuzione di fondi dell'Unione;
  - c) stabiliscono condizioni specifiche per la partecipazione delle Isole Fær Øer e delle entità delle Isole Fær Øer, comprese le modalità specifiche per l'attuazione delle condizioni finanziarie di cui agli articoli 6 e 7 del presente accordo, le modalità specifiche del meccanismo di correzione di cui all'articolo 8 del presente accordo e le condizioni di partecipazione alle strutture istituite ai fini dell'attuazione di tali programmi o attività dell'Unione. Tali condizioni sono conformi al presente accordo nonché agli atti di base e agli atti di una o più istituzioni dell'Unione che istituiscono tali strutture;
  - d) ove opportuno, stabiliscono l'importo del contributo delle Isole Fær Øer a un programma dell'Unione attuato mediante uno strumento finanziario o una garanzia di bilancio.

#### Articolo 4

##### Conformità alle regole del programma o dell'attività


1. Le Isole Fær Øer partecipano ai programmi o alle attività dell'Unione, o a parti di essi, di cui ai protocolli del presente accordo, conformemente alle modalità e alle condizioni stabilite nel presente accordo e nei suoi protocolli, nonché negli atti di base e nelle altre regole relative all'attuazione dei programmi e delle attività dell'Unione.
2. Le modalità e le condizioni di cui al paragrafo 1 comprendono:
  - a) l'ammissibilità delle entità delle Isole Fær Øer e qualsiasi altra condizione di ammissibilità relativa alle Isole Fær Øer, in particolare per quanto riguarda l'origine, il luogo di attività o la cittadinanza;
  - b) le modalità e le condizioni applicabili alla presentazione, alla valutazione e alla selezione delle proposte e all'attuazione delle azioni da parte delle entità ammissibili delle Isole Fær Øer.
3. Le modalità e le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera b), sono equivalenti a quelle applicabili alle entità ammissibili degli Stati membri, anche per quanto riguarda il rispetto delle misure restrittive (\*) dell'Unione, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati previsti dalle modalità e dalle condizioni di cui al paragrafo 1.

#### Articolo 5

##### Partecipazione delle Isole Fær Øer alla governance dei programmi o delle attività dell'Unione

1. I rappresentanti o gli esperti delle Isole Fær Øer, o gli esperti designati dalle Isole Fær Øer, sono autorizzati a partecipare in veste di osservatori ai comitati, alle riunioni dei gruppi di esperti o ad altre riunioni analoghe – a meno che non si affrontino punti riservati esclusivamente agli Stati membri o in relazione a un programma o a un'attività dell'Unione cui le Isole Fær Øer non partecipano, e purché si tratti di comitati, riunioni dei gruppi di esperti o altre riunioni analoghe cui partecipano rappresentanti o esperti degli Stati membri, o esperti designati dagli Stati membri, e che assistono la Commissione europea nell'attuazione e nella gestione dei programmi o delle attività dell'Unione, o di parti di essi, cui le Isole Fær Øer partecipano conformemente all'articolo 3 o che sono istituiti dalla Commissione europea con riguardo all'attuazione del diritto dell'Unione relativamente a detti programmi o attività, o parti di essi. I rappresentanti o gli esperti delle Isole Fær Øer, o gli esperti designati dalle Isole Fær Øer, non sono presenti al momento della votazione. Le Isole Fær Øer sono informate dell'esito della votazione.

(\*) Le misure restrittive dell'Unione sono adottate a norma del trattato sull'Unione europea o del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.




2. Se gli esperti o i valutatori non sono nominati sulla base della cittadinanza, quest'ultima non costituisce un motivo per escludere gli esperti e i valutatori delle Isole Fær Øer.
3. Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 1, la partecipazione dei rappresentanti delle Isole Fær Øer alle riunioni di cui al paragrafo 1 è disciplinata dalle stesse norme e procedure applicabili ai rappresentanti degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda il diritto di parola, il ricevimento di informazioni e documentazione – a meno che non si affrontino punti riservati esclusivamente agli Stati membri o in relazione a un programma o a un'attività cui le Isole Fær Øer non partecipano, e il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.
4. I protocolli possono definire ulteriori modalità specifiche per la partecipazione di esperti, nonché per la partecipazione delle Isole Fær Øer ai consigli di amministrazione e alle strutture istituite ai fini dell'attuazione dei programmi o delle attività dell'Unione, quali definiti nel pertinente protocollo.

#### Articolo 6

#### Condizioni finanziarie

1. La partecipazione delle Isole Fær Øer o delle entità delle Isole Fær Øer a programmi o attività dell'Unione, o a parti di essi, è subordinata alla condizione che le Isole Fær Øer contribuiscano finanziariamente al finanziamento corrispondente a titolo del bilancio dell'Unione.
2. Il contributo finanziario è composto dalla somma di:
  - a) una quota di partecipazione; e
  - b) un contributo operativo.
3. Il contributo finanziario assume la forma di un pagamento annuale effettuato in una o più rate.
4. Fatto salvo il paragrafo 8 del presente articolo e l'articolo 7, la quota di partecipazione ammonta al 4 % del contributo operativo annuale e non è soggetta ad adattamenti retroattivi. A partire dal 2028 il livello della quota di partecipazione potrà essere adattato dal comitato misto.
5. Il contributo operativo copre le spese operative e di supporto e va ad aggiungersi, sotto forma di stanziamenti di impegno e di pagamento, agli importi iscritti nel bilancio dell'Unione definitivamente adottato per programmi o attività, o, in casi eccezionali, parti di essi, maggiorati, se del caso, delle entrate con destinazione specifica esterne non derivanti da contributi finanziari di altri donatori ai programmi e alle attività dell'Unione, quali definiti nel pertinente protocollo del presente accordo.
6. Il contributo operativo iniziale si basa su un criterio di ripartizione definito come il rapporto tra il prodotto interno lordo (PIL) delle Isole Fær Øer a prezzi di mercato e il PIL dell'Unione a prezzi di mercato. I PIL a prezzi di mercato da applicare sono determinati dagli appositi servizi della Commissione europea sulla base dei dati statistici più recenti disponibili per i calcoli di bilancio nell'anno precedente all'anno in cui il pagamento annuale è dovuto. In deroga a a tale norma, per il 2021 il contributo operativo iniziale è basato sul PIL dell'anno 2019 ai prezzi di mercato. Gli adattamenti di questo criterio di ripartizione possono essere riportati nei pertinenti protocolli del presente accordo.
7. Il contributo operativo si basa sull'applicazione del criterio di ripartizione agli stanziamenti di impegno iniziali, maggiorati come descritto al paragrafo 5, iscritti nel bilancio dell'Unione definitivamente adottato per l'anno di applicazione al fine di finanziare i programmi o le attività dell'Unione, o, in casi eccezionali, parti di essi, cui le Isole Fær Øer partecipano.
8. La quota di partecipazione di cui al paragrafo 2 ha il valore seguente per gli anni dal 2021 al 2027:
  - 2021: 0,5 %;
  - 2022: 1 %;
  - 2023: 1,5 %;
  - 2024: 2 %;
  - 2025: 2,5 %;
  - 2026: 3 %;
  - 2027: 4 %.



9. Su richiesta, l'Unione europea fornisce alle Isole Fær Øer le informazioni relative alla sua partecipazione finanziaria così come sono riportate nelle informazioni relative al bilancio, alla contabilità, alle prestazioni e alla valutazione fornite alle autorità di bilancio e alle autorità competenti per il discarico dell'Unione per quanto riguarda i programmi e le attività dell'Unione cui le Isole Fær Øer partecipano. Tali informazioni sono fornite tenendo debitamente conto delle norme in materia di riservatezza e protezione dei dati dell'Unione e delle Isole Fær Øer e non pregiudicano le informazioni che le Isole Fær Øer hanno il diritto di ricevere a norma dell'articolo 10.

10. Tutti i contributi delle Isole Fær Øer o i pagamenti dell'Unione, come pure il calcolo degli importi dovuti o da percepire, sono espressi in euro.

11. Le disposizioni dettagliate per l'applicazione del presente articolo sono riportate nei pertinenti protocolli.

#### Articolo 7

##### **Programmi e attività cui si applica un meccanismo di adattamento**

1. Se il pertinente protocollo del presente accordo lo prevede, il contributo operativo di un programma o di un'attività, o di parti di essi, per un anno N può essere adattato retroattivamente al rialzo o al ribasso in uno o più anni successivi, sulla base degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti di impegno dell'esercizio in questione, della loro esecuzione mediante impegni giuridici e del loro disimpegno.

2. Il primo adattamento è effettuato nell'anno N + 1, quando il contributo iniziale è adeguato al rialzo o al ribasso della differenza tra il contributo iniziale e un contributo adattato calcolato applicando il criterio di ripartizione dell'anno N, adeguato mediante l'applicazione di un coefficiente se il pertinente protocollo del presente accordo lo prevede, alla somma:

- a) dell'importo degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti di impegno autorizzati nell'anno N nell'ambito del bilancio adottato dell'Unione e sugli stanziamenti di impegno corrispondenti ai disimpegni ricostituiti; e
- b) eventuali stanziamenti di entrate con destinazione specifica esterne che non provengono da contributi finanziari a programmi e attività dell'Unione da parte di altri donatori quali definiti da ciascun pertinente protocollo del presente accordo e che erano disponibili alla fine dell'anno N.

3. Ogni anno successivo, fino a quando tutti gli impegni di bilancio finanziati con stanziamenti di impegno provenienti dall'anno N non siano stati pagati o disimpegnati, e al più tardi tre anni dopo la fine del programma o, se precedente, dopo la fine del quadro finanziario pluriennale corrispondente all'anno N, l'Unione calcola un adattamento del contributo dell'anno N riducendo il contributo delle Isole Fær Øer dell'importo ottenuto applicando il criterio di ripartizione dell'anno N, adattato se il pertinente protocollo del presente accordo lo prevede, ai disimpegni effettuati ogni anno sugli impegni dell'anno N finanziati dal bilancio dell'Unione o dai disimpegni ricostituiti.


4. In caso di annullamento di stanziamenti di entrate con destinazione specifica esterne che non provengono da contributi finanziari a programmi e attività dell'Unione da parte di altri donatori quali definiti dal pertinente protocollo del presente accordo, il contributo delle Isole Fær Øer al pertinente programma o attività dell'Unione, o a parti di essi, è ridotto dell'importo ottenuto applicando il criterio di ripartizione dell'anno N, adattato se il pertinente protocollo lo prevede, all'importo annullato.

#### Articolo 8

##### **Programmi e attività dell'Unione ai quali si applica un meccanismo di correzione automatica**

1. Si applica un meccanismo di correzione automatica ai programmi o alle attività dell'Unione, o a parte di essi, qualora la sua applicazione sia prevista dal pertinente protocollo del presente accordo. L'applicazione di tale meccanismo di correzione automatica può essere limitata alle parti del programma o dell'attività dell'Unione, specificati nel pertinente protocollo, attuate mediante sovvenzioni per le quali sono organizzati bandi di gara. Norme dettagliate per l'individuazione delle parti del programma o dell'attività dell'Unione alle quali si applica o non si applica il meccanismo di correzione automatica possono essere stabilite nel pertinente protocollo.

2. L'importo della correzione automatica per un programma o un'attività dell'Unione, o parti di essi, è pari alla differenza tra gli importi iniziali degli impegni giuridici effettivamente assunti con le Isole Fær Øer o le entità delle Isole Fær Øer finanziati mediante stanziamenti di impegno dell'anno in questione e il contributo operativo corrispondente versato dalle Isole Fær Øer adattato a norma dell'articolo 7, escluse le spese di sostegno, per lo stesso periodo.



3. Le modalità per la determinazione degli importi pertinenti degli impegni giuridici di cui al paragrafo 2, anche nel caso di consorzi, e per il calcolo della correzione automatica, possono essere stabilite nel pertinente protocollo del presente accordo.

#### Articolo 9

##### Verifiche e audit

1. L'Unione ha il diritto di svolgere, conformemente agli atti applicabili di una o più istituzioni o organi dell'Unione e come previsto nei pertinenti accordi e/o contratti, verifiche e audit tecnici, scientifici, finanziari o di altro tipo nei locali di qualsiasi persona fisica residente nelle Isole Fær Øer o soggetto giuridico stabilito nelle Isole Fær Øer che riceva un finanziamento dell'Unione europea, nonché di qualsiasi terzo residente o stabilito nelle Isole Fær Øer coinvolto nell'esecuzione di fondi dell'Unione. Tali verifiche e audit possono essere svolti dagli agenti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, in particolare della Commissione europea e della Corte dei conti europea, o da altre persone autorizzate dalla Commissione europea in conformità del diritto dell'Unione.

2. Gli agenti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, in particolare gli agenti della Commissione europea e della Corte dei conti europea, nonché le altre persone autorizzate dalla Commissione europea, hanno un accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti (sia in formato elettronico che cartaceo) e a tutte le informazioni necessarie per svolgere tali audit, ivi compreso il diritto di ottenere copie fisiche o elettroniche, nonché estratti, di qualsiasi documento o il contenuto di qualsiasi supporto di dati detenuto dalla persona fisica o giuridica sottoposta ad audit o dal terzo sottoposto ad audit.

3. Le Isole Fær Øer non impediscono né pongono particolari ostacoli al diritto di entrare nelle Isole Fær Øer e all'accesso ai locali degli agenti dell'Unione e delle altre persone di cui al paragrafo 2 per l'esercizio delle loro funzioni di cui al presente articolo.


4. Le verifiche e gli audit possono essere svolti anche dopo la sospensione dell'applicazione di un protocollo del presente accordo a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, dopo la cessazione dell'applicazione provvisoria o dopo la denuncia del presente accordo, alle condizioni stabilite negli atti applicabili di una o più istituzioni o organi dell'Unione e come previsto nei pertinenti accordi e/o contratti in relazione a qualsiasi impegno giuridico inteso a eseguire il bilancio dell'Unione e da questa assunto prima che la data di sospensione dell'applicazione del presente accordo, della cessazione dell'applicazione provvisoria o della denuncia del presente accordo entrassero in vigore.

#### Articolo 10

##### Lotta contro irregolarità, frodi e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sono autorizzati a svolgere indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, nel territorio delle Isole Fær Øer. Tali indagini sono svolte conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti dagli atti applicabili di una o più istituzioni dell'Unione.

2. Le autorità competenti delle Isole Fær Øer informano la Commissione europea o l'OLAF, entro un termine ragionevole, di qualsiasi fatto o sospetto relativo a un'irregolarità, a una frode o a un'altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione di cui siano venute a conoscenza.




3. I controlli e le verifiche sul posto possono essere svolti nei locali di qualsiasi persona fisica residente nelle Isole Fær Øer o persona giuridica stabilita nelle Isole Fær Øer che riceva un finanziamento dell'Unione nonché nei locali di qualsiasi terzo residente o stabilito nelle Isole Fær Øer e coinvolto nell'esecuzione di fondi dell'Unione.
4. I controlli e le verifiche sul posto sono preparati e svolti dalla Commissione europea o dall'OLAF in stretta cooperazione con l'autorità competente faroese designata dalle Isole Fær Øer. L'autorità designata è informata entro un termine ragionevole dell'oggetto, della finalità e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche così da poterne coadiuvare lo svolgimento. A tal fine, i funzionari delle autorità faroesi competenti possono partecipare ai controlli e alle verifiche in loco.
5. Su richiesta delle autorità competenti delle Isole Fær Øer, i controlli e le verifiche sul posto possono essere effettuati congiuntamente con la Commissione europea o l'OLAF.
6. Gli agenti della Commissione europea e dell'OLAF hanno accesso a tutte le informazioni e a tutta la documentazione, ivi compresi i dati informatici, sulle operazioni in questione necessarie per il corretto svolgimento dei controlli e delle verifiche sul posto. Possono, in particolare, copiare i documenti pertinenti.
7. Qualora una persona, un'entità o un altro terzo opponga resistenza a un controllo o verifica sul posto, le autorità competenti delle Isole Fær Øer, operando in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, prestano assistenza alla Commissione europea o all'OLAF per consentire loro di adempiere i propri obblighi nello svolgimento di un controllo o di una verifica sul posto. Tale assistenza comprende l'adozione delle opportune misure cautelari ai sensi del diritto nazionale, in particolare misure volte a preservare gli elementi di prova.
8. La Commissione europea o l'OLAF informano le autorità competenti delle Isole Fær Øer dei risultati di tali controlli e verifiche. In particolare, la Commissione europea o l'OLAF comunicano quanto prima all'autorità competente delle Isole Fær Øer qualsiasi fatto o sospetto relativo a un'irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto.
9. Fatta salva l'applicazione del diritto penale delle Isole Fær Øer, la Commissione europea può imporre, conformemente al diritto dell'Unione, misure e sanzioni amministrative a persone fisiche residenti o a entità giuridiche stabilite nelle Isole Fær Øer che partecipano all'attuazione di un programma o di un'attività dell'Unione.
10. Ai fini della corretta attuazione del presente articolo, la Commissione europea o l'OLAF e le autorità competenti delle Isole Fær Øer procedono a scambi periodici di informazioni e, su richiesta di una delle parti, si consultano reciprocamente.
11. Al fine di agevolare l'efficace cooperazione e lo scambio di informazioni con l'OLAF, le Isole Fær Øer designano un punto di contatto.
12. Lo scambio di informazioni tra la Commissione europea o l'OLAF e le autorità competenti delle Isole Fær Øer avviene nel rispetto degli obblighi di riservatezza. I dati personali inclusi nello scambio di informazioni sono protetti conformemente alle norme applicabili.
13. Le autorità competenti delle Isole Fær Øer cooperano con la Procura europea per consentirle di adempiere il suo dovere di indagare, perseguire e portare in giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, e i loro complici, conformemente al diritto applicabile.

#### Articolo 11

#### Modifiche degli articoli 9 e 10

Il comitato misto a norma del presente accordo può modificare gli articoli 9 e 10 del presente accordo, in particolare per tener conto delle modifiche degli atti di una o più istituzioni dell'Unione.



*Articolo 12***Riscossione ed esecuzione**

1. Le decisioni adottate dalla Commissione europea che impongono un obbligo pecuniario a persone fisiche o giuridiche, che non siano gli Stati, in relazione a crediti derivanti da programmi, attività, azioni o progetti dell'Unione costituiscono titolo esecutivo nelle Isole Fær Øer. La formula esecutiva è apposta alla pertinente decisione, senza alcuna altra formalità tranne una verifica dell'autenticità della decisione da parte dell'autorità nazionale che il governo delle Isole Fær Øer designerà a tal fine. Il governo delle Isole Fær Øer comunica alla Commissione europea e alla Corte di giustizia dell'Unione europea la propria autorità nazionale designata. Conformemente all'articolo 13, la Commissione europea è autorizzata a notificare le decisioni che costituiscono titolo esecutivo direttamente alle persone residenti e ai soggetti giuridici stabiliti nelle Isole Fær Øer. L'esecuzione avviene nell'osservanza del diritto e delle disposizioni procedurali delle Isole Fær Øer.

2. Le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate in applicazione di una clausola compromissoria contenuta in un contratto o accordo in relazione a programmi, attività, azioni o progetti dell'Unione costituiscono titolo esecutivo nelle Isole Fær Øer al pari delle decisioni della Commissione europea di cui al paragrafo 1.

3. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente per l'esame della legittimità della decisione della Commissione europea di cui al paragrafo 1 e per la sospensione della sua esecuzione. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni delle Isole Fær Øer.

*Articolo 13***Comunicazione e scambio di informazioni**

Le istituzioni, gli organi e organismi dell'Unione coinvolti nell'attuazione dei programmi o delle attività dell'Unione, o nel controllo di tali programmi o attività, hanno la facoltà di comunicare direttamente, anche attraverso sistemi di scambio elettronico, con qualsiasi persona fisica residente nelle Isole Fær Øer o persona giuridica stabilita nelle Isole Fær Øer che riceva un finanziamento dell'Unione, nonché con qualsiasi terzo residente o stabilito nelle Isole Fær Øer e coinvolto nell'esecuzione di fondi dell'Unione. Tali persone, entità e terzi possono trasmettere direttamente alle istituzioni, agli organi e organismi dell'Unione tutte le informazioni e tutta la documentazione pertinenti che sono tenuti a presentare conformemente al diritto dell'Unione applicabile al programma o all'attività dell'Unione o in base ai contratti o agli accordi di finanziamento conclusi per attuare tale programma o attività.

*Articolo 14***Il comitato misto**

1. È istituito un comitato misto. Il comitato misto è incaricato di:
  - a) esaminare, valutare e rivedere l'attuazione del presente accordo e dei suoi protocolli, in particolare:
    - i) la partecipazione e le prestazioni dei soggetti giuridici delle Isole Fær Øer ai programmi e alle attività dell'Unione;
    - ii) il livello di apertura (reciproca) per la partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in ciascuna parte ai programmi, ai progetti, alle azioni e alle attività dell'Unione, o a parte di essi, dell'altra parte;
    - iii) l'attuazione del meccanismo del contributo finanziario e, se del caso, del meccanismo di correzione automatica applicabile ai programmi o alle attività dell'Unione contemplati dai protocolli del presente accordo;
    - iv) lo scambio di informazioni e, se del caso, l'esame di eventuali questioni relative allo sfruttamento dei risultati, compresi i diritti di proprietà intellettuale;



- b) discutere, su richiesta di una delle parti, delle restrizioni applicate o previste dalle parti relativamente all'accesso ai rispettivi programmi di ricerca e innovazione, in particolare per quanto riguarda le azioni connesse alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza;
  - c) esaminare le modalità per migliorare e sviluppare la cooperazione;
  - d) discutere congiuntamente gli orientamenti e le priorità futuri delle politiche relative ai programmi o alle attività dell'Unione contemplati dai protocolli del presente accordo;
  - e) scambiarsi informazioni, tra l'altro, sulle normative, le decisioni o i programmi nazionali nuovi che sono pertinenti per l'attuazione del presente accordo e dei suoi protocolli;
  - f) adottare i protocolli del presente accordo concernenti le modalità e le condizioni specifiche della partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi e alle attività dell'Unione, o a parti di essi, o modificare tali protocolli, se necessario;
  - g) modificare gli articoli 9 e 10, in particolare per tener conto delle modifiche degli atti adottati da una o più istituzioni dell'Unione.
2. Le decisioni del comitato misto sono adottate per consenso.
3. Il comitato misto è composto da rappresentanti dell'Unione e delle Isole Fær Øer. Esso adotta il proprio regolamento interno.
4. Il comitato misto può decidere di istituire gruppi di lavoro/organi consultivi ad hoc a livello di esperti che possono assisterlo nell'attuazione del presente accordo.
5. Il comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno e, ogniqualvolta circostanze particolari lo richiedano, su richiesta di una delle parti. Le riunioni sono organizzate e ospitate a turno dall'Unione e dalle Isole Fær Øer.
6. Il comitato misto lavora su base continuativa mediante lo scambio di informazioni pertinenti con qualsiasi mezzo di comunicazione, in particolare in relazione alla partecipazione/alle prestazioni delle entità delle Isole Fær Øer. In particolare, il comitato misto può svolgere i suoi compiti per iscritto ogniqualvolta ciò si renda necessario.


#### Articolo 15

#### Disposizioni finali

1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure previste a tal fine dai rispettivi ordinamenti. Esso si applica retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2021.
2. Le parti possono applicare il presente accordo a titolo provvisorio conformemente alle rispettive legislazioni e procedure interne. L'applicazione provvisoria inizia a decorrere dalla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure previste a tal fine dai rispettivi ordinamenti.
3. Qualora le Isole Fær Øer notifichino all'Unione che non espletano le procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, questo cessa di applicarsi a titolo provvisorio alla data di ricevimento di tale notifica da parte dell'Unione, che costituisce la data di cessazione ai fini del presente accordo.

Le decisioni del comitato misto cessano di applicarsi alla stessa data.

4. L'applicazione di un protocollo pertinente del presente accordo può essere sospesa dall'Unione in caso di mancato pagamento parziale o totale del contributo finanziario dovuto dalle Isole Fær Øer a norma del pertinente programma o della pertinente attività dell'Unione.





In caso di mancato pagamento che possa compromettere in modo significativo l'attuazione e la gestione del programma o dell'attività dell'Unione in questione, la Commissione europea invia una lettera formale di sollecito. Qualora non venga effettuato alcun pagamento entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della lettera formale di sollecito, l'Unione, mediante una lettera formale, notifica alle Isole Fær Øer la sospensione dell'applicazione del protocollo interessato che prende effetto 15 giorni dopo il ricevimento di detta notifica da parte delle Isole Fær Øer.

In caso di sospensione dell'applicazione di un protocollo, le entità delle Isole Fær Øer non sono ammesse a partecipare alle procedure di aggiudicazione dell'Unione non ancora concluse alla data di decorrenza della sospensione. Una procedura di aggiudicazione dell'Unione si considera conclusa quando sono stati assunti impegni giuridici a seguito di tale procedura.

La sospensione non pregiudica gli impegni giuridici assunti, prima che la sospensione avesse effetto, con le entità delle Isole Fær Øer nell'ambito del pertinente programma o dell'attività dell'Unione. Il protocollo pertinente continua ad applicarsi a tali impegni giuridici.

L'Unione informa immediatamente le Isole Fær Øer non appena riceve l'intero importo del contributo finanziario dovuto. Una volta trasmessa questa informazione, la sospensione è revocata con effetto immediato.

A decorrere dalla data in cui è revocata la sospensione, le entità delle Isole Fær Øer sono nuovamente ammissibili nelle procedure di aggiudicazione dell'Unione avviate nel pertinente programma o attività dell'Unione dopo tale data e nelle procedure di aggiudicazione dell'Unione, avviate prima di detta data, per le quali i termini per la presentazione delle domande non sono scaduti.


5. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo in qualunque momento mediante notifica scritta all'altra parte in cui comunica la sua intenzione di porre fine all'accordo. Il presente accordo può essere denunciato solo nella sua interezza.

L'accordo cessa di essere in vigore tre mesi dopo la data in cui il destinatario riceve la notifica scritta. La data di decorrenza della denuncia costituisce la data di denuncia ai fini del presente accordo.

6. Qualora il presente accordo cessi di applicarsi in via provvisoria a norma del paragrafo 3 o sia denunciato a norma del paragrafo 5, le parti convengono che:

- a) i progetti, le azioni e le attività, o parti di essi, per i quali sono stati assunti impegni giuridici nel corso dell'applicazione provvisoria e/o dopo l'entrata in vigore del presente accordo, e prima che il presente accordo cessasse di applicarsi o fosse denunciato, continuano fino al loro completamento alle condizioni stabilite nel presente accordo;
- b) il contributo finanziario annuale a favore del pertinente programma o della pertinente attività dell'Unione dell'anno N, durante il quale il presente accordo cessa di applicarsi a titolo provvisorio o è denunciato, è versato integralmente a norma dell'articolo 6 dell'accordo e di ogni altra regola pertinente di cui ai pertinenti protocolli. Qualora si applichi il meccanismo di adattamento, il contributo operativo al pertinente programma o alla pertinente attività dell'Unione dell'anno N è adattato conformemente all'articolo 7. Per i programmi o le attività per i quali si applicano sia il meccanismo di adattamento che il meccanismo di correzione automatica, il pertinente contributo operativo dell'anno N è adeguato in conformità dell'articolo 7 e corretto conformemente all'articolo 8 dello stesso. La quota di partecipazione versata per l'anno N come parte del contributo finanziario per il pertinente programma o la pertinente attività dell'Unione non viene adattata né corretta.
- c) qualora si applichi il meccanismo di adattamento a decorrere dall'anno in cui il presente accordo cessa di applicarsi a titolo provvisorio o è denunciato, i contributi operativi iniziali al pertinente programma o alla pertinente attività dell'Unione versati per gli anni in cui si applicava il presente accordo sono adattati conformemente all'articolo 7. Per i programmi o le attività dell'Unione per i quali si applicano sia il meccanismo di adattamento che il meccanismo di correzione automatica, questi contributi operativi sono adeguati conformemente all'articolo 7 e corretti automaticamente conformemente all'articolo 8.

7. Le parti risolvono di comune accordo le eventuali altre conseguenze della denuncia o della cessazione dell'applicazione provvisoria del presente accordo.




8. Il presente accordo può essere modificato solo per iscritto previo consenso delle parti. L'entrata in vigore delle modifiche segue la stessa procedura applicabile per l'entrata in vigore del presente accordo di cui al paragrafo 1.
9. I protocolli costituiscono parte integrante dell'accordo.
10. Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e faroese, tutti i testi facenti ugualmente fede.



За Европейския съюз  
 Por la Unión Europea  
 Za Evropskou unii  
 For Den Europæiske Union  
 Für die Europäische Union  
 Euroopa Liidu nimel  
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση  
 For the European Union  
 Pour l'Union européenne  
 Thar ceann an Aontais Eorpaigh  
 Za Europejską uniję  
 Per l'Unione europea  
 Eiropas Savienības vārdā –  
 Europos Sąjungos vardu  
 Az Európai Unió részéről  
 Ghall-Unjoni Ewropea  
 Voor de Europese Unie  
 W imieniu Unii Europejskiej  
 Pela União Europeia  
 Pentru Uniunea Europeană  
 Za Európsku úniu  
 Za Evropsko unijo  
 Euroopan unionin puolesta  
 För Europeiska unionen  
 Fyri Evropasamveldið




За правителството на Фарьорските острови  
 Por el Gobierno de las Islas Feroe  
 Za vládu Faerských ostrovů  
 For Færøernes landsstyre  
 Für die Regierung der Färøer  
 Fäãri saarte valitsuse nimel  
 Για την κυβέρνηση των Φερόων Νήσων  
 For the Government of the Faroe Islands  
 Pour le gouvernement des Îles Féroé  
 Thar ceann Rialtas Oileáin Fharó  
 Za Vládu Farskih Otoka  
 Per il governo delle Isole Fær Øer  
 Fëru Salu valdības vārdā —  
 Færøyr Salu Vyriasybės vardu  
 A Ferøer szigetek kormányza részéről  
 Ghall-Gvern tal-Gzejjer Faeroe  
 Voor de regering van de Faerøer  
 W imieniu Rządu Wysp Owczych  
 Pelo Governo das Ilhas Faroé  
 Pentru Guvernul Insulelor Feroe  
 Za vládu Faerských ostrovov  
 Za vlado Ferskih otokov  
 Färsaarten hallituksen puolesta  
 För Färöarnas regering  
 Fyri Føroya landsstýri

**PROTOCOLLO****Sull'associazione Delle Isole Fær Øer A Orizzonte Europa – Il Programma Quadro Di Ricerca E Innovazione (2021-2027)***Articolo 1***Ambito dell'associazione**

1. Le Isole Fær Øer partecipano in qualità di paese associato e contribuiscono a tutte le parti del programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa («programma Orizzonte Europa») di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, attuato mediante il programma specifico istituito dalla decisione (UE) 2021/764 del Consiglio <sup>(2)</sup>, nelle loro versioni più aggiornate, e mediante un contributo finanziario all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia.
2. Il regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> e la decisione (UE) 2021/820 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>, nelle loro versioni più aggiornate, si applicano alla partecipazione delle entità delle Isole Fær Øer alle comunità della conoscenza e dell'innovazione.

*Articolo 2***Condizioni aggiuntive per la partecipazione al programma Orizzonte Europa**


1. Prima di decidere se le entità delle Isole Fær Øer sono ammissibili a partecipare a un'azione relativa alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione a norma dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695, la Commissione europea può chiedere informazioni o garanzie specifiche, quali:
  - a) informazioni per determinare se alle entità dell'Unione sia stato o sarà concesso l'accesso reciproco a programmi, progetti, azioni e attività, o a parti di essi, esistenti e previsti delle Isole Fær Øer equivalenti all'azione di Orizzonte Europa interessata;
  - b) informazioni per determinare se le Isole Fær Øer dispongono di un meccanismo nazionale di controllo degli investimenti e di garanzie che assicurino che le autorità competenti faroesi informano e consultano la Commissione europea ogni volta che, grazie a tale meccanismo, siano venute a conoscenza di un progetto di investimento estero/acquisizione da parte di un soggetto faroese stabilito o controllato al di fuori delle Isole Fær Øer che ha ricevuto finanziamenti nell'ambito di Orizzonte Europa per azioni relative alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione europea, a condizione che la Commissione europea fornisca alle Isole Fær Øer l'elenco dei soggetti faroesi pertinenti con i quali ha firmato convenzioni di sovvenzione; e
  - c) garanzie che nessuno dei risultati, delle tecnologie, dei servizi e dei prodotti sviluppati nell'ambito delle azioni in questione da soggetti faroesi è soggetto a restrizioni all'esportazione verso gli Stati membri dell'UE durante l'azione e per quattro anni dopo la conclusione dell'azione. Le Isole Fær Øer condivideranno ogni anno un elenco aggiornato delle restrizioni nazionali all'esportazione, durante l'azione e per quattro anni dopo la conclusione dell'azione.
2. I soggetti faroesi possono partecipare alle attività del Centro comune di ricerca (JRC) secondo modalità e condizioni equivalenti a quelle applicabili alle entità dell'Unione, a meno che non siano necessarie limitazioni per garantire la coerenza con l'ambito della partecipazione derivante dall'attuazione del paragrafo 1.
3. Qualora l'Unione europea attui il programma Orizzonte Europa mediante l'applicazione degli articoli 185 e 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le Isole Fær Øer e i soggetti faroesi possono partecipare alle strutture giuridiche create in virtù di dette disposizioni, in conformità degli atti giuridici dell'Unione che sono stati o saranno adottati per istituire tali strutture giuridiche.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico per l'attuazione di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione 2013/743/UE (GU UE L 1671 del 12.5.2021, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione) (GU UE L 189 del 28.5.2021, pag. 61).

<sup>(4)</sup> Decisione (UE) 2021/820 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità d'innovazione in Europa, e che abroga la decisione n. 1312/2013/UE (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 91).



4. Nel comitato per lo Spazio europeo della ricerca e nei relativi sottogruppi le Isole Fær Øer godono dei diritti di rappresentanza e partecipazione applicabili ai paesi associati della categoria pertinente, conformemente alle norme e secondo le procedure applicabili.

5. I rappresentanti delle Isole Fær Øer hanno il diritto di partecipare in qualità di osservatori al consiglio di amministrazione del JRC, senza diritto di voto. Fatta salva detta condizione, questa partecipazione è disciplinata dalle stesse norme e procedure applicabili ai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea, compresi il diritto di parola e le procedure per il ricevimento di informazioni e documentazione relative a un punto che riguarda le Isole Fær Øer.

6. Le Isole Fær Øer possono partecipare a un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) conformemente al regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio <sup>(<sup>6</sup>)</sup>, nelle loro versioni più aggiornate, e all'atto giuridico che istituisce l'ERIC.

7. Le parti si impegnano a fare ogni possibile sforzo, nell'ambito delle disposizioni vigenti, per facilitare la libera circolazione e il soggiorno delle persone che partecipano alle attività oggetto del presente protocollo, nonché per agevolare la circolazione transfrontaliera dei beni e dei servizi destinati a essere utilizzati in tali attività.

8. Le Isole Fær Øer adottano tutte le misure necessarie, se del caso, per garantire che i beni e i servizi acquistati o importati nelle Isole Fær Øer, finanziati in tutto o in parte a norma delle convenzioni di sovvenzione e/o dei contratti conclusi per la realizzazione delle attività a norma del presente protocollo, siano esenti dai dazi doganali, dai dazi all'importazione e da altri oneri fiscali, compresa l'IVA, applicabili nelle Isole Fær Øer.

#### Articolo 3

### Reciprocità

I soggetti giuridici stabiliti nell'Unione possono partecipare a programmi, progetti, azioni e attività, o parti di essi, delle Isole Fær Øer equivalenti al programma Orizzonte Europa, conformemente alla legislazione e alla regolamentazione applicabili delle Isole Fær Øer.

L'elenco non esaustivo dei programmi, dei progetti, delle azioni e delle attività, o di parti di essi, equivalenti delle Isole Fær Øer figura nell'allegato II del presente protocollo.

Il finanziamento da parte delle Isole Fær Øer di soggetti giuridici stabiliti nell'Unione è soggetto alla legislazione e alla regolamentazione applicabili delle Isole Fær Øer che disciplinano il funzionamento dei programmi, dei progetti, delle azioni e delle attività di ricerca e innovazione, o di parti di essi. In assenza di finanziamenti, i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione possono partecipare con i propri mezzi.

#### Articolo 4

### Scienza aperta

Le parti promuovono e incoraggiano reciprocamente le pratiche di scienza aperta nei loro programmi, progetti, azioni o attività, o in parti di essi, conformemente alle regole del programma Orizzonte Europa e alla legislazione e regolamentazione applicabili delle Isole Fær Øer.

#### Articolo 5

### Regole dettagliate relative al contributo finanziario, al meccanismo di adattamento e al meccanismo di correzione automatica

1. Al contributo operativo delle Isole Fær Øer al programma Orizzonte Europa si applicano un meccanismo di adattamento e un meccanismo di correzione automatica.

2. Il meccanismo di correzione automatica si basa sulle prestazioni delle Isole Fær Øer e delle entità delle Isole Fær Øer nelle parti del programma Orizzonte Europa che sono attuate mediante sovvenzioni competitive.

3. Nell'allegato I del presente protocollo sono riportate le regole dettagliate concernenti il meccanismo di correzione automatica.

<sup>(<sup>6</sup>)</sup> Regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile a un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1).




*Articolo 6***Disposizioni finali**

1. Il presente protocollo resta in vigore per il tempo necessario per tutti i progetti, le azioni, le attività, o parti di essi, finanziati nell'ambito del programma Orizzonte Europa, per tutte le azioni necessarie per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione e per tutti gli obblighi finanziari derivanti dal completamento dell'attuazione del presente protocollo tra le parti.
2. Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

Allegato I: Regole che disciplinano il contributo finanziario delle Isole Fær Øer al programma Orizzonte Europa (2021-2027)

Allegato II: Elenco dei programmi, progetti, azioni e attività, o loro parti, equivalenti delle Isole Fær Øer



## ALLEGATO I

**Regole che disciplinano il contributo finanziario delle Isole Fær Øer al programma Orizzonte Europa (2021-2027)****I. Calcolo del contributo finanziario delle Isole Fær Øer**

1. Il contributo finanziario delle Isole Fær Øer al programma Orizzonte Europa è stabilito annualmente in proporzione e in aggiunta all'importo disponibile ogni anno nel bilancio dell'Unione per gli stanziamenti di impegno necessari per la gestione, l'esecuzione e il funzionamento del programma Orizzonte Europa, maggiorato conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, del presente accordo.
2. La quota di partecipazione delle Isole Fær Øer è fissata e introdotta gradualmente a norma dell'articolo 6, paragrafi 4 e 8, del presente accordo.
3. A norma dell'articolo 6, paragrafo 6, del presente accordo, il contributo operativo iniziale che le Isole Fær Øer devono versare per la loro partecipazione al programma Orizzonte Europa è calcolato per i rispettivi esercizi finanziari applicando un adattamento del criterio di ripartizione.

L'adattamento del criterio di ripartizione avviene nel modo seguente:


$$\text{Criterio di ripartizione adattato} = \text{Criterio di ripartizione} \times \text{Coefficiente}$$

Il coefficiente utilizzato per il calcolo di cui sopra per adattare il criterio di ripartizione è pari a 0,4.

4. Il contributo operativo delle Isole Fær Øer a Orizzonte Europa è adattato conformemente alle norme di cui all'articolo 7 del presente accordo.

**II. Correzione automatica del contributo operativo delle Isole Fær Øer**

1. Per il calcolo della correzione automatica di cui all'articolo 8 del presente accordo e dell'articolo 5 del presente protocollo, si applicano le seguenti modalità specifiche:
  - a) per «sovvenzioni competitive» si intendono le sovvenzioni concesse in esito a inviti a presentare proposte in cui è possibile identificare i beneficiari finali al momento del calcolo della correzione automatica. Il sostegno finanziario a terzi ai sensi dell'articolo 204 del regolamento finanziario è escluso;
  - b) in caso di sottoscrizione di un impegno giuridico con un consorzio, gli importi usati per stabilire gli importi iniziali dell'impegno giuridico corrispondono al cumulo degli importi iniziali assegnati a beneficiari che sono entità faroesi, conformemente alla ripartizione indicativa del bilancio della convenzione di sovvenzione;



- c) tutti gli importi degli impegni giuridici corrispondenti alle sovvenzioni competitive sono stabiliti utilizzando il sistema elettronico della Commissione europea eCorda e sono estratti il secondo mercoledì di febbraio dell'anno N +2;
- d) per «costi estranei all'intervento» s'intendono i costi del programma operativo diversi dalle sovvenzioni competitive, comprese le spese di sostegno, l'amministrazione specifica del programma e altre azioni <sup>(1)</sup>;
- e) sono considerati costi estranei all'intervento gli importi assegnati alle organizzazioni internazionali in quanto soggetti giuridici che sono il beneficiario finale <sup>(2)</sup>.

2. Il meccanismo si applica come segue:

- a) le correzioni automatiche per l'anno N relative all'esecuzione degli stanziamenti di impegno per l'anno N, maggiorati conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, del presente accordo, sono applicate sulla scorta dei dati riferiti all'anno N e all'anno N +1 nel sistema eCorda, di cui al presente allegato, sezione II, paragrafo 1, lettera c), nell'anno N +2 previa applicazione degli eventuali adeguamenti a norma dell'articolo 7 del presente accordo al contributo delle Isole Fær Øer al programma Orizzonte Europa. L'importo considerato è l'importo delle sovvenzioni competitive per le quali sono disponibili dati al momento del calcolo della correzione.
- b) A partire dall'anno N +2 e fino al 2029, l'importo della correzione automatica è calcolato per l'anno N a partire dalla differenza tra:
  - i) l'importo totale delle sovvenzioni competitive attribuite alle Isole Fær Øer o a entità delle Isole Fær Øer a titolo di impegni assunti sugli stanziamenti di bilancio dell'anno N; e
  - ii) l'importo del contributo operativo adattato delle Isole Fær Øer per l'anno N moltiplicato per il rapporto tra:
    - A. l'importo delle sovvenzioni competitive effettuate su stanziamenti di impegno dell'anno N, maggiorato conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, del presente accordo; e
    - B. il totale di tutti gli stanziamenti d'impegno di bilancio autorizzati dell'anno N, compresi i costi estranei all'intervento.

**III. Pagamento del contributo finanziario delle Isole Fær Øer, pagamento degli adeguamenti effettuati sul contributo operativo delle Isole Fær Øer e pagamento della correzione automatica applicabile al contributo operativo delle Isole Fær Øer**

- 1. La Commissione europea comunica alle Isole Fær Øer, il più rapidamente possibile e al più tardi al momento della prima richiesta di fondi per l'esercizio finanziario, le seguenti informazioni:
  - a) gli importi in stanziamenti di impegno nel bilancio dell'Unione adottato in via definitiva per l'anno in questione per le linee di bilancio relative alla partecipazione delle Isole Fær Øer al programma Orizzonte Europa, maggiorati, se del caso, a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, del presente accordo;
  - b) l'importo della quota di partecipazione di cui all'articolo 6, paragrafo 8, del presente accordo;
  - c) a partire dall'anno N +1 dell'attuazione del programma Orizzonte Europa, l'esecuzione degli stanziamenti di impegno corrispondenti all'esercizio finanziario N, maggiorati conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, del presente accordo e il livello di disimpegno;

<sup>(1)</sup> Le altre azioni comprendono in particolare appalti, premi, strumenti finanziari, azioni dirette del CCR, abbonamenti (l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), l'Agenzia europea per il coordinamento della ricerca (Eureka), il partenariato internazionale per la cooperazione in materia di efficienza energetica (IPEEC), Agenzia internazionale per l'energia (AIE), ecc.), esperti (valutatori, monitoraggio dei progetti) ecc.

<sup>(2)</sup> Gli importi assegnati alle organizzazioni internazionali sono considerati costi estranei all'intervento soltanto se tali organizzazioni sono i beneficiari finali. Ciò non si applica quando un'organizzazione internazionale è la coordinatrice di un progetto (e distribuisce fondi ad altri coordinatori).





- d) per la parte del programma Orizzonte Europa in cui tali informazioni sono necessarie per calcolare la correzione automatica, il livello degli impegni assunti a favore di entità delle isole Fær Øer, ripartito in base all'anno corrispondente degli stanziamenti di bilancio e al relativo livello totale degli impegni.

Sulla base del suo progetto di bilancio, la Commissione europea fornisce quanto prima e comunque entro il 1° settembre dell'esercizio finanziario, una stima delle informazioni per l'anno successivo di cui alle lettere a) e b).

2. Entro al più tardi il mese di aprile e di giugno di ogni esercizio finanziario, la Commissione europea trasmette alle Isole Fær Øer una richiesta di fondi che corrisponde ai contributi dovuti ai sensi del presente protocollo.

Ciascuna richiesta di fondi ha per oggetto il pagamento di sei dodicesimi del contributo delle Isole Fær Øer entro i 30 giorni successivi alla presentazione della richiesta di fondi.

Per il primo anno di attuazione del presente protocollo, la Commissione europea presenta un'unica richiesta di fondi entro 60 giorni dalla firma del presente accordo.

3. Ogni anno, a partire dal 2023, le richieste di fondi riflettono anche l'importo della correzione automatica applicabile al contributo operativo versato per l'anno N -2

La richiesta di fondi presentata al più tardi in aprile può comprendere anche adeguamenti del contributo finanziario versato dalle Isole Fær Øer per l'attuazione, la gestione e il funzionamento dei precedenti programmi quadro di ricerca e innovazione cui le Isole Fær Øer hanno partecipato.

Per ciascuno degli esercizi finanziari 2028, 2029 e 2030, l'importo risultante dopo la correzione automatica applicata ai contributi operativi versati dalle Isole Fær Øer nel 2026 e 2027 o dopo gli adattamenti effettuati a norma dell'articolo 7, paragrafo 8, del presente accordo sarà versato o percepito dalle Isole Fær Øer.

4. Le Isole Fær Øer versano il loro contributo finanziario a norma del presente accordo conformemente alla sezione III del presente allegato. In caso di mancato pagamento da parte delle Isole Fær Øer entro la scadenza prevista, la Commissione europea invia una lettera formale di sollecito.

Eventuali ritardi nel pagamento del contributo finanziario comporteranno per le Isole Fær Øer il pagamento di interessi di mora sull'importo arretrato a partire dalla data di scadenza del pagamento.

Il tasso di interesse da applicare agli importi esigibili non rimborsati alla data di scadenza è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

---

#### ALLEGATO II

#### **Elenco non esaustivo dei programmi, dei progetti, delle azioni e delle attività, o di parti di essi, delle Isole Fær Øer**

Il seguente elenco non esaustivo corrisponde ai programmi, ai progetti, alle azioni, alle attività, o a parti di essi, delle Isole Fær Øer considerati equivalenti al programma Orizzonte Europa:

- la fondazione per la ricerca delle Fær Øer;
- la fondazione per la ricerca sulla pesca delle Isole Fær Øer.



## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/887 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 2022

**recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/625 per quanto riguarda i codici della nomenclatura combinata e del sistema armonizzato e le condizioni di importazione di determinati prodotti composti, del regolamento delegato (UE) 2019/2122 per quanto riguarda alcune merci e alcuni uccelli da compagnia esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere e del regolamento delegato (UE) 2021/630 per quanto riguarda le prescrizioni per i prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 48, lettere b), d), e), f) e h), e l'articolo 126, paragrafo 1,

considerando quanto segue:


- (1) Il regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione <sup>(2)</sup> integra il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni, al fine di garantire che siano conformi alle prescrizioni applicabili o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti.
- (2) Oltre a stabilire che i prodotti di origine animale destinati al consumo umano che entrano nell'Unione devono provenire da un paese terzo o una sua regione che figura nei pertinenti elenchi, l'articolo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/625 fa riferimento ai codici specifici della nomenclatura combinata (codici NC) e del sistema armonizzato (codici SA) che devono essere stati stabiliti per i prodotti in questione.
- (3) Fino al 31 dicembre 2020 l'importazione di vitamina D3 ottenuta dalla lanolina di lana di pecora, classificata con i codici SA di cui alla voce 2936 dell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio <sup>(3)</sup>, era autorizzata sulla base delle disposizioni transitorie stabilite dal regolamento (UE) 2017/185 della Commissione <sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> GUL 95 del 7.4.2017, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GUL 131 del 17.5.2019, pag. 18).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) 2017/185 della Commissione, del 2 febbraio 2017, che stabilisce disposizioni transitorie per l'applicazione di determinate disposizioni dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 29 del 3.2.2017, pag. 21).



L'Unione dipende fortemente dall'importazione di tale prodotto. Dato che la vitamina D3 è ottenuta dalla lanolina mediante un processo rigoroso, non sussistono preoccupazioni per la salute pubblica connesse alla sua importazione. È pertanto opportuno autorizzare nuovamente l'importazione di vitamina D3 ottenuta dalla lanolina e introdurre la voce appropriata all'articolo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/625.

- (4) Le capsule di gelatina indurita o di gelatina non indurita sono prodotte a partire da gelatina mediante trattamento termico potenziato. Tale gelatina dovrebbe pertanto soddisfare le condizioni di importazione per la gelatina, quali la prescrizione che tali prodotti siano originari di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata la loro esportazione nell'Unione e la fornitura delle garanzie sulla fabbricazione delle materie prime a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/625. Tuttavia, poiché il rischio per la salute pubblica associato agli stabilimenti che fabbricano tale gelatina è trascurabile, le capsule di gelatina dovrebbero essere esenti dalle prescrizioni per l'ingresso nell'Unione relativamente agli stabilimenti e alla certificazione, tranne, per quanto riguarda la certificazione, quando sono ottenute da ossa di ruminanti conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>.
- (5) Gli articoli 3, 5, 12 e 13 del regolamento delegato (UE) 2019/625 prevedono prescrizioni per l'importazione di partite di merci classificate con taluni codici NC o codici SA di cui all'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87. È opportuno chiarire quali siano i codici applicabili a tali merci al fine di evitare ambiguità. È altresì opportuno aggiungere i codici mancanti ed eliminare i codici superflui o non pertinenti.
- (6) Il polline di fiori, classificato con il codice NC ex 1212 99 95, può rappresentare un rischio per la salute pubblica a causa della presenza di residui di contaminanti ambientali, analogamente ad altri prodotti apicoli. Al polline di fiori dovrebbero applicarsi prescrizioni per l'ingresso nell'Unione analoghe a quelle previste per gli altri prodotti apicoli.
- (7) Il regolamento (UE) 2021/1756 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup> modifica l'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/625 estendendo a tutti gli echinodermi che non sono filtratori, e non solo agli oloturoidei, la possibilità prevista all'articolo 18, paragrafo 7, lettera g), del regolamento (UE) 2017/625 di derogare all'obbligo di classificare le zone di produzione e di stabulazione. L'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/625, che specifica le condizioni di tale deroga, dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (8) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2019/625, i prodotti composti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, di tale regolamento che non necessitano il trasporto o la conservazione a temperature controllate e che contengono prodotti trasformati di origine animale diversi dalle carni trasformate per i quali sono previsti i requisiti di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(7)</sup> devono essere originari di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'esportazione nell'Unione di prodotti a base di carne, prodotti lattiero-caseari, prodotti a base di colostro, prodotti della pesca o ovoprodotti sulla base delle prescrizioni dell'Unione in materia di sanità pubblica e salute degli animali e che, per almeno uno di tali prodotti di origine animale, figurano in un elenco a norma dell'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/625.
- (9) Alla luce dei rischi per la salute degli animali connessi ai prodotti a base di colostro e dell'assenza di trattamenti efficaci per ridurre tali rischi, i prodotti composti a lunga conservazione contenenti prodotti a base di colostro dovrebbero provenire da paesi da cui è autorizzata l'esportazione nell'Unione di prodotti a base di colostro. Inoltre i prodotti composti a lunga conservazione contenenti prodotti a base di colostro non dovrebbero più poter essere accompagnati da un attestato privato anziché da un certificato ufficiale.

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) 2021/1756 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che modifica il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda i controlli ufficiali su animali e prodotti di origine animale esportati dai paesi terzi nell'Unione al fine di garantire il rispetto del divieto di taluni usi degli antimicrobici e il regolamento (CE) n. 853/2004 per quanto riguarda la fornitura diretta di carni provenienti da pollame e lagomorfi (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 27).

<sup>(7)</sup> Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).




- (10) La gelatina, il collagene e taluni prodotti altamente raffinati possono essere importati senza presentare un piano di sorveglianza dei residui e, di conseguenza, non dovrebbe essere necessario che i paesi figurino nell'elenco di cui all'allegato della decisione 2011/163/UE della Commissione <sup>(8)</sup> per essere autorizzati ad esportare tali prodotti nell'Unione o a utilizzarli come ingredienti di prodotti composti destinati all'esportazione nell'Unione, anche se l'inclusione negli elenchi a norma dell'articolo 18, 19 o 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione <sup>(9)</sup> rimane obbligatoria. Inoltre alcuni paesi terzi dovrebbero poter esportare nell'Unione prodotti composti a lunga conservazione non contenenti prodotti a base di colostro o carni trasformate, in cui sono impiegati prodotti trasformati di origine animale provenienti da uno Stato membro o da un paese terzo che figura, per la specie/il prodotto pertinente da cui sono ottenuti tali prodotti trasformati, nell'elenco di cui all'allegato della decisione 2011/163/UE.
- (11) I prodotti composti a lunga conservazione in cui gli unici prodotti di origine animale presenti nel prodotto composto finale sono la vitamina D3, gli additivi alimentari, gli enzimi alimentari o gli aromi alimentari rappresentano un rischio trascurabile in virtù del loro processo di fabbricazione. Tali prodotti dovrebbero pertanto essere esenti dall'obbligo che i paesi figurino in un elenco e dalle prescrizioni relative all'attestato privato.
- (12) L'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2019/625 stabilisce prescrizioni relative alla certificazione per l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano. È opportuno chiarire le prescrizioni relative alla certificazione in caso di ingresso da un paese terzo di tali animali e merci provenienti da un altro paese terzo e in caso di transito.
- (13) A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/625, un attestato privato deve accompagnare le partite di determinati prodotti composti. L'attuale formulazione dovrebbe essere chiarita per quanto riguarda i prodotti composti cui si applica tale disposizione.
- (14) Il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(10)</sup> si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, con la conseguente abrogazione di diversi atti cui fa riferimento il regolamento delegato (UE) 2019/625. Per motivi di chiarezza e di coerenza è opportuno aggiornare tali riferimenti.
- (15) Il regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione <sup>(11)</sup> stabilisce alcune categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.
- (16) L'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 prevede diversi documenti che devono accompagnare taluni campioni esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. È opportuno chiarire quali documenti devono accompagnare i campioni di origine animale, conformemente alle norme applicabili al loro ingresso nell'Unione. È opportuno chiarire in particolare che i certificati che accompagnano i campioni devono contenere almeno il pertinente attestato di sanità animale. È inoltre opportuno chiarire da quali paesi terzi tali campioni possono entrare nell'Unione.

<sup>(8)</sup> Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

<sup>(9)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118).

<sup>(10)</sup> Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

<sup>(11)</sup> Regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, i controlli specifici relativamente al bagaglio personale dei passeggeri e a piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all'immissione in commercio, e che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 45).



- (17) L'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 stabilisce che le piccole partite di alcune merci spedite a persone fisiche, non destinate all'immissione in commercio, sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. Ai fini della certezza del diritto, è opportuno chiarire le categorie di merci esenti. Inoltre la terminologia utilizzata in riferimento ad alcune di tali merci negli allegati I e III del regolamento delegato (UE) 2019/2122 dovrebbe essere allineata alla terminologia del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(13)</sup>.
- (18) L'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 stabilisce che gli uccelli da compagnia che entrano nell'Unione durante un movimento a carattere non commerciale conformemente alla decisione 2007/25/CE della Commissione <sup>(13)</sup> sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. La decisione 2007/25/CE è stata tuttavia sostituita dal regolamento delegato (UE) 2021/1933 della Commissione <sup>(14)</sup> e dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1938 della Commissione <sup>(15)</sup> e abrogata da quest'ultimo. È pertanto opportuno aggiornare i riferimenti a tale decisione nel regolamento delegato (UE) 2019/2122.
- (19) Il regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione <sup>(16)</sup> esenta alcune categorie di alimenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. Al fine di garantire la certezza del diritto, è necessario escludere i prodotti composti a lunga conservazione contenenti prodotti a base di colostro o carni trasformate diverse dalla gelatina, dal collagene o dai prodotti altamente raffinati di cui all'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004 dai prodotti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma del regolamento delegato (UE) 2021/630.
- (20) I prodotti composti a lunga conservazione in cui tutti i prodotti di origine animale presenti nel prodotto composto finale rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(17)</sup>, del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(18)</sup> o del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(19)</sup>, o in cui la parte di origine animale è costituita unicamente dalla vitamina D3, rappresentano un rischio trascurabile. Essi dovrebbero pertanto essere esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.

<sup>(13)</sup> Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).

<sup>(14)</sup> Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno della Comunità (GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29).

<sup>(15)</sup> Regolamento delegato (UE) 2021/1933 della Commissione, del 14 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo (GU L 396 del 10.11.2021, pag. 4).


<sup>(16)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1938 della Commissione, del 9 novembre 2021, che stabilisce il modello di documento di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo e che abroga la decisione 2007/25/CE (GU L 396 del 10.11.2021, pag. 47).

<sup>(17)</sup> Regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione, del 16 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che modifica la decisione 2007/275/CE della Commissione (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 17).

<sup>(18)</sup> Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7).

<sup>(19)</sup> Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

<sup>(20)</sup> Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).



- (21) Le prescrizioni in materia di sanità animale applicabili ai prodotti lattiero-caseari e agli ovoprodotti contenuti nei prodotti composti di cui all'articolo 163, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione <sup>(20)</sup> sono state modificate dal regolamento delegato (UE) 2021/1703 <sup>(21)</sup>. Al fine di garantire la certezza del diritto, nel regolamento delegato (UE) 2021/630 è necessario fare riferimento alle nuove prescrizioni giuridiche per i prodotti lattiero-caseari e gli ovoprodotti contenuti nei prodotti composti.
- (22) Poiché le modifiche dei regolamenti delegati (UE) 2019/625, (UE) 2019/2122 e (UE) 2021/630 sono collegate tra loro nella misura in cui riguardano l'adeguamento delle condizioni di importazione per i prodotti composti a lunga conservazione contenenti prodotti a base di colostro, e dato che le altre modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2122 riguardano semplicemente piccoli aggiornamenti dei riferimenti, è opportuno apportare tali modifiche in un unico atto.
- (23) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) 2019/625, (UE) 2019/2122 e (UE) 2021/630,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

### Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/625

Il regolamento delegato (UE) 2019/625 è così modificato:

- 1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3


#### **Animali e merci che devono provenire da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'elenco di cui all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625**

Le partite dei seguenti animali e merci destinati al consumo umano entrano nell'Unione solo se provenienti da un paese terzo o una sua regione che figura nell'elenco redatto per tali animali e merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione (\*):

- a) prodotti di origine animale, compresi carni di rettili e insetti interi morti, parti di insetti o insetti trasformati, destinati al consumo umano, per cui nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (\*\*) sono stati stabiliti i seguenti codici:
- i) i codici della nomenclatura combinata (codici NC) di cui ai capitoli da 2 a 5, 15, 16 o 29; o
  - ii) i codici del sistema armonizzato (codici SA) di cui alle voci 0901, 1702, 2101, 2105, 2106, 2301, 3001, 3002, 3302, 3501, 3502, 3503, 3504, 3507, 3913, 3926, 4101, 4102, 4103 o 9602;
- b) insetti vivi classificati con il codice NC 0106 49 00 di cui all'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87;
- c) lumache vive classificate con il codice NC 0307 60 00 di cui all'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87;

<sup>(20)</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

<sup>(21)</sup> Regolamento delegato (UE) 2021/1703 della Commissione, del 13 luglio 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/692 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di prodotti di origine animale contenuti in prodotti composti (GU L 339 del 24.9.2021, pag. 29.)



d) polline di fiori classificato con il codice NC ex 1212 99 95 di cui all'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87.

(\*) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118).

(\*\*) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).»;

2) all'articolo 5, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) prodotti di origine animale per cui sono fissati i requisiti di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 e per cui nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 sono stati stabiliti i seguenti codici:

i) i codici NC di cui ai capitoli da 2 a 5, 15 o 16; o

ii) i codici SA di cui alle voci 1702, 2101, 2105, 2106, 2301, 2932, 3001, 3002, 3501, 3502, 3503, 3504, 4101, 4102 o 4103;»;

3) all'articolo 8, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) gasteropodi marini che non sono filtratori ed echinodermi che non sono filtratori.»;

4) all'articolo 11, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Se le partite di prodotti della pesca entrano nell'Unione direttamente da una nave reefer, da una nave officina o da una nave congelatrice battente bandiera di un paese terzo, il certificato ufficiale di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (\*) può essere firmato dal capitano.

(\*) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).»;

5) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:


«Articolo 12

### **Prescrizioni per i prodotti composti**

1. Le partite di prodotti composti classificati con i codici NC di cui alle voci 0901, 1517, 1518, 1601 00, 1602, 1603 00, 1604, 1605, 1702, 1704, 1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001, 2004, 2005, 2008, 2101, 2103, 2104, 2105 00, 2106, 2202 o 2208 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 entrano nell'Unione per essere immesse in commercio solo se ciascun prodotto trasformato di origine animale contenuto nei prodotti composti è stato prodotto in stabilimenti situati in paesi terzi o loro regioni e autorizzati all'esportazione nell'Unione di tali prodotti trasformati di origine animale conformemente all'articolo 5, o in stabilimenti situati in Stati membri.

2. In attesa della redazione da parte della Commissione di un elenco specifico di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'esportazione nell'Unione di prodotti composti, le partite di prodotti composti provenienti da paesi terzi o loro regioni possono entrare nell'Unione a condizione che siano conformi alle seguenti norme:

a) i prodotti composti di cui al paragrafo 1 che devono essere trasportati o conservati a temperature controllate sono originari di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'esportazione nell'Unione di ciascun prodotto trasformato di origine animale contenuto nel prodotto composto, a norma dell'articolo 3;



- b) i prodotti composti di cui al paragrafo 1 che non necessitano il trasporto o la conservazione a temperature controllate e che contengono un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di colostro o carni trasformate sono originari di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'esportazione nell'Unione dei prodotti a base di colostro o delle carni trasformate contenuti nel prodotto composto, a norma dell'articolo 3;
- c) i prodotti composti di cui al paragrafo 1 che non necessitano il trasporto o la conservazione a temperature controllate e che contengono prodotti trasformati di origine animale per i quali sono previsti i requisiti di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 e diversi dai prodotti a base di colostro o dalle carni trasformate sono originari di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'esportazione nell'Unione di prodotti a base di carne, prodotti lattiero-caseari, prodotti della pesca o ovoprodotti sulla base delle prescrizioni dell'Unione in materia di sanità pubblica e salute degli animali e che, per almeno uno di tali prodotti di origine animale, figurano in un elenco a norma dell'articolo 3.
3. I prodotti composti entrano nell'Unione solo se provenienti da un paese terzo o una sua regione che figura nell'elenco di cui all'allegato della decisione 2011/163/UE in quanto avente un piano di sorveglianza dei residui approvato conformemente alla direttiva 96/23/CE per la specie/il prodotto da cui sono ottenuti i prodotti trasformati di origine animale contenuti nei prodotti composti, ad eccezione del collagene, della gelatina e dei prodotti altamente raffinati di cui all'allegato III, sezione XVI, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004.
4. I paragrafi 2 e 3 del presente articolo non si applicano ai prodotti composti a lunga conservazione in cui tutti i prodotti di origine animale presenti nel prodotto composto finale rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*), del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*), o del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*\*), e sono utilizzati nel prodotto composto a lunga conservazione conformemente a tali regolamenti, o in cui la parte di origine animale è costituita unicamente dalla vitamina D3.

- (\*) Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7).
- (\*\*) Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).
- (\*\*\*) Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).;

6) l'articolo 13 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) prodotti di origine animale destinati al consumo umano per cui nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 sono stati stabiliti i seguenti codici:

i) i codici NC di cui ai capitoli da 2 a 5, 15, 16 o 29;


ii) i codici SA di cui alle voci 1702, 2101, 2105, 2106, 2301, 3001, 3002, 3501, 3502, 3503, 3504, 3507, 3913, 3926, 4101, 4102, 4103 o 9602;»;

ii) dopo la lettera d) è inserita la lettera d bis) seguente:

«d bis) polline di fiori classificato con il codice NC ex 1212 99 95 di cui all'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87;»;

iii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) prodotti composti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e b), ad esclusione dei prodotti composti a lunga conservazione che non contengono prodotti a base di colostro o carni trasformate diverse dalla gelatina, dal collagene o dai prodotti altamente raffinati di cui all'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004.»;





b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«5. Le autorità competenti di un paese terzo di spedizione possono certificare una partita di animali o merci di cui al paragrafo 1 per la quale è richiesto un attestato di sanità pubblica e che proviene da un altro paese terzo, se tale autorità competente può garantire la conformità della partita alle prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di cui al presente regolamento.

Il primo comma non si applica in caso di transito di una partita attraverso l'Unione senza immissione in commercio.

6. In deroga al paragrafo 1, lettera a), punto ii), non è necessario alcun certificato ufficiale nel caso di ingresso nell'Unione di capsule di gelatina indicate con i codici SA di cui alle voci 3913, 3926 o 9602 quando non sono ottenute da ossa di ruminanti.»;

7) l'articolo 14 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Un attestato privato, preparato e firmato dall'operatore del settore alimentare importatore, a conferma che le partite rispettano le prescrizioni applicabili di cui all'articolo 126, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, accompagna:

a) le partite dei prodotti composti cui si applica l'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), se i prodotti composti non contengono prodotti a base di colostro o carni trasformate diverse dalla gelatina, dal collagene o dai prodotti altamente raffinati di cui all'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004; e

b) le partite dei prodotti composti cui si applica l'articolo 12, paragrafo 2, lettera c).»;

b) al paragrafo 4, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) che i prodotti trasformati di origine animale impiegati nel prodotto composto sono stati sottoposti almeno ai trattamenti di cui all'articolo 163 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (\*), con una breve descrizione di eventuali processi cui il prodotto composto è stato sottoposto e delle temperature applicate.

(\*) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).».

#### Articolo 2

### Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2122

Il regolamento delegato (UE) 2019/2122 è così modificato:

1) l'articolo 4 è così modificato:


a) al paragrafo 3, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) i campioni siano accompagnati dal documento ufficiale di cui alla lettera a) o da una copia dello stesso, e, se richiesto dall'autorità competente, dal certificato o dalla dichiarazione di cui al paragrafo 4, lettera b), o, se del caso, da qualsiasi documento prescritto dalle norme nazionali di cui al paragrafo 4, lettera c), punto ii), fino a che raggiungono l'operatore responsabile dell'analisi del prodotto e del controllo della qualità, analisi organolettica compresa.»;

b) al paragrafo 4, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) che i campioni provengono da paesi terzi o regioni di paesi terzi elencati:

i) nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (\*), nel caso di campioni di prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (\*\*); o



- ii) nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione (\*\*), nel caso di campioni di prodotti di origine animale che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692;
- b) che il veterinario ufficiale ha compilato e firmato adeno il pertinente attestato di sanità animale per i campioni nel certificato o nella dichiarazione pertinenti redatti conformemente ai modelli di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (\*\*\*\*);

- (\*) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).
- (\*\*) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).
- (\*\*\*) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118).
- (\*\*\*\*) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).»;

2) all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Piccole partite di prodotti di origine animale, prodotti composti, prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale, piante, prodotti vegetali e altri oggetti spedite a persone fisiche, non destinate all'immissione in commercio, sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere a condizione che appartengano ad almeno una delle categorie elencate all'articolo 7, lettere da b) a g).»;

3) all'articolo 11, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b) uccelli elencati all'allegato I, parte B, del regolamento (UE) n. 576/2013 che rispondono alle condizioni stabilite:


i) al regolamento delegato (UE) 2021/1933 della Commissione (\*) e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/1938 della Commissione (\*\*), a condizione che siano sottoposti a controlli documentali e di identità conformemente all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 576/2013; o

ii) all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 576/2013, a condizione che siano sottoposti a controlli conformemente al permesso di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento;

c) uccelli elencati all'allegato I, parte B, del regolamento (UE) n. 576/2013 che sono spostati da un territorio o un paese terzo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2021/1933;

(\*) Regolamento delegato (UE) 2021/1933 della Commissione, del 14 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo (GU L 396 del 10.11.2021, pag. 4).

(\*\*) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1938 della Commissione, del 9 novembre 2021, che stabilisce il modello di documento di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo e che abroga la decisione 2007/25/CE (GU L 396 del 10.11.2021, pag. 47).»;



- 4) gli allegati I e III sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

### Articolo 3

#### Modifiche del regolamento delegato (UE) 2021/630

Il regolamento delegato (UE) 2021/630 è così modificato:

- 1) all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. I seguenti prodotti composti a lunga conservazione sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri:

- a) i prodotti composti a lunga conservazione che non contengono prodotti a base di colostro o carni trasformate diverse dalla gelatina, dal collagene o dai prodotti altamente raffinati di cui all'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*), a condizione che soddisfino le seguenti prescrizioni:

- i) sono conformi alle prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/625;
- ii) tutti i prodotti lattiero-caseari e gli ovoprodotti contenuti nei prodotti composti a lunga conservazione sono conformi all'articolo 163, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692;
- iii) sono identificati come destinati al consumo umano;
- iv) sono imballati o sigillati in maniera sicura; e
- v) sono elencati nell'allegato del presente regolamento;

- b) i prodotti composti a lunga conservazione in cui tutti i prodotti di origine animale presenti nel prodotto composto finale rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*), del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*\*) o del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*\*\*), o in cui la parte di origine animale è costituita unicamente dalla vitamina D3.

(\*) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

(\*\*) Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7).

(\*\*\*) Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

(\*\*\*\*) Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).»;


- 2) all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le autorità competenti effettuano regolarmente controlli ufficiali sui prodotti composti a lunga conservazione di cui all'articolo 3, in base al rischio e con frequenza adeguata, prendendo in considerazione i criteri di cui all'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.».

### Articolo 4

#### Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2022

Per la Commissione  
La presidente  
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati I e III del regolamento delegato (UE) 2019/2122 sono così modificati:

- 1) l'allegato I è così modificato:
  - a) nella parte 1, punto 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:  
«Latte in polvere per lattanti, altre formule per lattanti e alimenti a fini medici speciali, purché tali prodotti»;
  - b) nella parte 1, punto 1, il punto iii) è sostituito dal seguente:  
«iii) la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso; e»;
  - c) nella parte 1, punto 1, dopo il punto iii) è aggiunto il punto iv) seguente:  
«iv) siano destinati all'impiego da parte dei passeggeri.»;
- 2) l'allegato III è così modificato:
  - a) il punto 1 è così modificato:
    - i) il titolo è sostituito dal seguente:  
«1. **Piccole quantità di carne e latte e loro derivati (diversi dal latte in polvere per lattanti, da altre formule per lattanti, dagli alimenti a fini medici speciali e dagli alimenti per animali da compagnia necessari per motivi di salute)**»;
    - ii) la frase dopo il titolo è sostituita dalla seguente:  
«Potete portare o inviare nell'UE solo scorte personali di carne e latte e loro derivati (diversi dal latte in polvere per lattanti, da altre formule per lattanti, dagli alimenti a fini medici speciali e dagli alimenti per animali da compagnia necessari per motivi di salute) a condizione che esse provengano dalle Isole Fær Øer o dalla Groenlandia e il loro peso non superi i **10 chilogrammi** a persona.»;
  - b) il punto 2 è così modificato:
    - i) il titolo è sostituito dal seguente:  
«2. **Latte in polvere per lattanti, altre formule per lattanti e alimenti a fini medici speciali**»;
    - ii) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:  
«Potete portare nell'UE solo scorte personali di latte in polvere per lattanti, altre formule per lattanti e alimenti a fini medici speciali a condizione che»;
  - c) al punto 3 «Alimenti per animali da compagnia necessari per motivi di salute», la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:  
«Potete portare nell'UE solo scorte personali di alimenti per animali da compagnia necessari per motivi di salute dell'animale che accompagna il passeggero a condizione che».



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/888 DELLA COMMISSIONE****del 31 maggio 2022****che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio [«Hohenloher Birnenbrand/Hohenloher Birnenwasser»]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 30, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, la Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Germania il 17 aprile 2019 ai fini della registrazione del nome «Hohenloher Birnenbrand / Hohenloher Birnenwasser» come indicazione geografica.
- (2) Il regolamento (UE) 2019/787, che sostituisce il regolamento (CE) n. 110/2008, è entrato in vigore il 25 maggio 2019. Conformemente all'articolo 49, paragrafo 1, del suddetto regolamento, il capo III del regolamento (CE) n. 110/2008, relativo alle indicazioni geografiche, è abrogato a decorrere dall'8 giugno 2019.
- (3) Avendo concluso che la domanda è conforme al regolamento (CE) n. 110/2008, la Commissione ha pubblicato, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 6, del medesimo regolamento, i principali requisiti della scheda tecnica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(3)</sup>, conformemente all'articolo 50, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2019/787.
- (4) Alla Commissione non è pervenuta alcuna notifica di opposizione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787.
- (5) È pertanto opportuno registrare il nome «Hohenloher Birnenbrand/Hohenloher Birnenwasser» come indicazione geografica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'indicazione geografica «Hohenloher Birnenbrand/Hohenloher Birnenwasser» è registrata. Conformemente all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787, il presente regolamento concede all'indicazione geografica «Hohenloher Birnenbrand/Hohenloher Birnenwasser» la protezione di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) 2019/787.


*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

<sup>(3)</sup> GU C 78 del 18.2.2022, pag. 54.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2022

*Per la Commissione  
a nome della presidente*  
Janusz WOJCIECHOWSKI  
*Membro della Commissione*

22CE1496



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/889 DELLA COMMISSIONE****del 3 giugno 2022****recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2022/746****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 71, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
- (2) Nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione <sup>(2)</sup>, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana che gli Stati membri elencati nel relativo allegato I («Stati membri interessati») devono applicare per un periodo di tempo limitato nelle zone soggette a restrizioni I, II e III elencate nel medesimo allegato.
- (3) Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione. L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è stato modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/852 della Commissione <sup>(3)</sup> a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Germania e Slovacchia.
- (4) Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate dalla malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia, su principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana e sugli orientamenti dell'Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e disponibili al pubblico sul sito web della Commissione <sup>(4)</sup>. Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri <sup>(5)</sup> dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone.
- (5) Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/852 si sono verificati nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici in Italia.


<sup>(1)</sup> GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2022/852 della Commissione, del 20 maggio 2022, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GU L 150 dell'1.6.2022, pag. 23).

<sup>(4)</sup> Documento di lavoro SANTE/7112/2015/Rev. 3 «Principi e criteri per la definizione geografica della regionalizzazione della PSA»; [https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf\\_en](https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en) (solo in EN).

<sup>(5)</sup> Codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, 28ª edizione, 2019. ISBN del volume I: 978-92-95108-85-1; ISBN del volume II: 978-92-95108-86-8, <https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/>.



- (6) Dapprima, all'inizio di maggio 2022, sono stati rilevati vari casi di febbre suina africana in suini selvatici in Italia, nel comune di Roma (Regione Lazio). In risposta a tali casi sono state adottate le decisioni di esecuzione (UE) 2022/717 <sup>(6)</sup> e (UE) 2022/746 <sup>(7)</sup> della Commissione. La decisione di esecuzione (UE) 2022/746, che ha abrogato e sostituito la decisione di esecuzione (UE) 2022/717, si applica fino al 31 agosto 2022. La decisione di esecuzione (UE) 2022/746 prevede l'istituzione di una zona infetta conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione <sup>(8)</sup> e all'articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e stabilisce che nella zona infetta si applichino le misure speciali di controllo relative alla peste suina africana applicabili nelle zone soggette a restrizioni II di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.
- (7) Successivamente, sempre nel mese di maggio 2022, è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico nella Regione Lazio in Italia in un'area attualmente non compresa nella zona infetta istituita in Italia, successivamente ai primi focolai della malattia registrati all'inizio di maggio 2022, conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e all'articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.
- (8) Sempre nel mese di maggio 2022, sono stati rilevati diversi altri focolai di peste suina africana in suini selvatici nella Regione Lazio nella zona infetta istituita in Italia, successivamente ai primi focolai registrati all'inizio di maggio 2022, conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e all'articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.
- (9) A seguito di tali recenti focolai di peste suina africana in suini selvatici in Italia, tenendo anche conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, la definizione delle zone in tale Stato membro è stata riesaminata e aggiornata. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Questi recenti focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. È pertanto opportuno aggiornare detto allegato elencandovi come zone soggette a restrizioni I e II le aree dell'Italia colpite dai recenti focolai di febbre suina africana.
- (10) Di conseguenza, al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione e affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare nuove zone soggette a restrizioni di dimensioni sufficienti in Italia ed elencarle debitamente come zone soggette a restrizioni I e II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Poiché nell'Unione la situazione della peste suina africana è assai dinamica, nel delimitare queste nuove zone soggette a restrizioni si è tenuto conto della situazione nelle aree circostanti.
- (11) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche da apportare all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il presente regolamento di esecuzione prendano effetto il prima possibile.
- (12) Ai fini della certezza del diritto è opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2022/746.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

<sup>(6)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2022/717 della Commissione, del 6 maggio 2022, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Italia (GU L 133 del 10.5.2022, pag. 42).

<sup>(7)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2022/746 della Commissione, del 13 maggio 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Italia (GU L 137 del 16.5.2022, pag. 173).

<sup>(8)</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).





*Articolo 2*

La decisione di esecuzione (UE) 2022/746 è abrogata.


*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2022

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN



## ALLEGATO

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito dal seguente:

## «ALLEGATO I

**ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI**

## PARTE I

**1. Germania**

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Germania:

Bundesland Brandenburg:

- Landkreis Dahme-Spreewald:
  - Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk,
  - Gemeinde Byhleguhre-Byhlen,
  - Gemeinde Märkische Heide, mit den Gemarkungen Alt Schadow, Neu Schadow, Pretschen, Plattkow, Wittmannsdorf, Schuhlen-Wiese, Bückchen, Kuschkow, Gröditsch, Groß Leuthen, Leibchel, Glietz, Groß Leine, Dollgen, Krugau, Dürrenhofe, Biebersdorf und Klein Leine,
  - Gemeinde Neu Zauche,
  - Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Guhlen, Mochow und Siegadel,
  - Gemeinde Spreewaldheide,
  - Gemeinde Straupitz,
- Landkreis Märkisch-Oderland:
  - Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg,
  - Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf - westlich der B167 und Bliesdorf - westlich der B167
  - Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,
  - Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf Biesdorf, Rathsdorf - westlich der B 167 und Wriezen - westlich der B167
  - Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),
  - Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,
  - Gemeine Garzau-Garzin,
  - Gemeinde Waldsiefersdorf,
  - Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,
  - Gemeinde Reichenow-Mögelin,
  - Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,
  - Gemeinde Oberbarnim,
  - Gemeinde Bad Freienwalde mit der Gemarkung Sonnenburg,
  - Gemeinde Falkenberg mit den Gemarkungen Dannenberg, Falkenberg westlich der L 35, Gersdorf und Krüge,
  - Gemeinde Höhenland mit den Gemarkungen Steinbeck, Wollenberg und Wölsickendorf,
- Landkreis Barnim:
  - Gemeinde Joachimsthal östlich der L220 (Eberswalder Straße), östlich der L23 (Töpferstraße und Templiner Straße), östlich der L239 (Glambecker Straße) und Schorfheide (JO) östlich der L238,
  - Gemeinde Friedrichswalde mit der Gemarkung Glambeck östlich der L 239,



- Gemeinde Althüttendorf,
- Gemeinde Ziethen mit den Gemarkungen Groß Ziethen und Klein Ziethen westlich der B198,
- Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Golzow, Senftenhütte, Buchholz, Schorfheide (Ch), Chorin westlich der L200 und Sandkrug nördlich der L200,
- Gemeinde Britz,
- Gemeinde Schorfheide mit den Gemarkungen Altenhof, Werbellin, Lichterfelde und Finowfurt,
- Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit der Gemarkungen Finow und Spechthausen und der Gemarkung Eberswalde südlich der B167 und westlich der L200,
- Gemeinde Breydin,
- Gemeinde Melchow,
- Gemeinde Sydower Fließ mit der Gemarkung Grüntal nördlich der K6006 (Landstraße nach Tuchen), östlich der Schönholzer Straße und östlich Am Postweg,
- Hohenfinow südlich der B167,
- Landkreis Uckermark:
  - Gemeinde Passow mit den Gemarkungen Briest, Passow und Schönow,
  - Gemeinde Mark Landin mit den Gemarkungen Landin nördlich der B2, Grünow und Schönermark,
  - Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Frauenhagen, Mürow, Angermünde nördlich und nordwestlich der B2, Dobberzin nördlich der B2, Kerkow, Welsow, Bruchhagen, Greiffenberg, Günterberg, Biesenbrow, Görlsdorf, Wolletz und Altkünkendorf,
  - Gemeinde Zichow,
  - Gemeinde Casekow mit den Gemarkungen Blumberg, Wartin, Luckow-Petershagen und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow westlich der L272 und nördlich der L27,
  - Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Hohenselchow nördlich der L27,
  - Gemeinde Tantow,
  - Gemeinde Mescherin
  - Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Geesow sowie den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf nördlich der L27 und B2 bis Gartenstraße,
  - Gemeinde Pinnow nördlich und westlich der B2,
- Landkreis Oder-Spree:
  - Gemeinde Storkow (Mark),
  - Gemeinde Spreenhagen mit den Gemarkungen Braunsdorf, Markgrafpieske, Lebbin und Spreenhagen,
  - Gemeinde Grünheide (Mark) mit den Gemarkungen Kagel, Kienbaum und Hangelsberg,
  - Gemeinde Fürstenwalde westlich der B 168 und nördlich der L 36,
  - Gemeinde Rauen,
  - Gemeinde Wendisch Rietz bis zur östlichen Uferzone des Scharmützelsees und von der südlichen Spitze des Scharmützelsees südlich der B246,
  - Gemeinde Reichenwalde,
  - Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Petersdorf und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow westlich der östlichen Uferzone des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze westlich der L35,
  - Gemeinde Tauche mit der Gemarkung Werder,



- Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Jänickendorf, Schönfelde, Beerfelde, Gölsdorf, Buchholz, Tempelberg und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf westlich der L36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande nördlich der L36,
- Landkreis Spree-Neiße:
  - Gemeinde Peitz,
  - Gemeinde Turnow-Preilack,
  - Gemeinde Drachhausen,
  - Gemeinde Schmogrow-Fehrow,
  - Gemeinde Drehnow,
  - Gemeinde Teichland mit den Gemarkungen Maust und Neuendorf,
  - Gemeinde Dissen-Striesow,
  - Gemeinde Briesen,
  - Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen, Pulsberg, Jessen, Terpe, Bühlow, Groß Buckow, Klein Buckow, Roitz und der westliche Teil der Gemarkung Spremberg, beginnend an der südwestlichen Ecke der Gemarkungsgrenze zu Graustein in nordwestlicher Richtung entlang eines Waldweges zur B 156, dieser weiter in westlicher Richtung folgend bis zur Bahnlinie, dieser folgend bis zur L 48, dann weiter in südwestlicher Richtung bis zum Straßenabzweig Am früheren Stadtbahngleis, dieser Straße folgend bis zur L 47, weiter der L 47 folgend in nordöstlicher Richtung bis zum Abzweig Hasenheide, entlang der Straße Hasenheide bis zum Abzweig Weskower Allee, der Weskower Allee Richtung Norden folgend bis zum Abzweig Liebigstraße, dieser folgend Richtung Norden bis zur Gemarkungsgrenze Spremberg/ Sellessen,
  - Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kathlow, Haasow, Roggosen, Koppatz, Neuhausen, Frauendorf, Groß Oßnig, Groß Döbern und Klein Döbern und der Gemarkung Roggosen nördlich der BAB 15,
  - Gemeinde Welzow mit den Gemarkungen Proschim und Haidemühl,
- Landkreis Oberspreewald-Lausitz:
  - Gemeinde Hohenbocka,
  - Gemeinde Grünewald,
  - Gemeinde Hermsdorf,
  - Gemeinde Kroppen,
  - Gemeinde Ortrand,
  - Gemeinde Großmehlen,
  - Gemeinde Lindenau,
  - Gemeinde Senftenberg mit den Gemarkungen Hosena, Großkoschen, Kleinkoschen und Sedlitz,
  - Gemeinde Neu-Seeland mit der Gemarkung Lieske,
  - Gemeinde Tettau,
  - Gemeinde Frauendorf,
  - Gemeinde Guteborn,
  - Gemeinde Ruhland,
- Landkreis Elbe-Elster:
  - Gemeinde Großthiemig,
  - Gemeinde Hirschfeld,
  - Gemeinde Gröden,
  - Gemeinde Schraden,



- Gemeinde Merzdorf,
- Gemeinde Röderland mit der Gemarkung Wainsdorf östlich der Bahnlinie Dresden- Berlin,
- Landkreis Prignitz:
  - Gemeinde Groß Pankow mit den Gemarkungen Baek, Tangendorf, Tacken, Hohenvier, Strigleben, Steinberg und Gulow,
  - Gemeinde Perleberg mit der Gemarkung Schönfeld,
  - Gemeinde Karstädt mit den Gemarkungen Postlin, Strehlen, Blüten, Klockow, Premslin, Glövizin, Waterloo, Karstädt, Dargardt, Garlin und die Gemarkungen Groß Warnow, Klein Warnow, Reckenzin, Streesow und Dallmin westlich der Bahnstrecke Berlin/Spandau-Hamburg/Altona,
  - Gemeinde Gülitz-Reetz,
  - Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Lockstädt, Mansfeld und Laaske,
  - Gemeinde Triglitz,
  - Gemeinde Marienfließ mit der Gemarkung Frehne,
  - Gemeinde Kümmernitztal mit der Gemarkungen Buckow, Preddöhl und Grabow,
  - Gemeinde Gerdshagen mit der Gemarkung Gerdshagen,
  - Gemeinde Meyenburg,
  - Gemeinde Pritzwalk mit der Gemarkung Steffenshagen,

## Bundesland Sachsen:

- Landkreis Bautzen
  - Gemeinde Arnsdorf, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
  - Gemeinde Burkau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
  - Gemeinde Crostwitz,
  - Gemeinde Cunewalde,
  - Gemeinde Demitz-Thumitz,
  - Gemeinde Doberschau-Gaußig,
  - Gemeinde Elsterheide,
  - Gemeinde Göda,
  - Gemeinde Großharthau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
  - Gemeinde Großpostwitz/O.L.,
  - Gemeinde Hochkirch, sofern nicht bereits der Sperrzone II,
  - Gemeinde Königswartha, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
  - Gemeinde Kubschütz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
  - Gemeinde Lohsa, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
  - Gemeinde Nebelschütz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
  - Gemeinde Neschwitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
  - Gemeinde Neukirch/Lausitz,
  - Gemeinde Obergurig,
  - Gemeinde Oßling,
  - Gemeinde Panschwitz-Kuckau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
  - Gemeinde Puschwitz,
  - Gemeinde Räckelwitz,
  - Gemeinde Radibor, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
  - Gemeinde Ralbitz-Rosenthal,
  - Gemeinde Rammenau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,



- Gemeinde Schmölln-Putzkau,
- Gemeinde Schwepnitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
- Gemeinde Sohland a. d. Spree,
- Gemeinde Spreetal, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
- Gemeinde Stadt Bautzen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
- Gemeinde Stadt Bernsdorf,
- Gemeinde Stadt Bischhofswerda, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
- Gemeinde Stadt Elstra, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
- Gemeinde Stadt Hoyerswerda, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
- Gemeinde Stadt Kamenz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
- Gemeinde Stadt Lauta,
- Gemeinde Stadt Radeberg, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
- Gemeinde Stadt Schirgiswalde-Kirschau,
- Gemeinde Stadt Wilthen,
- Gemeinde Stadt Wittichenau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
- Gemeinde Steinigtwolmsdorf,
- Stadt Dresden:
  - Stadtgebiet, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
- Landkreis Meißen:
  - Gemeinde Diera-Zehren,
  - Gemeinde Glaubitz,
  - Gemeinde Hirschstein,
  - Gemeinde Käbschütztal,
  - Gemeinde Klipphausen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
  - Gemeinde Niederau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
  - Gemeinde Nünchritz,
  - Gemeinde Priestewitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
  - Gemeinde Röderaue, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
  - Gemeinde Stadt Gröditz,
  - Gemeinde Stadt Großenhain, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
  - Gemeinde Stadt Lommatzsch,
  - Gemeinde Stadt Meißen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
  - Gemeinde Stadt Nossen außer Ortsteil Nossen,
  - Gemeinde Stadt Riesa,
  - Gemeinde Stadt Strehla,
  - Gemeinde Stauchitz,
  - Gemeinde Wülknitz,
  - Gemeinde Zeithain,
- Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:
  - Gemeinde Bannewitz,
  - Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach,
  - Gemeinde Kreischa,
  - Gemeinde Lohmen,
  - Gemeinde Mügglitztal,



- Gemeinde Stadt Dohna,
- Gemeinde Stadt Freital,
- Gemeinde Stadt Heidenau,
- Gemeinde Stadt Hohnstein,
- Gemeinde Stadt Neustadt i. Sa.,
- Gemeinde Stadt Pirna,
- Gemeinde Stadt Rabenau mit den Ortsteilen Lübau, Obernaundorf, Oelsa, Rabenau und Spechtritz,
- Gemeinde Stadt Stolpen,
- Gemeinde Stadt Tharandt mit den Ortsteilen Fördergersdorf, Großopitz, Kurort Hartha, Pohrsdorf und Spechtshausen,
- Gemeinde Stadt Wilsdruff,

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

- Landkreis Vorpommern Greifswald
  - Gemeinde Penkun südlich der Autobahn A11,
  - Gemeinde Nadrense südlich der Autobahn A11,
- Landkreis Ludwigslust-Parchim:
  - Gemeinde Barkhagen mit den Ortsteilen und Ortslagen: Altenlinden, Kolonie Lalchow, Plauerhagen, Zarchlin, Barkow-Ausbau, Barkow,
  - Gemeinde Blievenstorf mit dem Ortsteil: Blievenstorf,
  - Gemeinde Brenz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Brenz, Alt Brenz,
  - Gemeinde Domsühl mit den Ortsteilen und Ortslagen: Severin, Bergrade Hof, Bergrade Dorf, Zieslütbe, Alt Dammerow, Schlieven, Domsühl, Domsühl-Ausbau, Neu Schlieven,
  - Gemeinde Gallin-Kuppentin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Kuppentin, Kuppentin-Ausbau, Daschow, Zahren, Gallin, Penzlin,
  - Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dresenow, Dresenower Mühle, Twietfort, Ganzlin, Tönchow, Wendisch Priborn, Liebhof, Gnevsdorf,
  - Gemeinde Granzin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lindenbeck, Greven, Beckendorf, Bahlenrade, Granzin,
  - Gemeinde Grabow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Fresenbrügge, Grabow, Griemoor, Heidehof, Kaltehof, Winkelmoor,
  - Gemeinde Groß Laasch mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Laasch,
  - Gemeinde Kremmin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Beckentin, Kremmin,
  - Gemeinde Kritzow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Schlemmin, Kritzow,
  - Gemeinde Lewitzrand mit dem Ortsteil und Ortslage: Matzlow-Garwitz (teilweise),  
Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Bobzin, Broock, Broock Ausbau, Hof Gischow, Lübz, Lutheran, Lutheran Ausbau, Riederfelde, Ruthen, Wessentin, Wessentin Ausbau,
  - Gemeinde Neustadt-Glewe mit den Ortsteilen und Ortslagen: Hohes Feld, Kiez, Klein Laasch, Liebs Siedlung, Neustadt-Glewe, Tuckhude, Wabel,
  - Gemeinde Obere Warnow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Grebbin und Wozinkel, Gemarkung Kossebade teilweise, Gemarkung Herzberg mit dem Waldgebiet Bahlenholz bis an die östliche Gemeindegrenze, Gemarkung Woeten unmittelbar östlich und westlich der L16,
  - Gemeinde Parchim mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dargelütz, Neuhof, Kiekindemark, Neu Klockow, Möderitz, Malchow, Damm, Parchim, Voigtsdorf, Neu Matzlow,
  - Gemeinde Passow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Unterbrüz, Brüz, Welzin, Neu Brüz, Weisin, Charlottenhof, Passow,



- Gemeinde Plau am See mit den Ortsteilen und Ortslagen: Reppentin, Gaarz, Silbermühle, Appelburg, Seelust, Plau-Am See, Plötzenhöhe, Klebe, Lalchow, Quetzin, Heidekrug,
- Gemeinde Rom mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lancken, Stralendorf, Rom, Darze, Paarsch,
- Gemeinde Spornitz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dütschow, Primark, Steinbeck, Spornitz,
- Gemeinde Werder mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Benthen, Benthen, Tannenhof, Werder.

## 2. Estonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Estonia:

- Hiiu maakond.

## 3. Grecia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Grecia:

- in the regional unit of Drama:
  - the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),
  - the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),
  - the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),
  - the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),
- in the regional unit of Xanthi:
  - the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),
  - the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinon and Oraio and (in Myki municipality),
  - the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),
- in the regional unit of Rodopi:
  - the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),
  - the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),
  - the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),
  - the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),
- in the regional unit of Evros:
  - the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavroklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),
  - the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrola, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),
  - the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),





- in the regional unit of Serres:
  - the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),
  - the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),
  - the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

#### 4. Lettonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lettonia:

- Dienvidkurzemes novada, Grobiņas pagasts, Nicas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts, Grobiņas pilsēta,
- Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes.

#### 5. Lituania

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lituania:

- Kalvarijos savivaldybė,
- Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovylių, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,
- Marijampolės savivaldybė,
- Palangos miesto savivaldybė,
- Vilkaviškio rajono savivaldybė.

#### 6. Ungheria

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Ungheria:

- Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,
- Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,
- 406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,



- Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

## 7. Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Polonia:

w województwie kujawsko - pomorskim:

- powiat rypiński,
- powiat brodnicki,
- powiat grudziądzki,
- powiat miejski Grudziądz,
- powiat wąbrzeski,

w województwie warmińsko-mazurskim:


- gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

w województwie podlaskim:


- gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,
- gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,
- gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,
- gminy Grabowo, Kolno i miasto Kolno, Turośl w powiecie kolneńskim,

w województwie mazowieckim:

- powiat ostrołęcki,
- powiat miejski Ostrołęka,
- gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Staroźreby i Stara Biała w powiecie płońskim,
- powiat miejski Płock,
- powiat ciechanowski,
- gminy Baboszewo, Dzierżążnia, Joniec, Nowe Miasto, Płońsk i miasto Płońsk, Raciąż i miasto Raciąż, Sochocin w powiecie płońskim,
- powiat sierpecki,
- gmina Biezuń, Lutocin, Siemiątkowo i Żuromin w powiecie żuromińskim,
- część powiatu ostrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
- gminy Dzieżgowo, Lipowiec Kościelny, Mława, Radzanów, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wiśniewo w powiecie mławskim,
- powiat przasnyski,
- powiat makowski,
- powiat pułtuski,
- część powiatu wyszkowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
- część powiatu węgrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
- część powiatu wołomińskiego niewymieniona w części II załącznika I,
- gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim,



- gminy Dobrze, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów w powiecie mińskim,
  - gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,
  - powiat gostyniński,
- w województwie podkarpackim:
- powiat jasielski,
  - powiat strzyżowski,
  - część powiatu ropczycko – sędziszowskiego niewymieniona w części II i II załącznika I,
  - gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim,
  - gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywczyna, Przemyśl, część gminy Orły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,
  - powiat miejski Przemyśl,
  - gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy Zarzeczce położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Mlecza w powiecie przeworskim,
  - powiat łańcucki,
  - gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski, część gminy Świlcza położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,
  - gmina Raniżów w powiecie kolbuszowskim,
  - gminy Brzostek, Jodłowa, Pilzno, miasto Dębica, część gminy Czarna położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Żyraków położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy wiejskiej Dębica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim,
- w województwie świętokrzyskim:
- gminy Nowy Korczyn, Solec-Zdrój, Wiślica, Stopnica, Tuczępy, Busko Zdrój w powiecie buskim,
  - powiat kazimierski,
  - powiat skarżyski,
  - część powiatu opatowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
  - część powiatu sandomierskiego niewymieniona w części II załącznika I,
  - gminy Bogoria, Osiek, Staszów i część gminy Rytwiany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 764, część gminy Szydłów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 756 w powiecie staszowskim,
  - gminy Pawłów, Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,
  - powiat ostrowiecki,
  - gminy Fałków, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków, Słupia Konecka, część gminy Końskie położona na zachód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na południe od linii kolejowej w powiecie koneckim,
  - gminy Bodzentyn, Bieliny, Łągów, Morawica, Nowa Słupia, część gminy Raków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 756 i 764, część gminy Chęciny położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 762, część gminy Górno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy łączącą miejscowości Leszczyna - Cedzyna oraz na południe od linii wyznaczonej przez ul. Kielecką w miejscowości Cedzyna biegnącą do wschodniej granicy gminy, część gminy Daleszyce położona na północ od



linii wyznaczonej przez drogę nr 764 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Daleszyce – Słopiec – Borków, dalej na północ od linii wyznaczonej przez tę drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 764 do przecięcia z linią rzeki Belnianka, następnie na północ od linii wyznaczonej przez rzeki Belnianka i Czarna Nida biegnącej do zachodniej granicy gminy w powiecie kieleckim,

- gminy Działoszyce, Michałów, Pińczów, Złota w powiecie pińczowskim,
- gminy Imielno, Jędrzejów, Nagłowice, Sędziszów, Słupia, Sobków, Wodzisław w powiecie jędrzejowskim,
- gminy Moskorzew, Radków, Secemin, część gminy Włoszczowa położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Konieczno, i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Konieczno – Rogienice – Dąbie – Podłazie, część gminy Kluczewsko położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Krogulec – Nowiny - Komorniki do przecięcia z linią rzeki Czarna, następnie na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Czarna biegnącą do przecięcia z linią wyznaczoną przez drogę nr 742 i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od przecięcia z linią rzeki Czarna do południowej granicy gminy w powiecie włoszczowskim,

w województwie łódzkim:

- gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chaśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,
- gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,
- gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,
- powiat miejski Skierniewice,
- gminy Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,
- powiat tomaszowski,
- powiat brzeziński,
- powiat łaski,
- powiat miejski Łódź,
- powiat łódzki wschodni,
- powiat pabianicki,
- powiat wierszowski,
- gminy Aleksandrów Łódzki, Stryków, miasto Zgierz w powiecie zgierskim,
- gminy Bełchatów z miastem Bełchatów, Drużbice, Kluki, Rusiec, Szczerców, Zelów w powiecie bełchatowskim,
- powiat wieluński,
- powiat sieradzki,
- powiat zduńskowolski,
- gminy Aleksandrów, Czarnocin, Grabica, Moszczenica, Ręczno, Sulejów, Wola Krzysztoporska, Wolbórz w powiecie piotrkowskim,
- powiat miejski Piotrków Trybunalski,
- gminy Masłowice, Przedbórz, Wielgomłynny i Żytno w powiecie radomszczańskim,

w województwie śląskim:

- gmina Koniecpol w powiecie częstochowskim,



w województwie pomorskim:

- gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,
- gminy Lichnowy, Miłoradz, Malbork z miastem Malbork, część gminy Nowy Staw położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie malborskim,
- gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,
- powiat gdański,
- Miasto Gdańsk,
- powiat tczewski,
- powiat kwidzyński,

w województwie lubuskim:


- gmina Lubiszyn w powiecie gorzowskim,
- gmina Dobiegniew w powiecie strzelecko – drezdeneckim,

w województwie dolnośląskim:

- gminy Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Syców, Twardogóra, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,
- gminy Jordanów Śląski, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, część gminy Żórawina położona na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część gminy Kąty Wrocławskie położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,
- część gminy Domaniów położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie łańcuchowskim,
- gmina Wiązów w powiecie strzelińskim,
- część powiatu średzkiego niewymieniona w części II załącznika I,
- miasto Świeradów Zdrój w powiecie lubańskim,
- gmina Krotoszyce w powiecie legnickim,
- gminy Pielgrzymka, Świerzawa, Złotoryja z miastem Złotoryja, miasto Wojcieszów w powiecie złotoryjskim,
- część powiatu lwóweckiego niewymieniona w części II załącznika I,
- gminy Jawor, Męcinka, Mściwojów, Paszowice w powiecie jaworskim,
- gminy Dobromierz, Strzegom, Żarów w powiecie świdnickim,

w województwie wielkopolskim:

- gminy Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, miasto Sulmierzyce, część gminy Krotoszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 15 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 36, nr 36 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 15 do skrzyżowania z drogą nr 444, nr 444 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 do południowej granicy gminy w powiecie krotoszyńskim,
- gminy Brodnica, Dolsk, Śrem w powiecie śremskim,
- gminy Borek Wielkopolski, Piaski, Pogorzela, w powiecie gostyńskim,
- gminy Granowo, Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,
- gminy Czempin, Kościan i miasto Kościan w powiecie kościańskim,



- gminy Buk, Dopiewo, Komorniki, Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik, Tarnowo Podgórne, Stęszew, Pobiedziska, Mosina, miasto Luboń, miasto Puszczykowo, część gminy Rokietnica położona na południowy zachód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz oraz część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na południe od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,
- gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,
- powiat czarnkowsko-trzcianecki,
- gmina Kaźmierz, część gminy Duszniki położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Duszniki, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez ul. Niewierską oraz drogę biegnącą przez miejscowość Niewierz do zachodniej granicy gminy, część gminy Ostroróg położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 i 184 biegnące od granicy gminy do miejscowości Ostroróg, a następnie od miejscowości Ostroróg przez miejscowości Piaskowo – Rudki do południowej granicy gminy, część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 182, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy, miasto Szamotuły i część gminy Szamotuły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 i drogę łączącą miejscowości Lipnica - Ostroróg do linii wyznaczonej przez wschodnią granicę miasta Szamotuły i na południe od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły, do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na zachód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słapanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na zachód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim,
- gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,
- gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,
- powiat pleszewski,
- gmina Zagórów w powiecie słupeckim,
- gmina Pyzdry w powiecie wrzesińskim,
- gminy Kotlin, Żerków i część gminy Jarocin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr S11 i 15 w powiecie jarocińskim,
- powiat ostrowski,
- powiat miejski Kalisz,
- gminy Blizanów, Brzeziny, Żelazków, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek, Szczytniki, część gminy Stawiszyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zbiersk, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Zbiersk – Łyczyn – Petryki biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 do południowej granicy gminy, część gminy Ceków-Kolonia położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Młynisko – Morawin – Janków w powiecie kaliskim,
- gminy Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Przykona, Władysławów, Turek z miastem Turek część gminy Tuliszków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 72 biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Turek a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 72 w mieście Turek do zachodniej granicy gminy w powiecie tureckim,
- gminy Rzgów, Grodziec, Krzymów, Stare Miasto, część gminy Rychwał położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Rychwał, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 w miejscowości Rychwał do wschodniej granicy gminy w powiecie konińskim,
- powiat kępiński,
- powiat ostrzeszowski,



w województwie opolskim:

- gminy Domaszowice, Pokój, część gminy Namysłów położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie namysłowskim,
- gminy Wołczyn, Kluczbork, Byczyna w powiecie kluczborskim,
- gminy Praszka, Gorzów Śląski część gminy Rudniki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 43 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 43 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 42 w powiecie oleskim,
- gmina Grodków w powiecie brzeskim,
- gminy Komprachcice, Łubniany, Murów, Niemodlin, Tułowice w powiecie opolskim,
- powiat miejski Opole,

w województwie zachodniopomorskim:

- gminy Nowogródek Pomorski, Barlinek, Myślibórz, część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,
- gmina Stare Czarnowo w powiecie gryfińskim,
- gmina Bielice, Kozielice, Pyrzyce w powiecie pyrzyckim,
- gminy Bierzwnik, Krzęcin, Pełczyce w powiecie choszczeńskim,
- część powiatu miejskiego Szczecin położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Odra Zachodnia biegnącą od północnej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 10, następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 10 biegnącą od przecięcia z linią wyznaczoną przez rzekę Odra Zachodnia do wschodniej granicy gminy,
- gminy Dobra (Szczecińska), Kołbaskowo, Police w powiecie polickim,


w województwie małopolskim:

- powiat brzeski,
- powiat gorlicki,
- powiat proszowicki,
- część powiatu nowosądeckiego niewymieniona w części II załącznika I,
- gminy Czorsztyn, Krościenko Zdrój, Ochotnica Dolna w powiecie nowotarskim,
- powiat miejski Nowy Sącz,
- powiat tarnowski,
- powiat miejski Tarnów,
- część powiatu dąbrowskiego niewymieniona w części III załącznika I.

## 8. Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Slovacchia:

- in the district of Nové Zámky, Sikenička, Pavlová, Biňa, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Belá, Lubá, Šarkan, Gbelce, Bruty, Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy,
- in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky,
- in the district of Levice, the municipalities of Keľ, Čata, Pohronský Ruskov, Hronovce, Želiezovce, Zalaba, Malé Ludince, Šalov, Sikenica, Pastovce, Bielovce, Ipeľský Sokolec, Lontov, Kubáňovo, Szadice, Demandice, Dolné Semerovce, Vyškovce nad Ipľom, Preseľany nad Ipľom, Hrkovce, Tupá, Horné Semerovce, Hokovce, Slatina, Horné Turovce, Veľké Turovce, Šahy, Tešmak, Plášťovce, Ipeľské Uľany, Bátovce, Pečenice, Jabloňovce, Bohunice, Pukanec, Uhliská,



- in the district of Krupina, the municipalities of Dudince, Terany, Hontianske Moravce, Sudince, Súdovce, Lišov,
- the whole district of Ružomberok,
- in the region of Turčianske Teplice, municipalities of Turček, Horná Štubňa, Čremošné, Háj, Rakša, Mošovce,
- in the district of Martin, municipalities of Blatnica, Folkušová, Necpaly,
- in the district of Dolný Kubín, the municipalities of Kraľovany, Žaškov, Jasenová, Vyšný Kubín, Oravská Poruba, Leštiny, Osádka, Malatiná, Chlebnice, Krivá,
- in the district of Tvrdošín, the municipalities of Oravský Biely Potok, Habovka, Zuberec,
- in the district of Žarnovica, the municipalities of Rudno nad Hronom, Voznica, Hodruša-Hámre,
- the whole district of Žiar nad Hronom, except municipalities included in zone II.

## 9. Italia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Italia:

Regione Piemonte:

- nella provincia di Alessandria, i comuni di Casalnoceto, Oviglio, Tortona, Viguzzolo, Ponti, Frugarolo, Bergamasco, Castellar Guidobono, Berzano Di Tortona, Castelletto D'erro, Cerreto Grue, Carbonara Scrivia, Casasco, Carentino, Frascaro, Paderna, Montegioco, Spineto Scrivia, Villaromagnano, Pozzolo Formigaro, Momperone, Merana, Monleale, Terzo, Borgoratto Alessandrino, Casal Cermelli, Montemarzino, Bistagno, Castellazzo Bormida, Bosco Marengo, Spigno Monferrato, Castelspina, Denice, Volpeglino, Alice Bel Colle, Gamalero, Volpedo, Pozzol Groppo, Montechiaro D'acqui, Sarezzano,
- nella provincia di Asti, i comuni di Olmo Gentile, Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino, Roccaverano, Castel Boglione, Mombaruzzo, Maranzana, Castel Rocchero, Rocchetta Palafea, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Montabone, Quaranti, Mombaldone, Fontanile, Calamandrana, Bruno, Sessame, Monastero Bormida, Bubbio, Cassinasco, Serole;

Regione Liguria:

- nella provincia di Genova, i comuni di Rovegno, Rapallo, Portofino, Cicagna, Avegno, Montebruno, Santa Margherita Ligure, Favale Di Malvaro, Recco, Camogli, Moconesi, Tribogna, Fascia, Uscio, Gorreto, Fontanigorda, Neirone, Rondanina, Lorsica, Propata,
- nella provincia di Savona, i comuni di Cairo Montenotte, Quiliano, Dego, Altare, Piana Crixia, Mioglia, Giusvalla, Albissola Marina, Savona;

Regione Emilia-Romagna:

- nella provincia di Piacenza, i comuni di Ottone, Zerba;

Regione Lombardia:


- nella provincia di Pavia, i comuni di Rocca Susella, Montesegale, Menconico, Val Di Nizza, Bagnaria, Santa Margherita Di Staffora, Ponte Nizza, Brallo Di Pregola, Varzi, Godiasco, Cecima;

Regione Lazio:

- l'area della provincia di Roma all'interno dei seguenti limiti:

a sud-ovest - ovest: il territorio del comune di Roma compreso tra i limiti sud-occidentale, occidentale e nord-occidentale della zona II e l'intersezione tra via di Boccea e Via Soriso, Via Soriso, Via Soriso, Via S. Giovanni Della Croce, Via Enrico dell'Osso, Via di Val Cannuta, Via Gregorio XI fino all'intersezione con Via Aurelia (SS1), Via dell'Arnone, Via del Casale di S. Angelo fino all'intersezione con il confine amministrativo sud del comune di Anguillara Sabazia;

a nord: i comuni di Anguillara Sabazia, Campagnano di Roma, Formello, Magliano Romano, Sacrofano, Morlupo, Fiano Romano, Capena, Castelnuovo di Porto, Riano;





a sud-est - est: i comuni di Montelibretti, Palombara Sabina, Monterotondo, Mentana Sant'Angelo Romano, Guidonia Montecelio, Fonte Nuova.

## PARTE II

### 1. **Bulgaria**

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Bulgaria:

- the whole region of Haskovo,
- the whole region of Yambol,
- the whole region of Stara Zagora,
- the whole region of Pernik,
- the whole region of Kyustendil,
- the whole region of Plovdiv, excluding the areas in Part III,
- the whole region of Pazardzhik, excluding the areas in Part III,
- the whole region of Smolyan,
- the whole region of Dobrich,
- the whole region of Sofia city,
- the whole region of Sofia Province,
- the whole region of Blagoevgrad excluding the areas in Part III,
- the whole region of Razgrad,
- the whole region of Kardzhali,
- the whole region of Burgas,
- the whole region of Varna excluding the areas in Part III,
- the whole region of Silistra,
- the whole region of Ruse,
- the whole region of Veliko Tarnovo,
- the whole region of Pleven,
- the whole region of Targovishte,
- the whole region of Shumen,
- the whole region of Sliven,
- the whole region of Vidin,
- the whole region of Gabrovo,
- the whole region of Lovech,
- the whole region of Montana,
- the whole region of Vratza.

### 2. **Germania**

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Germania:

Bundesland Brandenburg:


- Landkreis Oder-Spree:
  - Gemeinde Grunow-Dammendorf,
  - Gemeinde Mixdorf
  - Gemeinde Schlaubetal,
  - Gemeinde Neuzelle,
  - Gemeinde Neißemünde,
  - Gemeinde Lawitz,



- Gemeinde Eisenhüttenstadt,
- Gemeinde Vogelsang,
- Gemeinde Ziltendorf,
- Gemeinde Wiesenau,
- Gemeinde Friedland,
- Gemeinde Siehdichum,
- Gemeinde Müllrose,
- Gemeinde Briesen,
- Gemeinde Jacobsdorf
- Gemeinde Groß Lindow,
- Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,
- Gemeinde Ragow-Merz,
- Gemeinde Beeskow,
- Gemeinde Rietz-Neuendorf,
- Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Stremmen, Ranzig, Trebatsch, Sabrodt, Sawall, Mitweide, Lindenberg, Falkenberg (T), Görsdorf (B), Wulfersdorf, Giesensdorf, Briescht, Kossenblatt und Tauche,
- Gemeinde Langewahl,
- Gemeinde Berkenbrück,
- Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Arensdorf und Demitz und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf östlich der L 36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande südlich der L36,
- Gemeinde Fürstenwalde östlich der B 168 und südlich der L36,
- Gemeinde Diensdorf-Radlow,
- Gemeinde Wendisch Rietz östlich des Scharmützelsees und nördlich der B 246,
- Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Neu Golm und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow östlich des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze östlich der L35,
- Landkreis Dahme-Spreewald:
  - Gemeinde Jamlitz,
  - Gemeinde Lieberose,
  - Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,
- Landkreis Spree-Neiße:
  - Gemeinde Schenkendöbern,
  - Gemeinde Guben,
  - Gemeinde Jänschwalde,
  - Gemeinde Tauer,
  - Gemeinde Teichland mit der Gemarkung Bärenbrück,
  - Gemeinde Heinersbrück,
  - Gemeinde Forst,
  - Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf,
  - Gemeinde Neiße-Malxetal,
  - Gemeinde Jämlitz-Klein Düben,
  - Gemeinde Tschernitz,
  - Gemeinde Döbern,
  - Gemeinde Felixsee,




- Gemeinde Wiesengrund,
- Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen Groß Luja, Sellessen, Türkendorf, Graustein, Waldesdorf, Hornow, Schönheide, Liskau und der östliche Teil der Gemarkung Spremberg, beginnend an der südwestlichen Ecke der Gemarkungsgrenze zu Graustein in nordwestlicher Richtung entlang eines Waldweges zur B 156, dieser weiter in westlicher Richtung folgend bis zur Bahnlinie, dieser folgend bis zur L 48, dann weiter in südwestlicher Richtung bis zum Straßenabzweig Am früheren Stadtbahngleis, dieser Straße folgend bis zur L 47, weiter der L 47 folgend in nordöstlicher Richtung bis zum Abzweig Hasenheide, entlang der Straße Hasenheide bis zum Abzweig Weskower Allee, der Weskower Allee Richtung Norden folgend bis zum Abzweig Liebigstraße, dieser folgend Richtung Norden bis zur Gemarkungsgrenze Spremberg/ Sellessen,
- Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kahsel, Bagenz, Drieschnitz, Gablenz, Laubsdorf, Kompentendorf und Sergen und der Gemarkung Roggosen südlich der BAB 15,
- Landkreis Märkisch-Oderland:
  - Gemeinde Bleyen-Genschmar,
  - Gemeinde Neuhardenberg,
  - Gemeinde Golzow,
  - Gemeinde Küstriner Vorland,
  - Gemeinde Alt Tucheband,
  - Gemeinde Reitwein,
  - Gemeinde Podelzig,
  - Gemeinde Gusow-Platkow,
  - Gemeinde Seelow,
  - Gemeinde Vierlinden,
  - Gemeinde Lindendorf,
  - Gemeinde Fichtenhöhe,
  - Gemeinde Lietzen,
  - Gemeinde Falkenhagen (Mark),
  - Gemeinde Zeschdorf,
  - Gemeinde Treplin,
  - Gemeinde Lebus,
  - Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Jahnsfelde, Trebnitz, Obersdorf, Münchehofe und Hermersdorf,
  - Gemeinde Märkische Höhe mit der Gemarkung Ringenwalde,
  - Gemeinde Bliesdorf mit der Gemarkung Metzdorf und Gemeinde Bliesdorf – östlich der B167 bis östlicher Teil, begrenzt aus Richtung Gemarkungsgrenze Neutrebbin südlich der Bahnlinie bis Straße „Sophienhof“ dieser westlich folgend bis „Ruesterchegraben“ weiter entlang Feldweg an den Windrädern Richtung „Herrnhof“, weiter entlang „Letschiner Hauptgraben“ nord-östlich bis Gemarkungsgrenze Alttrebbin und Kunersdorf – östlich der B167,
  - Gemeinde Bad Freienwalde mit den Gemarkungen Altgietzen, Altranft, Bad Freienwalde, Bralitz, Hohenwutzen, Schiffmühle, Hohensaaten und Neuenhagen,
  - Gemeinde Falkenberg mit der Gemarkung Falkenberg östlich der L35,
  - Gemeinde Oderaue,
  - Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Altwriezen, Jäckelsbruch, Neugaul, Beaugard, Eichwerder, Rathsdorf – östlich der B167 und Wriezen – östlich der B167,
  - Gemeinde Neulewin,
  - Gemeinde Neutrebbin,



- Gemeinde Letschin,
  - Gemeinde Zechin,
  - Landkreis Barnim:
    - Gemeinde Lunow-Stolzenhagen,
    - Gemeinde Parsteinsee,
    - Gemeinde Oderberg,
    - Gemeinde Liepe,
    - Gemeinde Hohenfinow (nördlich der B167),
    - Gemeinde Niederfinow,
    - Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit den Gemarkungen Eberswalde nördlich der B167 und östlich der L200, Sommerfelde und Tornow nördlich der B167,
    - Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Brodowin, Chorin östlich der L200, Serwest, Neuehütte, Sandkrug östlich der L200,
    - Gemeinde Ziethen mit der Gemarkung Klein Ziethen östlich der Serwester Dorfstraße und östlich der B198,
  - Landkreis Uckermark:
    - Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Crussow, Stolpe, Gellmersdorf, Neukünkendorf, Bölkendorf, Herzsprung, Schmargendorf und den Gemarkungen Angermünde südlich und südöstlich der B2 und Dobberzin südlich der B2,
    - Gemeinde Schwedt mit den Gemarkungen Criewen, Zützen, Schwedt, Stendell, Kummerow, Kunow, Vierraden, Blumenhagen, Oderbruchwiesen, Enkelsee, Gatow, Hohenfelde, Schöneberg, Flemisdorf und der Gemarkung Felchow östlich der B2,
    - Gemeinde Pinnow südlich und östlich der B2,
    - Gemeinde Berkholz-Meyenburg,
    - Gemeinde Mark Landin mit der Gemarkung Landin südlich der B2,
    - Gemeinde Casekow mit der Gemarkung Woltersdorf und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow östlich der L272 und südlich der L27,
    - Gemeinde Hohensehchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Groß Pinnow und der Gemarkung Hohensehchow südlich der L27,
    - Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Friedrichsthal und den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf südlich der L27 und B2 bis Gartenstraße,
    - Gemeinde Passow mit der Gemarkung Jamikow,
  - Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder),
  - Landkreis Prignitz:
    - Gemeinde Karstädt mit den Gemarkungen Neuhof und Kribbe und den Gemarkungen Groß Warnow, Klein Warnow, Reckenzin, Streesow und Dallmin östlich der Bahnstrecke Berlin/Spandau-Hamburg/Altona,
    - Gemeinde Berge,
    - Gemeinde Pirow mit den Gemarkungen Hülsebeck, Pirow, Bresch und Burow,
    - Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Sagast, Nettelbeck, Porep, Lütkenhof, Putlitz, Weitendorf und Telschow,
    - Gemeinde Marienfließ mit den Gemarkungen Jännersdorf, Stepenitz und Krependorf,
- Bundesland Sachsen:
- Landkreis Bautzen:
    - Gemeinde Arnsdorf nördlich der B6,
    - Gemeinde Burkau westlich des Straßenverlaufs von B98 und S94,
    - Gemeinde Frankenthal,
    - Gemeinde Großdubrau,



- Gemeinde Großharthau nördlich der B6,
- Gemeinde Großnaundorf,
- Gemeinde Haselbachtal,
- Gemeinde Hochkirch nördlich der B6,
- Gemeinde Königswartha östlich der B96,
- Gemeinde Kubschütz nördlich der B6,
- Gemeinde Laußnitz,
- Gemeinde Lichtenberg,
- Gemeinde Lohsa östlich der B96,
- Gemeinde Malschwitz,
- Gemeinde Nebelschütz westlich der S94 und südlich der S100,
- Gemeinde Neukirch,
- Gemeinde Neschwitz östlich der B96,
- Gemeinde Ohorn,
- Gemeinde Ottendorf-Okrilla,
- Gemeinde Panschwitz-Kuckau westlich der S94,
- Gemeinde Radibor östlich der B96,
- Gemeinde Rammenau westlich der B98,
- Gemeinde Schwepnitz westlich der S93,
- Gemeinde Spreetal östlich der B97,
- Gemeinde Stadt Bautzen östlich des Verlaufs der B96 bis Abzweig S 156 und nördlich des Verlaufs S 156 bis Abzweig B6 und nördlich des Verlaufs der B 6 bis zur östlichen Gemeindegrenze,
- Gemeinde Stadt Bischofswerda nördlich der B6 und westlich der B98,
- Gemeinde Stadt Elstra westlich der S94 und südlich der S100,
- Gemeinde Stadt Großröhrsdorf,
- Gemeinde Stadt Hoyerswerda südlich des Verlaufs der B97 bis Abzweig B96 und östlich des Verlaufs der B96 bis zur südlichen Gemeindegrenze,
- Gemeinde Stadt Kamenz westlich der S100 bis zum Abzweig S93, dann westlich der S93,
- Gemeinde Stadt Königsbrück,
- Gemeinde Stadt Pulsnitz,
- Gemeinde Stadt Radeberg nördlich der B6,
- Gemeinde Stadt Weißenberg,
- Gemeinde Stadt Wittichenau östlich der B96,
- Gemeinde Steina,
- Gemeinde Wachau,
- Stadt Dresden:
  - Stadtgebiet nördlich der B6,
- Landkreis Görlitz,
- Landkreis Meißen:
  - Gemeinde Ebersbach,
  - Gemeinde Klipphausen östlich der B6,
  - Gemeinde Lampertswalde,
  - Gemeinde Moritzburg,



- Gemeinde Niederau östlich der B101
- Gemeinde Priestewitz östlich der B101,
- Gemeinde Röderaue östlich der B101,
- Gemeinde Schönfeld,
- Gemeinde Stadt Coswig,
- Gemeinde Stadt Großenhain östlich der B101,
- Gemeinde Stadt Meißen östlich des Straßenverlaufs von B6 und B101,
- Gemeinde Stadt Radebeul,
- Gemeinde Stadt Radeburg,
- Gemeinde Thiendorf,
- Gemeinde Weinböhla.

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

- Landkreis Ludwigslust-Parchim:
  - Gemeinde Balow mit dem Ortsteil: Balow,
  - Gemeinde Brunow mit den Ortsteilen und Ortschaften: Bauerkuhl, Brunow (bei Ludwigslust), Klüß, Löcknitz (bei Parchim),
  - Gemeinde Dambeck mit dem Ortsteil und der Ortschaft: Dambeck (bei Ludwigslust),
  - Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortschaften: Barackendorf, Hof Retzow, Klein Damerow, Retzow, Wangelin,
  - Gemeinde Gehlsbach mit den Ortsteilen und Ortschaften: Ausbau Darß, Darß, Hof Karbow, Karbow, Karbow-Ausbau, Quaßlin, Quaßlin Hof, Quaßliner Mühle, Vietlütbe, Wahlstorf
  - Gemeinde Groß Godems mit den Ortsteilen und Ortschaften: Groß Godems, Klein Godems,
  - Gemeinde Karrenzin mit den Ortsteilen und Ortschaften: Herzfeld, Karrenzin, Karrenzin-Ausbau, Neu Herzfeld, Repzin, Wulfsahl,
  - Gemeinde Kreien mit den Ortsteilen und Ortschaften: Ausbau Kreien, Hof Kreien, Kolonie Kreien, Kreien, Wilsen,
  - Gemeinde Kritzow mit dem Ortsteil und der Ortschaft: Benzin,
  - Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortschaften: Burow, Gischow, Meyerberg,
  - Gemeinde Möllenbeck mit den Ortsteilen und Ortschaften: Carlshof, Horst, Menzendorf, Möllenbeck,
  - Gemeinde Muchow mit dem Ortsteil und Ortschaft: Muchow,
  - Gemeinde Parchim mit dem Ortsteil und Ortschaft: Slate,
  - Gemeinde Prislisch mit den Ortsteilen und Ortschaften: Marienhof, Neese, Prislisch, Werle,
  - Gemeinde Rom mit dem Ortsteil und Ortschaft: Klein Niendorf,
  - Gemeinde Ruhner Berge mit den Ortsteilen und Ortschaften: Dorf Poltnitz, Drenkow, Griebow, Jarchow, Leppin, Malow, Malower Mühle, Marnitz, Mentin, Mooster, Poitendorf, Poltnitz, Suckow, Tessenow, Zachow,
  - Gemeinde Siggelkow mit den Ortsteilen und Ortschaften: Groß Pankow, Klein Pankow, Neuburg, Redlin, Siggelkow,
  - Gemeinde Stolpe mit den Ortsteilen und Ortschaften: Barkow, Granzin, Stolpe Ausbau, Stolpe,
  - Gemeinde Ziegendorf mit den Ortsteilen und Ortschaften: Drefahl, Meierstorf, Neu Drefahl, Pampin, Platschow, Stresendorf, Ziegendorf,
  - Gemeinde Zierzow mit den Ortsteilen und Ortschaften: Kolbow, Zierzow.



**3. Estonia**


Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Estonia:

- Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

**4. Lettonia**

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lettonia:

- Aizkraukles novads,
- Alūksnes novads,
- Augšdaugavas novads,
- Ādažu novads,
- Balvu novads,
- Bauskas novads,
- Cēsu novads,
- Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Kalvenes, Kazdangas, Durbes, Dunalkas, Tadaikšu, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Embūtes, Vaiņodes, Gaviezes, Rucavas, Vērgales, Medzes pagasts, Nīcas pagasta daļa uz dienvidiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules pilsēta,
- Dobeles novads,
- Gulbenes novads,
- Jelgavas novads,
- Jēkabpils novads,
- Krāslavas novads,
- Kuldīgas novads,
- Ķekavas novads,
- Limbažu novads,
- Līvānu novads,
- Ludzas novads,
- Madonas novads,
- Mārupes novads,
- Ogres novads,
- Olaines novads,
- Preiļu novads,
- Rēzeknes novads,
- Ropažu novada Garkalnes, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, Vangažu pilsēta,
- Salaspils novads,
- Saldus novads,
- Saulkrastu novads,
- Siguldas novads,
- Smiltenes novads,
- Talsu novads,
- Tukuma novads,
- Valkas novads,
- Valmieras novads,



- Varakļānu novads,
- Ventspils novads,
- Daugavpils valstspilsētas pašvaldība,
- Jelgavas valstspilsētas pašvaldība,
- Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība.

#### 5. Lituania

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lituania:

- Alytaus miesto savivaldybė,
- Alytaus rajono savivaldybė,
- Anykščių rajono savivaldybė,
- Akmenės rajono savivaldybė,
- Birštono savivaldybė,
- Biržų miesto savivaldybė,
- Biržų rajono savivaldybė,
- Druskininkų savivaldybė,
- Elektrėnų savivaldybė,
- Ignalinos rajono savivaldybė,
- Jonavos rajono savivaldybė,
- Joniškio rajono savivaldybė,
- Jurbarko rajono savivaldybė,
- Kaišiadorių rajono savivaldybė,
- Kauno miesto savivaldybė,
- Kauno rajono savivaldybė,
- Kazlų rūdos savivaldybė,
- Kelmės rajono savivaldybė,
- Kėdainių rajono savivaldybė,
- Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos,
- Kupiškio rajono savivaldybė,
- Kretingos rajono savivaldybė,
- Lazdijų rajono savivaldybė,
- Mažeikių rajono savivaldybė,
- Molėtų rajono savivaldybė,
- Pagėgių savivaldybė,
- Pakruojo rajono savivaldybė,
- Panevėžio rajono savivaldybė,
- Panevėžio miesto savivaldybė,
- Pasvalio rajono savivaldybė,
- Radviliškio rajono savivaldybė,
- Rietavo savivaldybė,
- Prienų rajono savivaldybė,
- Plungės rajono savivaldybė,
- Raseinių rajono savivaldybė,






- Rokiškio rajono savivaldybė,
- Skuodo rajono savivaldybės,
- Šakių rajono savivaldybė,
- Šalčininkų rajono savivaldybė,
- Šiaulių miesto savivaldybė,
- Šiaulių rajono savivaldybė,
- Šilutės rajono savivaldybė,
- Širvintų rajono savivaldybė,
- Šilalės rajono savivaldybė,
- Švenčionių rajono savivaldybė,
- Tauragės rajono savivaldybė,
- Telšių rajono savivaldybė,
- Trakų rajono savivaldybė,
- Ukmergės rajono savivaldybė,
- Utenos rajono savivaldybė,
- Varėnos rajono savivaldybė,
- Vilniaus miesto savivaldybė,
- Vilniaus rajono savivaldybė,
- Visagino savivaldybė,
- Zarasų rajono savivaldybė.

## 6. Ungheria

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Ungheria:

- Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
- Fejér megye 403150, 403160, 403250, 403260, 403350, 404250, 404550, 404560, 404570, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
- Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
- Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Komárom-Esztergom megye: 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.



## 7. Polonia


Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gminy Kalinowo, Stare Juchy, Prostki oraz gmina wiejska Elk w powiecie elckim,
- powiat elbląski,
- powiat miejski Elbląg,
- powiat gołdapski,
- powiat piski,
- powiat bartoszycki,
- powiat olecki,
- powiat giżycki,
- powiat braniewski,
- powiat kętrzyński,
- powiat lidzbarski,
- gminy Jedwabno, Świętajno, Szczytno i miasto Szczytno, część gminy Dźwierzuty położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57, część gminy Pasym położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 53 w powiecie szczycieńskim,
- powiat mrągowski,
- powiat węgorzewski,
- gminy Dobre Miasto, Dywity, Świętki, Jonkowo, Gietrzwałd, Olsztynek, Stawiguda, Jeziorany, Kolno, część gminy Barczewo położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Purda położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 53, część gminy Biskupiec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 16 a następnie na północ od drogi nr 16 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 57 do zachodniej granicy gminy w powiecie olsztyńskim,
- powiat miejski Olsztyn,
- powiat nidzicki,
- gminy Kisielice, Susz, Zalewo w powiecie iławskim,
- część powiatu ostródzkiego niewymieniona w części III załącznika I,
- gmina Iłowo – Osada, część gminy wiejskiej Działdowo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wchodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Płońnica położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wchodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Lidzbark położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 544 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 541 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 541 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 544 w powiecie działdowskim,

w województwie podlaskim:


- powiat bielski,
- powiat grajewski,
- powiat moniecki,
- powiat sejneński,
- gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,
- powiat miejski Łomża,
- powiat siemiatycki,
- powiat hajnowski,
- gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, Sokoły i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,



- gmina Rutki i część gminy Kołaki Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,
  - gminy Mały Płock i Stawiski w powiecie kolneńskim,
  - powiat białostocki,
  - powiat suwalski,
  - powiat miejski Suwałki,
  - powiat augustowski,
  - powiat sokólski,
  - powiat miejski Białystok,
- w województwie mazowieckim:
- gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn w powiecie siedleckim,
  - powiat miejski Siedlce,
  - gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń w powiecie sokołowskim,
  - powiat łosicki,
  - powiat sochaczewski,
  - powiat zwolenński,
  - powiat kozienicki,
  - powiat lipski,
  - powiat radomski
  - powiat miejski Radom,
  - powiat szydłowiecki,
  - gminy Lubowidz i Kuczborck Osada w powiecie żuromińskim,
  - gmina Wieczfnia Kościelna w powiecie mławskim,
  - gminy Bodzanów, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie plockim,
  - powiat nowodworski,
  - gminy Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Załuski w powiecie płońskim,
  - gminy: miasto Kobyłka, miasto Marki, miasto Ząbki, miasto Zielonka, część gminy Tłuszcz ograniczona liniami kolejowymi: na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Tłuszcz oraz na wschód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy do miasta Tłuszcz, część gminy Jadów położona na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie wołomińskim,
  - powiat garwoliński,
  - gminy Boguty – Pianki, Brok, Zaręby Kościelne, Nur, Małkinia Górna, część gminy Wąsewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 60, część gminy wiejskiej Ostrów Mazowiecka położona na południe od miasta Ostrów Mazowiecka i na południe od linii wyznaczonej przez drogę 60 biegnącą od zachodniej granicy miasta Ostrów Mazowiecka do zachodniej granicy gminy w powiecie ostrowskim,
  - część gminy Sadowne położona na północny- zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Łochów położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie węgrowskim,
  - gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rzaśnik, Wyszków, część gminy Zabrodzie położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie wyszkowskim,
  - gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mińsk Mazowiecki i miasto Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, miasto Sulejówek w powiecie mińskim,
  - powiat otwocki,
  - powiat warszawski zachodni,



- powiat legionowski,
  - powiat piaseczyński,
  - powiat pruszkowski,
  - powiat grójecki,
  - powiat grodziski,
  - powiat żyrardowski,
  - powiat białobrzegi,
  - powiat przysuski,
  - powiat miejski Warszawa,
- w województwie lubelskim:
- powiat bialski,
  - powiat miejski Biała Podlaska,
  - gminy Batorz, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce w powiecie janowskim,
  - powiat puławski,
  - powiat rycki,
  - powiat lukowski,
  - powiat lubelski,
  - powiat miejski Lublin,
  - powiat lubartowski,
  - powiat łęczyński,
  - powiat świdnicki,
  - gminy Aleksandrów, Biszczka, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogród w powiecie biłgorajskim,
  - gminy Dołhobyczów, Mircze, Trzeszczany, Uchanie i Werbkowice w powiecie hrubieszowskim,
  - powiat krasnostawski,
  - powiat chełmski,
  - powiat miejski Chełm,
  - powiat tomaszowski,
  - część powiatu kraśnickiego niewymieniona w części III załącznika I,
  - powiat opolski,
  - powiat parczewski,
  - powiat włodawski,
  - powiat radzyński,
  - powiat miejski Zamość,
  - gminy Adamów, Grabowiec, Komarów – Osada, Krasnobród, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Zamość w powiecie zamojskim,
- w województwie podkarpackim:
- część powiatu stalowowolskiego niewymieniona w części III załącznika I,
  - gminy Cieszanów, Horyniec - Zdrój, Narol, Stary Dzików, Oleszyce, Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie lubaczowskim,
  - gminy Medyka, Stubno, część gminy Orły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,



- gminy Chłopice, Jarosław z miastem Jarosław, Pawłosiów i Wiązownice w powiecie jarosławskim,
- gmina Kamień w powiecie rzeszowskim,
- gminy Cmolas, Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski i Niwiska powiecie kolbuszowskim,
- powiat leżajski,
- powiat niżański,
- powiat tarnobrzeski,
- gminy Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, Przeworsk z miastem Przeworsk, Zarzecze w powiecie przeworskim,
- część gminy Sędziszów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Ostrów nie wymieniona w części III załącznika I w powiecie ropczycko – sędziszowskim,

w województwie małopolskim:

- gminy Nawojowa, Piwniczna Zdrój, Rytro, Stary Sącz, część gminy Łącko położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Dunajec w powiecie nowosądeckim,
- gmina Szczawnica w powiecie nowotarskim,

w województwie pomorskim:

- gminy Dzierżgoń i Stary Dzierżgoń w powiecie sztumskim,
- gmina Stare Pole, część gminy Nowy Staw położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie malborskim,
- gminy Stegny, Sztutowo i część gminy Nowy Dwór Gdański położona na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

w województwie świętokrzyskim:


- gmina Tarłów i część gminy Ożarów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od miejscowości Honorów do zachodniej granicy gminy w powiecie opatowskim,
- część gminy Brody położona wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 i na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie oraz przez drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,
- gmina Gowarczów, część gminy Końskie położona na wschód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na północ od linii kolejowej w powiecie koneckim,
- gminy Dwikozy i Zawichost w powiecie sandomierskim,

w województwie lubuskim:

- gminy Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Kostrzyn nad Odrą, Santok, Witnica w powiecie gorzowskim,
- powiat miejski Gorzów Wielkopolski,
- gminy Drezdenko, Strzelce Krajeńskie, Stare Kurowo, Zwierzyn w powiecie strzelecko – drezdeneckim,
- powiat żarski,
- powiat ślubicki,
- gminy Brzeźnica, Iłowa, Gozdnicza, Wymiarki i miasto Żagań w powiecie żagańskim,
- powiat krośnieński,
- powiat zielonogórski




- powiat miejski Zielona Góra,
  - powiat nowosolski,
  - część powiatu sulęcińskiego niewymieniona w części III załącznika I,
  - część powiatu międzyrzeckiego niewymieniona w części III załącznika I,
  - część powiatu świebodzińskiego niewymieniona w części III załącznika I,
  - powiat wschowski,
- w województwie dolnośląskim:
- powiat zgorzelecki,
  - gminy Gaworzyce, Grębobice, Polkowice i Radwanice w powiecie polkowickim,
  - część powiatu wołowskiego niewymieniona w części III załącznika I,
  - powiat lubiński,
  - gmina Malczyce, Miękinia, Środa Śląska, część gminy Kostomłoty położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Udanin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie średzkim,
  - gmina Wądroże Wielkie w powiecie jaworskim,
  - powiat miejski Legnica,
  - część powiatu legnickiego niewymieniona w części I i III załącznika I,
  - gmina Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Trzebnica, Zawonia w powiecie trzebnickim,
  - gminy Leśna, Lubań i miasto Lubań, Olszyna, Platerówka, Siekierczyn w powiecie lubańskim,
  - powiat miejski Wrocław,
  - gminy Czernica, Długołęka, Siechnice, część gminy Żórawina położona na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część gminy Kąty Wrocławskie położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,
  - gminy Jelcz - Laskowice, Oława z miastem Oława i część gminy Domaniów położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,
  - gmina Bierutów, miasto Oleśnica, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,
  - gmina Cieszków, Krośnice, część gminy Milicz położona na wschód od linii łączącej miejscowości Poradów – Piotrkosice – Sulimierz – Sułów - Gruszcza w powiecie milickim,
  - część powiatu bolesławieckiego niewymieniona w części III załącznika I,
  - powiat głogowski,
  - gmina Niechlów w powiecie górowskim,
  - gmina Zagrodno w powiecie złotoryjskim,
  - gmina Gryfów Śląski w powiecie lwóweckim,
- w województwie wielkopolskim:
- powiat wolsztyński,
  - gmina Wielichowo, Rakoniewice część gminy Kamieniec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,
  - gminy Lipno, Osieczna, Świąciechowa, Wijewo, Włoszakowice w powiecie leszczyńskim,
  - powiat miejski Leszno,
  - gminy Krzywiń i Śmigiel w powiecie kościańskim,
  - część powiatu międzychodzkiego niewymieniona w części III załącznika I,



- część powiatu nowotomyskiego niewymieniona w części III załącznika I,
- powiat obornicki,
- część gminy Połajewo na położona na południe od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,
- powiat miejski Poznań,
- gminy Czerwonak, Swarzędz, Suchy Las, część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na północ od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Rokietnica położona na północ i na wschód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz w powiecie poznańskim,
- część gminy Ostroróg położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 i 184 biegnące od granicy gminy do miejscowości Ostroróg, a następnie od miejscowości Ostroróg przez miejscowości Piaskowo – Rudki do południowej granicy gminy, część gminy Wronki położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 182, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy, część gminy Pniewy położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Lubosinek – Lubosina – Buszewo biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 187 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 187 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Lubosinek – Lubosina – Buszewo część gminy Duszniki położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Duszniki, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez ul. Niewierską oraz drogę biegnącą przez miejscowość Niewierz do zachodniej granicy gminy, część gminy Szamotuły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 i drogę łączącą miejscowości Lipnica – Ostroróg oraz część położona na wschód od wschodniej granicy miasta Szamotuły i na północ od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na wschód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słopanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na wschód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim,
- gmina Malanów, część gminy Tuliszków położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 72 biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Turek, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 72 w mieście Turek do zachodniej granicy gminy w powiecie tureckim,
- część gminy Rychwał położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Rychwał, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 w miejscowości Rychwał do wschodniej granicy gminy w powiecie konińskim,
- gmina Mycielin, część gminy Stawiszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zbiersk, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Zbiersk – Łyczyn – Petryki biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 do południowej granicy gminy, część gminy Ceków - Kolonia położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Młynisko – Morawin - Janków w powiecie kaliskim,
- gminy Gostyń i Pępowo w powiecie gostyńskim,
- gminy Kobylin, Zduny, część gminy Krotoszyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 15 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 36, nr 36 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 15 do skrzyżowania z drogą nr 444, nr 444 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 do południowej granicy gminy w powiecie krotoszyńskim,

w województwie łódzkim:

- gminy Białaczów, Drzewica, Opoczno i Poświętne w powiecie opoczyńskim,
- gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim,
- gmina Kowiesy w powiecie skierniewickim,



w województwie zachodniopomorskim:

- gmina Boleszkowice i część gminy Dębno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na południe od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,
- gminy Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, Trzcianko – Zdrój, Widuchowa w powiecie gryfińskim,


w województwie opolskim:

- gminy Brzeg, Lubsza, Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz w powiecie brzeskim,
- gminy Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Popielów w powiecie opolskim,
- gminy Świerczów, Wilków, część gminy Namysłów położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie namysłowskim.

## 8. Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Slovacchia:

- the whole district of Gelnica except municipalities included in zone III,
- the whole district of Poprad
- the whole district of Spišská Nová Ves,
- the whole district of Levoča,
- the whole district of Kežmarok
- in the whole district of Michalovce except municipalities included in zone III,
- the whole district of Košice-okolie,
- the whole district of Rožnava,
- the whole city of Košice,
- the whole district of Sobrance,
- the whole district of Vranov nad Topľou,
- the whole district of Humenné except municipalities included in zone III,
- the whole district of Snina,
- the whole district of Prešov except municipalities included in zone III,
- the whole district of Sabinov except municipalities included in zone III,
- the whole district of Svidník, except municipalities included in zone III,
- the whole district of Stropkov, except municipalities included in zone III,
- the whole district of Bardejov,
- the whole district of Stará Ľubovňa,
- the whole district of Revúca,
- the whole district of Rimavská Sobota except municipalities included in zone III,
- in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities not included in part I,
- the whole district of Lučenec,
- the whole district of Poltár,
- the whole district of Zvolen,
- the whole district of Detva,
- the whole district of Krupina, except municipalities included in zone I,
- the whole district of Banská Stiavnica,





- in the district of Žiar nad Hronom the municipalities of Hronská Dúbrava, Trnavá Hora,
- the whole district of Banská Bystrica,
- the whole district of Brezno,
- the whole district of Liptovský Mikuláš.

## 9. Italia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Italia:

Regione Piemonte:

- nella provincia di Alessandria, i comuni di Cavatore, Castelnuovo Bormida, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Francavilla Bisio, Carpeneto, Costa Vescovato, Grogna, Orsara Bormida, Pasturana, Melazzo, Mornese, Ovada, Predosa, Lerma, Fraconalto, Rivalta Bormida, Fresonara, Malvicino, Ponzone, San Cristoforo, Sezzadio, Rocca Grimalda, Garbagna, Tassarolo, Mongiardino Ligure, Morsasco, Montaldo Bormida, Prasco, Montaldeo, Belforte Monferrato, Albera Ligure, Bosio, Cantalupo Ligure, Castelletto D'orba, Cartosio, Acqui Terme, Arquata Scrivia, Parodi Ligure, Ricaldone, Gavi, Cremolino, Brignano-Frascata, Novi Ligure, Molare, Cassinelle, Morbello, Avolasca, Carezzano, Basaluzzo, Dernice, Trisobbio, Strevi, Sant'Agata Fossili, Pareto, Visone, Voltaggio, Tagliolo Monferrato, Casaleggio Boiro, Capriata D'orba, Castellania, Carrosio, Cassine, Vignole Borbera, Serravalle Scrivia, Silvano D'orba, Villalvernia, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sardigliano, Stazzano, Borghetto Di Borbera, Grondona, Cassano Spinola, Montacuto, Gremiasco, San Sebastiano Curone, Fabbrica Curone;

Regione Liguria:

- nella provincia di Genova, i comuni di Bogliasco, Arenzano, Ceranesi, Ronco Scrivia, Mele, Isola Del Cantone, Lumarzo, Genova, Masone, Serra Riccò, Campo Ligure, Mignanego, Busalla, Bargagli, Savignone, Torriglia, Rossiglione, Sant'Olcese, Valbrevenna, Sori, Tiglieto, Campomorone, Cogoletto, Pieve Ligure, Davagna, Casella, Montoggio, Crocefieschi, Vobbia,
- nella provincia di Savona, i comuni di Albisola Superiore, Celle Ligure, Stella, Pontinvrea, Varazze, Urbe, Sassello.

Regione Lazio:


- l'area del comune di Roma all'interno dei seguenti limiti:
  - a sud: dall'intersezione tra il fiume Tevere e la Circonvallazione Clodia, Circonvallazione Clodia, Via di San Tommaso D'Acquino, Via Arturo Labriola, Via Simone Simoni, Via Pietro De Cristofaro, Via Anastasio II, Via Baldo Degli Ubaldi fino all'intersezione con Via di Boccea;
  - a sud-ovest: Via di Boccea fino all'intersezione con Via della Storta;
  - a ovest - nord-ovest: Via della Storta, Via Cassia (SS2) fino all'intersezione con i confini del comune di Roma;
  - a nord - nord-est: dall'intersezione tra la Via Cassia (SS2) e i confini del comune di Roma (confini amministrativi);
  - a est: confini amministrativi del comune di Roma fino all'intersezione con via Nomentana (SP22a);
  - a sud-est: Via Nomentana (Sp22a) fino all'intersezione con Viale Sora Lella – Viale Sora Lella – Viale Ave Ninchi – Via Ugo Ojetti – Viale Jonio – Via dei Prati Fiscali innesto Via Salaria fino a Via Marciana Marina – Via Marciana Marina fino all'intersezione con fiume Tevere.

## PARTE III

### 1. Bulgaria

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Bulgaria:

- in Blagoevgrad region:
  - the whole municipality of Sandanski
  - the whole municipality of Strumyani
  - the whole municipality of Petrich,



- the Pazardzhik region:
  - the whole municipality of Pazardzhik,
  - the whole municipality of Panagyurishte,
  - the whole municipality of Lesichevo,
  - the whole municipality of Septemvri,
  - the whole municipality of Strelcha,
- in Plovdiv region
  - the whole municipality of Hisar,
  - the whole municipality of Suedinenie,
  - the whole municipality of Maritsa
  - the whole municipality of Rodopi,
  - the whole municipality of Plovdiv,
- in Varna region:
  - the whole municipality of Byala,
  - the whole municipality of Dolni Chiflik.

## 2. Italia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Italia:

- tutto il territorio della Sardegna.

## 3. Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:


- część powiatu działdowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
- część powiatu iławskiego niewymieniona w części II załącznika I,
- powiat nowomiejski,
- gminy Dąbrówno, Grunwald i Ostróda z miastem Ostróda w powiecie ostródzkim,
- część gminy Barczewo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Purda położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 53, część gminy Biskupiec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 16, a następnie na południe od drogi nr 16 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 57 do zachodniej granicy gminy w powiecie olsztyńskim,
- część gminy Dźwierzuty położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57, część gminy Pasyń położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 53 w powiecie szczycieńskim,

w województwie lubelskim:


- gminy Radecznica, Sułów, Szczepleszyn, Zwierzyniec w powiecie zamojskim,
- gminy Biłgoraj z miastem Biłgoraj, Goraj, Frampol, Terespol i Turobin w powiecie biłgorajskim,
- gminy Horodło, Hrubieszów z miastem Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,
- gminy Dzwola, Chrzanów i Potok Wielki w powiecie janowskim,
- gminy Gościeradów i Trzydnik Duży w powiecie kraśnickim,

w województwie podkarpackim:

- powiat mielecki,
- gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim,



- część gminy Ostrów położona na północ od drogi linii wyznaczonej przez drogę nr A4 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 986, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 986 biegnącą od tego skrzyżowania do miejscowości Osieka i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Osieka - Blizna w powiecie ropczycko – sędziszowskim,
  - część gminy Czarna położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Żyraków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy wiejskiej Dębica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim
  - gmina Wielkie Oczy w powiecie lubaczowskim,
  - gminy Laszki, Radymno z miastem Radymno, w powiecie jarosławskim,
- w województwie lubuskim:
- gminy Małomice, Niegosławice, Szprotawa, Żagań w powiecie żagańskim,
  - gmina Sulęcín w powiecie sulęcińskim,
  - gminy Bledzew, Międzyrzecz, Pszczew, Trzciel w powiecie międzyrzeckim,
  - gminy Lubrza, Łągów, Skąpe, Świebodzin w powiecie świebodzińskim,
- w województwie wielkopolskim:
- gminy Krzemieniewo, Rydzyna w powiecie leszczyńskim,
  - gminy Krobia i Poniec w powiecie gostyńskim,
  - powiat rawicki,
  - gminy Kuślin, Lwówek, Miedzichowo, Nowy Tomyśl w powiecie nowotomyskim,
  - gminy Chrzypsko Wielkie, Kwilcz w powiecie międzychodzkiem,
  - część gminy Pniewy położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Lubosinek – Lubosina – Buszewo biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 187 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 187 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Lubosinek – Lubosina – Buszewo w powiecie szamotulskim,
- w województwie dolnośląskim:
- część powiatu górskiego niewymieniona w części II załącznika I,
  - gminy Prusice i Żmigród w powiecie trzebnickim,
  - gminy Gromadka i Osiecznica w powiecie bolesławieckim,
  - gminy Chocianów i Przemków w powiecie polkowickim,
  - gmina Chojnów i miasto Chojnów w powiecie legnickim,
  - część gminy Wołów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 339 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Pełczyn, a następnie na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 339 i łączącą miejscowości Pełczyn – Smogorzówek, część gminy Wińsko położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 36 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wińsko, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 w miejscowości Wińsko i łączącą miejscowości Wińsko - Smogorzów Wielki – Smogorzówek w powiecie wołowskim,
  - część gminy Milicz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Poradów – Piotrkosice - Sulimierz-Sułów - Gruszczyca w powiecie milickim,
- w województwie świętokrzyskim:
- gminy Gnojno, Pacanów w powiecie buskim,
  - gminy Łubnice, Oleśnica, Połaniec, część gminy Rytwiany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 764, część gminy Szydłów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 756 w powiecie staszowskim,




- gminy Chmielnik, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Łopuszno, Piekoszów, Pierzchnica, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn, Zaganańsk, część gminy Raków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 756 i 764, część gminy Chęciny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 762, część gminy Górno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy łączącą miejscowości Leszczyna – Cedzyna oraz na północ od linii wyznaczonej przez ul. Kielecką w miejscowości Cedzyna biegnącą do wschodniej granicy gminy, część gminy Daleszyce położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 764 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Daleszyce – Słopiec – Borków, dalej na południe od linii wyznaczonej przez tę drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 764 do przecięcia z linią rzeki Belnianka, następnie na południe od linii wyznaczonej przez rzeki Belnianka i Czarna Nida biegnącej do zachodniej granicy gminy w powiecie kieleckim,
  - powiat miejski Kielce,
  - gminy Krasocin, część gminy Włoszczowa położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Konieczno, i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Konieczno – Rogienice – Dąbie – Podłazie, część gminy Kluczewsko położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Krogulec – Nowiny - Komorniki do przecięcia z linią rzeki Czarna, następnie na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Czarna biegnącą do przecięcia z linią wyznaczoną przez drogę nr 742 i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od przecięcia z linią rzeki Czarna do południowej granicy gminy w powiecie włoszczowskim,
  - gmina Kije w powiecie pińczowskim,
  - gminy Małogoszcz, Oksa w powiecie jędrzejowskim,
- w województwie małopolskim:
- gminy Dąbrowa Tarnowska, Radgoszcz, Szczucin w powiecie dąbrowskim.

#### 4. Romania

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Romania:

- Zona oraşului Bucureşti,
- Judeţul Constanţa,
- Judeţul Satu Mare,
- Judeţul Tulcea,
- Judeţul Bacău,
- Judeţul Bihor,
- Judeţul Bistriţa Năsăud,
- Judeţul Brăila,
- Judeţul Buzău,
- Judeţul Călăraşi,
- Judeţul Dâmboviţa,
- Judeţul Galaţi,
- Judeţul Giurgiu,
- Judeţul Ialomiţa,
- Judeţul Ilfov,
- Judeţul Prahova,
- Judeţul Sălaj,
- Judeţul Suceava
- Judeţul Vaslui,
- Judeţul Vrancea,
- Judeţul Teleorman,
- Judeţul Mehedinţi,



- Județul Gorj,
- Județul Argeș,
- Județul Olt,
- Județul Dolj,
- Județul Arad,
- Județul Timiș,
- Județul Covasna,
- Județul Brașov,
- Județul Botoșani,
- Județul Vâlcea,
- Județul Iași,
- Județul Hunedoara,
- Județul Alba,
- Județul Sibiu,
- Județul Caraș-Severin,
- Județul Neamț,
- Județul Harghita,
- Județul Mureș,
- Județul Cluj,
- Județul Maramureș.

#### 5. Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Slovacchia:

- The whole district of Trebišov',
- The whole district of Vranov and Topľou,
- In the district of Humenné: Lieskovec, Myslina, Humenné, Jasenov, Brekov, Závadka, Topoľovka, Hudcovce, Ptičie, Chlmec, Porúbka, Brestov, Gruzovce, Ohradzany, Slovenská Volová, Karná, Lackovce, Kochanovce, Hažín nad Cirochou, Závada, Nižná Sitnica, Vyšná Sitnica, Rohožník, Prituľany, Ruská Poruba, Ruská Kajňa,
- In the district of Michalovce: Strážske, Staré, Oreské, Zbudza, Voľa, Nacina Ves, Pusté Čemerné, Lesné, Rakovec nad Ondavou, Petríkovce, Oborín, Veľké Raškovce, Beša,
- In the district of Rimavská Sobota: Jesenské, Gortva, Hodejov, Hodejovec, Širkovce, Šimonovce, Drňa, Hostice, Gemerské Dechtáre, Jestice, Dubovec, Rimavské Janovce, Rimavská Sobota, Belín, Pavlovce, Sútor, Bottovo, Dúžava, Mojín, Konrádovce, Čierny Potok, Blhovce, Gemerček, Hajnáčka,
- In the district of Gelnica: Hrišovce, Jaklovce, Kluknava, Margecany, Richnava,
- In the district Of Sabinov: Daletice,
- In the district of Prešov: Hrabkov, Križovany, Žipov, Kvačany, Ondrašovce, Chminianske Jakobovany, Klenov, Bajerov, Bertotovce, Brežany, Bzenov, Fričovce, Hendrichovce, Hermanovce, Chmiňany, Chminianska Nová Ves, Janov, Jarovnice, Kojatice, Lažany, Mikušovce, Ovčie, Rokycany, Sedlice, Suchá Dolina, Svinia, Šindliar, Široké, Štefanovce, Vítaz, Župčany,
- the whole district of Medzilaborce,
- In the district of Stropkov: Havaj, Malá Poľana, Bystrá, Mikové, Varechovce, Vladiča, Staškovce, Makovce, Veľkrop, Solník, Korunková, Bukovce, Krišľovce, Jakušovce, Kolbovce,
- In the district of Svidník: Pstruša.»



**DIRETTIVA (UE) 2022/890 DEL CONSIGLIO****del 3 giugno 2022****recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda la proroga del periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile relativo alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) La frode fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) provoca notevoli perdite di bilancio e incide sul funzionamento del mercato interno.
- (2) La direttiva 2006/112/CE del Consiglio <sup>(3)</sup> consente agli Stati membri di avvalersi facoltativamente del meccanismo di inversione contabile per il pagamento dell'IVA su cessioni di beni e prestazioni di servizi predefinite che possono essere oggetto di frode, in particolare la frode intracomunitaria dell'operatore inadempiente (MTIC). Tale direttiva consente anche la misura speciale del meccanismo di reazione rapida che offre agli Stati membri, a talune condizioni rigorose, una procedura accelerata che consente l'introduzione del meccanismo di inversione contabile, ossia una risposta più adeguata ed efficace alle frodi improvvise e massicce. Il periodo di applicazione di entrambi i meccanismi scade il 30 giugno 2022.
- (3) La Commissione ha adottato due proposte legislative per introdurre il sistema definitivo dell'IVA, che mira a garantire una risposta globale alla frode MTIC. Tali proposte, che dovevano inizialmente entrare in vigore il 1° luglio 2022, sono tuttora in fase di negoziazione in sede di Consiglio e non si prevede che siano adottate né che entrino in vigore prima di tale data.
- (4) Nella sua relazione dell'8 marzo 2018 concernente gli effetti degli articoli 199 *bis* e 199 *ter* della direttiva 2006/112/CE sulla lotta contro la frode la Commissione indica che in linea di principio gli Stati membri e i portatori di interessi ritengono che il meccanismo di inversione contabile sia un efficace strumento temporaneo per la lotta alle frodi in materia di IVA. Gli Stati membri ritengono inoltre che il meccanismo di reazione rapida sia uno

<sup>(1)</sup> Parere del 3 maggio 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Parere del 23 marzo 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).



strumento utile nonché una misura precauzionale contro i casi eccezionali di frodi in materia di IVA. Da allora le condizioni giuridiche o le modalità pratiche per l'applicazione del meccanismo di inversione contabile nel sistema UE dell'IVA non sono state alterate. Inoltre, la direttiva 2006/112/CE non è stata significativamente modificata al fine di affrontare la questione della frode MTIC in modo più strutturale. È pertanto ragionevole presumere che gli esiti e considerazioni della relazione rimangano in gran parte validi.

- (5) Emerge pertanto che il meccanismo di inversione contabile e il meccanismo di reazione rapida si sono dimostrati utili come misure temporanee e mirate. La loro scadenza priverebbe gli Stati membri di strumenti efficienti di lotta contro la frode. Il periodo di applicazione del meccanismo di inversione contabile e del meccanismo di reazione rapida dovrebbe pertanto essere esteso per un altro periodo limitato, al fine di consentire di proseguire le negoziazioni in sede di Consiglio relativamente al sistema definitivo dell'IVA e di sviluppare continuamente strumenti di lotta contro l'evasione fiscale e norme di comunicazione ammodernate.
- (6) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire mantenere strumenti efficienti di lotta contro la frode, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo degli effetti dell'azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

La direttiva 2006/112/CE è così modificata:

- 1) l'articolo 199 *bis* è così modificato:
  - a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Fino al 31 dicembre 2026 gli Stati membri possono stabilire che il debitore dell'imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le seguenti operazioni:»;
  - b) i paragrafi 3, 4 e 5 sono soppressi;
- 2) All'articolo 199 *ter*, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. La misura speciale del QRM di cui al paragrafo 1 si applica fino al 31 dicembre 2026.».

#### Articolo 2


La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, il 3 giugno 2022

Per il Consiglio  
Il presidente  
F. RIESTER



**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/891 DELLA COMMISSIONE****del 1° aprile 2022**

**recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 53, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> ha modificato l'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 per quanto riguarda il sistema di modifiche di un disciplinare. Dall'8 giugno 2022 le modifiche «non minori» e «minori» sono state sostituite rispettivamente dalle «modifiche dell'Unione» e «ordinarie», con ambiti di applicazione e procedure differenti.
- (2) Il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione <sup>(3)</sup> fissa disposizioni che integrano le norme in materia di modifiche non minori e minori. Al fine di garantire il funzionamento del nuovo sistema di modifiche, le norme vigenti in materia di modifiche non minori e minori previste da tale regolamento dovrebbero essere sostituite da nuove norme.
- (3) Ai fini dell'efficienza della procedura, è opportuno stabilire norme sull'ammissibilità delle domande di approvazione di una modifica dell'Unione. Per le stesse ragioni, quando una domanda di approvazione di una modifica dell'Unione contiene anche modifiche ordinarie, queste ultime dovrebbero essere considerate inesistenti e non dovrebbero essere considerate approvate nel contesto della modifica dell'Unione.

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262).

<sup>(3)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17).





- (4) È opportuno definire la procedura di approvazione di una modifica ordinaria e di una modifica temporanea per consentire agli Stati membri di svolgere un'adeguata valutazione delle domande e garantire un approccio coerente tra gli Stati membri. L'accuratezza e la completezza della valutazione degli Stati membri dovrebbero essere equivalenti a quelle richieste per il processo di valutazione nell'ambito della procedura che disciplina le domande di registrazione di un'indicazione geografica.
- (5) È necessario definire norme al fine di stabilire il coordinamento tra le procedure di modifica di un disciplinare nei casi in cui siano contemporaneamente pendenti, rispettivamente presso la Commissione e l'autorità competente dello Stato membro, domande relative a una modifica dell'Unione e a una modifica ordinaria. Poiché entrambi i tipi di domanda modificano il medesimo disciplinare, pur seguendo due diverse procedure parallele con tempi diversi, è opportuno stabilire norme che evitino incongruenze.
- (6) È opportuno adottare norme transitorie per garantire una transizione agevole dalle attuali norme del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 a quelle stabilite nel presente regolamento.
- (7) Poiché le modifiche di un disciplinare introdotte dal regolamento (UE) 2021/2117 si applicano a decorrere dall'8 giugno 2022, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

#### **Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 664/2014**

Il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 è così modificato:

- 1) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

#### **Domande di modifiche dell'Unione di un disciplinare**

Ai fini dell'articolo 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di approvazione di una modifica dell'Unione di un disciplinare contiene soltanto modifiche dell'Unione. Se la domanda di approvazione di una modifica dell'Unione contiene anche modifiche ordinarie o temporanee, la procedura di modifica dell'Unione si applica soltanto alla modifica dell'Unione. Le modifiche ordinarie o temporanee incluse nella domanda sono considerate non presentate.»;

- 2) sono inseriti i seguenti articoli:


«Articolo 6 bis

#### **Ricevibilità delle domande di approvazione di modifiche dell'Unione**

1. Le domande di approvazione di una modifica dell'Unione di un disciplinare sono considerate ricevibili se sono state presentate in conformità dell'articolo 53 del regolamento (UE) 1151/2012 e comunicate alla Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 (\*) e se sono conformi all'articolo 10 di detto regolamento di esecuzione.

L'approvazione da parte della Commissione di una domanda di approvazione di una modifica dell'Unione di un disciplinare riguarda soltanto le modifiche dell'Unione riportate nella domanda stessa.

2. Se ritiene irricevibile una domanda, la Commissione comunica i motivi dell'irricevibilità alle autorità dello Stato membro o del paese terzo interessato ovvero al richiedente stabilito in un paese terzo, a seconda dei casi.



Articolo 6 ter

### **Modifiche ordinarie del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta**

1. Ai fini dell'articolo 53 del regolamento (UE) 1151/2012, le domande di approvazione di una modifica ordinaria di un disciplinare sono presentate alle autorità dello Stato membro nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto di cui trattasi. Se la domanda di approvazione di una modifica ordinaria di un disciplinare non proviene dal gruppo richiedente che aveva presentato la domanda di protezione del nome o dei nomi cui fa riferimento il disciplinare, lo Stato membro dà a tale gruppo richiedente, se esiste ancora, la possibilità di formulare osservazioni sulla domanda.

La domanda di approvazione di una modifica ordinaria presenta una descrizione delle modifiche ordinarie e dimostra che le modifiche proposte sono da considerarsi ordinarie a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1151/2012. Insieme alla domanda è fornita anche una sintesi dei motivi per i quali sono richieste le modifiche.

2. Se ritiene soddisfatti i requisiti del regolamento (UE) n. 1151/2012 e le disposizioni adottate in virtù dello stesso, lo Stato membro può approvare la modifica ordinaria. La decisione di approvazione comprende il disciplinare consolidato modificato e, se del caso, il documento unico consolidato modificato o il riferimento elettronico alla versione pubblicata del disciplinare consolidato e, se del caso, del documento unico.

La decisione di approvazione è resa pubblica. La modifica ordinaria approvata è applicabile nello Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui è stata resa pubblica la decisione di approvazione. Lo Stato membro comunica alla Commissione le modifiche ordinarie approvate entro un mese dalla data in cui è stata resa pubblica la decisione nazionale di approvazione. Lo Stato membro comunica senza indebiti ritardi alla Commissione eventuali sentenze nazionali definitive e inappellabili che annullino una decisione di approvazione di una modifica ordinaria.

3. Le decisioni di approvazione di modifiche ordinarie concernenti prodotti originari di paesi terzi sono comunicate alla Commissione da un gruppo richiedente avente un interesse legittimo, direttamente o tramite le autorità del paese terzo interessato, entro un mese dalla data in cui è stata resa pubblica la decisione pertinente.

4. La comunicazione alla Commissione di una modifica ordinaria approvata è considerata debitamente effettuata quando è conforme all'articolo 10 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

5. Nel caso in cui la modifica ordinaria comporti una modifica del documento unico, la Commissione pubblica la descrizione della modifica ordinaria e il documento unico modificato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, entro tre mesi dalla data in cui le è pervenuta la comunicazione di tale modifica ordinaria.

Nel caso in cui la modifica ordinaria non comporti una modifica del documento unico, la Commissione rende pubblica, tramite i sistemi digitali di cui all'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, la descrizione della modifica ordinaria entro tre mesi dalla data in cui le è pervenuta la comunicazione di tale modifica ordinaria.

L'autorità nazionale di cui ai paragrafi 2 e 3 o il gruppo richiedente di cui al paragrafo 3 che ha comunicato una modifica ordinaria alla Commissione rimane responsabile del suo contenuto.

6. Le modifiche ordinarie sono applicabili nel territorio dell'Unione a decorrere dalla data in cui sono state pubblicate a norma del paragrafo 5, primo comma, o rese pubbliche a norma del paragrafo 5, secondo comma.

7. Ove la zona geografica si estenda su più di uno Stato membro, ogni Stato membro interessato applica la procedura relativa alle modifiche ordinarie separatamente. La modifica ordinaria è applicabile nel territorio degli Stati membri interessati solo dopo l'entrata in applicazione dell'ultima decisione nazionale di approvazione. Lo Stato membro che approva per ultimo la modifica ordinaria invia alla Commissione la comunicazione pertinente entro un mese dalla data in cui è stata resa pubblica la sua decisione di approvazione.



Se uno o più Stati membri interessati non adottano la decisione nazionale di approvazione di cui al primo comma, uno qualsiasi degli Stati membri interessati può presentare tale domanda ai sensi della procedura di modifica dell'Unione.

8. Il paragrafo 7 si applica *mutatis mutandis* ai casi in cui una parte della zona geografica interessata è situata nel territorio di un paese terzo.

Articolo 6 quater

#### **Relazione tra modifiche dell'Unione e modifiche ordinarie**

1. Se una modifica ordinaria che comporta una modifica del documento unico è approvata mentre è pendente presso la Commissione una domanda di approvazione di una modifica dell'Unione, lo Stato membro interessato aggiorna di conseguenza il documento unico incluso nella domanda di approvazione di una modifica dell'Unione. Se la modifica dell'Unione pendente è stata pubblicata per opposizione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, la versione aggiornata del documento unico è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie L, come allegato del regolamento di esecuzione che approva la modifica dell'Unione.

2. Se la versione modificata del documento unico inclusa in una domanda di modifica ordinaria approvata a livello nazionale non tiene conto delle ultime modifiche dell'Unione che sono state approvate, tale modifica ordinaria non è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Lo Stato membro che ha approvato tale modifica ordinaria trasmette alla Commissione, ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, la versione consolidata del documento unico contenente sia le modifiche dell'Unione che le modifiche ordinarie.

Articolo 6 quinquies

#### **Modifiche temporanee di un disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta**

1. Le modifiche temporanee di un disciplinare sono approvate e rese pubbliche dallo Stato membro nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto di cui trattasi. Le modifiche temporanee sono comunicate alla Commissione insieme ai motivi che le giustificano entro un mese dalla data in cui è stata resa pubblica la decisione nazionale di approvazione. Una modifica ordinaria temporanea è applicabile nello Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui è stata resa pubblica la decisione di approvazione della modifica.

2. Ove la zona geografica si estenda su più di uno Stato membro, ogni Stato membro interessato applica separatamente la procedura relativa alle modifiche temporanee di cui al paragrafo 1.

3. Le modifiche temporanee concernenti prodotti originari di paesi terzi sono comunicate alla Commissione, insieme ai motivi che le giustificano, da un gruppo richiedente avente un interesse legittimo, direttamente o tramite le autorità di detto paese terzo, entro un mese dalla data di approvazione.

4. La comunicazione alla Commissione di una modifica temporanea approvata è considerata debitamente effettuata quando è conforme all'articolo 10 *ter* del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

5. La Commissione rende pubblica la comunicazione di una modifica temporanea tramite i sistemi digitali di cui all'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 entro tre mesi dalla data in cui le è pervenuta la comunicazione di tale modifica temporanea. Una modifica temporanea è applicabile nel territorio dell'Unione a decorrere dalla data in cui è stata resa pubblica dalla Commissione.

L'autorità nazionale di cui ai paragrafi 1 e 3 o il gruppo richiedente di cui al paragrafo 3 che ha comunicato una modifica temporanea alla Commissione rimane responsabile del suo contenuto.

(\*) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).».



*Articolo 2***Disposizioni transitorie**

L'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, nella versione anteriore alla data di applicazione del presente regolamento, continua ad applicarsi alle domande di modifica non minore e minore, nonché alle comunicazioni di modifiche temporanee, al disciplinare delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite in corso di esame presso la Commissione prima dell'8 giugno 2022.

*Articolo 3***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'8 giugno 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 2022

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

22CE1499



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/892 DELLA COMMISSIONE****del 1° aprile 2022****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 49, paragrafo 7, secondo comma, e l'articolo 53, paragrafo 3, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> ha modificato l'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 per quanto riguarda il sistema di modifiche di un disciplinare. Dall'8 giugno 2022 le modifiche «non minori» e «minori» sono sostituite rispettivamente dalle modifiche «dell'Unione» e «ordinarie», con ambiti di applicazione e procedure differenti.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione <sup>(3)</sup> stabilisce le condizioni uniformi di applicazione delle modifiche non minori e minori. Al fine di garantire il funzionamento del nuovo sistema di modifiche, le norme vigenti in materia di modifiche non minori e minori di detto regolamento dovrebbero essere sostituite da nuove norme.
- (3) Ai fini della certezza del diritto e della gestione efficiente del regime, dovrebbero essere previste norme dettagliate concernenti i requisiti, i moduli e i termini per presentare la domanda di approvazione di modifiche dell'Unione e le comunicazioni di modifiche ordinarie o temporanee approvate.
- (4) A norma del regolamento (UE) n. 1151/2012, le procedure per modificare il disciplinare di produzione delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette nel settore alimentare nonché delle specialità tradizionali garantite, sono effettuate dalla Commissione e dagli Stati membri. La Commissione e gli Stati membri sono responsabili di fasi distinte di ciascun tipo di procedura. Gli Stati membri trattano le domande di approvazione di una modifica dell'Unione del disciplinare e le presentano alla Commissione. Spetta alla Commissione l'esame di tali domande e l'adozione di una decisione in merito alla modifica dell'Unione. In caso di approvazione di una modifica ordinaria o temporanea, la responsabilità dell'approvazione spetta agli Stati membri. L'approvazione di tali modifiche è comunicata alla Commissione, che ha l'obbligo di renderla pubblica nell'Unione.
- (5) Ai fini della corretta gestione delle procedure per l'approvazione da parte della Commissione di una modifica dell'Unione al disciplinare delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette nonché delle specialità tradizionali garantite, è necessario trattare i riferimenti relativi alle domande di approvazione di modifiche dell'Unione. La stessa esigenza si palesa nell'ambito della gestione delle procedure di comunicazione alla Commissione di una modifica ordinaria o temporanea del disciplinare delle denominazioni di origine protetta o delle indicazioni geografiche protette per quanto riguarda l'autorità o le persone fisiche o giuridiche che comunicano la modifica ordinaria o temporanea approvata. Tali procedure hanno natura pubblica. La trasparenza è necessaria per consentire una concorrenza leale tra gli operatori e per identificare pubblicamente gli interessi economici privati e pubblici in relazione a tali procedure. Il nome del gruppo richiedente che presenta la domanda

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).



di approvazione di una modifica dell'Unione a norma dell'articolo 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 dovrebbe essere pubblicato al fine di identificare chi ha attivato la procedura di modifica e consentire a eventuali oppositori di far valere il proprio interesse legittimo. Il nome dell'autorità o della persona fisica o giuridica che comunica una modifica ordinaria o temporanea approvata dovrebbe essere pubblicato al fine di identificare la responsabilità della modifica notificata alla Commissione e quindi resa pubblica nell'Unione. Al fine di minimizzare l'esposizione dei dati personali, nei documenti da presentare nel corso di tali procedure è opportuno evitare il più possibile di richiedere la trasmissione di dati personali. La Commissione e gli Stati membri possono tuttavia avere la necessità di trattare informazioni contenenti dati personali, quali i nomi e i recapiti. In casi debitamente giustificati, tali dati possono essere divulgati o pubblicati.


- (6) Ai fini di un'efficace gestione amministrativa e tenendo conto dell'esperienza maturata attraverso i sistemi di informazione istituiti dalla Commissione, le comunicazioni fra gli Stati membri e la Commissione dovrebbero essere semplificate e le informazioni dovrebbero essere scambiate in conformità del regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione <sup>(4)</sup> e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (7) La Commissione ha istituito il sistema di informazione «e-Ambrosia» per la gestione delle domande di protezione delle indicazioni geografiche di prodotti alimentari, vini, bevande spiritose e vini aromatizzati. Gli Stati membri e la Commissione sono tenuti ad avvalersi esclusivamente di detto sistema ai fini della comunicazione relativa alle procedure connesse alle domande di registrazione e ai fini dell'approvazione di modifiche del disciplinare delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Per contro, dato il rigoroso regime di accreditamento, tale sistema non dovrebbe essere utilizzato per le comunicazioni con gli Stati membri riguardanti la procedura di opposizione e le richieste di cancellazione né, in attesa delle necessarie garanzie di sicurezza digitale, dovrebbe essere utilizzato per le comunicazioni con i paesi terzi. Per le procedure di opposizione e le richieste di cancellazione gli Stati membri, le autorità competenti e i produttori dei paesi terzi nonché le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo ai sensi di detto regolamento dovrebbero invece comunicare con la Commissione tramite posta elettronica.
- (8) Per incrementare la trasparenza, l'efficienza e l'uniformità negli Stati membri, il registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dovrebbe essere istituito in forma elettronica. Il registro dovrebbe essere costituito da una banca dati elettronica gestita nell'ambito dei sistemi digitali messi a disposizione dalla Commissione, essere accessibile al pubblico e regolarmente aggiornato dalla Commissione.
- (9) Il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup> si applica al trattamento dei dati personali effettuato dalla Commissione nel corso delle procedure di modifica del disciplinare delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette nel settore alimentare nonché delle specialità tradizionali garantite. È opportuno chiarire che la Commissione va considerata titolare del trattamento ai sensi di detto regolamento in relazione al trattamento dei dati personali nelle procedure per le quali è responsabile a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012.
- (10) Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(7)</sup> si applica al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nel corso delle pertinenti procedure di modifica del disciplinare delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette nel settore alimentare nonché delle specialità tradizionali garantite. È pertanto opportuno chiarire che le autorità competenti degli Stati membri vanno considerate titolari del trattamento ai sensi di detto regolamento in relazione al trattamento dei dati personali nelle procedure per le quali sono responsabili a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012.

<sup>(4)</sup> Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 100).

<sup>(5)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

<sup>(7)</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).



- (11) Il regolamento (UE) 2021/2117 ha modificato l'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012. I vini aromatizzati, le altre bevande alcoliche, escluse le bevande spiritose e i prodotti vitivinicoli nonché la cera d'api dovrebbero pertanto essere aggiunti alle classi di prodotti cui si applica il regolamento (UE) n. 1151/2012.
- (12) È opportuno adottare disposizioni per garantire che vi sia tempo sufficiente per facilitare un'agevole transizione dalle norme previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 concernente i mezzi di presentazione. È opportuno introdurre disposizioni transitorie per le domande di modifica non minore o minore del disciplinare delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite presentate prima dell'8 giugno 2022.
- (13) Poiché le modifiche di un disciplinare introdotte dal regolamento (UE) 2021/2117 si applicano a decorrere dall'8 giugno 2022, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

#### **Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014**

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 è così modificato:

- 1) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

#### **Procedura per le domande di registrazione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite**

1. Il documento unico di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012 contiene le informazioni specificate nell'allegato I del presente regolamento.

Nel documento unico il riferimento alla pubblicazione del disciplinare rimanda alla versione oggetto della proposta.


2. Nel caso in cui la domanda sia presentata alla Commissione da uno Stato membro, il documento unico è redatto utilizzando il modulo disponibile nei sistemi digitali di cui all'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, lettera a).

Nel caso in cui la domanda sia presentata alla Commissione dall'autorità di un paese terzo o da un richiedente stabilito in un paese terzo, il documento unico è redatto a norma del modulo che figura nell'allegato I. Le informazioni in tal modo comunicate possono essere inserite dalla Commissione nei suoi sistemi digitali.

3. Il documento unico è conciso e non supera le 2 500 parole, salvo in casi debitamente giustificati.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche a un documento unico oggetto di una domanda di pubblicazione a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014.

5. Il disciplinare di una specialità tradizionale garantita di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1151/2012 include le informazioni richieste all'allegato II del presente regolamento. Il disciplinare è redatto utilizzando il modulo che figura in tale allegato.»



2) all'articolo 8 è aggiunto il seguente comma:

«Lo Stato membro, l'autorità del paese terzo o il richiedente stabilito in un paese terzo che presenta alla Commissione una domanda comune ai sensi del primo comma diventa il destinatario delle notifiche o delle decisioni della Commissione.»;

3) L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

### **Domande di modifiche dell'Unione di un disciplinare**


1. La domanda di approvazione di una modifica dell'Unione di un disciplinare di cui all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 contiene:

- a) il nome protetto cui si riferisce la modifica;
- b) il nome e i recapiti del richiedente e una descrizione del suo interesse legittimo;
- c) le voci del disciplinare e, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, del documento unico relative alle questioni interessate dalla modifica;
- d) per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, la spiegazione del motivo per cui la modifica rientra nella definizione di modifica dell'Unione di cui all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012;
- e) la descrizione e i motivi di ciascuna delle modifiche proposte;
- f) per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, il documento unico consolidato, nella versione modificata;
- g) per le domande presentate da uno Stato membro relative a denominazioni di origine protette e a indicazioni geografiche protette, il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare consolidato, nella versione modificata;
- h) per le domande presentate da un paese terzo relative a denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette, la versione consolidata del disciplinare pubblicata oppure il riferimento alla pubblicazione del disciplinare;
- i) unicamente per le domande relative a denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche originarie di paesi terzi, la prova che la modifica richiesta soddisfa la normativa sulla protezione delle indicazioni geografiche vigente in detto paese terzo;
- j) per le domande relative alle specialità tradizionale garantite, il disciplinare consolidato, nella versione modificata;
- k) per tutte le domande presentate da Stati membri, la dichiarazione dello Stato membro attestante che la domanda soddisfa le prescrizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 e le disposizioni ivi adottate.

La descrizione e i motivi di cui al primo comma, lettera e), e il documento unico di cui al primo comma, lettera f), non superano le 2 500 parole ciascuno, salvo in casi debitamente giustificati.

2. La domanda di approvazione di una modifica dell'Unione è concisa e non supera le 5 000 parole, salvo in casi debitamente giustificati.

3. La domanda di approvazione di una modifica dell'Unione relativa al disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta di uno Stato membro è redatta utilizzando il modulo disponibile nei sistemi digitali di cui all'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, lettera a). La domanda di approvazione di una modifica dell'Unione relativa al disciplinare di una specialità tradizionale garantita di uno Stato membro è redatta utilizzando il modulo di cui all'allegato VI. Le informazioni in tal modo comunicate possono essere inserite dalla Commissione nei suoi sistemi digitali.





I richiedenti di paesi terzi utilizzano il modulo di cui all'allegato V per una modifica dell'Unione del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta e il modulo di cui all'allegato VI per una modifica dell'Unione del disciplinare di una specialità tradizionale garantita. Le informazioni in tal modo comunicate possono essere inserite dalla Commissione nei suoi sistemi digitali.

4. Il documento unico modificato di una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta e il disciplinare modificato di una specialità tradizionale garantita sono redatti a norma dell'articolo 6. La domanda di modifica dell'Unione per una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta di un paese terzo può includere la versione consolidata del disciplinare anziché il riferimento elettronico al disciplinare pubblicato.

5. Ai fini dell'articolo 53, paragrafo 2, quinto comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, in combinato disposto con l'articolo 50, paragrafo 2, di detto regolamento, oltre ai documenti e alle informazioni ivi indicati, nella versione modificata, la Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* la domanda di approvazione di una modifica dell'Unione del disciplinare.

Nel caso in cui la domanda includa dati personali, questi sono pubblicati in quanto parte di detta domanda. »;

4) sono inseriti gli articoli 10 bis e 10 ter seguenti:

«Articolo 10 bis

#### **Comunicazione di una modifica ordinaria**

1. La comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare a norma dell'articolo 6 ter, paragrafo 2, secondo comma, e dell'articolo 6 ter, paragrafi 3, 7 e 8, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 contiene:


- a) il riferimento al nome protetto cui si riferisce la modifica ordinaria;
- b) la spiegazione del motivo per cui la modifica rientra nella definizione di modifica ordinaria di cui all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012;
- c) la descrizione della modifica approvata, che indica se la modifica comporta una modifica del documento unico;
- d) la decisione che approva la modifica ordinaria di cui all'articolo 6 ter, paragrafo 2, primo comma, e all'articolo 6 ter, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;
- e) se del caso, il documento unico consolidato, nella versione modificata;
- f) il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare consolidato, nella versione modificata.

2. Se è effettuata da uno Stato membro, la comunicazione comprende la dichiarazione di detto Stato membro attestante che la modifica approvata soddisfa le prescrizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 e le disposizioni adottate a norma dello stesso.

3. Nel caso delle domande relative a prodotti originari di paesi terzi, la comunicazione delle autorità del paese terzo o del richiedente di un paese terzo avente un interesse legittimo riporta il nome del paese terzo o del richiedente che trasmette la comunicazione e include la prova che la modifica è applicabile nel paese terzo. Essa può includere il disciplinare pubblicato anziché il riferimento elettronico alla sua pubblicazione.

4. La comunicazione di una modifica ordinaria approvata da uno Stato membro è redatta utilizzando il modulo disponibile nei sistemi digitali di cui all'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, lettera a). Per le comunicazioni provenienti da paesi terzi è utilizzato il modulo di cui all'allegato VI. Le informazioni in tal modo comunicate sono inserite dalla Commissione nei suoi sistemi digitali.

5. Ai fini dell'articolo 6 ter, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, il nome dello Stato membro o del paese terzo oppure della persona fisica o giuridica che presenta la comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di un'indicazione geografica è pubblicato in quanto parte della comunicazione.



Articolo 10 ter

### Comunicazione di una modifica temporanea

1. La comunicazione di una modifica temporanea approvata del disciplinare a norma dell'articolo 6 *quinquies*, paragrafi da 1 a 4, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 contiene:
    - a) il riferimento al nome protetto cui si riferisce;
    - b) la descrizione della modifica temporanea approvata corredata dei motivi che la giustificano, a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012;
    - c) la decisione delle autorità competenti che riconosce ufficialmente la calamità naturale o che impone misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o i rispettivi riferimenti alla pubblicazione elettronica;
    - d) la decisione che approva la modifica temporanea o il riferimento alla pubblicazione elettronica.
  2. Se è effettuata da uno Stato membro, la comunicazione comprende la dichiarazione di detto Stato membro attestante che la modifica approvata soddisfa le prescrizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 e le disposizioni adottate a norma dello stesso.
  3. Nel caso delle bevande spiritose originarie di paesi terzi, la comunicazione delle autorità del paese terzo o del richiedente del paese terzo avente un interesse legittimo riporta il nome del paese terzo o del richiedente che trasmette la comunicazione e include la prova che la modifica è applicabile nel paese terzo. Essa può includere la decisione nazionale che approva la modifica temporanea pubblicata anziché il riferimento elettronico al riferimento della pubblicazione.
  4. La comunicazione di una modifica temporanea approvata da uno Stato membro è redatta utilizzando il modulo disponibile nei sistemi digitali di cui all'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, lettera a). Per le comunicazioni provenienti da paesi terzi è utilizzato il modulo di cui all'allegato VII. Le informazioni in tal modo comunicate sono inserite dalla Commissione nei suoi sistemi digitali.
  5. Ai fini dell'articolo 6 *quinquies*, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, il nome dello Stato membro o del paese terzo oppure della persona fisica o giuridica che presenta la comunicazione di una modifica temporanea approvata del disciplinare di una denominazione di origine protetta è pubblicato in quanto parte della comunicazione.»;
- 5) L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

### Comunicazioni fra la Commissione, gli Stati membri, i paesi terzi e altri operatori

1. I documenti e le informazioni necessari ai fini dell'applicazione dei capi II e III del regolamento (UE) n. 1151/2012 e le relative disposizioni sono comunicati alla Commissione con le seguenti modalità:
  - a) per le autorità competenti degli Stati membri, tramite i sistemi digitali messi a disposizione dalla Commissione, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo;
  - b) per le autorità competenti e i produttori di paesi terzi nonché per le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, tramite posta elettronica utilizzando i moduli di cui agli allegati da I a IX del presente regolamento.

I principi e i requisiti stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione (\*) e nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (\*\*) si applicano alle comunicazioni effettuate a norma del primo comma, lettera a).

2. In deroga al paragrafo 1, primo comma, lettera a), i seguenti documenti sono presentati a mezzo posta elettronica dalle autorità competenti degli Stati membri:
  - a) la dichiarazione di opposizione motivata di cui all'articolo 9, paragrafo 1;
  - b) la notificazione del risultato delle consultazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3;



- c) la richiesta di cancellazione di cui all'articolo 11;
- d) la domanda di registrazione di una specialità tradizionale garantita di cui all'articolo 6, paragrafo 5;
- e) la domanda di approvazione di una modifica dell'Unione del disciplinare di una specialità tradizionale garantita di cui all'articolo 10.

3. La Commissione comunica e rende disponibili alle autorità competenti degli Stati membri le informazioni attraverso i sistemi digitali da essa messi a disposizione, a norma del paragrafo 1, primo comma, lettera a). La Commissione comunica le informazioni nell'ambito delle procedure di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), e al paragrafo 2 agli Stati membri, alle autorità competenti e ai gruppi di richiedenti di paesi terzi nonché alle persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 tramite posta elettronica.

4. Per quanto riguarda le comunicazioni tecniche ufficiali relative alle denominazioni di origine protette, alle indicazioni geografiche protette e alle specialità tradizionali garantite, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione un punto di contatto che comprende un indirizzo postale di servizio, una casella di posta elettronica funzionale e un numero di telefono di servizio. Gli Stati membri mantengono aggiornati tali punti di contatto. Tali dati identificano unicamente funzioni, uffici e servizi ufficiali. Nessun dato identifica persone fisiche, dettagli personali altrimenti contenuti negli indirizzi, numeri di contatto o altri elementi.

La Commissione può tenere, conservare, condividere, pubblicare e divulgare periodicamente l'elenco completo di tali punti di contatto, anche ai propri servizi interni, ad altri organismi e istituzioni dell'Unione nonché a tutti i punti di contatto che figurano nell'elenco. La Commissione può chiedere che tali dati siano presentati attraverso i sistemi digitali che ha messo a disposizione.

(\*) Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 100).

(\*\*) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).»;

- 6) è inserito l'articolo 12 *bis* seguente:

«Articolo 12 *bis*

#### **Presentazione e ricevimento delle comunicazioni**


1. Le comunicazioni e la documentazione di cui all'articolo 12 si considerano presentate alla data in cui sono ricevute dalla Commissione.

2. La Commissione conferma alle autorità competenti degli Stati membri il ricevimento di tutte le comunicazioni pervenute e di tutti i fascicoli trasmessi tramite i sistemi digitali di cui all'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, lettera a), attraverso i sistemi digitali.

La Commissione attribuisce un numero di fascicolo a ciascuna nuova domanda di registrazione, domanda di approvazione di una modifica dell'Unione, comunicazione relativa alle modifiche standard approvate e comunicazione relativa alle modifiche temporanee approvate.

La conferma del ricevimento include almeno i seguenti elementi:

- a) il numero di fascicolo;
- b) il nome del prodotto interessato;
- c) la data di ricevimento.



La Commissione comunica e mette a disposizione le informazioni e le osservazioni relative a tali comunicazioni e presentazioni attraverso i sistemi digitali di cui all'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, lettera a).

3. Per le comunicazioni e le presentazioni di fascicoli effettuate tramite posta elettronica, la Commissione conferma il ricevimento tramite posta elettronica.

Essa attribuisce un numero di fascicolo a ciascuna nuova domanda di registrazione, domanda di approvazione di una modifica dell'Unione, comunicazione relativa alle modifiche ordinarie approvate e comunicazione relativa alle modifiche temporanee approvate.

La conferma del ricevimento include almeno i seguenti elementi:

- a) il numero di fascicolo;
- b) il nome del prodotto interessato;
- c) la data di ricevimento.

La Commissione comunica e mette a disposizione le informazioni e osservazioni relative a tali comunicazioni e documentazione tramite posta elettronica.

4. L'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2017/1183 e gli articoli da 1 a 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 si applicano mutatis mutandis alla comunicazione e messa a disposizione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.»;

7) all'articolo 14 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. Il registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al paragrafo 1 è accessibile al pubblico ed è istituito in forma elettronica. Esso si basa sui sistemi digitali gestiti dalla Commissione ed è aggiornato conformemente al presente articolo.»;

8) è inserito l'articolo 14 bis seguente:

«Articolo 14 bis

#### **Tutela dei dati**

1. La Commissione e gli Stati membri trattano e rendono pubblici i dati personali ricevuti nel corso delle procedure per l'approvazione di modifiche dell'Unione e per la comunicazione di modifiche standard e temporanee, conformemente al presente regolamento, a norma dei regolamenti (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) e (UE) 2016/679 (\*\*).


2. La Commissione è considerata titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione al trattamento dei dati personali nella procedura per la quale è competente a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 e del presente regolamento.

3. Le autorità competenti degli Stati membri sono considerate titolari del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento dei dati personali nelle procedure per le quali sono competenti a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 e del presente regolamento.

(\*) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(\*\*) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).»;

9) gli allegati da V a VIII e XI sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.



*Articolo 2***Disposizioni transitorie**

1. L'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 nella versione precedente la data di applicazione del presente regolamento continua ad applicarsi alle domande di modifiche non minori e minori nonché alle comunicazioni di modifiche temporanee del disciplinare di denominazioni di origine protette, indicazioni geografiche protette e specialità tradizionali garantite in corso d'esame presso la Commissione prima dell'8 giugno 2022.
2. L'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 nella versione precedente la data di applicazione del presente regolamento continua ad applicarsi agli Stati membri fino al 7 dicembre 2022 nel caso delle domande di registrazione e di approvazione di modifiche dell'Unione nonché delle comunicazioni di modifiche ordinarie e temporanee del disciplinare delle denominazioni di origine protetta o delle indicazioni geografiche protette.
3. Fino al 7 dicembre 2022, gli Stati membri che continuano comunicare a norma dell'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 nella sua versione prima della data di applicazione del presente regolamento utilizzano:
  - a) l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 per le domande di registrazione di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette;
  - b) l'allegato II del presente regolamento per le domande di approvazione di una modifica dell'Unione di un disciplinare di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette;
  - c) l'allegato III del presente regolamento per le comunicazioni di modifiche ordinarie di un disciplinare di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette;
  - d) l'allegato IV del presente regolamento per le modifiche temporanee di un disciplinare di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette.

*Articolo 3***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'8 giugno 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 2022

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN



## ALLEGATO I

Gli allegati da V a VIII e XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 sono così modificati:

1) Gli allegati da V a VIII sono sostituiti dal seguente:

«ALLEGATO V

**Domanda di modifica dell'Unione di un disciplinare di produzione di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta**

[regolamento (UE) n. 1151/2012]

**1. Nome del prodotto**

[quale registrato]

**2. Tipo di indicazione geografica**

[barrare con una «X» la casella pertinente:] DOP  IGP

**3. Richiedente e interesse legittimo**

[Specificare il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica del richiedente che propone la modifica. Se riguardano una persona fisica, indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica non sono inclusi in questo modulo e sono trasmessi separatamente alla Commissione.

Fornire inoltre una dichiarazione che illustra l'interesse legittimo del gruppo richiedente.]

**4. Paese terzo cui appartiene la zona geografica**

...

**5. Voce del disciplinare e del documento unico cui si riferiscono la o le modifiche**

- Nome del prodotto
- Legame
- Restrizioni in materia di commercializzazione

**6. Tipo di modifica**


[Fornire una dichiarazione che illustri perché la o le modifiche rientrano nella definizione di «modifica dell'Unione» di cui all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.]

**7. Modifica (modifiche)**

[Fornire una descrizione e le ragioni specifiche di ciascuna modifica, a norma dell'articolo 6 bis, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 e dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.]

**8. Allegati**

- 8.1. Il documento unico consolidato nella versione modificata, redatto utilizzando il modulo che figura nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
- 8.2. La versione consolidata del disciplinare pubblicata, oppure il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.
- 8.3. La prova che i documenti modificati corrispondono all'indicazione geografica vigente nel paese terzo.



## ALLEGATO VI

**Domanda di modifica dell'Unione del disciplinare di produzione di una specialità tradizionale garantita**

[regolamento (UE) n. 1151/2012]

**1. Nome del prodotto**

[quale registrato]

**2. Richiedente e interesse legittimo**

[Specificare il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica del richiedente che propone la modifica. Se riguardano una persona fisica, indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica non sono inclusi in questo modulo e sono trasmessi separatamente alla Commissione.

Fornire inoltre una dichiarazione che illustra l'interesse legittimo del gruppo richiedente.]

**3. Stato membro o paese terzo cui appartiene la zona geografica**

...

**4. Voce del disciplinare cui si riferiscono la o le modifiche**

- Nome del prodotto
- Descrizione del prodotto
- Metodo di produzione
- Altro [da precisare]

**5. Modifica (modifiche)**

[Fornire una descrizione e le ragioni specifiche di ciascuna modifica, a norma dell'articolo 6 bis, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 e dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.]

**6. Allegati****6.1. (Stati membri)**

- a) Il disciplinare consolidato, nella versione pubblicata, redatto utilizzando il modulo che figura nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
- b) La dichiarazione attestante che la domanda soddisfa le prescrizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 e le disposizioni adottate a norma dello stesso.

**6.2. (Paesi terzi)**

Il disciplinare consolidato, nella versione pubblicata, redatto utilizzando il modulo che figura nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

## ALLEGATO VII

**Comunicazione dell'approvazione di una modifica ordinaria**

[regolamento (UE) n. 1151/2012]

**1. Nome del prodotto**

[quale registrato]

**2. Paese terzo cui appartiene la zona geografica**

...



**3. Autorità nazionale o gruppo richiedente che comunica la modifica ordinaria**

[Nomi e riferimenti del singolo produttore o gruppo di produttori avente un interesse legittimo o dell'autorità del paese terzo cui appartiene la zona geografica, che comunicano la modifica (cfr. articolo 49, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1151/2012). I nomi e i riferimenti che riguardano una persona fisica non sono inclusi in questo modulo e sono trasmessi separatamente alla Commissione.]

**4. Descrizione della o delle modifiche approvate**

[Fornire una descrizione della o delle modifiche ordinarie e una dichiarazione che illustri perché la o le modifiche rientrano nella definizione di modifica ordinaria ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Indicare se la modifica comporta o no la modifica del documento unico.]

**5. Allegati**

- 5.1. La decisione di approvazione della modifica ordinaria.
- 5.2. La prova che la modifica è applicabile nel paese terzo.
- 5.3. Se del caso, il documento unico consolidato, nella versione modificata.
- 5.4. Copia della versione consolidata del disciplinare pubblicata, oppure il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

ALLEGATO VIII

**Comunicazione dell'approvazione di una modifica temporanea**

[regolamento (UE) n. 1151/2012]

**1. Nome del prodotto**

[quale registrato]

**2. Paese terzo cui appartiene la zona geografica**

...

**3. Autorità nazionale o gruppo richiedente che comunica la modifica temporanea**


[Nomi e riferimenti del singolo produttore o gruppo di produttori avente un interesse legittimo o dell'autorità del paese terzo cui appartiene la zona geografica, che comunicano la modifica (cfr. articolo 49, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1151/2012). I nomi e i riferimenti che riguardano una persona fisica non sono inclusi in questo modulo e sono trasmessi separatamente alla Commissione.]

**4. Descrizione della o delle modifiche approvate**

[Fornire una descrizione e le ragioni specifiche della o delle modifiche temporanee, incluso il riferimento del riconoscimento ufficiale da parte delle autorità competenti dello stato di calamità naturale o delle condizioni meteorologiche sfavorevoli o dell'imposizione di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie. Fornire inoltre una dichiarazione che illustri perché la o le modifiche rientrano nella definizione di "modifica temporanea" ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.]

**5. Allegati**

- 5.1. La decisione delle autorità competenti che riconosce ufficialmente la calamità naturale o che impone misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o i rispettivi riferimenti alla pubblicazione elettronica.
- 5.2. La decisione che approva la modifica temporanea o il riferimento alla pubblicazione elettronica.
- 5.3. La prova che la modifica è applicabile nel paese terzo.;





2) l'allegato XI, sezione 2, è così modificato:

a) alla parte I, sono aggiunti i trattini seguenti:


- «— Classe 2.21. Vini aromatizzati, quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*)
- Classe 2.22. Altre bevande alcoliche
- Classe 2.23. Cera d'api

(\*) Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14).»;

b) la parte II è sostituita dalla seguente:

«II. Specialità tradizionali garantite

- Classe 2.24. Piatti pronti
- Classe 2.25. Birra
- Classe 2.26. Cioccolato e prodotti derivati
- Classe 2.27. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
- Classe 2.28. Bevande a base di estratti di piante
- Classe 2.29. Pasta
- Classe 2.30. Sale».



## ALLEGATO II

**Domanda di modifica dell'Unione di un disciplinare di produzione di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta originaria di uno Stato membro****[regolamento (UE) n. 1151/2012]**

(da utilizzare unicamente fra l'8 giugno 2022 e il 7 dicembre 2022)

**1. Nome del prodotto**

[quale registrato]

**2. Tipo di indicazione geografica**[barrare con una «X» la casella pertinente:] DOP  IGP **3. Gruppo richiedente e interesse legittimo**

[Specificare il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica del gruppo richiedente che propone la modifica. Se riguardano una persona fisica, indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica non sono inclusi in questo modulo e sono trasmessi separatamente alla Commissione.

Fornire inoltre una dichiarazione che illustra l'interesse legittimo del gruppo richiedente.]

**4. Stato membro cui appartiene la zona geografica**

...

**5. Voce del disciplinare e del documento unico cui si riferiscono la o le modifiche**

- Nome del prodotto  
 Legame  
 Restrizioni in materia di commercializzazione

**6. Tipo di modifica**

[Fornire una dichiarazione che illustri perché la o le modifiche rientrano nella definizione di «modifica dell'Unione» di cui all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012].

**7. Modifica (modifiche)**

[Fornire una descrizione e le ragioni specifiche di ciascuna modifica, ai sensi dell'articolo 6 bis, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 e dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.]

**8. Allegati**

- 8.1. Il documento unico consolidato nella versione modificata, redatto utilizzando il modulo che figura nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
- 8.2. Il riferimento elettronico al disciplinare consolidato, nella versione pubblicata.
- 8.3. La dichiarazione che la domanda soddisfa le prescrizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 e le disposizioni adottate a norma dello stesso.



## ALLEGATO III

**Comunicazione dell'approvazione di una modifica ordinaria dell'Unione di un disciplinare di produzione di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta originaria di uno Stato membro****[regolamento (UE) n. 1151/2012]**

(da utilizzare unicamente fra l'8 giugno 2022 e il 7 dicembre 2022)

**1. Nome del prodotto**

[quale registrato]

**2. Stato membro cui appartiene la zona geografica**

...

**3. Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria***[I nomi e i riferimenti che riguardano una persona fisica non sono inclusi in questo modulo e sono trasmessi separatamente alla Commissione.]***4. Descrizione della o delle modifiche approvate**

[Fornire una descrizione della o delle modifiche ordinarie e una dichiarazione che illustri perché la o le modifiche rientrano nella definizione di modifica ordinaria ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Indicare se le modifiche comportano o no la modifica del documento unico.]

**5. Allegati**

5.1. La decisione di approvazione della modifica ordinaria.

5.2. Se del caso, il documento unico consolidato, nella versione modificata.

5.3. Il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare consolidato, nella versione modificata.

5.4. La dichiarazione che la modifica ordinaria approvata soddisfa le prescrizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 e le disposizioni adottate a norma dello stesso.



## ALLEGATO IV

**Comunicazione dell'approvazione di una modifica temporanea di un disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta originaria di uno Stato membro****[regolamento (UE) n. 1151/2012]**

(da utilizzare unicamente fra l'8 giugno 2022 e il 7 dicembre 2022)

**1. Nome del prodotto**

[quale registrato]


**2. Stato membro cui appartiene la zona geografica**

...

**3. Autorità dello Stato membro che comunica la modifica temporanea***[I nomi e i riferimenti che riguardano una persona fisica non sono inclusi in questo modulo e sono trasmessi separatamente alla Commissione.]***4. Descrizione della o delle modifiche approvate***[Fornire una descrizione e le ragioni specifiche della o delle modifiche temporanee, incluso il riferimento del riconoscimento ufficiale da parte delle autorità competenti dello stato di calamità naturale o delle condizioni meteorologiche sfavorevoli o dell'imposizione di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie. Fornire inoltre una dichiarazione che illustri perché la o le modifiche rientrano nella definizione di «modifica temporanea» ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.]***5. Allegati**

- 5.1. La decisione delle autorità competenti che riconosce ufficialmente la calamità naturale o che impone misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o i rispettivi riferimenti alla pubblicazione elettronica.
- 5.2. La decisione che approva la modifica temporanea o il riferimento alla pubblicazione elettronica.
- 5.3. La dichiarazione che la modifica temporanea approvata soddisfa le prescrizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 e le disposizioni adottate a norma dello stesso.

22CE1500



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/893 DELLA COMMISSIONE****del 7 giugno 2022****che modifica l'allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009 per quanto riguarda i metodi di analisi ai fini dell'individuazione di costituenti di invertebrati terrestri nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per gli animali****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 34, paragrafo 6, primo comma, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce i metodi di prova utilizzati a sostegno dei controlli ufficiali per far rispettare il divieto di utilizzare proteine animali trasformate nei mangimi destinati ad animali da produzione alimentare. Sono compresi i metodi di analisi, descritti nell'allegato VI di detto regolamento, per la determinazione dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per gli animali eseguita mediante microscopia ottica o mediante reazione a catena della polimerasi (PCR).
- (2) L'uso di proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento è stato autorizzato nei mangimi per animali d'acquacoltura dal regolamento (UE) 2017/893 della Commissione <sup>(3)</sup>, e nei mangimi per suini e pollame dal regolamento (UE) 2021/1372 della Commissione <sup>(4)</sup>, ma è ancora vietato a norma del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup> in alcuni mangimi, in particolare nei mangimi per ruminanti.
- (3) Il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le proteine animali nei mangimi ha sviluppato e convalidato un protocollo speciale, comprendente una fase di sedimentazione doppia, che garantisce l'individuazione di particelle provenienti da invertebrati terrestri, compresi gli insetti, se presenti in materie prime per mangimi, mangimi composti e premiscele sottoposti a prove di laboratorio. Con questa fase aggiuntiva, tale protocollo dovrebbe essere utilizzato nel quadro dei controlli ufficiali per verificare la corretta applicazione del divieto di utilizzare proteine animali trasformate di insetti in determinati mangimi per animali destinati alla produzione di alimenti.

<sup>(1)</sup> GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2017/893 della Commissione, del 24 maggio 2017, che modifica gli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati X, XIV e XV del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione per quanto riguarda le disposizioni in materia di proteine animali (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 92).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) 2021/1372 della Commissione, del 17 agosto 2021, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il divieto di somministrazione di proteine animali agli animali d'allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia (GU L 295 del 18.8.2021, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).



- (4) La descrizione del metodo della microscopia ottica di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009 dovrebbe pertanto essere adattata al fine di includere una fase di sedimentazione doppia nel protocollo per la preparazione dei campioni da sottoporre a prova per individuare i costituenti di invertebrati terrestri.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2022

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN



## ALLEGATO

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009 è così modificato:

1) il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE

La determinazione dei costituenti di origine animale negli alimenti per animali deve essere eseguita mediante microscopia ottica o mediante reazione a catena della polimerasi (PCR) in conformità alle disposizioni del presente allegato.

Questi due metodi permettono di individuare la presenza di costituenti di origine animale nelle premiscele, nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti, ma non di calcolarne la quantità. Entrambi i metodi presentano un limite di rilevazione inferiore a 0,1 % (p/p).

Il metodo PCR consente di identificare il gruppo tassonomico dei costituenti di origine animale presenti nelle premiscele, nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti.

Questi metodi si applicano per il controllo dell'applicazione dei divieti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*), all'allegato IV di tale regolamento e all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*).

In funzione del tipo di alimento per animali analizzato, questi metodi possono essere utilizzati, entro un unico protocollo operativo, singolarmente o in combinazione, secondo le procedure operative standard («POS») stabilite dal laboratorio di riferimento dell'UE per le proteine animali nei mangimi (EURL-AP) e pubblicate sul suo sito web (\*\*\*)).

(\*) Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

(\*\*) Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

(\*\*\*) <https://www.eurl.craw.eu/legal-sources-and-sops/method-of-reference-and-sops/>;

2) il punto 2.1 è sostituito dal seguente:

«2.1. **Microscopia ottica**

2.1.1. *Principio*

I costituenti di origine animale che possono essere presenti nelle premiscele, nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti sottoposti ad analisi sono individuati sulla base di caratteristiche tipiche e identificabili al microscopio, come fibre muscolari o altre particelle di carne, cartilagini, ossa, corna, peli, setole, frammenti cuticolari di invertebrati, strutture tracheali di insetti, prodotti sanguigni, globuli di latte, cristalli di lattosio, piume, gusci d'uovo, lisce e scaglie.

Effettuare gli esami al microscopio dopo la preparazione di campioni mediante sedimentazione.

Sottoporre i campioni a una fase di sedimentazione come segue:

- a) ai fini dell'individuazione dei costituenti di origine animale diversi dagli invertebrati terrestri, una fase di sedimentazione singola in tetracloroetilene (TCE) come precisato al punto 2.1.3.4.3;
- b) ai fini dell'individuazione dei costituenti di invertebrati terrestri, una fase di sedimentazione doppia in etere di petrolio/tetracloroetilene (PE/TCE) come precisato al punto 2.1.3.4.4.

2.1.2. *Reagenti e attrezzature*

2.1.2.1. *Reagenti*

2.1.2.1.1. *Agente concentratore*

- Tetracloroetilene (peso specifico 1,62).
- Etere di petrolio (PE), con punto di ebollizione compreso tra 40 °C e 60 °C (peso specifico 0,65).



## 2.1.2.1.2. Reagente colorante

- Soluzione di rosso di alizarina (diluire 2,5 ml di acido cloridrico 1M in 100 ml di acqua, aggiungere 200 mg di rosso di alizarina alla soluzione).

## 2.1.2.1.3. Mezzi di montaggio

- Liscivia (NaOH a 2,5 % in p/v o KOH a 2,5 % in p/v).
- Glicerolo (non diluito, viscosità: 1 490 cP) o un mezzo di montaggio con proprietà equivalenti per la preparazione dei vetrini non permanenti.
- Norland ® Optical Adhesive 65 (viscosità: 1 200 cP) o resina con proprietà equivalenti per la preparazione dei vetrini permanenti.

## 2.1.2.1.4. Mezzi di montaggio con proprietà coloranti

- Soluzione di Lugol (sciogliere 2 g di ioduro di potassio in 100 ml di acqua e aggiungere 1 g di iodio agitando ripetutamente).
- Reagente cistina (2 g di acetato di piombo, 10 g di NaOH/100 ml di acqua).
- Reagente di Fehling (preparato prima dell'uso da parti eguali (1/1) di due soluzioni madre A e B: soluzione A (sciogliere 6,9 g di solfato di rame (II) pentaidrato in 100 ml di acqua); soluzione B (sciogliere 34,6 g di tartrato di potassio e di sodio tetraidrato e 12 g di NaOH in 100 ml di acqua).
- Tetrametilbenzidina/perossido di idrogeno (sciogliere 1 g di 3,3', 5,5' tetrametilbenzidina (TMB) in 100 ml di acido acetico glaciale e 150 ml di acqua. Prima dell'uso, mescolare 4 parti di questa soluzione di TMB con 1 parte di perossido di idrogeno al 3 %).

## 2.1.2.1.5. Agenti di risciacquo


- Etanolo  $\geq 96$  % (per analisi).
- Acetone (per analisi).

## 2.1.2.1.6. Reagente sbiancante


- Soluzione di ipoclorito di sodio in commercio (9-14 % di cloro attivo).

## 2.1.2.2. Attrezzature

- Bilancia analitica con precisione di 0,001 g.
- Apparecchiatura per macinazione: mulino a lame o a rotore. Se si utilizza un mulino a rotore, sono proibiti setacci a maglie  $\leq 0,5$  mm.
- Setacci a maglie quadrate di 0,25 mm e 1 mm di larghezza. Fatta eccezione per la presetacciatura del campione, il diametro dei setacci non deve superare i 10 cm per evitare la perdita di materiali. La taratura dei setacci non è necessaria.
- Imbuto separatore conico di vetro con capacità di 250 ml munito di rubinetto in teflon o vetro smerigliato alla base del cono. Il diametro dell'apertura del rubinetto deve essere di almeno  $\geq 4$  mm. In alternativa, unicamente per la sedimentazione singola in TCE, può essere utilizzato un decantatore a fondo conico, a condizione che il laboratorio abbia dimostrato che i livelli di rilevamento sono equivalenti a quelli ottenuti utilizzando l'imbuto separatore conico di vetro.



Imbuto separatore





- Stereomicroscopio con gamma di ingrandimenti finali almeno da 6,5x a 40x.
- Microscopio composto in campo chiaro a luce trasmessa con gamma di ingrandimenti finali almeno da 100x a 400x. Possono inoltre essere utilizzati la luce polarizzata e il contrasto interferenziale differenziale.
- Vetreria da laboratorio standard.
- Attrezzatura per la preparazione dei vetrini: vetrini per microscopio classici, vetrini concavi, vetrini coprioggetti (20x20 mm), pinzette, spatole
- Forno da laboratorio.
- Centrifuga.
- Carta da filtro: filtro in cellulosa per analisi qualitativa (dimensione dei pori: 4-11 µm).

### 2.1.3. *Campionamento e preparazione del campione*

#### 2.1.3.1. *Campionamento*

Deve essere utilizzato un campione rappresentativo, prelevato secondo le prescrizioni di cui all'allegato I.

##### 2.1.3.1.1. *Essiccazione del campione*

I campioni con tenore di umidità > 14 % devono essere essiccati prima del trattamento conformemente all'allegato III.

##### 2.1.3.1.2. *Presetacciatura del campione*

Al fine di raccogliere informazioni su un'eventuale contaminazione ambientale del mangime, si raccomanda di presetacciare a 1 mm i mangimi pellettati e le granaglie e successivamente di preparare, analizzare ed esprimere separatamente le due frazioni risultanti, che devono essere considerate come campioni distinti.

##### 2.1.3.2. *Precauzioni*

Per evitare rischi di contaminazione crociata in laboratorio, tutte le attrezzature riutilizzabili devono essere accuratamente pulite prima dell'uso. Prima di essere pulito l'imbuto separatore deve essere smontato. I pezzi che compongono l'imbuto separatore e la vetreria devono essere prima lavati a mano e poi in lavastoviglie. I setacci devono essere puliti usando una spazzola a setole sintetiche rigide. Dopo la setacciatura di materie grasse, come le farine di pesce, è raccomandata una pulitura finale dei setacci con acetone e aria compressa.

##### 2.1.3.3. *Preparazione di campioni costituiti da grassi o oli*

Per la preparazione di campioni costituiti da grassi, seguire il seguente protocollo:

- se il grasso si presenta in forma solida, scaldarlo in un forno fino a liquefarlo.
- Utilizzando una pipetta, trasferire 40 ml di grasso dal fondo del campione in un tubo di centrifugazione.
- Centrifugare il campione per 10 min a 4 000 giri/minuto.
- Se il grasso si presenta in forma solida dopo la centrifugazione, riscaldarlo in un forno fino a liquefarlo.
- Ripetere la centrifugazione per 5 min a 4 000 giri/minuto.
- Utilizzando un cucchiaino o una spatola, trasferire metà delle impurità decantate su vetrini per microscopio per l'esame. Si raccomanda il glicerolo come mezzo di montaggio.
- Utilizzare le impurità restanti per preparare il sedimento come indicato al punto 2.1.3.4.3, primo trattino.

Applicare lo stesso protocollo, ad eccezione del primo e del quarto trattino, per la preparazione di campioni costituiti da oli.

##### 2.1.3.4. *Preparazione dei campioni diversi da grassi o oli*

###### 2.1.3.4.1. *Sottocampionamento e macinatura: prelevare dal campione e macinare un sottocampione di almeno 50 g da analizzare.*



2.1.3.4.2. Preparazione del campione tal quale: preparare un'aliquota di almeno 5 g di sottocampione macinato. Setacciarlo a 0,25 mm e procedere all'esame delle due frazioni risultanti.

2.1.3.4.3. Sedimentazione singola in TCE ai fini dell'individuazione dei costituenti di origine animale diversi dagli invertebrati terrestri.

— Estrazione e preparazione del sedimento:

trasferire un'aliquota di 10 g (precisione 0,01 g) del sottocampione macinato nell'imbuto separatore o nel decantatore a fondo conico e aggiungere 50 ml di TCE. L'aliquota trasferita nell'imbuto deve essere limitata a 3 g nel caso delle farine di pesce o di altri prodotti di origine esclusivamente animale, di ingredienti minerali o di premiscele che generano più del 10 % di sedimento. Agitare vigorosamente la miscela per almeno 30 secondi e versare con cautela altri 50 ml di TCE sulla superficie interna dell'imbuto per rimuovere le particelle ad esso aderenti. Lasciare riposare la miscela così ottenuta per almeno 5 minuti prima di separare il sedimento aprendo il rubinetto.

Se è utilizzato un decantatore a fondo conico, agitare vigorosamente la miscela per almeno 15 secondi e lavare accuratamente la superficie interna del decantatore con almeno 10 ml di TCE pulito per rimuovere le particelle aderenti alle pareti. Lasciare riposare la miscela per 3 minuti, quindi agitare nuovamente per 15 secondi e lavare accuratamente la superficie interna del decantatore con almeno 10 ml di TCE pulito per rimuovere le particelle aderenti alle pareti. Lasciare riposare la miscela così ottenuta per almeno 5 minuti, quindi rimuovere ed eliminare la frazione liquida travasandola accuratamente, facendo attenzione a non perdere nulla del sedimento.

Il sedimento deve essere raccolto su una carta da filtro posizionata in un imbuto per consentire la separazione del TCE rimanente, evitando al contempo la deposizione di grasso nel sedimento. Il sedimento deve essere lasciato essiccare. Si raccomanda di pesare successivamente il sedimento (con una precisione di 0,001 g) per controllare la fase di sedimentazione. Infine setacciare il sedimento a 0,25 mm e procedere all'esame delle due frazioni risultanti, a meno che la setacciatura non sia ritenuta necessaria.

— Estrazione e preparazione del flottato:

dopo il recupero del sedimento con il metodo sopra descritto, devono rimanere nell'imbuto separatore due fasi: una fase liquida costituita dal TCE e una fase solida costituita dal materiale flottante. Recuperare la fase solida (flottato) facendo defluire completamente dall'imbuto il TCE aprendo il rubinetto. Rovesciando l'imbuto separatore, trasferire il flottato in una grande piastra Petri e farlo essiccare ad aria in una cappa aspirante. Setacciarlo a 0,25 mm e procedere all'esame delle due frazioni risultanti.

— Uso di reagenti coloranti

Per facilitare la corretta identificazione dei costituenti di origine animale, l'operatore può utilizzare reagenti di colorazione durante la preparazione dei campioni, seguendo le linee guida emesse dall'EURL-AP e pubblicate sul suo sito web.

Il sedimento può essere sottoposto a colorazione utilizzando una soluzione di rosso di alizarina, applicando il seguente protocollo:


— trasferire il sedimento secco in una provetta di vetro e risciacquare due volte con circa 5 ml di etanolo (utilizzare ogni volta un agitatore Vortex per 30 secondi, lasciare decantare il solvente per circa 1 minuto e 30 secondi ed eliminarlo).

— Sbiancare il sedimento aggiungendo almeno 1 ml di soluzione di ipoclorito di sodio. Lasciare reagire per 10 minuti. Riempire d'acqua la provetta, lasciare decantare il sedimento per 2-3 minuti ed eliminare con cautela l'acqua e le particelle in sospensione.

— Risciacquare altre due volte il sedimento con circa 10 ml di acqua (utilizzare un agitatore Vortex per 30 secondi, lasciare decantare ed eliminare l'acqua ogni volta).

— Aggiungere da 2 a 10 gocce di soluzione di rosso di alizarina e agitare nel Vortex la miscela. Lasciare reagire per 30 secondi e risciacquare due volte il sedimento colorato con circa 5 ml di etanolo e poi una volta con acetone (utilizzare ogni volta un agitatore Vortex per 30 secondi, lasciare decantare il solvente per circa 1 minuto ed eliminarlo).

— Essiccare il sedimento colorato.



#### 2.1.3.4.4. Sedimentazione doppia in PE/TCE ai fini dell'individuazione dei costituenti di invertebrati terrestri.

Tutte le fasi devono essere effettuate in un imbuto separatore conico di vetro da 250 ml, come descritto al punto 2.1.2.2, quarto trattino.

- Trasferire un'aliquota di 10 g (precisione 0,01 g) del sottocampione macinato nell'imbuto separatore e sottoporla dapprima a una sedimentazione singola in TCE, come descritto al punto 2.1.3.4.3, compreso il recupero del sedimento su una carta da filtro posizionata su un imbuto. Questo sedimento può essere utilizzato come quello ottenuto come descritto al punto 2.1.3.4.3.
- Trasferire in un cilindro graduato il piccolo volume di TCE fatto colare con il sedimento. Il cilindro graduato deve essere ulteriormente riempito, aprendo il rubinetto dell'imbuto separatore, fino a ottenere 30 ml di TCE. Una volta raggiunto questo volume, chiudere il rubinetto.
- Sostituire il volume raccolto di TCE aggiungendo nell'imbuto separatore un volume di 30 ml di etere di petrolio, con punto di ebollizione compreso tra 40 °C e 60 °C. Mescolare accuratamente il contenuto dell'imbuto separatore per ottenere una miscela costituita da 30 % PE/70 % TCE (con una densità di circa 1,26 g/cm<sup>3</sup>). Lasciare riposare il materiale per 10 minuti. Si separeranno due nuove frazioni: un secondo sedimento e un flottato finale (< 1,26 g/cm<sup>3</sup>). Recuperare il secondo sedimento in una piastra Petri (o su una carta da filtro posizionata su un imbuto) aprendo il rubinetto fino a quando nell'imbuto di separazione restano solo una piccola quantità di miscela solvente e il flottato finale. Raccogliere separatamente su una carta da filtro posizionata su un imbuto il liquido residuo e il flottato finale. Risciacquare la parete dell'imbuto di separazione con un getto di PE per raccogliere tutto il materiale dal flottato finale. Lasciare essiccare il flottato finale. Setacciare il flottato finale a 0,25 mm, a meno che la setacciatura non sia ritenuta necessaria, e procedere all'esame delle due frazioni risultanti ai fini dell'individuazione dei costituenti di invertebrati terrestri.

#### 2.1.4. Esame al microscopio

##### 2.1.4.1. Preparazione dei vetrini

Preparare i vetrini per microscopio a partire dal sedimento e, a scelta dell'operatore, dal flottato o dal campione tal quale. Se del caso, unicamente ai fini dell'individuazione dei costituenti di invertebrati terrestri, preparare i vetrini anche a partire dal flottato finale ottenuto come descritto al punto 2.1.3.4.4. Preparare le due frazioni risultanti (fine e grossolana). Le aliquote sottoposte ad analisi delle frazioni distribuite sui vetrini devono essere rappresentative dell'intera frazione.

Preparare un numero di vetrini sufficiente affinché possa essere realizzato un protocollo d'esame completo, come previsto al punto 2.1.4.2.

Montare i vetrini per microscopio con il mezzo di montaggio adeguato secondo le procedure operative standard (POS) stabilite dall'EURL-AP e pubblicate sul suo sito web. Posizionare sui vetrini portaoggetti i vetrini coprioggetti.

##### 2.1.4.2. Diagramma di flusso per l'osservazione ai fini dell'individuazione di particelle animali nei mangimi composti, nelle materie prime per mangimi e nelle premiscele

Per l'osservazione dei vetrini per microscopio preparati procedere conformemente ai diagrammi di flusso di cui ai diagrammi 1 e 2.

Le osservazioni microscopiche devono essere effettuate utilizzando il microscopio composto sul sedimento e, a scelta dell'operatore, sul flottato o sul campione tal quale. Inoltre, ai fini dell'individuazione dei costituenti di invertebrati terrestri, deve essere sottoposto a osservazione anche il flottato finale ottenuto come descritto al punto 2.1.3.4.4 conformemente al diagramma 3. Lo stereomicroscopio può essere utilizzato in aggiunta al microscopio composto per l'osservazione delle frazioni grossolane. Ogni vetrino deve essere esaminato interamente a vari ingrandimenti. Precisazioni in merito all'utilizzo dei diagrammi di flusso sono fornite mediante una POS stabilita dall'EURL-AP e pubblicata sul suo sito web.

Il numero minimo di vetrini da osservare in ogni fase dei diagrammi di flusso per l'osservazione deve essere rigorosamente rispettato, a meno che sia impossibile, pur utilizzando tutto il materiale della frazione, raggiungere il numero di vetrini stabilito, ad esempio se non si ottiene alcun sedimento. Al fine di registrare il numero di particelle, per ogni determinazione devono essere osservati non più di 6 vetrini.



Se si preparano vetrini aggiuntivi a partire dal flottato o dal campione tal quale utilizzando un mezzo di montaggio più specifico con proprietà coloranti, come indicato al punto 2.1.2.1.4, per caratterizzare ulteriormente le strutture (ad esempio piume, peli, muscolo o particelle di sangue) individuate sui vetrini preparati con altri mezzi di montaggio, come indicato al punto 2.1.2.1.3, il numero di particelle deve essere conteggiato in base a un numero di vetrini per determinazione non superiore a 6, compresi i vetrini aggiuntivi per i quali è stato utilizzato un mezzo di montaggio più specifico. I vetrini aggiuntivi, preparati a partire dal flottato finale ottenuto come descritto al punto 2.1.3.4.4, ai fini dell'individuazione dei costituenti di invertebrati terrestri non devono essere presi in considerazione per l'individuazione di elementi di nature diverse (vertebrati terrestri e pesci).

Per facilitare l'identificazione della natura e dell'origine delle particelle, l'operatore può utilizzare ausili quali sistemi di aiuto alle decisioni, gallerie di immagini e campioni di riferimento.

Diagramma 1

**Diagramma di flusso per l'osservazione dopo la sedimentazione singola in TCE ai fini dell'individuazione di particelle animali diverse dagli invertebrati terrestri nei mangimi composti, nelle materie prime per mangimi e nelle premiscele per la prima determinazione**




Diagramma 2

Diagramma di flusso per l'osservazione dopo la sedimentazione singola in TCE ai fini dell'individuazione di particelle animali diverse dagli invertebrati terrestri nei mangimi composti, nelle materie prime per mangimi e nelle premiscele per la seconda determinazione





Diagramma 3

**Diagramma di flusso per l'osservazione dopo la sedimentazione doppia in PE/TCE ai fini dell'individuazione dei costituenti di invertebrati terrestri nei mangimi composti, nelle materie prime per mangimi e nelle premiscele**



#### 2.1.4.3. Numero di determinazioni


Le determinazioni devono essere effettuate su sottocampioni diversi, ognuno di 50 g.

Se, a seguito della prima determinazione effettuata secondo il diagramma di flusso per l'osservazione figurante nel diagramma 1, o se del caso nel diagramma 3, non sono individuate particelle animali, non è necessaria una determinazione aggiuntiva e il risultato dell'analisi è espresso utilizzando la frase di cui al punto 2.1.5.1.

Se, a seguito della prima determinazione effettuata secondo il diagramma di flusso per l'osservazione figurante nel diagramma 1, sono individuate una o più particelle animali di una data natura (ossia vertebrati terrestri o pesci) e la natura delle particelle individuate conferma il contenuto dichiarato del campione, non è necessaria una seconda determinazione. Se il numero delle particelle animali di una data natura individuate durante tale prima determinazione è superiore a 5, il risultato dell'analisi deve essere espresso in base alla natura animale utilizzando la frase di cui al punto 2.1.5.3. In caso contrario, il risultato dell'analisi deve essere espresso in base alla natura animale utilizzando la frase di cui al punto 2.1.5.2.

Se, a seguito della prima determinazione effettuata secondo il diagramma di flusso per l'osservazione figurante nel diagramma 3, sono individuate più di 5 particelle di invertebrati terrestri, non è necessaria una seconda determinazione e il risultato dell'analisi deve essere espresso utilizzando la frase di cui al punto 2.1.5.3 per tale natura.

In tutti gli altri casi, compreso il caso in cui non è stata fornita al laboratorio alcuna dichiarazione del contenuto, effettuare una seconda determinazione a partire da un nuovo sottocampione. Se, a seguito della seconda determinazione effettuata secondo il diagramma di flusso per l'osservazione figurante nel diagramma 2, o se del caso nel diagramma 3, la somma delle particelle animali di una data natura individuate nelle due determinazioni è superiore a 10, il risultato dell'analisi deve essere espresso in base alla natura animale utilizzando la frase di cui al punto 2.1.5.3. In caso contrario, il risultato dell'analisi deve essere espresso in base alla natura animale utilizzando la frase di cui al punto 2.1.5.2.



### 2.1.5. *Espressione dei risultati*

Quando comunica i risultati, il laboratorio deve indicare il tipo di materiale su cui è stata effettuata l'analisi (sedimento, flottato, flottato finale o campione tal quale). Il rapporto deve indicare chiaramente quante determinazioni sono state effettuate e se non è stata eseguita la setacciatura delle frazioni prima della preparazione dei vetrini, in conformità al punto 2.1.3.4.3, primo trattino, terzo capoverso, o al punto 2.1.3.4.4, terzo trattino.

Il rapporto del laboratorio deve contenere almeno informazioni sulla presenza di costituenti derivati da vertebrati terrestri e da pesci.

Le diverse situazioni devono essere riportate nei modi sottoindicati.

#### 2.1.5.1. Non sono state individuate particelle animali di una data natura:

- «Nel campione esaminato al microscopio ottico non sono state individuate particelle derivate da vertebrati terrestri.»
- «Nel campione esaminato al microscopio ottico non sono state individuate particelle derivate da pesci.»
- «Nel campione esaminato al microscopio ottico non sono state individuate particelle derivate da invertebrati terrestri.»

#### 2.1.5.2. Se sono individuate tra 1 e 5 particelle animali di una data natura, nel caso in cui sia stata effettuata una sola determinazione, oppure se sono state individuate tra 1 e 10 particelle di una data natura, nel caso in cui siano state effettuate due determinazioni (il numero di particelle individuate è inferiore al limite di decisione stabilito nelle POS dell'EURL-AP e pubblicate sul suo sito web):

se è stata effettuata una sola determinazione:


- «Nel campione esaminato al microscopio ottico sono state individuate non più di 5 particelle derivate da vertebrati terrestri. Le particelle sono state identificate come ... [ossa, cartilagine, muscolo, peli, corna, altro (specificare a seconda del caso)]. Questo basso numero di particelle è inferiore al limite di decisione stabilito per questo metodo microscopico.»
- «Nel campione esaminato al microscopio ottico sono state individuate non più di 5 particelle derivate da pesci. Le particelle sono state identificate come ... [liscia, scaglia, cartilagine, muscolo, otolite, branchia, altro (specificare a seconda del caso)]. Questo basso numero di particelle è inferiore al limite di decisione stabilito per questo metodo microscopico.»

Se sono state effettuate due determinazioni:

- «Nel campione esaminato al microscopio ottico sono state individuate non più di 10 particelle derivate da vertebrati terrestri nelle due determinazioni. Le particelle sono state identificate come ... [ossa, cartilagine, muscolo, peli, corna, altro (specificare a seconda del caso)]. Questo basso numero di particelle è inferiore al limite di decisione stabilito per questo metodo microscopico.»
- «Nel campione esaminato al microscopio ottico sono state individuate non più di 10 particelle derivate da pesci nel corso delle due determinazioni. Le particelle sono state identificate come ... [liscia, scaglia, cartilagine, muscolo, otolite, branchia, altro (specificare a seconda del caso)]. Questo basso numero di particelle è inferiore al limite di decisione stabilito per questo metodo microscopico.»
- «Nel campione esaminato al microscopio ottico sono state individuate non più di 10 particelle derivate da invertebrati terrestri nel corso delle due determinazioni. Le particelle sono state identificate come ... [frammenti di cuticole, parti di bocca, muscoli, strutture tracheali, altro (specificare se del caso)]. Questo basso numero di particelle è inferiore al limite di decisione stabilito per questo metodo microscopico.»

Inoltre:

- se il campione è stato sottoposto a presetacciatura, il rapporto del laboratorio deve indicare in quale frazione (frazione setacciata, frazione pellettata o granuli) sono state individuate le particelle animali, in quanto l'individuazione di particelle animali soltanto nella frazione setacciata può essere il segno di una contaminazione ambientale.



- Se sono individuate solo particelle animali che non possono essere classificate come vertebrati terrestri o pesci (ad esempio fibre muscolari), il rapporto deve indicare che sono state individuate solo tali particelle animali e che non si può escludere la loro provenienza da vertebrati terrestri.

2.1.5.3. Se sono individuate più di 5 particelle animali di una data natura, nel caso in cui sia stata effettuata una sola determinazione, o più di 10 particelle di una data natura, nel caso di due determinazioni:

se è stata effettuata una sola determinazione:

- «Nel campione esaminato al microscopio ottico sono state individuate più di 5 particelle derivate da vertebrati terrestri. Le particelle sono state identificate come ... [ossa, cartilagine, muscolo, peli, corna, altro (specificare a seconda del caso)].»
- «Nel campione esaminato al microscopio ottico sono state individuate più di 5 particelle derivate da pesci. Le particelle sono state identificate come ... [lisca, scaglia, cartilagine, muscolo, otolite, branchia, altro (specificare a seconda del caso)].»
- «Nel campione esaminato al microscopio ottico sono state individuate più di 5 particelle derivate da invertebrati terrestri. Le particelle sono state identificate come ... [frammenti di cuticole, parti di bocca, muscoli, strutture tracheali, altro (specificare a seconda del caso)].»


Se sono state effettuate due determinazioni:

- «Nel campione esaminato al microscopio ottico sono state individuate più di 10 particelle derivate da vertebrati terrestri nel corso delle due determinazioni. Le particelle sono state identificate come ... [ossa, cartilagine, muscolo, peli, corna, altro (specificare a seconda del caso)].»
- «Nel campione esaminato al microscopio ottico sono state individuate più di 10 particelle derivate da pesci nel corso delle due determinazioni. Le particelle sono state identificate come ... [lisca, scaglia, cartilagine, muscolo, otolite, branchia, altro (specificare a seconda del caso)].»
- «Nel campione esaminato al microscopio ottico sono state individuate più di 10 particelle derivate da invertebrati terrestri nel corso delle due determinazioni. Le particelle sono state identificate come ... [frammenti di cuticole, parti di bocca, muscoli, strutture tracheali, altro (specificare a seconda del caso)].»

Inoltre:

- se il campione è stato sottoposto a presetacciatura, il rapporto del laboratorio deve indicare in quale frazione (frazione setacciata, frazione pellettata o granuli) sono state individuate le particelle animali, in quanto l'individuazione di particelle animali soltanto nella frazione setacciata può essere il segno di una contaminazione ambientale.
- Se sono individuate solo particelle animali che non possono essere classificate come vertebrati terrestri o pesci (ad esempio fibre muscolari), il rapporto deve indicare che sono state individuate solo tali particelle animali e che non si può escludere la loro provenienza da vertebrati terrestri.»

22CE1501





**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/894 DELLA COMMISSIONE****del 7 giugno 2022**

**che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 della Commissione sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, spediti dalla Malaysia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Malaysia, e che dispone la registrazione di tali importazioni**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

**A. DOMANDA**


- (1) La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda, in conformità all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 («il regolamento di base»), con la quale viene chiesto di aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni spedite dalla Malaysia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Malaysia, e di disporre la registrazione di tali importazioni.
- (2) La domanda è stata presentata il 25 aprile 2022 dal Comitato di difesa dell'industria degli accessori in acciaio inossidabile da saldare testa a testa dell'Unione europea («il richiedente»).

**B. PRODOTTO**

- (3) Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da accessori per tubi da saldare testa a testa, di acciaio inossidabile austenitico con gradi corrispondenti ai tipi AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 e 321H e agli equivalenti nelle altre norme, con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 406,4 mm e uno spessore delle pareti inferiore o uguale a 16 mm, con una rugosità media (Ra) della superficie interna non inferiore a 0,8 micrometri, non flangiati, finiti o non finiti, classificati alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 della Commissione <sup>(2)</sup> con i codici NC ex 7307 23 10 ed ex 7307 23 90 (codici TARIC 7307 23 10 15, 7307 23 10 25, 7307 23 90 15, 7307 23 90 25), originari della Repubblica popolare cinese («RPC») («il prodotto in esame»). Questo è il prodotto cui si applicano le misure attualmente in vigore.
- (4) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso descritto nel considerando precedente, attualmente classificato con gli stessi codici NC del prodotto in esame, ma è spedito dalla Malaysia, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Malaysia (codici TARIC 7307 23 10 35, 7307 23 10 40, 7307 23 90 35, 7307 23 90 40) («il prodotto oggetto dell'inchiesta»).

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 della Commissione, del 26 gennaio 2017, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 22 del 27.1.2017, pag. 14).



**C. MISURE IN VIGORE**

- (5) Le misure attualmente in vigore e potenzialmente oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 («le misure in vigore»). Il 26 gennaio 2022 la Commissione ha aperto un riesame, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, in previsione della scadenza delle misure in vigore pubblicando un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(3)</sup>.


**D. MOTIVAZIONE**

- (6) La domanda contiene elementi di prova sufficienti a dimostrare che le misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame vengono eluse mediante importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta.
- (7) Gli elementi di prova contenuti nella domanda dimostrano che si è verificata una modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla RPC e dalla Malaysia nell'Unione in seguito all'istituzione delle misure sul prodotto in esame. I dati sulle importazioni forniti nella domanda mostrano una modificazione significativa della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla RPC e dalla Malaysia nell'Unione in seguito all'istituzione delle misure sul prodotto in esame. Le esportazioni del prodotto in esame dalla RPC nell'UE sono diminuite, mentre allo stesso tempo le esportazioni cinesi verso la Malaysia del prodotto oggetto dell'inchiesta e le esportazioni della Malaysia nell'UE sono aumentate notevolmente dopo l'istituzione delle misure il 26 gennaio 2017. Tale modificazione appare priva di una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione delle misure. Secondo gli elementi di prova forniti dal richiedente, la modificazione sembrava infatti derivare dal trasbordo attraverso la Malaysia del prodotto in esame originario della RPC e destinato all'Unione. Il richiedente ha inoltre affermato che l'effettiva produzione in Malaysia del prodotto oggetto dell'inchiesta è limitata a due soli produttori, le cui esportazioni complessive nell'Unione sono state costantemente molto inferiori ai volumi esportati dalla Malaysia nell'Unione del prodotto oggetto dell'inchiesta dopo l'istituzione delle misure sul prodotto in esame. Il richiedente ha presentato elementi di prova che mettono in dubbio l'esistenza di veri e propri impianti di produzione di società di proprietà cinese in Malaysia. Il richiedente ha inoltre fornito elementi di prova che dimostrano che i produttori cinesi propongono apertamente di modificare l'origine del prodotto in esame da cinese a malese.
- (8) Gli elementi di prova dimostrano inoltre che, a causa delle pratiche descritte sopra, gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame risultano compromessi in termini sia quantitativi sia di prezzi. Sembra che volumi considerevoli di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta siano entrati nel mercato dell'Unione. Vi sono inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta avvengano a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore.
- (9) Infine gli elementi di prova dimostrano che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto in esame.
- (10) Qualora nel corso dell'inchiesta siano individuate altre pratiche di elusione contemplate all'articolo 13 del regolamento di base, diverse da quella descritta sopra, l'inchiesta potrà riguardare anche tali pratiche.

**E. PROCEDURA**

- (11) Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base e per disporre la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (12) Ai fini della raccolta delle informazioni necessarie per la presente inchiesta, tutte le parti interessate dovrebbero contattare la Commissione immediatamente e non oltre il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento. Il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate. All'occorrenza possono essere richieste informazioni anche all'industria dell'Unione.
- (13) Le autorità della Malaysia e della RPC saranno informate dell'apertura dell'inchiesta.

<sup>(3)</sup> GU C 40 del 26.1.2022, pag. 1.



**a) Raccolta di informazioni e audizioni**

- (14) Tutte le parti interessate, compresi l'industria dell'Unione, gli importatori e qualsiasi associazione pertinente, sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova, a condizione che tali comunicazioni pervengano entro il termine fissato all'articolo 3, paragrafo 2. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite.

**b) Richieste di esenzioni**

- (15) A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta possono essere esentate dalle misure se l'importazione non costituisce un'elusione.
- (16) Dato che la possibile elusione ha luogo al di fuori dell'Unione, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta della Malaysia in grado di dimostrare che non sono coinvolti in pratiche di elusione di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. Gli eventuali produttori che intendono beneficiare di un'esenzione dovrebbero manifestarsi entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento. Copie del questionario per i produttori esportatori della RPC, del modulo di richiesta di esenzione per i produttori esportatori della Malaysia e dei questionari per gli importatori nell'Unione sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: <https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2606>. I questionari devono essere presentati entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

**F. REGISTRAZIONE**

- (17) In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta devono essere sottoposte a registrazione al fine di garantire, qualora le conclusioni dell'inchiesta confermino l'elusione, che dazi antidumping per un importo adeguato, non superiore al dazio residuo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/141, possano essere riscossi a decorrere dalla data in cui è stata disposta la registrazione di tali importazioni.

**G. TERMINI**

- (18) Ai fini di una corretta amministrazione è opportuno precisare i termini entro i quali:
- le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, trasmettere i questionari, comunicare per iscritto le loro osservazioni e presentare eventuali altre informazioni da prendere in considerazione nell'inchiesta;
  - i produttori della Malaysia possono chiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure;
  - le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.
- (19) Si ricorda che le parti potranno esercitare i diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base unicamente se si manifestano entro i termini indicati all'articolo 3 del presente regolamento.

**H. OMESSA COLLABORAZIONE**

- (20) Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.
- (21) Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.
- (22) Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.



**I. CALENDARIO DELL'INCHIESTA**

- (23) A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

**J. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- (24) Si ricorda che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*).
- (25) Un'informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/>.

**K. CONSIGLIERE-AUDITORE**


- (26) Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.
- (27) Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.
- (28) Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l'intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell'evento che giustifichi tale intervento. In linea di principio i calendari indicati all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento per le domande di audizione con i servizi della Commissione si applicano mutatis mutandis alle domande di audizione con il consigliere-auditore. Se le domande di audizione vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l'interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell'inchiesta.
- (29) Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

**Articolo 1**

Un'inchiesta è aperta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036, al fine di determinare se le importazioni di accessori per tubi da saldare testa a testa, di acciaio inossidabile austenitico con gradi corrispondenti ai tipi AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 e 321H e agli equivalenti nelle altre norme, con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 406,4 mm e uno spessore delle pareti inferiore o uguale a 16 mm, con una rugosità media (Ra) della superficie interna non inferiore a 0,8 micrometri, non flangiati, finiti o non finiti, attualmente classificati con i codici NC ex 7307 23 10 ed ex 7307 23 90, spediti dalla Malaysia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Malaysia (codici TARIC 7307 23 10 35, 7307 23 10 40, 7307 23 90 35, 7307 23 90 40), eludano le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/141.

(\*) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).



### Articolo 2


1. Le autorità doganali degli Stati membri adottano, in conformità all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, le opportune disposizioni per registrare le importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
2. La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. La Commissione può disporre che le autorità doganali cessino la registrazione delle importazioni dei prodotti fabbricati dai produttori/esportatori che hanno presentato una richiesta di esenzione dalla registrazione e per i quali risultano soddisfatte le condizioni previste per la concessione di un'esenzione.

### Articolo 3

1. Le parti interessate devono manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione nel corso dell'inchiesta, le parti interessate devono, salvo diversa disposizione, presentare le loro osservazioni per iscritto e trasmettere le risposte al questionario, le richieste di esenzione o qualunque altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
3. Entro tale termine di 37 giorni le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite dalla Commissione. Per le audizioni relative alla fase di apertura dell'inchiesta la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta.
4. Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.
5. Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente regolamento, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Sensitive» («Sensibile») <sup>(3)</sup>. Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la richiesta di trattamento riservato.
6. Le parti che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.
7. Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.
8. Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (<https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI>), comprese le richieste di registrazione in quanto parti interessate, le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata.

Per poter accedere a TRON.tdi, le parti interessate devono disporre di un account EU Login. Le istruzioni complete per la registrazione e l'uso di TRON.tdi sono disponibili all'indirizzo <https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf>.

<sup>(3)</sup> Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).



Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: [http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc\\_152574.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf).

Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che queste ultime non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea  
Direzione generale del Commercio  
Direzione G  
Ufficio: CHAR 04/039  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: <https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi>

Email: [TRADE-R777-SSTPF-MALAYSIA@ec.europa.eu](mailto:TRADE-R777-SSTPF-MALAYSIA@ec.europa.eu)

#### Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2022

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

22CE1502



## DECISIONE (UE) 2022/895 DEL CONSIGLIO

del 24 maggio 2022

**che autorizza l'avvio di negoziati, a nome dell'Unione europea, per una convenzione internazionale globale sul contrasto all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a fini criminali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 83, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,


vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 dicembre 2019 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 74/247 sul contrasto all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a fini criminali, decidendo di istituire un comitato intergovernativo aperto di esperti ad hoc rappresentativo di tutte le regioni, incaricato di elaborare una convenzione internazionale globale sul contrasto all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a fini criminali.
- (2) L'Unione ha già adottato norme che riguardano alcuni, ma non la totalità, degli elementi suscettibili di rientrare nell'ambito della convenzione internazionale globale sul contrasto all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a fini criminali. Tali norme includono in particolare strumenti di diritto penale sostanziale <sup>(1)</sup>, di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale <sup>(2)</sup> e riguardanti norme minime in materia di diritti

(<sup>1</sup>) Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1); direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 8); direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, (GU L 123 del 10.5.2019, pag. 18).

(<sup>2</sup>) Atto del Consiglio, del 29 maggio 2000, che stabilisce, conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1); regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138); regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI del Consiglio (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53); decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni (GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1); decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42); direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1).




procedurali <sup>(3)</sup>, così come garanzie di protezione dei dati e riservatezza <sup>(4)</sup>. Inoltre, dal momento che alcune proposte legislative sono già state elaborate e discusse in ulteriori settori associati, occorre tener conto anche di tali proposte nella misura in cui mirano a rafforzare l'efficacia del quadro giuridico dell'Unione.

- (3) Pertanto una convenzione internazionale globale sul contrasto all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a fini criminali può incidere su talune norme dell'Unione o modificarne la portata.
- (4) Per proteggere l'integrità del diritto dell'Unione e assicurare coerenza tra le norme di diritto internazionale e il diritto dell'Unione, è necessario che, con riguardo a materie di competenza dell'Unione quali definite dai trattati e in relazione alle quali l'Unione ha adottato norme, la Commissione partecipi, insieme agli Stati membri, ai negoziati per una convenzione internazionale globale sul contrasto all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a fini criminali.
- (5) Il 22 marzo 2021 il Consiglio ha adottato conclusioni sulla strategia dell'UE in materia di cibersicurezza per il decennio digitale, nelle quali ha ricordato che diversi aspetti dei negoziati per una convenzione internazionale globale sul contrasto all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a fini criminali potrebbero riguardare la politica estera e di sicurezza comune. In particolare ha sottolineato che «[il Consiglio] sostiene e promuove la convenzione di Budapest sulla criminalità informatica, e i lavori in corso sul secondo protocollo aggiuntivo a tale convenzione. Continua inoltre a partecipare a scambi multilaterali sulla criminalità informatica, anche nei processi connessi al Consiglio d'Europa, all'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) e alla Commissione per la prevenzione del crimine e la giustizia penale, al fine di garantire una cooperazione internazionale rafforzata per contrastare la criminalità informatica; in tale ambito rientrano lo scambio di migliori pratiche e conoscenze tecniche, nonché il sostegno allo sviluppo di capacità, garantendo parallelamente il rispetto, la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali.».
- (6) La presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicata la ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri, quale definita dai trattati, la partecipazione degli Stati membri ai negoziati per una convenzione internazionale globale sul contrasto all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a fini criminali e qualsiasi eventuale decisione successiva relativa alla conclusione, alla firma o alla ratifica di tale convenzione.
- (7) Le direttive di negoziato che figurano all'allegato della presente decisione sono destinate alla Commissione e possono essere rivedute e ulteriormente messe a punto durante i negoziati.
- (8) Conformemente al principio di leale cooperazione, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero collaborare strettamente durante il processo negoziale, anche tramite contatti regolari con gli esperti degli Stati membri e i rappresentanti a New York e a Vienna.

<sup>(3)</sup> Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1); direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1); direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1); direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, pag. 1); direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1); direttiva (EU) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1); direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89); direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori (GU L 337 del 18.12.2009, pag. 11).





- (9) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e ha espresso un parere in data 18 maggio 2022 <sup>(9)</sup>.
- (10) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (11) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

1. La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati, a nome dell'Unione, con riguardo a materie di competenza dell'Unione quali definite dai trattati e in relazione alle quali l'Unione ha adottato norme, una convenzione internazionale globale sul contrasto all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a fini criminali.

2. I negoziati sono condotti in base alle direttive di negoziato del Consiglio che figurano nell'addendum della presente decisione che, se del caso, possono essere rivedute e ulteriormente messe a punto durante i negoziati.

#### Articolo 2

I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo «Cooperazione giudiziaria in materia penale», designato in qualità di comitato speciale ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 4, TFUE.

La Commissione riferisce periodicamente al comitato speciale di cui al primo comma, in merito alle misure adottate a norma della presente decisione e lo consulta regolarmente.

La Commissione riferisce al Consiglio ogni volta che quest'ultimo glielo richieda in merito allo svolgimento e all'esito dei negoziati, anche per iscritto.

Nella misura in cui l'oggetto dei negoziati rientra nelle competenze sia dell'Unione che dei suoi Stati membri, la Commissione e gli Stati membri devono collaborare strettamente nel corso dei negoziati al fine di veicolare a livello internazionale una posizione comune dell'Unione e dei suoi Stati membri.


#### Articolo 3

La presente decisione e relativo addendum sono resi pubblici subito dopo l'adozione.

#### Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

<sup>(9)</sup> Parere del 18 maggio 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).



Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2022

Per il Consiglio  
Il presidente  
B. LE MAIRE

—



## ADDENDUM

**DIRETTIVE DI NEGOZIATO PER UNA CONVENZIONE INTERNAZIONALE GLOBALE SUL  
CONTRASTO ALL'USO DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA  
COMUNICAZIONE A FINI CRIMINALI**

Per quanto riguarda il processo dei negoziati, l'Unione dovrebbe ottenere i risultati seguenti:


- 1) il processo negoziale è aperto, inclusivo e trasparente e si basa su una leale cooperazione;
- 2) il processo negoziale consente la partecipazione significativa di tutti i portatori di interessi, compresi i rappresentanti della società civile, il settore privato, il mondo accademico e le organizzazioni non governative;
- 3) i contributi ricevuti da tutti i membri delle Nazioni Unite sono considerati su base paritaria al fine di garantire un processo inclusivo;
- 4) il processo negoziale si basa su un programma di lavoro efficace e realistico.

Per quanto riguarda gli obiettivi generali dei negoziati, l'Unione dovrebbe ottenere i risultati seguenti:

- 5) nell'assicurare un livello elevato di protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la convenzione funge da strumento efficace per le autorità di contrasto e giudiziarie nella lotta globale alla criminalità informatica, con l'obiettivo di promuovere e rafforzare le misure volte a prevenire e contrastare la criminalità informatica in modo più efficiente ed efficace, come pure di promuovere e facilitare la cooperazione internazionale, garantire un elevato livello di protezione dei diritti delle vittime nonché sostenere lo sviluppo di capacità e l'assistenza tecnica nella lotta alla criminalità informatica;
- 6) si tiene pienamente conto del quadro esistente di strumenti e iniziative internazionali e regionali di provata efficacia, come indicato nelle risoluzioni 74/247 e 75/282 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Di conseguenza la convenzione è compatibile con gli strumenti internazionali esistenti, in particolare la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000 e relativi protocolli, la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003, la Convenzione di Budapest del Consiglio d'Europa del 2001 sulla criminalità informatica e relativi protocolli, e con altri strumenti internazionali e regionali, che riguardano segnatamente la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. La convenzione evita qualsiasi impatto sull'applicazione di detti strumenti esistenti o sull'ulteriore adesione agli stessi di eventuali paesi e, nella misura del possibile, evita inutili sovrapposizioni;
- 7) si tiene pienamente conto dei lavori e relativi esiti del gruppo intergovernativo aperto di esperti incaricato di condurre uno studio globale sulla criminalità informatica, secondo quanto concordato dalla risoluzione 75/282 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite;
- 8) le disposizioni della convenzione garantiscono i massimi livelli di protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Gli Stati membri dell'UE dovrebbero essere in grado di ottemperare al diritto internazionale e dell'UE, compresi i diritti e le libertà fondamentali e i principi generali del diritto dell'UE sanciti dai trattati dell'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali. Le disposizioni della convenzione dovrebbero inoltre essere compatibili con gli obblighi commerciali internazionali dell'UE e dei suoi Stati membri.

Per quanto riguarda la sostanza dei negoziati, l'Unione dovrebbe ottenere i risultati seguenti:

- 9) la convenzione definisce i reati commessibili unicamente facendo uso di sistemi informatici;
- 10) purché siano assicurate condizioni e garanzie sufficienti come pure un'adeguata protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in deroga al principio di cui al punto 9, la convenzione può definire i reati commessibili senza far uso di sistemi informatici, ma resi possibili dall'uso di detti sistemi in determinate circostanze, a condizione che il coinvolgimento di sistemi informatici modifichi sostanzialmente le caratteristiche o l'impatto del reato;
- 11) i reati sono definiti in modo chiaro e restrittivo e in maniera neutrale sotto il profilo tecnologico. Le definizioni sono compatibili con quelle di altre convenzioni internazionali o regionali pertinenti, in particolare nel settore della criminalità informatica, e con le norme internazionali in materia di diritti umani e libertà fondamentali;



- 12) la convenzione prevede norme sul favoreggiamento e sulla complicità in detti reati e, ove opportuno, sul tentativo di commetterli, sulla responsabilità delle persone sia fisiche che giuridiche per detti reati, norme sulla determinazione della competenza giurisdizionale e sulle sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive e misure relative a detti reati, che siano compatibili con altre convenzioni internazionali o regionali, in particolare nel settore della criminalità organizzata o della criminalità informatica, e con le norme internazionali in materia di diritti umani;
- 13) la convenzione prevede misure di procedura penale che consentono alle autorità di indagare efficacemente sui reati informatici e che potrebbero includere, purché siano fornite garanzie sufficienti, misure volte a conservare o ottenere prove elettroniche di un reato nell'ambito di un'indagine o di un procedimento penale e, qualora vi sia, in aggiunta, una comprovata necessità e un valore aggiunto, misure volte a congelare e confiscare i proventi di tali reati, nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità, legalità e necessità, della tutela dei diritti concernenti il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali;
- 14) tali misure di procedura penale non contraddicono altre convenzioni internazionali o regionali pertinenti, in particolare nel settore della criminalità organizzata o della criminalità informatica, e sono compatibili con tali convenzioni e con le norme internazionali in materia di diritti umani e le libertà fondamentali;
- 15) le misure procedurali volte a conservare o ottenere prove elettroniche contengono una definizione chiara e precisa del tipo di dati contemplati. Le misure di procedura per la cooperazione con soggetti del settore privato garantiscono che l'onere gravante su tali soggetti sia proporzionato e che i soggetti del settore privato rispettino pienamente le norme che tutelano i diritti umani dei propri utenti. La convenzione apporta chiarezza giuridica ai fornitori di servizi online (ad es. fornitori di servizi internet) nelle loro interazioni con le autorità di contrasto degli Stati parte della convenzione. Le misure di procedura per la rimozione dei contenuti illegali riguardano unicamente contenuti illegali sufficientemente specifici e definiti in modo preciso nella Convenzione;
- 16) la convenzione prevede misure di cooperazione che consentono alle autorità di diversi Stati parti dello strumento di cooperare efficacemente ricorrendo alla mutua assistenza giudiziaria, anche istituendo punti di contatto, ai fini delle indagini o dei procedimenti penali relativi ai reati definiti dallo strumento. Potrebbe altresì prevedere tali misure di cooperazione al fine di conservare o ottenere prove elettroniche di un reato nell'ambito di un'indagine o di un procedimento penale, a condizione che tali misure siano soggette a condizioni e garanzie sufficienti ai sensi del diritto nazionale degli Stati, che garantiscano l'adeguata protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
- 17) tali misure di cooperazione sono compatibili con altre convenzioni internazionali o regionali pertinenti, in particolare nel settore della criminalità organizzata o della criminalità informatica, e non contraddicono tali convenzioni, le norme internazionali in materia di diritti umani e le libertà fondamentali;
- 18) le misure di cooperazione sono soggette alle condizioni previste dalla legislazione della parte richiesta e prevedono ampi motivi di rifiuto, ad esempio per garantire la tutela dei diritti fondamentali, compreso il diritto alla protezione dei dati personali, anche nell'ambito dei trasferimenti di dati personali, e la sussistenza della doppia incriminabilità;
- 19) la convenzione prevede condizioni rigorose e solide garanzie per assicurare che gli Stati membri dell'UE possano rispettare e tutelare i diritti e le libertà fondamentali e i principi generali del diritto dell'UE sanciti dai trattati dell'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali, compresi in particolare i principi di proporzionalità, legalità e necessità dei reati e delle sanzioni penali, le garanzie e i diritti procedurali, il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, la presunzione d'innocenza, il diritto a un processo equo e i diritti di difesa delle persone sottoposte a procedimenti penali, il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato, il rispetto della vita privata, la protezione dei dati di carattere personale e dei dati delle comunicazioni elettroniche quando tali dati sono trattati, anche per i trasferimenti ad autorità di paesi al di fuori dell'Unione europea, e la libertà di espressione e di informazione. La convenzione garantisce in particolare che gli Stati membri dell'UE siano in grado di ottemperare ai requisiti per i trasferimenti internazionali di dati personali ai sensi della direttiva (UE) 2016/680, del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE. Le condizioni e le garanzie assicurano inoltre la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali in linea con le norme internazionali in materia di diritti umani. Ciò vale per l'intera convenzione, comprese le misure di procedura e di cooperazione, incluse quelle che possono interferire in modo significativo con i diritti delle persone;



- 20) la convenzione costituisce la base di misure volontarie di rafforzamento delle capacità per sostenere paesi nella loro capacità di condurre indagini e procedimenti efficaci in materia di criminalità informatica e di ottenere prove elettroniche per le indagini e i procedimenti relativi ad altri reati, anche attraverso l'assistenza tecnica e la formazione. Il ruolo dell'UNODC nell'attuazione di tali misure è descritto con chiarezza;
- 21) la convenzione garantisce che le vittime della criminalità informatica ricevano un livello adeguato di assistenza, sostegno, protezione e accesso agli indennizzi;
- 22) la convenzione costituisce la base di misure pratiche di prevenzione della criminalità informatica chiaramente definite, rigorosamente limitate e distinte dalle misure di procedura penale che potrebbero interferire con i diritti e le libertà delle persone fisiche o giuridiche.


Per quanto riguarda il funzionamento della convenzione, l'Unione dovrebbe ottenere i risultati seguenti:

- 23) la convenzione preserva gli strumenti globali e regionali esistenti e la cooperazione internazionale in atto nella lotta globale alla criminalità informatica. In particolare gli Stati membri dell'Unione europea, nelle loro relazioni reciproche, possono continuare ad applicare le norme dell'Unione europea;
- 24) la convenzione prevede un meccanismo adeguato che ne garantisca l'attuazione e prevede disposizioni finali, anche per quanto riguarda la risoluzione delle controversie, la firma, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione e l'adesione, l'entrata in vigore, la modifica, la sospensione, la denuncia e il depositario e le lingue mutate, nella misura del possibile e se opportuno, dalle disposizioni di altre convenzioni internazionali o regionali, in particolare nel settore della criminalità organizzata o della criminalità informatica.
- 25) La convenzione consente all'Unione europea di diventarne parte.

Nel complesso, la procedura di negoziato è la seguente:

- 26) la Commissione dovrebbe adoperarsi per garantire che la convenzione sia coerente con la legislazione e le politiche pertinenti dell'Unione, come pure con gli impegni sottoscritti dall'Unione nel quadro di altri accordi multilaterali pertinenti;
- 27) la Commissione dovrebbe condurre negoziati a nome dell'Unione per le materie di sua competenza, conformemente ai trattati, e in relazione alle quali l'Unione ha adottato norme;
- 28) i negoziati, compreso ciascun ciclo di negoziati, devono essere preparati con largo anticipo. A tal fine, la Commissione informa quanto prima il Consiglio del calendario previsto e delle questioni da negoziare e condivide tutte le informazioni pertinenti;
- 29) conformemente al principio di leale cooperazione, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero collaborare strettamente durante il processo negoziale, anche tramite contatti regolari con gli esperti degli Stati membri e i rappresentanti a Vienna e a New York;
- 30) le sessioni negoziali sono precedute da una riunione del gruppo "Cooperazione giudiziaria in materia penale" per individuare le questioni principali, formulare pareri e fornire orientamenti, anche formulando dichiarazioni e riserve, ove opportuno;
- 31) la Commissione riferisce al gruppo "Cooperazione giudiziaria in materia penale" in merito ai risultati dei negoziati dopo ogni sessione negoziale, anche per iscritto;
- 32) la Commissione informa il Consiglio e consulta il gruppo "Cooperazione giudiziaria in materia penale" in merito a eventuali questioni importanti che potrebbero emergere durante i negoziati.

22CE1503



## DECISIONE (UE) 2022/896 DEL CONSIGLIO

del 2 giugno 2022

## relativa alla nomina di un membro e di un supplente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) per la Romania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/126 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e che abroga il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4,

visto l'elenco dei candidati presentato al Consiglio dai governi degli Stati membri e dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori,

visti gli elenchi dei membri e dei supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione del 9 aprile 2019 <sup>(2)</sup>, il Consiglio ha nominato i membri e i supplenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per il periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2023.
- (2) L'organizzazione dei datori di lavoro *BusinessEurope* ha presentato due candidature per due seggi resisi vacanti per la Romania,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

Le persone seguenti sono nominate membro e supplente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per il periodo che si conclude il 31 marzo 2023:

## RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO

Paese	Membro	Supplente
Romania	sig. Marius OLARIU	sig.ra Victorița Mihaela GRIGORE

## Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 2 giugno 2022

Per il Consiglio  
Il presidente  
A. DE MONTCHALIN

<sup>(1)</sup> GU L 30 del 31.1.2019, pag. 58.


<sup>(2)</sup> Decisione del Consiglio, del 9 aprile 2019, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) (GU C 135 dell'11.4.2019, pag. 7).



**Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica delle Filippine su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei**

L'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica delle Filippine su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, firmato a Bruxelles il 29 novembre 2018, è entrato in vigore il 24 maggio 2022, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo, essendo stata depositata il 24 maggio 2022 l'ultima notifica.

22CE1505



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/897 DELLA COMMISSIONE****del 2 giugno 2022****recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Lenticchia di Onano» (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Lenticchia di Onano» presentata dall'Italia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Lenticchia di Onano» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il nome «Lenticchia di Onano» (IGP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione <sup>(3)</sup>.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2022


*Per la Commissione  
a nome della presidente  
Janusz WOJCIECHOWSKI  
Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 87 del 23.2.2022, pag. 19.

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).





## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/898 DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 2022

**che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri***[notificata con il numero C(2022) 3788]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:


- (1) L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell'HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.
- (2) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento, e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione <sup>(2)</sup> integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell'HPAI.
- (3) La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione <sup>(3)</sup>, adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce misure di controllo delle malattie in relazione ai focolai di HPAI.
- (4) Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dagli Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
- (5) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2022/817 della Commissione <sup>(4)</sup> a seguito della comparsa di focolai di HPAI nel pollame o in volatili in cattività in Germania, Francia e Ungheria di cui era necessario tenere conto in tale allegato.
- (6) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/817 l'Ungheria e i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione la comparsa di altri focolai di HPAI in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività all'interno o al di fuori delle aree elencate nell'allegato di tale decisione di esecuzione.

<sup>(1)</sup> GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione, del 16 aprile 2021, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 134 del 20.4.2021, pag. 166).

<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2022/817 della Commissione, del 20 maggio 2022, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 146 del 25.5.2022, pag. 13).



- (7) Anche la Slovacchia ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI in uno stabilimento in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nel distretto di Šal'a di tale Stato membro.
- (8) Le autorità competenti di Ungheria, Paesi Bassi e Slovacchia hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno a tali focolai.
- (9) La Commissione ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da Ungheria, Paesi Bassi e Slovacchia in collaborazione con tali Stati membri e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite in Ungheria, Paesi Bassi e Slovacchia dalle autorità competenti di tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI.
- (10) Nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 non figurano attualmente zone elencate come zone di protezione e di sorveglianza per la Slovacchia.
- (11) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con Ungheria, Paesi Bassi e Slovacchia, le zone di protezione e sorveglianza istituite da tali Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687.
- (12) È pertanto opportuno modificare le aree relative a Ungheria e Paesi Bassi elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641.
- (13) È inoltre opportuno inserire nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 le zone di protezione e di sorveglianza relative alla Slovacchia.
- (14) Di conseguenza, l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per tenere conto delle zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da Ungheria, Paesi Bassi e Slovacchia in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e la durata delle misure in esse applicabili.
- (15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/641.
- (16) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2021/641 prendano effetto il prima possibile.
- (17) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2022

*Per la Commissione*  
Stella KYRIAKIDES  
*Membro della Commissione*



ALLEGATO

«ALLEGATO

PARTE A


Zone di protezione negli Stati membri interessati\* di cui agli articoli 1 e 2

**Stato membro: Germania**


Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<b>SCHLESWIG-HOLSTEIN</b>	
<b>Kreis Nordfriesland</b> Beginn im Norden auf der Deichlinie Galmsbüllkoog, kreuzt den Westerweg in Höhe Marienkoog, folgt der Straße Mühlendeich bis zur Kreuzung Marienkoogsdeich, nach Osten in gerader Linie auf den Tefkebüller Weg und folgt diesem bis zum Süderdeich. Den Süderdeich 1 km folgend biegt der Sperrbezirk nach Süden ab bis zur Bahnlinie, folgt diesem Richtung Osten bis Höhe Der Südeste Querweg, wo er nach Süden abbiegt. Weiter im Verlauf Der Südeste Querweg und in dessen Verlängerung nach Süden bis zur Kreuzung am Schöpfweg/Martensenweg. Von dort aus südwestlich bis an den Kreuzungspunkt mit der B5/Gemeindegrenze. Weiter Richtung Südosten auf dem Süderdeich, darüber hinaus in gerader Linie bis zur Kreuzung Osewoldter Koog. Weiter östlich über den Deich in einem 10 km-Radius durch die Nordsee bis zum Beginn.	5.6.2022

**Stato membro: Francia**


Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Département: Aveyron (12)</i>	
"CONQUES-EN-ROUERGUE sud RD 42, est RD901" "PRUINES ouest RD228, nord RD 502" "SAINT-FELIX-DE-LUNEL ouest RD228, RD657, RD102" "SENERGUES sud RD137, ouest RD102"	6.6.2022
<i>Les communes suivantes dans le département: Charente (16)</i>	
AUBETERRE-SUR-DRONNE BELLON BONNES COURLAC LES ESSARDS LAPRADE NABINAUD ORIVAL PILLAC ROUFFIAC SAINT-ROMAIN	6.6.2022



<i>Les communes suivantes dans le département: Corrèze (19)</i>	
CHARTRIER-FERRIERE SAINT-CERNIN-DE-LARCHE	6.6.2022
<i>Département: Dordogne (24)</i>	
ANGOISSE ANLHIAC ARCHIGNAC AURIAC-DU-PERIGORD AZERAT LA BACHELLERIE BANEUIL BARS BEAUREGARD-ET-BASSAC BELEYMAS BERGERAC BESSE BORREZE BOULAZAC ISLE MANOIRE BOURROU LE BUGUE CAMPAGNAC-LES-QUERCY CAMPAGNE CAMPSEGRET LA CASSAGNE CAUSE-DE-CLERANS CHALAGNAC LA CHAPELLE-AUBAREIL LA CHAPELLE-SAINT-JEAN CHATRES LES COTEAUX PERIGOURDINS CLERMONT-DE-BEAUREGARD CORGNAC-SUR-L'ISLE COUBJOURS COULAURES COURS-DE-PILE CREYSSENSAC-ET-PISSOT DOISSAT LA DORNAC DOUVILLE LA DOUZE DUSSAC EGLISE-NEUVE-DE-VERGT EYMET EYZERAC FALSE LA FEUILLADE FOULEIX GENIS GRUN-BORDAS ISSAC JAYAC JOURNIAC JUMILHAC-LE-GRAND LACROPTE LALINDE LAMONZIE-MONTASTRUC LANOUAILLE LANQUAIS LIORAC-SUR-LOUYRE MANAURIE MARCILLAC-SAINT-QUENTIN MAUZAC-ET-GRAND-CASTANG	7.6.2022




MAYAC  
MONMADALES  
MONSAC  
MONTAGNAC-LA-CREMPSE  
MONTAUT  
MONTIGNAC  
NADAILLAC  
NANTHEUIL  
NANTHIAT  
NEGRONDES  
SANILHAC  
ORLIAC  
PAULIN  
PAYZAC  
PAZAYAC  
PEYRIGNAC  
PRATS-DU-PERIGORD  
PRESSIGNAC-VICQ  
PREYSSAC-D'EXCIDEUIL  
QUEYSSAC  
RAMPIEUX  
RAZAC-D'EYMET  
SAINT-AGNE  
VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU  
SAINT-AMAND-DE-COLY  
SAINT-AMAND-DE-VERGT  
SAINT-AUBIN-DE-CADELECH  
SAINT-AUBIN-DE-LANQUAIS  
SAINT-AVIT-DE-VIALARD  
SAINT-CASSIEN  
SAINT-CERNIN-DE-L'HERM  
SAINT-CIRQ  
SAINT-CREPIN-ET-CARLUCET  
SAINT-FELIX-DE-REILLAC-ET-MORTEMART  
SAINT-FELIX-DE-VILLADEIX  
SAINTE-FOY-DE-LONGAS  
SAINT-GENIES  
SAINT-GEORGES-DE-MONTCLARD  
SAINT-GERMAIN-DES-PRES  
SAINT-GERMAIN-ET-MONS  
SAINT-HILAIRE-D'ESTISSAC  
SAINT-JEAN-D'ESTISSAC  
SAINT-JORY-LAS-BLOUX  
SAINT-JULIEN-DE-CREMPSE  
SAINT-MARCEL-DU-PERIGORD  
SAINT-MARTIN-DES-COMBES  
SAINT-MAIME-DE-PEREYROL  
SAINT-MEDARD-D'EXCIDEUIL  
SAINT-MESMIN  
SAINT-MICHEL-DE-VILLADEIX  
SAINT-NEXANS  
SAINT-PAUL-DE-SERRE  
SAINT-POMPONT  
SAINT-RABIER  
SAINT-SULPICE-D'EXCIDEUIL  
SAINTE-TRIE  
SALIGNAC-EYVIGUES  
SALON  
SARLANDE  
SARRAZAC  
SAVIGNAC-DE-MIREMONT  
SAVIGNAC-LEDRIER



SAVIGNAC-LES-EGLISES SERGEAC SERRES-ET-MONTGUYARD SORGES ET LIGUEUX EN PERIGORD TAMNIES TEILLOTS TERRASSON-LAVILLEDIEU THENON THIVIERS THONAC VALOJOUX VAUNAC VERDON VERGT VEYRINES-DE-VERGT VILLAMBLARD VILLEFRANCHE-DU-PERIGORD	
SAINT PRIVAT EN PERIGORD PETIT-BERSAC	6.6.2022
ABJAT-SUR-BANDIAT CHAMPS-ROMAIN SAINT-SAUD-LACOUSSIERE MIALET FIRBEIX	3.6.2022
<i>Département: Gironde (33)</i>	
MARGUERON	7.6.2022
<i>Les communes suivantes dans le département: Loire-Atlantique (44)</i>	
Legé La Limouzinière Machecoul-Saint-Même La Marne Paulx Saint-Colomban Corcoué-sur-Logne Saint-Étienne-de-Mer-Morte Saint-Lumine-de-Coutais Saint-Mars-de-Coutais Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Touvois Aigrefeuille-sur-Maine Ancenis-Saint-Géréon La Boissière-du-Doré Boussay La Chevrolière Clisson Gétigné Gorges Le Landreau Montbert Montrelais La Planche La Regrippière La Remaudière Remouillé Saint-Aignan-Grandlieu Vair-sur-Loire Saint-Hilaire-de-Clisson	6.6.2022



Saint-Lumine-de-Clisson Vallet Loireauxence Vieillevigne La Roche-Blanche Geneston	
<i>Département: Lot (46)</i>	
ALBIAC ALVIGNAC ANGLARS-NOZAC ASSIER AUTOIRE AYNAC BALADOU BANNES LE BASTIT BELMONT-BRETENOUX BIO BRETENOUX CALES COUZOU CRESSENSAC CREYSSE CUZANCE DURBANS ESPEDAILLAC ESPEYROUX FLAUJAC-GARE FLOIRAC FRAYSSINET FRAYSSINHES à l'ouest de la D43 GIGNAC GINOULLAC GOURDON GRAMAT ISSENDOLUS ISSEPTS COEUR DE CAUSSE à l'ouest de l'A20 LACAVE LACHAPELLE-AUZAC LAVERGNE LEYME LIVERNON LOUBRESSAC LOUPIAC LUNEGARDE MARTEL MAYRAC MAYRINHAC-LENTOUR MEYRONNE MIERS MOLIERES MONTFAUCON à l'Ouest de l'A20 MONTVALENT PADIRAC PAYRAC PAYRIGNAC PINSAC PRUDHOMAT REILHAC REILHAGUET REYREVIGNES RIGNAC	6.6.2022




ROCAMADOUR  
 ROUFFILHAC  
 RUEYRES  
 SAIGNES  
 SAINT-CERE  
 SAINT-CHAMARAND  
 SAINT-CIRQ-SOULLAGUET  
 SAINT-DENIS-LES-MARTEL  
 SAINT-JEAN-LAGINESTE  
 SAINT-JEAN-LESPINASSE  
 SAINT-LAURENT-LES-TOURS  
 SAINT-MEDARD-DE-PRESQUE  
 SAINT-MICHEL-DE-LOUBEJOU  
 SAINT-PAUL-DE-VERN  
 SAINT-PROJET  
 SAINT-SIMON  
 SAINT-SOZY  
 SAINT-VINCENT-DU-PENDIT  
 SARRAZAC  
 SENIERGUES à l'Ouest de l'A20  
 SONAC  
 SOUCIRAC  
 SOUILLAC  
 STRENQUELS  
 THEGRA  
 THEMINES  
 VAYRAC  
 LE VIGAN

*Département: Lot-et-Garonne (47)*


Allemans-du-Dropt  
 Beaugas  
 Boudy-de-Beauregard  
 Cambes  
 Cancon  
 Casseneuil  
 Castelnaud-de-Gratecambe  
 Castillonnès  
 Douzains  
 Lalandusse  
 Lauzun  
 Lédat  
 Lougratte  
 Miramont-de-Guyenne  
 Monflanquin  
 Montauriol  
 Montaut  
 Monteton  
 Moulinet  
 Moustier  
 Pailloles  
 Pinel-Hauterive  
 Puysserampion  
 Roumagne  
 Saint-Colomb-de-Lauzun  
 Saint-Eutrope-de-Born  
 Saint-Maurice-de-Lestapel  
 Saint-Pardoux-Isaac  
 Saint-Pastour  
 La Sauvetat-du-Dropt  
 La Sauvetat-sur-Lède  
 Savignac-sur-Leyze

7.6.2022







Ségalas Sérignac-Péboudou	
Loubès-Bernac Saint-Astier Saint-Sernin Villeneuve-de-Duras	17.6.2022
Rayet Tourliac Parranquet Saint-Martin-de-Villereal	10.6.2022
<i>Département: Maine-et-Loire (49)</i>	
Aubigné-sur-Layon Beaulieu-sur-Layon Bellevigne-en-Layon "Brissac Loire Aubance Luigné" Cernusson Chalonnnes-sur-Loire Chanteloup-les-Bois Chaufefonds-sur-Layon Chemillé-en-Anjou Cléré-sur-Layon Coron Denée "Doué-en-Anjou Brigné" La Plaine Lys-Haut-Layon "Mauges-sur-Loire Saint-Laurent-de-la-Plaine" Montilliers Mozé-sur-Louet Passavant-sur-Layon Rochefort-sur-Loire Saint-Paul-du-Bois Somloire Soulaines-sur-Aubance Terranjou Val-du-Layon Vezins Beaupréau-en-Mauges Bégrolles-en-Mauges Cholet La Romagne La Séguinière La Tessouale Le May-sur-Evre Le Puy-Saint-Bonnet Les Cerqueux "Mauges-sur-Loire (sauf Saint-Laurent-de-la-Plaine)" Maulévrier Mazières-en-Mauges Montrevault-sur-Evre Nuillé Orée d'Anjou Saint-Christophe-du-Bois Saint-Léger-sous-Cholet Sèvremoine Toutlemonde Trémentines Yzernay	6.6.2022




<i>Les communes suivantes dans le département: DEUX-SEVRES (79)</i>	
Amailloux Boussais Glénay Gourgé Lageon Louin Maisontiers Saint-Loup-Lamairé Tessonière Allonne Azay-sur-Thouet Saint-Pardoux-Soutiers Le Tallud L'Absie Chanteloup La Chapelle-Saint-Laurent Largeasse Neuvy-Bouin Scillé Trayes Vernoux-en-Gâtine Bretignolles Cerizay Mauléon Cirières Combrand Courlay La Forêt-sur-Sèvre Moncoutant-sur-Sèvre Montravers Nueil-les-Aubiers La Petite-Boissière Le Pin Saint-Amand-sur-Sèvre Saint-André-sur-Sèvre SAINT-PIERRE-DES-ECHAUBROGNES Saint-Paul-en-Gâtine Argentonnay Bressuire Val en Vignes Coulonges-Thouarsais Geay Genneton Luché-Thouarsais Saint-Aubin-du-Plain Voulmentin Saint Maurice Étusson	6.6.2022
<i>Les communes suivantes dans le département: Vendée (85)</i>	
Aizenay Beaufou Bellevigny La Chaize-le-Vicomte La Chapelle-Palluau Doix lès Fontaines Dompierre-sur-Yon La Ferrière Fontenay-le-Comte Fougeré La Genétouze Grand'Landes	6.6.2022



Les Lucs-sur-Boulogne La Merlatière Montreuil Mouilleron-le-Captif Palluau Les Velluire-sur-Vendée Le Poiré-sur-Vie La Roche-sur-Yon Saint-Denis-la-Chevasse Saint-Étienne-du-Bois Saint-Martin-de-Fraigneau Saint-Martin-des-Noyers Saint-Michel-le-Cloucq Saint-Paul-Mont-Penit Saint-Pierre-le-Vieux La Taillée Vix Vouillé-les-Marais L'Aiguillon-sur-Vie Aubigny-Les Clouzeaux Auchay-sur-Vendée Bazoges-en-Pareds Beaulieu-sous-la-Roche Bessay Bourneau Bournezeau La Caillère-Saint-Hilaire Chantonay La Chapelle-Hermier La Chapelle-Thémer Château-Guibert Chauché Corpe Essarts en Bocage Le Girouard Le Givre Grosbreuil L'Herminault L'Île-d'Olonne La Jaudonnière La Jonchère Landeronde Landeveille Le Langon Longèves Luçon Les Magnils-Reigniers Mareuil-sur-Lay-Dissais Marsais-Sainte-Radégonde Martinet Mervent Les Achards Mouchamps Moutiers-les-Mauxfaits Moutiers-sur-le-Lay Mouzeuil-Saint-Martin Nalliers Nesmy L'Orbrie Péault Petosse Les Pineaux	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--




Pissotte Pouillé La Rabatelière La Réorthe Rochetrejoux Rosnay Saint-André-Goule-d'Oie Saint-Aubin-la-Plaine Saint-Avaugourd-des-Landes Saint-Benoist-sur-Mer Sainte-Cécile Saint-Cyr-des-Gâts Saint-Cyr-en-Talmondais Saint-Étienne-de-Brillouet Sainte-Flaive-des-Loups Rives de l'Yon Sainte-Foy Sainte-Gemme-la-Plaine Saint-Georges-de-Pointindoux Saint-Germain-de-Prinçay Sainte-Hermine Saint-Hilaire-le-Vouhis Saint-Jean-de-Beigné Saint-Juire-Champgillon Saint-Julien-des-Landes Saint-Laurent-de-la-Salle Brem-sur-Mer Saint-Martin-des-Fontaines Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine Saint-Mathurin Sainte-Pexine Saint-Valérien Saint-Vincent-Sterlanges Saint-Vincent-sur-Graon Sérigné Sigournais Le Tablier Talmont-Saint-Hilaire Thiré Thorigny Thouarsais-Bouildroux Vairé Venansault Vendrennes Bazoges-en-Paillers Beaurepaire La Bernardière La Boissière-de-Montaigu Les Brouzils La Bruffière Chavagnes-en-Paillers La Copechagnière Cugand La Gaubretière L'Herbergement Les Herbiers Les Landes-Genusson Mesnard-la-Barotière Montaigu-Vendée Mortagne-sur-Sèvre Rocheservière Montréverd	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--




Saint-Aubin-des-Ormeaux Saint-Fulgent Saint-Laurent-sur-Sèvre Saint-Malô-du-Bois Saint-Martin-des-Tilleuls Saint-Philbert-de-Bouaine Tiffauges Treize-Septiers Chanverrie Antigny Le Boupère Breuil-Barret Cezais La Châtaigneraie Chavagnes-les-Redoux Cheffois Les Epesses Sèvremont Mallièvre La Meilleraie-Tillay Menomblet Monsireigne Montournais Mouilleron-Saint-Germain Pouzauges Réaumur Saint-Mars-la-Réorthe Saint-Maurice-des-Noues Saint-Maurice-le-Girard Saint-Mesmin Saint-Paul-en-Pareds Saint-Pierre-du-Chemin Saint-Prouant Saint-Sulpice-en-Pareds Tallud-Sainte-Gemme La Tardière Treize-Vents Vouvant	
<i>Les communes suivantes dans le département: Haute Vienne (87)</i>	
CUSSAC – à l'Est de la D 73 et à l'Ouest de la D 42 DOURNAZAC – à l'Ouest de la D 66 LA CHAPELLE-MONTBRANDEIX LADIGNAC-LE-LONG – à l'Est de la D11 LE CHALARD MARVAL – à l'Est de la D 67 et au Nord de la D 15 PENSOL – à l'Est de la D 15 et à l'Est de la D 67 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE – à l'Ouest de la D704 et au Nord de la D901	3.6.2022

**Stato membro: Ungheria**


Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megye:	
Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kaskantyú, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Orgovány, Pálmonostora, Petőfiszállás, Pirtó, Soltvadkert, Szank, Tázlár, Zsana, Balástya, Bordány, Csengele, Domaszék, Forráskút, Kistelek, Mórahalom, Ruzsa, Szatymaz, Szeged, Üllés, Zákányszék és	23.6.2022



<p>Zsombó települések közigazgatási területeinek a 46.4715502 és a 19.7517826, a 46.405959 és a 19.779518, a 46.400225 és a 19.738443, a 46.602519 és a 19.476076, a 46.579444 és a 19.736667, a 46.275100 és a 19.945900 a 46.595993 és a 19.715993, a 46.598411 és a 19.463081, a 46.362527 és a 19.889897, a 46.305325 és a 19.971843 a 46.594879 és a 19.475755, a 46.411066 és a 19.824131, a 46.634798 és a 19.528758, a 46.565116 és a 19.736982, a 46.390193 és a 19.859026, a 46.622269 és a 19.510662, a 46.637471 és a 19.534997, a 46.360253 és a 19.889856, a 46.412262 és a 19.882318, a 46.388589 és a 19.865548, a 46.393122 és a 19.879532, a 46.618518 és a 19.547109, a 46.341487 és a 19.959773, a 46.428945 és a 19.858540, a 46.641252 és a 19.532421, a 46.418260 és a 19.870100, a 46.474934 és a 19.867312, a 46.647600 és a 19.532000, a 46.629090 és a 19.601820, a 46.423310 és a 19.839009, a 46.442445 és a 19.847226, a 46.454135 és a 19.851760, a 46.446677 és a 19.842729, a 46.450811 és a 19.848044, a 46.465875 és a 19.855253, a 46.584834 és a 19.571869, a 46.403030 és a 19.836280, a 46.515756 és a 19.644498, a 46.556377 és a 19.521274, a 46.632294 és a 19.540128, a 46.625950 és a 19.687550, a 46.423812 és a 19.851522, a 46.304143 és a 19.772469, a 46.416320 és a 19.855250, a 46.357129 és a 19.886464, a 46.657800 és a 19.525600, a 46.558312 és a 19.901765, a 46.646110 és a 19.506637, a 46.467710 és a 19.816220, a 46.383000 és a 19.863400, a 46.631240 és a 19.603105, a 46.674721 és a 19.501666, a 46.621178 és a 19.551212, a 46.643000 és a 19.547100, a 46.622759 és a 19.546290, a 46.674300 és a 19.496878, a 46.563426 és a 19.472723, a 46.424156 és a 19.854776, a 46.682057 és a 19.499820, a 46.443106 és a 19.844167, a 46.444167 és a 19.837500, a 46.569480 és a 19.691870, a 46.484707 és a 19.693469, a 46.509101 és a 19.639519, a 46.493050 és a 19.772140, a 46.675174 és a 19.500882, a 46.539300 és a 19.848400, a 46.460471 és a 19.829871, a 46.645837 és a 19.513270, a 46.451065 és a 19.838705, a 46.532821 és a 19.867635, a 46.494360 és a 19.781250, a 46.656787 és a 19.530891, a 46.538708 és a 19.820980, a 46.532500 és a 19.643611, a 46.500240 és a 19.782750, a 46.554744 és a 19.877308, a 46.442824 és a 19.859982, a 46.532438 és a 19.812180, a 46.506380 és a 19.781720, a 46.534952 és a 19.835752, a 46.625636 és a 19.653214, a 46.538611 és a 19.742222, a 46.672206 és a 19.497207, a 46.540082 és a 19.646619, a 46.518432 és a 19.790984, a 46.535395 és a 19.743623, a 46.532906 és a 19.822510, a 46.384682 és a 19.911029, a 46.582284 és a 19.467612, a 46.518168 és a 19.678617, a 46.395004 és a 19.675672, a 46.527904 és a 19.627410, a 46.342700 és a 19.803100, a 46.539808 és a 19.748672, a 46.498220 és a 19.776852, a 46.616930 és a 19.545510, a 46.525265 és a 19.722482, a 46.514691 és a 19.631108, a 46.617304 és a 19.548761, a 46.618622 és a 19.536336, a 46.526774 és a 19.498163, a 46.620761 és a 19.449354, a 46.570148 és a 19.650975, a 46.519380 és a 19.631010, a 46.472718 és a 19.664062, a 46.504690 és a 19.639840, a 46.514722 és a 19.648611, a 46.595049 és a 19.878352, a 46.512454 és a 19.731679, a 46.575500 és a 19.956300, a 46.633972 és a 19.896433, a 46.439030 és a 19.605080, a 46.642645 és a 19.896299, valamint a 46.458535 és a 19.605083 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.</p>	
<p>Kiskunhalas település közigazgatási területének a 46.459968 és a 19.483002, valamint a 46.410497 és a 19.517138 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.</p>	6.6.2022
<p>Bugac, Bugacpusztaháza és Jakabszállás települések közigazgatási területeinek a 46.684719 és a 19.640491, a 46.679183 és a 19.663134 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.</p>	1.6.2022
<p>Jánoshalma és Kunfehértó települések közigazgatási területeinek a 46.345334 és a 19.405583, valamint a 46.346178 és a 19.407121 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.</p>	3.6.2022
<p>Kerekegyháza, Fülöpháza és Szabadszállás települések közigazgatási területeinek a 46.926789 és a 19.469943, a 46.927460 és a 19.474320, a 46.923632 és a 19.467383, a 46.930155 és a 19.454917, a 46.924205 és a 19.464929, a 46.916900 és a 19.450500, a 46.911103 és a 19.480245, a 46.918600 és a 19.440000, a 46.919342 és a 19.472473, a 46.921349 és a 19.467408,</p>	22.6.2022



a 46.927636 és a 19.461940, a 46.918726 és a 19.468632, a 46.918752 és a 19.474294, a 46.915623 és a 19.477867, a 46.919787 és a 19.470642, a 46.920677 és a 19.478588, a 46.918898 és a 19.474058, valamint a 46.913952 és a 19.509689 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	
Borota, Csávoly és Rém települések közigazgatási területeinek a a 46.257695 és a 19.129421, a 46.258680 és a 19.132083, a 46.261845 és a 19.129315, a 46.264668 és a 19.126455, a 46.257655 és a 19.135150, valamint a 46.267726 és a 19.123673 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	10.6.2022
Csongrád, Szegvár és Szentés települések közigazgatási területeinek a 46.649616 és a 20.230218, a 46.601700 és a 20.292500, valamint a 46.617800 és a 20.272700 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	21.6.2022
Kiskunfélegyháza, Tiszaalpár és Csongrád települések közigazgatási területeinek a 46.783440 és a 19.975508, a 46.797018 és a 19.956222, valamint a 46.786957 és a 20.000164 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	20.6.2022
Székkutas település közigazgatási területének a 46.519736 és a 20.569140, valamint a 46.526166 és a 20.582625 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	23.6.2022
Kiskunfélegyháza település közigazgatási területének a 46.695672 és a 19.938444 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	22.6.2022
Békés megye:	
Kardoskút, Kaszaper, Orosháza, Pusztaföldvár és Tótkomlós települések közigazgatási területeinek a 46.489250 és a 20.791090 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	16.6.2022
Békéssámsón és Tótkomlós települések közigazgatási területeinek a 46.428118 és a 20.706752 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	23.6.2022
Orosháza település közigazgatási területének a 46.526166 és a 20.582625 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	23.6.2022
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye:	
Nyírbátor, Nyírpilis, Nyírvasvári és Piricse települések közigazgatási területeinek a 47.800570 és a 22.150850, a 47.802603 és a 22.155499, valamint a 47.802424 és a 22.150655 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	7.6.2022
Bököny és Újfehértó települések közigazgatási területeinek a 47.723822 és a 21.710387 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	24.6.2022
Jász-Nagykun-Szolnok megye:	
Tiszásas település közigazgatási területének a 46.786957 és a 20.000164 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	20.6.2022
Hajdú-Bihar megye:	
Hajdúhadház és Téglás települések közigazgatási területeinek a 47.723822 és a 21.710387 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	24.6.2022



**Stato membro: Paesi Bassi**

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Municipality Boskoop, province Zuidholland</i>	
Those parts of the municipality Boskoop contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.65 lat 52.09	9.6.2022

**Stato membro: Slovacchia**

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
District Šaľa - the municipalites of Vlčany and Neded	16.6.2022

## PARTE B

Zone di sorveglianza negli Stati membri interessati\* di cui agli articoli 1 e 3

**Stato membro: Bulgaria**


Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Region Pleven</i>	
The following village in Nikopol municipality – Asenovo, Debovo, Novachene, Batsova mahala; The following village in Levski municipality – Trunchovitsa, Obnova The following village in Pordim municipality – Odarne, Kamenets, Borislav, Kateritsa, Zgalevo The followig villages in Pleven municipality – Pelishat	9.6.2022
The following villages in Pleven municipality – Slavianovo, Mechka, Koilovtsi	1.6.2022 – 9.6.2022
The following villages in Pordim municipality – Valchitran, Pordim, Totleben	1.6.2022 – 9.6.2022
<i>Lovech region</i>	
The following villages in Lovech municipality – Vladinya, Drenov	9.6.2022
<i>Gabrovo region</i>	
The following villages in Gabrovo municipality – Krushevo, Bogatovo, Yavorets, Draganovtsi, Novakovtsi, Gabene, Dragievtsi, Muzga, Smilovtsi, Kameshtitsa, Penkovtsi The following villages in Sevlievo municipality – Gorna Rositsa, Kastel, Batoshevo, Karamichevtsi, Shumata, Koriyata, Enev rat, Dushevski kolibi, Stolat, Dushevo, Sennik, Hirevo, Ryahovtsite, Kormyansko	9.6.2022
The following villages in Sevlievo municipality – Sevlievo	1.6.2022 – 9.6.2022





Stato membro: Germania

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<b>SCHLESWIG- HOLSTEIN</b>	
<p><b>Kreis Nordfriesland</b>            Beginn im Norden auf der Deichlinie Galmsbüllkoog, kreuzt den Westerweg in Höhe Marienkoog, folgt der Straße Mühlendeich bis zur Kreuzung Marienkoogsdeich, nach Osten in gerader Linie auf den Tefkebüller Weg und folgt diesem bis zum Süderdeich. Den Süderdeich 1 km folgend biegt der Sperrbezirk nach Süden ab bis zur Bahnlinie, folgt diesem Richtung Osten bis Höhe Der Südeste Querweg, wo er nach Süden abbiegt. Weiter im Verlauf Der Südeste Querweg und in dessen Verlängerung nach Süden bis zur Kreuzung am Schöpfungweg/Martensenweg. Von dort aus südwestlich bis an den Kreuzungspunkt mit der B5/Gemeindegrenze. Weiter Richtung Südosten auf dem Süderdeich, darüber hinaus in gerader Linie bis zur Kreuzung Osewoldter Koog. Weiter östlich über den Deich in einem 10 km-Radius durch die Nordsee bis zum Beginn.</p>	6.6.2022 - 14.6.2022
<p><b>Kreis Nordfriesland</b>            Beginn am Deich an der südlichsten Spitze des Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koogs in gerader Linie durch Emmelsbüll-Horsbüll bis zur Horsbüller Straße, dieser folgend bis zum Marksweg, diesen Richtung Osten folgend bis zur Diedersbüller Straße, auf der Diedersbüller Straße Richtung Norden bis zur Abbiegung Diedersbüller Weg in Richtung Osten bis auf die L6, der L6 Richtung Südosten folgend bis zum Dykensweg, den Dykensweg folgend über die Klanxbüller Straße in gerader Linie bis Wasserslebener Weg, diesen folgend bis zum Großen Rhinschlot, 500 m dem Großen Rhinschlot folgend nach Osten abbiegend auf die Gemeindegrenze zu Niebüll, auf der Gemeindegrenze bis Gotteskoogseeweg, diesem folgend in Richtung Osten bis Hallig Grönland, weiter im Verlauf Am Röllwagenzug bis zum Östlichen Peter-Jensen-Graben bis zur Gemeindegrenze nach Risum-Lindholm, an der Gemeindegrenze entlang Richtung Südosten bis zur B5, südlich bis 130 m über den Kreisverkehr hinaus, nach Osten dem Graben folgend und in gerader Linie bis zur Kreuzung Daagel/Senf-mühlenweg. Dem Senfmühlenweg nach Süden folgend bis Klockries Von dort nach Westen abbiegend auf den Krouerswäi, 80 m folgend in gerader Linie bis zur Kreuzung Klockries/Smaasewäi. Diesem nach Süden folgen bis Dik, diesem bis zum Lindholmer Sielzug folgen, auf diesem nach Süden bis zum Siewert-Agens-Wäi, nach Osten auf dem Sievert-Agens-Wäi bis zum Grutstich, diesem nach Süden folgend bis kurz vor die Kreuzung Meelenwäi, von dort aus südöstlich über die Dorfstraße hinweg bis zum Ende des Üüle Browäi und weiter in gerader Linie bis zur Bahnlinie, dieser Richtung Südosten folgend bis zur Lecker Au, von dort aus in gerader Linie bis zu einem Punkt auf der K45, ca. 140 m östlich der Lecker Au. Auf Alter Deich Richtung Osten bis zur Abbiegung Steinighörnweg und diesem in südlicher Richtung folgend bis 100 m hinter Steinighörngraben, von da aus in gerader Linie zur Straße K45, weiter Richtung Süden bis Osterweg, diesem nach Nordwesten 500 m folgen und in gerader Linie in Richtung Süden bis zur Kreuzung Soltmeede/K45. Der K45 150 m Richtung Westen folgend und dann in gerader Linie südwestlich bis zur Kreuzung L6/Osterhallig-Weg. Dem Osterhallig-Weg Richtung Süden folgend bis Höhe Westerhalligweg, von dort aus Richtung Westen bis zum Norderkoog-Weg, weiter bis zur rechtwinkligen Kurve, von dort aus in gerader Linie bis zur Kreuzung Neuer Weg/Schulweg. Weiter in gerader Linie bis zur Dorfstraße im Bereich der Fedderswarf, weiter in gerader Linie bis zum Deich an der Bäderstraße. Vom Kreuzungspunkt der Bäderstraße am 10 km-Radius entlang durch die Nordsee, den Lorendamm zwischen Oland und Langeneß kreuzend weiter bis zur nordöstlichen Spitze von Föhr. Hier startet das Beobachtungsgebiet oberhalb des Nyhamsweg in nordwestlicher Richtung bis zur Kreuzung K126/Remsweg, in einem Bogen, endend am Deich westlich des Geesingswegs. Weiter im 10 km-Radius durch die Nordsee bis zum Beginn der Beschreibung.</p>	14.6.2022



**Stato membro: Francia**


Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Département: Aveyron (12)</i>	
"ALMONT-LES-JUNIES entre ruisseaux Brousse et Aumont" "AUZITS est RD 840" "CAMPUAC ouest RD20" "CONQUES-EN-ROUERGUE hors zp" ESPEYRAC "FIRMI est RD840" "GOLINHAC ouest RD20 puis RD 904" MARCILLAC-VALLON MOURET NAUVIALE "PRUINES horsp zp" "SAINT-CHRISTOPHE-VALLON est RD 840" "SAINT-FELIX-DE-LUNEL hors zp" "SENERGUES hors zp" VILLECOMTAL	13.6.2022
"CONQUES-EN-ROUERGUE sud RD 42, est RD901" "PRUINES ouest RD228, nord RD 502" "SAINT-FELIX-DE-LUNEL ouest RD228, RD657, RD102" "SENERGUES sud RD137, ouest RD102"	7.6.2022 - 13.6.2022
SAINT-SANTIN	3.6.2022
<i>Département: Cantal (15)</i>	
"GLENAT coupé d'ouest en est entre St Saury et Roumegoux en suivant D220, D32, D33" ROUMEGOUX SAINT-SAURY	8.6.2022
BOISSET CAYROLS LEYNHAC MONTMURAT MOURJOU PARLAN QUEZAC ROUZIERS SAINT-CONSTANT-FOURNOULES SAINT-JULIEN-DE-TOURSAC SAINT-SANTIN-DE-MAURS	3.6.2022




MAURS SAINT ETIENNE DE MAURS LE TRIOULOU	25.5.2022 - 3.6.2022
<i>Les communes suivantes dans le département: Charente (16)</i>	
BARDENAC BAZAC BORS (canton de Tude-et-lavalette) BRIE-SOUS-CHALAIS CHALAIS CHATIGNAC COURGEAC CURAC JUIGNAC MEDILLAC MONTBOYER MONTIGNAC-LE-COQ MONTMOREAU PALLAUD RIOUX-MARTIN SAINT-AVIT SAINT-LAURENT-DES-COMBES SAINT-MARTIAL SAINT-QUENTIN-DE-CHALAIS SAINT-SEVERIN YVIERS	15.6.2022
AUBETERRE-SUR-DRONNE BELLON BONNES COURLAC LES ESSARDS LAPRADE NABINAUD ORIVAL PILLAC ROUFFIAC SAINT-ROMAIN	7.6.2022 - 15.6.2022
<i>Département: Charente Maritime (17)</i>	
Courçon La Greve sur Mignon La Ronde Taugon Marans Saint-Jean-de-Liversay Saint-Cyr-du-Doret	13.6.2022
<i>Les communes suivantes dans le département: Corrèze (19)</i>	
ALTILLAC ASTAILLAC AYEN BEAULIEU-SUR-DORDOGNE BEYSSENAC BILHAC BRANCEILLES BRIGNAC-LA-PLAINE BRIVE-LA-GAILLARDE CHABRIGNAC LA CHAPELLE-AUX-SAINTS CHASTEAX CHAUFFOUR-SUR-VELL CONCEZE CUBLAC	15.6.2022




<p>CUREMONTE  ESTIVALS  JUGEALS-NAZARETH  JUILLAC  LARCHE  LASCAUX  LIGNEYRAC  LIOURDRES  LISSAC-SUR-COUZE  LOUIGNAC  MANSAC  MERCOEUR  NESPOULS  NOAILLES  PERPEZAC-LE-BLANC  QUEYSSAC-LES-VIGNES  ROSIERS-DE-JUILLAC  SAILLAC  SAINT-AULAIRE  SAINT-BONNET-LA-RIVIERE  SAINT-CYPRIEN  SAINT-CYR-LA-ROCHE  SAINT-JULIEN-LE-PELERIN  SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE  SAINT-ROBERT  SAINT-SOLVE  SEGONZAC  SIONIAC  VARETZ  VARS-SUR-ROSEIX  VEGENNES  VIGNOLS  YSSANDON</p>	
<p>CHARTRIER-FERRIERE  SAINT-CERNIN-DE-LARCHE</p>	7.6.2022 - 15.6.2022
<i>Département: Dordogne (24)</i>	
<p>AJAT  ALLES-SUR-DORDOGNE  ALLEMANS  AUBAS  AUDRIX  AUGIGNAC  BADEFOLS-D'ANS  BADEFOLS-SUR-DORDOGNE  BARDOU  BASSILLAC ET AUBEROCHE  BAYAC  BEAUMONTOIS EN PERIGORD  BEAUREGARD-DE-TERRASSON  PAYS DE BELVES  BERBIGUIERES  BERGERAC  BIRON  BOISSE  BOISSEUILH  BOSSET  BOULAZAC ISLE MANOIRE  BOUNIAGUES  BOURG-DU-BOST  BOURGNAC  BOURNIQUEL  BOUTEILLES-SAINT-SEBASTIEN  BOUZIC</p>	16.6.2022




BROUCHAUD  
LE BUISSON-DE-CADOUIN  
CALES  
CAPDROT  
CARLUX  
CASTELNAUD-LA-CHAPELLE  
CASTELS ET BEZENAC  
CAZOULES  
CENAC-ET-SAINT-JULIEN  
CHALAIS  
CHAMPNIERS-ET-REILHAC  
LA CHAPELLE-FAUCHER  
CHASSAIGNES  
CHERVEIX-CUBAS  
CLERMONT-D'EXCIDEUIL  
COLOMBIER  
COLY  
COMBERANCHE-ET-EPELUCHE  
CONDAT-SUR-VEZERE  
CONNE-DE-LABARDE  
LA COQUILLE  
COULOUNIEIX-CHAMIER  
COURSAC  
COUX ET BIGAROQUE-MOUZENS  
COUZE-ET-SAINT-FRONT  
CREYSSE  
CUBJAC-AUVEZERE-VAL D'ANS  
CUNEGES  
DAGLAN  
DOMME  
DOUZILLAC  
EGLISE-NEUVE-D'ISSAC  
EXCIDEUIL  
EYMET  
PLAISANCE  
LES EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL  
FANLAC  
LES FARGES  
FAURILLES  
FLAUGEAC  
FLEURAC  
FLORIMONT-GAUMIER  
FONROQUE  
FOSSEMAGNE  
GABILLOU  
GAGEAC-ET-ROUILLAC  
GAUGEAC  
GINESTET  
GRANGES-D'ANS  
GRIGNOLS  
GRIVES  
GROLEJAC  
HAUTEFORT  
ISSIGEAC  
JAURE  
LA JEMAYE-PONTEYRAUD  
LE LARDIN-SAINT-LAZARE  
LARZAC  
LAVALADE  
LAVOUR  
LAVEYSSIÈRE  
LES LECHES  
LEMBRAS




LEMPZOURS  
LIMEUIL  
LIMEYRAT  
LOLME  
LOUBEJAC  
LUNAS  
MANZAC-SUR-VERN  
MARQUAY  
MARSALES  
MAURENS  
MAUZENS-ET-MIREMONT  
MAZEYROLLES  
MESCOULES  
MEYRALS  
MILHAC-DE-NONTRON  
MOLIERES  
MONBAZILLAC  
MONESTIER  
MONMARVES  
MONPAZIER  
MONSAGUEL  
MONTFERRAND-DU-PERIGORD  
MONTREM  
MOULEYDIER  
MUSSIDAN  
NABIRAT  
NAILHAC  
NAUSSANNES  
NEUVIC  
NONTRON  
SANILHAC  
ORLIAGUET  
PARCOUL-CHENAUD  
PAUNAT  
PEYRILLAC-ET-MILLAC  
PEYZAC-LE-MOUSTIER  
PEZULS  
PIEGUT-PLUVIERS  
PLAZAC  
PONTOURS  
PRATS-DE-CARLUX  
PROISSANS  
RAZAC-DE-SAUSSIGNAC  
RAZAC-SUR-L'ISLE  
RIBAGNAC  
RIBERAC  
ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE-REILHAC  
SADILLAC  
SAINT-ANDRE-D'ALLAS  
SAINT-ASTIER  
SAINT-AUBIN-DE-NABIRAT  
SAINT AULAYE-PUYMANGOU  
SAINT-AVIT-RIVIERE  
SAINT-AVIT-SENIEUR  
SAINT-BARTHELEMY-DE-BUSSIÈRE  
SAINT-CAPRAISE-DE-LALINDE  
SAINT-CAPRAISE-D'EYMET  
SAINT-CERNIN-DE-LABARDE  
SAINT-CHAMASSY  
SAINT-CREPIN-D'AUBEROCHE  
SAINTE-CROIX  
SAINT-CYBRANET  
SAINT-CYPRIEN



SAINT-CYR-LES-CHAMPAGNES  
SAINTE-EULALIE-D'ANS  
SAINTE-EULALIE-D'EYMET  
SAINTE-FOY-DE-BELVES  
SAINT-FRONT-D'ALEMPS  
SAINT-FRONT-DE-PRADOUX  
SAINT-GEYRAC  
SAINTE-INNOCENCE  
SAINT-JEAN-DE-COLE  
SAINT-JEAN-D'EYRAUD  
SAINT-JORY-DE-CHALAIS  
SAINT-JULIEN-DE-LAMPON  
SAINT-JULIEN-D'EYMET  
SAINT-LAURENT-DES-VIGNES  
SAINT-LAURENT-LA-VALLEE  
SAINT-LEON-D'ISSIGEAC  
SAINT-LEON-SUR-VEZERE  
SAINT-LOUIS-EN-L'ISLE  
SAINT-MARTIAL-D'ALBAREDE  
SAINT-MARTIAL-DE-NABIRAT  
SAINT-MARTIN-DE-FRESSENGEAS  
SAINTE-MONDANE  
SAINTE-NATHALENE  
SAINTE-ORSE  
SAINT-PANTALY-D'EXCIDEUIL  
SAINT-PARDOUX-LA-RIVIERE  
SAINT-PAUL-LA-ROCHE  
SAINT-PAUL-LIZONNE  
SAINT-PERDOUX  
SAINT-PIERRE-DE-CHIGNAC  
SAINT-PIERRE-DE-COLE  
SAINT-PIERRE-DE-FRUGIE  
SAINT-PRIEST-LES-FOUGERES  
SAINTE-RADEGONDE  
SAINT-Raffaello  
SAINT-ROMAIN-DE-MONPAZIER  
SAINT-ROMAIN-ET-SAINT-CLEMENT  
SAINT-SAUVEUR  
SAINT-SEVERIN-D'ESTISSAC  
SAINT-VINCENT-JALMOUTIERS  
SAINT-VINCENT-LE-PALUEL  
SAINT-VINCENT-SUR-L'ISLE  
SALAGNAC  
SALLES-DE-BELVES  
SARLAT-LA-CANEDA  
SARLIAC-SUR-L'ISLE  
SAUSSIGNAC  
SAVIGNAC-DE-NONTRON  
SIGOULES  
SIMEYROLS  
SINGLEYRAC  
SIORAC-EN-PERIGORD  
SORGES ET LIGUEUX EN PERIGORD  
SOULAURES  
SOURZAC  
TEMPLE-LAGUYON  
THENAC  
TOURTOIRAC  
TREMOLAT  
TURSAC  
VALLEREUIL  
VANXAINS  
VARENNES



VERGT-DE-BIRON VEYRIGNAC VILLAC VILLARS	
ANGOISSE ANLHIAC ARCHIGNAC AURIAC-DU-PERIGORD AZERAT LA BACHELLERIE BANEUIL BARS BEAUREGARD-ET-BASSAC BELEYMAS BERGERAC BESSE BORREZE BOULAZAC ISLE MANOIRE BOURROU LE BUGUE CAMPAGNAC-LES-QUERCY CAMPAGNE CAMPSEGRET LA CASSAGNE CAUSE-DE-CLERANS CHALAGNAC LA CHAPELLE-AUBAREIL LA CHAPELLE-SAINT-JEAN CHATRES LES COTEAUX PERIGOURDINS CLERMONT-DE-BEAUREGARD CORGNAC-SUR-L'ISLE COUBJOURS COULAURES COURS-DE-PILE CREYSSENSAC-ET-PISSOT DOISSAT LA DORNAC DOUVILLE LA DOUZE DUSSAC EGLISE-NEUVE-DE-VERGT EYMET EYZERAC FALSE LA FEUILLADE FOULEIX GENIS GRUN-BORDAS ISSAC JAYAC JOURNIAC JUMILHAC-LE-GRAND LACROPTE LALINDE LAMONZIE-MONTASTRUC LANQUAILLE LANQUAIS LIORAC-SUR-LOUYRE MANAURIE MARCILLAC-SAINT-QUENTIN MAUZAC-ET-GRAND-CASTANG	8.6.2022 - 16.6.2022







MAYAC  
MONMADALES  
MONSAC  
MONTAGNAC-LA-CREMPSE  
MONTAUT  
MONTIGNAC  
NADAILLAC  
NANTHEUIL  
NANTHIAT  
NEGRONDES  
SANILHAC  
ORLIAC  
PAULIN  
PAYZAC  
PAZAYAC  
PEYRIGNAC  
PRATS-DU-PERIGORD  
PRESSIGNAC-VICQ  
PREYSSAC-D'EXCIDEUIL  
QUEYSSAC  
RAMPIEUX  
RAZAC-D'EYMET  
SAINT-AGNE  
VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU  
SAINT-AMAND-DE-COLY  
SAINT-AMAND-DE-VERGT  
SAINT-AUBIN-DE-CADELECH  
SAINT-AUBIN-DE-LANQUAIS  
SAINT-AVIT-DE-VIALARD  
SAINT-CASSIEN  
SAINT-CERNIN-DE-L'HERM  
SAINT-CIRQ  
SAINT-CREPIN-ET-CARLUCET  
SAINT-FELIX-DE-REILLAC-ET-MORTEMART  
SAINT-FELIX-DE-VILLADEIX  
SAINTE-FOY-DE-LONGAS  
SAINT-GENIES  
SAINT-GEORGES-DE-MONTCLARD  
SAINT-GERMAIN-DES-PRES  
SAINT-GERMAIN-ET-MONS  
SAINT-HILAIRE-D'ESTISSAC  
SAINT-JEAN-D'ESTISSAC  
SAINT-JORY-LAS-BLOUX  
SAINT-JULIEN-DE-CREMPSE  
SAINT-MARCEL-DU-PERIGORD  
SAINT-MARTIN-DES-COMBES  
SAINT-MAIME-DE-PEREYROL  
SAINT-MEDARD-D'EXCIDEUIL  
SAINT-MESMIN  
SAINT-MICHEL-DE-VILLADEIX  
SAINT-NEXANS  
SAINT-PAUL-DE-SERRE  
SAINT-POMPONT  
SAINT-RABIER  
SAINT-SULPICE-D'EXCIDEUIL  
SAINTE-TRIE  
SALIGNAC-EYVIGUES  
SALON  
SARLANDE  
SARRAZAC  
SAVIGNAC-DE-MIREMONT  
SAVIGNAC-LEDRIER  
SAVIGNAC-LES-EGLISES



SERGEAC SERRES-ET-MONTGUYARD SORGES ET LIGUEUX EN PERIGORD TAMNIES TEILLOTS TERRASSON-LAVILLEDIEU THENON THIVIERS THONAC VALOJOUXX VAUNAC VERDON VERGT VEYRINES-DE-VERGT VILLAMBLARD VILLEFRANCHE-DU-PERIGORD	
SAINT PRIVAT EN PERIGORD PETIT-BERSAC	7.6.2022 - 16.6.2022
ABJAT-SUR-BANDIAT CHAMPS-ROMAIN SAINT-SAUD-LACOUSSIERE MIALET FIRBEIX	4.6.2022 - 16.6.2022
<i>Département: Gironde (33)</i>	
COURS-DE-MONSEGUR SAINT-ANDRE-ET-APPELLES LES LEVES-ET-THOUMEYRAGUES PINEUILH PELLEGRUE LIGUEUX LA ROQUILLE LANDERROUAT RIOCAUD TAILLECAVAT SAINT-PHILIPPE-DU-SEIGNAL CAPLONG	16.6.2022
MARGUERON	8.6.2022 - 16.6.2022
<i>Les communes suivantes dans le département: Loire-Atlantique (44)</i>	
Basse-Goulaine Besné Blain Bouée Bouvron Brains Campbon Carquefou Casson La Chapelle-Glain La Chapelle-Launay La Chapelle-sur-Erdre Châteaubriant Cheix-en-Retz Conquereuil Corsept Derval Donges Erbray Fay-de-Bretagne Le Gâvre	6.6.2022




<p>Grand-Auverné  Grandchamps-des-Fontaines  Guémené-Penfao  Héric  Indre  Issé  Jans  Lavau-sur-Loire  Ligné  Louisfert  Lusanger  Malville  Marsac-sur-Don  La Meilleraye-de-Bretagne  Moisdon-la-Rivière  La Montagne  Montoir-de-Bretagne  Mouais  Mouzeil  Nantes  Notre-Dame-des-Landes  Orvault  Paimbœuf  Le Pellerin  Petit-Auverné  Petit-Mars  Pierric  Le Pin  Prinquiau  Puceul  Rouans  Rougé  Ruffigné  Saffré  Saint-Aubin-des-Châteaux  Saint-Herblain  Saint-Jean-de-Boiseau  Saint-Julien-de-Vouvantes  Sainte-Luce-sur-Loire  Saint-Mars-du-Désert  Saint-Nazaire  Saint-Sébastien-sur-Loire  Saint-Vincent-des-Landes  Sautron  Savenay  Sion-les-Mines  Sucé-sur-Erdre  Thouré-sur-Loire  Les Touches  Trans-sur-Erdre  Treillières  Trignac  Vay  Vue  La Chevallerais  La Grigonnais  Saint-Brevin-les-Pins  Saint-Père-en-Retz</p>	
<p>Bouaye  Port-Saint-Père  Saint-Léger-les-Vignes  Le Bignon  Bouguenais</p>	15.6.2022




<p>Le Cellier Divatte-sur-Loire La Chapelle-Heulin Château-Thébaud Couffé La Haie-Fouassière Haute-Goulaine Le Loroux-Bottereau Maisdon-sur-Sèvre Mauves-sur-Loire Mésanger Monnières Mouzillon Oudon Le Pallet Pont-Saint-Martin Pouillé-les-Côteaux Rezé Saint-Fiacre-sur-Maine Saint-Julien-de-Concelles Les Sorinières Vertou</p>	
<p>Abbaretz Cordemais Couëron Frossay Joué-sur-Erdre Nort-sur-Erdre Nozay Pannecé Riaillé Saint-Étienne-de-Montluc Saint-Viaud Teillé Le Temple-de-Bretagne Treffieux Vigneux-de-Bretagne Chaumes-en-Retz La Bernerie-en-Retz Villeneuve-en-Retz Chauvé Les Moutiers-en-Retz La Plaine-sur-Mer Pornic Préfaïlles Saint-Hilaire-de-Chaléons Vallons-de-l'Erdre Saint-Michel-Chef-Chef Sainte-Pazanne</p>	<p>1.6.2022 - 8.6.2022</p>
<p>Legé La Limouzinière Machecoul-Saint-Même La Marne Paulx Saint-Colomban Corcoué-sur-Logne Saint-Étienne-de-Mer-Morte Saint-Lumine-de-Coutais Saint-Mars-de-Coutais Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Touvois Aigrefeuille-sur-Maine</p>	<p>7.6.2022 - 15.6.2022</p>



Ancenis-Saint-Géréon La Boissière-du-Doré Boussay La Chevrolière Clisson Gétigné Gorges Le Landreau Montbert Montrelais La Planche La Regrippière La Remaudière Remouillé Saint-Aignan-Grandlieu Vair-sur-Loire Saint-Hilaire-de-Clisson Saint-Lumine-de-Clisson Vallet Loireauxence Vieillevigne La Roche-Blanche Geneston	
<i>Département: Lot (46)</i>	
ESPEYROUX FIGEAC MOLIERES PLANIOLES	8.6.2022
CARDAILLAC FOURMAGNAC LABATHUDE SAINT-BRESSOU SAINTE-COLOMBE	30.5.2022 - 8.6.2022
BIARS SUR CERE CAHUS CORNAC ESTAL GAGNAC SUR CERE GLANES LABASTIDE-DU-HAUT-MONT LATOUILLE-LENTILLAC LAVAL-DE-CERE SENAILLAC-LATRONQUIERE	8.6.2022
SOUSCEYRAC-EN-QUERCY TEYSSIEU	30.5.2022 - 8.6.2022
ANGLARS AYNAC BETAÏLLE BLARS LE BOURG BOUSSAC LE BOUYSSOU BRENGUES CAMBES CAMBOULIT CAMBURAT CANIAC-DU-CAUSSE CARDAILLAC CARENNAC CARLUCET	15.6.2022



CAZALS  
CAVAGNAC  
CAZILLAC  
COEUR DE CAUSSE à l'est de l'A20  
CONCORES  
CONDAT  
CORN  
DEGAGNAC  
DURBANS  
ESPAGNAC-SAINTE-EULALIE  
ESPEDAILLAC  
FAJOLE  
FLAUJAC-GARE  
FONS  
FOURMAGNAC  
FRAYSSINET-LE-GELAT  
FRAYSSINHES à l'est de la D43  
GIGNAC  
GINTRAC  
GIRAC  
GORSSES  
GREZES  
COEUR DE CAUSSE  
LABATHUDE  
LACAPELLE-MARIVAL  
LADIRAT  
LAMOTHE-CASSEL  
LAMOTHE-FENELON  
LANZAC  
LATRONQUIERE  
LEOBARD  
LISSAC-ET-MOURET  
LIVERNON  
MARMINIAC  
MARTEL  
MASCLAT  
MECHMONT  
MILHAC  
MONTAMEL  
MONTCLERA  
MONTET-ET-BOUXAL  
MONTFAUCON à l'est de l'A20  
NADAILLAC-DE-ROUGE  
PEYRILLES  
PUYBRUN  
LES QUATRE-ROUTES-DU-LOT  
QUISSAC  
LE ROC  
ROUFFILHAC  
RUDELLE  
SENIERGUES à l'est de l'A20  
SAINT-BRESSOU  
SAINT-CAPRAIS  
SAINT-CIRQ-MADELON  
SAINT-CLAIR  
SAINTE-COLOMBE  
SAINT-GERMAIN-DU-BEL-AIR  
SAINT-MAURICE-EN-QUERCY  
SAINT-MEDARD-NICOURBY  
SAINT-MICHEL-DE-BANNIERES  
SAINT-SULPICE  
SONAC  
SOULOMES



SOUSCEYRAC-EN-QUERCY: au sud de la D673 et de la D653 TAURIAC TERROU TEYSSIEU THEMINETTES USSEL	
ALBIAC ALVIGNAC ANGLARS-NOZAC ASSIER AUTOIRE AYNAC BALADOU BANNES LE BASTIT BELMONT-BRETENOUX BIO BRETENOUX CALES COUZOU CRESENSAC CREYSSE CUZANCE DURBANS ESPEDAILLAC ESPEYROUX FLAUJAC-GARE FLOIRAC FRAYSSINET FRAYSSINHES à l'ouest de la D43 GIGNAC GINOUILLAC GOURDON GRAMAT ISSENDOLUS ISSEPTS COEUR DE CAUSSE à l'ouest de l'A20 LACAVE LACHAPELLE-AUZAC LAVERGNE LEYME LIVERNON LOUBRESSAC LOUPIAC LUNEGARDE MARTEL MAYRAC MAYRINHAC-LENTOUR MEYRONNE MIERS MOLIERES MONTFAUCON à l'Ouest de l'A20 MONTVALENT PADIRAC PAYRAC PAYRIGNAC PINSAC PRUDHOMAT REILHAC REILHAGUET REYREVIGNES RIGNAC ROCAMADOUR	7.6.2022 - 15.6.2022



<p>ROUFFILHAC RUEYRES SAIGNES SAINT-CERE SAINT-CHAMARAND SAINT-CIRQ-SOULLAGUET SAINT-DENIS-LES-MARTEL SAINT-JEAN-LAGINESTE SAINT-JEAN-LESPINASSE SAINT-LAURENT-LES-TOURS SAINT-MEDARD-DE-PRESQUE SAINT-MICHEL-DE-LOUBEJOU SAINT-PAUL-DE-VERN SAINT-PROJET SAINT-SIMON SAINT-SOZY SAINT-VINCENT-DU-PENDIT SARRAZAC SENIERGUES à l'Ouest de l'A20 SONAC SOUCIRAC SOULLAC STRENQUELS THEGRA THEMINES VAYRAC LE VIGAN</p>	
<p>BAGNAC-SUR-CELE FELZINS LAURESSES LINAC MONTREDON PRENDEIGNES SABADEL-LATRONQUIERE SAINT-CIRGUES SAINT-FELIX SAINT-HILAIRE SAINT-JEAN-MIRABEL SAINT-PERDOUX VIAZAC</p>	6.6.2022
<i>Les communes suivantes dans le département: Lot-et-Garonne (47)</i>	
<p>Agnac Allez-et-Cazeneuve Armillac Auriac-sur-Dropt Bias Bourgougnague Bournel Brugnac Cahuzac Caubon-Saint-Sauveur Cavarc Coulx Dévillac Doudrac Duras Escassefort Ferrensac Fongrave Lacaussade Lachapelle</p>	16.6.2022






<p>Laussou Lavergne Lévigac-de-Guyenne Mazières-Naresse Monbahus Monclar Montagnac-sur-Lède Montastruc Montignac-de-Lauzun Montignac-Toupinerie Monviel Pardaillan Paulhiac Peyrière Puymiclan Rives Saint-Aubin Saint-Avit Saint-Barthélemy-d'Agenais Saint-Etienne-de-Fougères Saint-Etienne-de-Villereal Saint-Géraud Saint-Jean-de-Duras Sainte-Livrade-sur-Lot Saint-Pierre-sur-Dropt Saint-Quentin-du-Dropt Seyches Soumensac Tombeboeuf Trentels Villebramar Villeneuve-sur-Lot Villereal Virazeil</p>	
<p>Aiguillon Anthé Auradou Baleysagues Bazens Beauville Blaymont Bourran Cassignas Castelmoron-sur-Lot Cauzac Cazideroque Clairac Clermont-Dessous Cours Dausse Dolmayrac Dondas Engayrac Esclottes Frégimont Frespech Galapian Gavaudun Granges-sur-Lot Hautefage-la-Tour Lacapelle-Biron Lacépède Lafitte-sur-Lot</p>	<p>10.6.2022</p>




<p>Lagarrigue Laparade Laroque-Timbaut Laugnac Lusignan-Petit Madaillan Massels Massoulès Monbalen Montpezat Nicole Penne-d'Agenais Port-Sainte-Marie Prayssas Saint-Antoine-de-Ficalba Sainte-Colombe-de-Duras Saint-Hilaire-de-Lusignan Saint-Robert Saint-Salvy Saint-Sardos Saint-Sylvestre-sur-Lot Savignac-de-Duras Le Temple-sur-Lot Trémons</p>	
<p>Allemans-du-Dropt Beaugas Boudy-de-Beauregard Cambes Cancon Casseneuil Castelnaud-de-Gratecambe Castillonès Douzains Lalandusse Lauzun Lédat Lougratte Miramont-de-Guyenne Monflanquin Montauriol Montaut Monteton Moulinet Moustier Pailloles Pinel-Hauterive Puysserampion Roumagne Saint-Colomb-de-Lauzun Saint-Eutrope-de-Born Saint-Maurice-de-Lestapel Saint-Pardoux-Isaac Saint-Pastour La Sauvetat-du-Dropt La Sauvetat-sur-Lède Savignac-sur-Leyze Ségallas Sérignac-Péboudou</p>	<p>8.6.2022 - 17.6.2022</p>
<p>Loubès-Bernac Saint-Astier Saint-Sernin Villeneuve-de-Duras</p>	<p>18.6.2022 - 26.6.2022</p>




Rayet Tourliac Parranquet Saint-Martin-de-Villereal	11.6.2022 - 19.6.2022
<i>Département: Maine-et-Loire (49)</i>	
Avrillé Beaucouzé Bouchemaine Candé Cantenay-Épinard Challain-la-Potherie Erdré-en-Anjou Feneu Grez-Neuville La Possonnière Le Lion-d'Angers Les Ponts-de-Cé Longuenée-en-Anjou Montreuil-Juigné "Ombrée d'Anjou Combrée" "Ombrée d'Anjou Le Tremblay" Saint-Clément-de-la-Place Saint-Lambert-la-Potherie Sainte-Gemmes-sur-Loire Savennières "Segré-en-Anjou Bleu La Chapelle-sur-Oudon" "Segré-en-Anjou Bleu Le Bourg-d'Iré" "Segré-en-Anjou Bleu Louvaines" "Segré-en-Anjou Bleu Marans" "Segré-en-Anjou Bleu Noyant-la-Gravoyère" "Segré-en-Anjou Bleu Nyoiseau" "Segré-en-Anjou Bleu Segré"	6.6.2022
Béhuard "Brissac Loire Aubance Brissac-Quincé" "Brissac Loire Aubance Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance" "Brissac Loire Aubance Chemellier" "Brissac Loire Aubance Les Alleuds" "Brissac Loire Aubance Saulgé-l'Hôpital" "Brissac Loire Aubance Vauchrétien" Denezé-sous-Doué "Doué-en-Anjou Concourson-sur-Layon" "Doué-en-Anjou Doué-la-Fontaine" "Doué-en-Anjou Les Verchers-sur-Layon" "Doué-en-Anjou	15.6.2022



<p>Saint-Georges-sur-Layon”  “Gennes-Val-de-Loire  Grézillé”  Le Puy-Notre-Dame  Les Garennes sur Loire  Louresse-Rochemenier  Mûrs-Erigné  Saint-Jean-de-la-Croix  Saint-Macaire-du-Bois  Saint-Mélaine-sur-Aubance  Tuffalun</p>	
<p>Angrie  Bécon-les-Granits  Champtocé-sur-Loire  Chazé-sur-Argos  Ingrandes-Le Fresne sur Loire  Loiré  Saint-Augustin-des-Bois  Saint-Georges-sur-Loire  Saint-Germain-des-Prés  Saint-Léger-de-Linières  Saint-Martin-du-Fouilloux  Saint-Sigismond  “Segré-en-Anjou Bleu  Sainte-Gemmes-d’Andigné”  Val d’Erdre-Auxence</p>	<p>1.6.2022 - 29.6.2022</p>
<p>Aubigné-sur-Layon  Beaulieu-sur-Layon  Bellevigne-en-Layon  “Brissac Loire Aubance  Luigné”  Cernusson  Chalonnnes-sur-Loire  Chanteloup-les-Bois  Chaudefonds-sur-Layon  Chemillé-en-Anjou  Cléré-sur-Layon  Coron  Denée  “Doué-en-Anjou  Brigné”  La Plaine  Lys-Haut-Layon  “Mauges-sur-Loire  Saint-Laurent-de-la-Plaine”  Montilliers  Mozé-sur-Louet  Passavant-sur-Layon  Rochefort-sur-Loire  Saint-Paul-du-Bois  Somloire  Soulaines-sur-Aubance  Terranjou  Val-du-Layon  Vezins  Beaupréau-en-Mauges  Bégrolles-en-Mauges  Cholet  La Romagne  La Séguinière  La Tessouale  Le May-sur-Evre</p>	<p>7.6.2022 - 15.6.2022</p>




<p>Le Puy-Saint-Bonnet  Les Cerqueux  "Mauges-sur-Loire  (sauf Saint-Laurent-de-la-Plaine)"  Maulévrier  Mazières-en-Mauges  Montrevault-sur-Evre  Nuaille  Orée d'Anjou  Saint-Christophe-du-Bois  Saint-Léger-sous-Cholet  Sèvremoine  Toutlemonde  Trémentines  Yzernay</p>	
<i>Les communes suivantes dans le département: DEUX-SEVRES (79)</i>	
<p>Brion-près-Thouet  Irais  Louzy  Marnes  Misse  Plaine-et-Vallées  Pas-de-Jeu  Saint-Cyr-la-Lande  Saint-Léger-de-Montbrun  Saint-Martin-de-Mâcon  Saint-Martin-de-Sanzay  Sainte-Verge  Tourtenay</p>	6.6.2022
<p>Availles-Thouarsais  Saint-Généroux</p>	1.6.2022 - 8.6.2022
<p>La Ferrière-en-Parthenay  "Pressigny  sud limitée par D1 34E"  Oroux</p>	6.6.2022
<p>Doux  Thénezay</p>	1.6.2022 - 8.6.2022
<p>Béceleuf  Coulon  Cours  Échiré  Faye-sur-Ardin  Fenioux  Magné  Niort  Pamplie  Puihardy  Saint-Laurs  Saint-Maixent-de-Beugné  Saint-Maxire  Sainte-Ouenne  Saint-Rémy  Sciecq  Surin  Xaintray</p>	6.6.2022
<p>Ardin  Coulonges-sur-l'Autize  Saint-Pompain  Villiers-en-Plaine</p>	1.6.2022 - 8.6.2022




Adilly Airvault Assais-les-Jumeaux Aubigny Le Chillou Lhoumois La Peyratte "Pressigny nord limitée par D1 34E" Saint-Germain-de-Longue-Chaume Viennay	15.6.2022
Amailloux Boussais Glénay Gourgé Lageon Louin Maisontiers Saint-Loup-Lamairé Tessonnière	7.6.2022 - 15.6.2022
Beaulieu-sous-Parthenay La Boissière-en-Gâtine La Chapelle-Bertrand Châtillon-sur-Thouet Fénéry Les Groseillers Mazières-en-Gâtine Parthenay Pompaire Le Retail Saint-Aubin-le-Cloud Saint-Marc-la-Lande Soutiers Verruyes Vouhé	15.6.2022
Allonne Azay-sur-Thouet Saint-Pardoux-Soutiers Le Tallud	7.6.2022 - 15.6.2022
Le Busseau Beugnon-Thireuil Clessé Pougne-Hérisson Secondigny Loretz-d'Argenton Boismé Chiché Faye-l'Abbesse Luzay Pierrefitte Sainte-Gemme Saint-Jacques-de-Thouars Saint-Jean-de-Thouars Saint-Varent "Thouars hors Misse"	15.6.2022
L'Absie Chanteloup La Chapelle-Saint-Laurent Largeasse	7.6.2022 - 15.6.2022



Neuvy-Bouin Scillé Traves Vernoux-en-Gâtine Bretignolles Cerizay Mauléon Cirières Combrand Courlay La Forêt-sur-Sèvre Moncoutant-sur-Sèvre Montravers Nueil-les-Aubiers La Petite-Boissière Le Pin Saint-Amand-sur-Sèvre Saint-André-sur-Sèvre SAINT-PIERRE-DES-ECHAUBROGNES Saint-Paul-en-Gâtine Argentonnay Bressuire Val en Vignes Coulonges-Thouarsais Geay Genneton Luché-Thouarsais Saint-Aubin-du-Plain Voulmentin Saint Maurice Étusson	
<i>Département: Tarn-et-Garonne (82)</i>	
ROQUECOR SAINT AMANS DU PECH SAINT BEAUZEIL VALEILLES	6.6.2022
<i>Les communes suivantes dans le département: Vendée (85)</i>	
Barbâtre La Barre-de-Monts L'Épine Le Fenouiller La Guérinière Noirmoutier-en-l'Île Notre-Dame-de-Monts Le Perrier Notre-Dame-de-Riez Saint-Hilaire-de-Riez Saint-Jean-de-Monts	6.6.2022
Bouillé-Courdault Damvix Le Gué-de-Velluire L'Île-d'Elle Liez Maillé Maillezais Le Mazeau Rives-d'Autise Saint-Sigismond Xanton-Chassenon L'Aiguillon-sur-Mer Angles	15.6.2022




<p>Avrillé  Le Bernard  La Boissière-des-Landes  Bretignolles-sur-Mer  La Bretonnière-la-Claye  Chaillé-les-Marais  La Chaize-Giraud  Champagné-les-Marais  Le Champ-Saint-Père  Chasnais  La Couture  Curzon  Givrand  Grues  Jard-sur-Mer  Lairoux  Longeville-sur-Mer  Moreilles  Nieul-le-Dolent  Poiroux  Puyravault  Les Sables-d'Olonne  Saint-Denis-du-Payré  Saint-Gilles-Croix-de-Vie  Saint-Hilaire-la-Forêt  Saint-Michel-en-l'Herm  Sainte-Radégonde-des-Noyers  Saint-Vincent-sur-Jard  La Tranche-sur-Mer  Triaize  La Faute-sur-Mer  La Chapelle-aux-Lys  Faymoreau  Loge-Fougereuse  Marillet  Puy-de-Serre  Saint-Hilaire-de-Voust</p>	
<p>Apremont  Beauvoir-sur-Mer  Benet  Bois-de-Céné  Bouin  Challans  Châteauneuf  Coëx  Commequiers  Falleron  Foussais-Payré  Froidfond  La Garnache  Maché  Saint-Christophe-du-Ligneron  Saint-Gervais  Saint-Hilaire-des-Loges  Saint-Maixent-sur-Vie  Saint-Révérend  Saint-Urbain  Sallertaine  Soullans</p>	<p>1.6.2022 - 29.6.2022</p>
<p>Aizenay  Beaufou  Bellevigny</p>	<p>7.6.2022 - 15.6.2022</p>






La Chaize-le-Vicomte  
La Chapelle-Palluau  
Doix lès Fontaines  
Dompierre-sur-Yon  
La Ferrière  
Fontenay-le-Comte  
Fougeré  
La Genétouze  
GrandLandes  
Les Lucs-sur-Boulogne  
La Merlatière  
Montreuil  
Mouilleron-le-Captif  
Palluau  
Les Velluire-sur-Vendée  
Le Poiré-sur-Vie  
La Roche-sur-Yon  
Saint-Denis-la-Chevasse  
Saint-Étienne-du-Bois  
Saint-Martin-de-Fraigneau  
Saint-Martin-des-Noyers  
Saint-Michel-le-Cloucq  
Saint-Paul-Mont-Penit  
Saint-Pierre-le-Vieux  
La Taillée  
Vix  
Vouillé-les-Marais  
L'Aiguillon-sur-Vie  
Aubigny-Les Clouzeaux  
Auchay-sur-Vendée  
Bazoges-en-Pareds  
Beaulieu-sous-la-Roche  
Bessay  
Bourneau  
Bournezeau  
La Caillère-Saint-Hilaire  
Chantonnay  
La Chapelle-Hermier  
La Chapelle-Thémer  
Château-Guibert  
Chauché  
Corpe  
Essarts en Bocage  
Le Girouard  
Le Givre  
Grosbreuil  
L'Hermenault  
L'Île-d'Olonne  
La Jaudonnière  
La Jonchère  
Landeronde  
Landeveille  
Le Langon  
Longèves  
Luçon  
Les Magnils-Reigniers  
Mareuil-sur-Lay-Dissais  
Marsais-Sainte-Radégonde  
Martinet  
Mervent  
Les Achards  
Mouchamps  
Moutiers-les-Mauxfaits  
Moutiers-sur-le-Lay



Mouzeuil-Saint-Martin  
Nalliers  
Nesmy  
L'Orbrie  
Péault  
Petosse  
Les Pineaux  
Pissotte  
Pouillé  
La Rabatelière  
La Réorthie  
Rochetrejoux  
Rosnay  
Saint-André-Goule-d'Oie  
Saint-Aubin-la-Plaine  
Saint-Avaugourd-des-Landes  
Saint-Benoist-sur-Mer  
Sainte-Cécile  
Saint-Cyr-des-Gâts  
Saint-Cyr-en-Talmondais  
Saint-Étienne-de-Brillouet  
Sainte-Flaive-des-Loups  
Rives de l'Yon  
Sainte-Foy  
Sainte-Gemme-la-Plaine  
Saint-Georges-de-Pointindoux  
Saint-Germain-de-Prinçay  
Sainte-Hermine  
Saint-Hilaire-le-Vouhis  
Saint-Jean-de-Beugné  
Saint-Juire-Champgillon  
Saint-Julien-des-Landes  
Saint-Laurent-de-la-Salle  
Brem-sur-Mer  
Saint-Martin-des-Fontaines  
Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine  
Saint-Mathurin  
Sainte-Pexine  
Saint-Valérien  
Saint-Vincent-Sterlanges  
Saint-Vincent-sur-Graon  
Sérigné  
Sigournais  
Le Tablier  
Talmont-Saint-Hilaire  
Thiré  
Thorigny  
Thouarsais-Bouildroux  
Vairé  
Venansault  
Vendrennes  
Bazoges-en-Paillers  
Beaurepaire  
La Bernardière  
La Boissière-de-Montaigu  
Les Brouzils  
La Bruffière  
Chavagnes-en-Paillers  
La Copechagnière  
Cugand  
La Gaubretière  
L'Herbergement  
Les Herbiers  
Les Landes-Genusson



<p>Mesnard-la-Barotière  Montaigu-Vendée  Mortagne-sur-Sèvre  Rocheservière  Montréverd  Saint-Aubin-des-Ormeaux  Saint-Fulgent  Saint-Laurent-sur-Sèvre  Saint-Malô-du-Bois  Saint-Martin-des-Tilleuls  Saint-Philbert-de-Bouaine  Tiffauges  Treize-Septiers  Chanverrie  Antigny  Le Boupère  Breuil-Barret  Cezaïs  La Châtaigneraie  Chavagnes-les-Redoux  Cheffois  Les Epesses  Sèvremont  Mallièvre  La Meilleraie-Tillay  Menomblet  Monsireigne  Montournaïs  Mouilleron-Saint-Germain  Pouzauges  Réaumur  Saint-Mars-la-Réorthe  Saint-Maurice-des-Noeues  Saint-Maurice-le-Girard  Saint-Mesmin  Saint-Paul-en-Pareds  Saint-Pierre-du-Chemin  Saint-Prouant  Saint-Sulpice-en-Pareds  Tallud-Sainte-Gemme  La Tardière  Treize-Vents  Vouvant</p>	
<i>Les communes suivantes dans le département: Vienne (86)</i>	
<p>ANGLIERS  ARCAY  AULNAY  BERRIE  CHALAIS  CRAON  CURCAY-SUR-DIVE  GLENOUZE  LA CHAUSSEE  LA GRIMAUDIERE  MARTAIZE  MASSOGNES  MAZEUIL  MONCONTOUR  MOUTERRE-SILLY  RANTON  SAINT-CLAIR  SAINT-JEAN-DE-SAUVES</p>	8.6.2022




SAINT-LAON TERNAY CHALANDRAY CHERVES MAISONNEUVE	
<i>Les communes suivantes dans le département: Haute Vienne (87)</i>	
BUSSIERE-GALANT CHALUS CHAMPAGNAC-LA-RIVIERE CHAMPSAC – au Sud de la D 141 CUSSAC – à l'Ouest de la D 73 et à l'Est de la D 42 DOURNAZAC – à l'Est de la D 66 GLANDON LA MEYZE LA-ROCHE-L'ABELLE – à l'Ouest de la D17 LADIGNAC-LE-LONG – à l'Ouest de la D11 MARVAL – à l'Ouest de la D 67 et au Sud de la D 15 ORADOUR-SUR-VAYRES - au Sud de la D 34 PENSOL – à l'Ouest de la D 15 et à l'Ouest de la D 67 SAINT-BAZILE SAINT-HILAIRE-LES-PLACES SAINT-MATHIEU SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE – à l'Est de la D704 et au Sud de la D901	12.6.2022
CUSSAC – à l'Est de la D 73 et à l'Ouest de la D 42 DOURNAZAC – à l'Ouest de la D 66 LA CHAPELLE-MONTBRANDEIX LADIGNAC-LE-LONG – à l'Est de la D11 LE CHALARD MARVAL – à l'Est de la D 67 et au Nord de la D 15 PENSOL – à l'Est de la D 15 et à l'Est de la D 67 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE – à l'Ouest de la D704 et au Nord de la D901	4.5.2022 - 12.6.2022

**Stato membro: Ungheria**


Area comprendente	Termine ultimo di applicazione norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megye:	
Balotaszállás, Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Pálmonostora, Petőfiszállás, Pirtó, Soltvadkert, Szank, Tázlár, Zsana, Ambrózfalva, Balástya Baks, Bordány, Csengele, Domaszék, Forráskút, Kistelek, Mindszent, Mórahalom, Ópusztaszer, Pusztamérges, Pusztaszer, Ruzsa, Szatymaz, Szegvár, Üllés, Zákányszék és Zsombó települések védőkörzeten kívül eső teljes közigazgatási területe. Fülöpiakab, Gátér, Jakabszállás, Kaskantyú, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Imrehegy, Izsák, Páhi, Petőfiszállás, Ásotthalom, Csanytelek, Csengele, Csongrád, Derekegyház, Fábiánsebestyén, Felgyő, Hódmezővásárhely, Mártély, Nagytóke, Orgovány, Ópusztaszer, Öttömös, Röske, Sándorfalva, Szeged, Szentes és Tömörkény települések közigazgatási területeinek a 46.602519 és a 19.476076, a 46.275100 és a 19.945900, a 46.598411 és a 19.463081, a 46.304142 és a 19.77246857, a 46.594879 és a 19.475755, a 46.634798 és a 19.528758, a 46.622269 és a 19.510662, a 46.637471 és a 19.534997, a 46.618518 és a 19.547109, a 46.641252 és a 19.532421, a 46.647600 és a 19.532000, a 46.632294 és a 19.540128, a 46.657800 és a 19.525600, a 46.646110 és a 19.506637, a 46.674721 és a 19.501666, a 46.621178 és a 19.551212, a 46.643000 és a 19.551212, a 46.622759 és a 19.546290, a 46.674300 és a 19.496878, a 46.682057 és a 19.499820, a 46.625950 és a 19.687550, a 46.304143 és a 19.772469,	2.7.2022




<p>a 46.55831146 és a 19.90176582, 46.67918396 és a 19.66313362, a 46.6588707 és a 19.84514999, a 46.64757538 és a 19.83792496, a 46.675174 és a 19.500882, a 46.645837 és a 19.513270, a 46.656787 és a 19.530891, a 46.672206 és a 19.497207, a 46.616930 és a 19.545510, a 46.617304 és a 19.548761, a 46.618622 és a 19.536336, a 46.620761 és a 19.449354, a 46.45996857 és a 19.48300171, 46.649616 és a 20.230218, a 46.601700 és a 20.292500, valamint a 46.617800 és a 20.272700 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.</p>	
<p>Borota, Felsőszentiván, Jánoshalma, Kéleshalom, Kisszállás, Kunfehértó és Rém települések védőkörzeten kívül eső teljes közigazgatási területei. Baja, Érsekcsanád, Érsekhalma, Hajós, Mélykút, Nemesnádudvar és Sükösd települések közigazgatási területeinek a 46.257695 és a 19.129421, a 46.345334 és a 19.405583, a 46.346178 és a 19.407121, a 46.258680 és a 19.132083, a 46.261845 és a 19.129315, a 46.264668 és a 19.126455, 46.257655 és a 19.135150, valamint a 46.267726 és a 19.123673, GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.</p>	19.6.2022
<p>Ágasegyháza, Ballószög, Fülöpháza, Fülöpszállás, Izsák, Kecskemét, Kerekegyháza, Kunadacs, Kunbaracs, Ladánybene, Lajosmizse, Szabadszállás települések közigazgatási területeinek a a 46.926789 és a 19.469943, a 46.927460 és a 19.474320, a 46.923632 és a 19.467383, a 46.930155 és a 19.454917, a 46.924205 és a 19.464929, a 46.916900 és a 19.450500, a 46.911103 és a 19.480245, a 46.918600 és a 19.440000, a 46.919342 és a 19.472473, a 46.921349 és a 19.467408, a 46.927636 és a 19.461940, a 46.918726 és a 19.468632, a 46.918752 és a 19.474294, a 46.915623 és a 19.477867, a 46.919787 és a 19.470642, a 46.920677 és a 19.478588, a 46.918898 és a 19.474058, valamint a 46.913952 és a 19.509689 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.</p>	1.7.2022
<p>Ambrózfalva, Csanádalberti, Makó, Nagyér, Pitvaros és Székkutas települések közigazgatási területeinek a 46.412612 és a 20.721112, a 46.448300 és a 20.723600, a 46.423614 és a 20.753063, a 46.442739 és a 20.726279, a 46.424346 és a 20.764714, valamint a 46.428118 és a 20.706752 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.</p>	2.7.2022
<p>Ambrózfalva, Csanádalberti, Csanádpalota, Makó, Nagyér, Pitvaros és Székkutas települések közigazgatási területeinek a a 46.350338 és a 20.802407 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.</p>	2.6.2022
<p>Árpádhalom, Nagyménfőcsanak, Hódmezővásárhely és Székkutas települések közigazgatási területeinek a 46.519736 és a 20.569140, valamint a 46.526166 és a 20.582625 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.</p>	2.7.2022
<p>Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kaskantyú, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Orgovány, Pálmonostora, Petőfiszállás, Pirtó, Soltvadkert, Szank, Tázlár, Zsana, Balástya, Bordány, Csengele, Domaszék, Forráskút, Kistelek, Mórahalom, Ruzsa, Szatymaz, Szeged, Üllés, Zákányszék és Zsombó települések közigazgatási területeinek a 46.4715502 és a 19.7517826, a 46.405959 és a 19.779518, a 46.400225 és a 19.738443, a 46.602519 és a 19.476076, a 46.579444 és a 19.736667, a 46.275100 és a 19.945900 a 46.595993 és a 19.715993, a 46.598411 és a 19.463081, a 46.362527 és a 19.889897, a 46.305325 és a 19.971843 a 46.594879 és a 19.475755, a 46.411066 és a 19.824131, a 46.634798 és a 19.528758, a 46.565116 és a 19.736982, a 46.390193 és a 19.859026, a 46.622269 és a 19.510662, a 46.637471 és a 19.534997, a 46.360253 és a 19.889856, a 46.412262 és a 19.882318, a 46.388589 és a 19.865548, a 46.393122 és a 19.879532, a 46.618518 és a 19.547109, a 46.341487 és a 19.959773, a 46.428945 és a 19.858540, a 46.641252 és a 19.532421, a 46.418260 és a 19.870100, a 46.474934 és a 19.867312, a 46.647600 és a 19.532000, a 46.629090 és a 19.601820, a 46.423310 és a 19.839009, a 46.442445 és a 19.847226, a 46.454135 és a 19.851760, a 46.446677 és a 19.842729, a 46.450811 és a 19.848044, a 46.465875 és a 19.855253, a 46.584834 és a 19.571869, a 46.403030 és a 19.836280, a 46.515756 és a 19.644498, a 46.556377 és</p>	24.6.2022 - 2.7.2022



<p>a 19.521274, a 46.632294 és a 19.540128, a 46.625950 és a 19.687550, a 46.423812 és a 19.851522, a 46.304143 és a 19.772469, a 46.416320 és a 19.855250, a 46.357129 és a 19.886464, a 46.657800 és a 19.525600, a 46.558312 és a 19.901765, a 46.646110 és a 19.506637, a 46.467710 és a 19.816220, a 46.383000 és a 19.863400, a 46.631240 és a 19.603105, a 46.674721 és a 19.501666, a 46.621178 és a 19.551212, a 46.643000 és a 19.547100, a 46.622759 és a 19.546290, a 46.674300 és a 19.496878, a 46.563426 és a 19.472723, a 46.424156 és a 19.854776, a 46.682057 és a 19.499820, a 46.443106 és a 19.844167, a 46.444167 és a 19.837500, a 46.569480 és a 19.691870, a 46.484707 és a 19.693469, a 46.509101 és a 19.639519, a 46.493050 és a 19.772140, a 46.675174 és a 19.500882, a 46.539300 és a 19.848400, a 46.460471 és a 19.829871, a 46.645837 és a 19.513270, a 46.451065 és a 19.838705, a 46.532821 és a 19.867635, a 46.494360 és a 19.781250, a 46.656787 és a 19.530891, a 46.538708 és a 19.820980, a 46.532500 és a 19.643611, a 46.500240 és a 19.782750, a 46.554744 és a 19.877308, a 46.442824 és a 19.859982, a 46.532438 és a 19.812180, a 46.506380 és a 19.781720, a 46.534952 és a 19.835752, a 46.625636 és a 19.653214, a 46.538611 és a 19.742222, a 46.672206 és a 19.497207, a 46.540082 és a 19.646619, a 46.518432 és a 19.790984, a 46.535395 és a 19.743623, a 46.532906 és a 19.822510, a 46.384682 és a 19.911029, a 46.582284 és a 19.467612, a 46.518168 és a 19.678617, a 46.395004 és a 19.675672, a 46.527904 és a 19.627410, a 46.342700 és a 19.803100, a 46.539808 és a 19.748672, a 46.498220 és a 19.776852, a 46.616930 és a 19.545510, a 46.525265 és a 19.722482, a 46.514691 és a 19.631108, a 46.617304 és a 19.548761, a 46.618622 és a 19.536336, a 46.526774 és a 19.498163, a 46.620761 és a 19.449354, a 46.570148 és a 19.650975, a 46.519380 és a 19.631010, a 46.472718 és a 19.664062, a 46.504690 és a 19.639840, a 46.514722 és a 19.648611, a 46.595049 és a 19.878352, a 46.512454 és a 19.731679, a 46.575500 és a 19.956300, a 46.633972 és a 19.896433, a 46.439030 és a 19.605080, a 46.439030 és a 19.605080, a 46.642645 és a 19.896299, valamint a 46.458535 és a 19.605083 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.</p>	
<p>Kiskunhalas település közigazgatási területének a 46.459968 és a 19.483002, valamint a 46.410497 és a 19.517138 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.</p>	7.6.2022 - 2.7.2022
<p>Bugac, Bugacpusztaháza és Jakabszállás települések közigazgatási területeinek a 46.684719 és a 19.640491, a 46.679183 és a 19.663134 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.</p>	2.6.2022 - 2.7.2022
<p>Jánoshalma és Kunfehértó települések közigazgatási területeinek a 46.345334 és a 19.405583, valamint a 46.346178 és a 19.407121 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.</p>	4.6.2022 - 19.6.2022
<p>Kerekegyháza, Fülöpháza és Szabadszállás települések közigazgatási területeinek a 46.926789 és a 19.469943, a 46.927460 és a 19.474320, a 46.923632 és a 19.467383, a 46.930155 és a 19.454917, a 46.924205 és a 19.464929, a 46.916900 és a 19.450500, a 46.911103 és a 19.480245, a 46.918600 és a 19.440000, a 46.919342 és a 19.472473, a 46.921349 és a 19.467408, a 46.927636 és a 19.461940, a 46.918726 és a 19.468632, a 46.918752 és a 19.474294, a 46.915623 és a 19.477867, a 46.919787 és a 19.470642, a 46.920677 és a 19.478588, a 46.918898 és a 19.474058, valamint a 46.913952 és a 19.509689 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.</p>	23.6.2022 - 1.7.2022
<p>Borota, Csávoly és Rém települések közigazgatási területeinek a 46.257695 és a 19.129421, a 46.258680 és a 19.132083, a 46.261845 és a 19.129315, a 46.264668 és a 19.126455, a 46.257655 és a 19.135150, valamint a 46.267726 és a 19.123673 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.</p>	11.6.2022 - 19.6.2022
<p>Csongrád, Szegvár és Szentés települések közigazgatási területeinek a 46.649616 és a 20.230218, a 46.601700 és a 20.292500, valamint a 46.617800 és a 20.272700 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.</p>	22.6.2022 - 2.7.2022




Kiskunfélegyháza, Tiszaalpár és Csongrád települések közigazgatási területeinek a 46.783440 és a 19.975508, a 46.797018 és a 19.956222, valamint a 46.786957 és a 20.000164 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	21.6.2022 - 2.7.2022
Székkutas település közigazgatási területének a 46.519736 és a 20.569140, valamint a 46.526166 és a 20.582625 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	24.6.2022 - 2.7.2022
Kiskunfélegyháza település közigazgatási területének a 46.695672 és a 19.938444 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	23.6.2022 - 2.7.2022
Békés megye:	
Battonya, Békéssámsón, Csanádapáca, Gerendás, Kardoskút, Kaszaper, Kisdombgyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombgyház, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nyagybánhegyes, Orosháza, Pusztaföldvár, Tótkomlós, és Végegyháza települések közigazgatási területeinek a 46.412612 és a 20.721112, a 46.453700 és a 20.892040, a 46.461337 és a 20.822849, a 46.448300 és a 20.723600, a 46.423614 és a 20.753063, a 46.464106 és a 20.824599, a 46.442739 és a 20.726279, a 46.424346 és a 20.764714, valamint a 46.428118 és a 20.706752 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.	2.7.2022
Almáskamarás, Battonya, Csanádapáca, Dombiratos, Elek, Gyula Kaszaper, Kevermes, Kétegyháza, Kunágota, Lőkősháza, Medgyesegyháza, Medgyesbodzás, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nyagybánhegyes, Nyagykamarás, Pusztaföldvár, Pusztatottlaka, Szabadkígyós, Tótkomlós, Újkígyós, Végegyháza települések közigazgatási területeinek a 46.414509 és a 20.895129, a 46.467000 és a 20.977800, a 46.475210 és a 21.138900, valamint a 46.350338 és a 20.802407 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.	2.6.2022
Békéssámsón, Kardoskút és Orosháza települések közigazgatási területeinek a 46.519736 és a 20.569140, valamint a 46.526166 és a 20.582625 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.	2.7.2022
Kardoskút, Kaszaper, Orosháza, Pusztaföldvár és Tótkomlós települések közigazgatási területeinek a 46.489250 és a 20.791090 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	17.6.2022 - 2.7.2022
Békéssámsón és Tótkomlós települések közigazgatási területeinek a 46.428118 és a 20.706752 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	24.6.2022 - 2.7.2022
Orosháza település közigazgatási területének a 46.526166 és a 20.582625 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	24.6.2022 - 2.7.2022
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye:	
Bátorliget, Encsencs, Kisléta, Máriapócs, Nyírbátor, Nyírbétek, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgyulaj, Nyírkáta, Nyírpilis, Nyírvasvári, Ómböly, Piricse és Terem települések közigazgatási területeinek a 47.800570 és a 22.150850, a 47.802603 és a 22.155499, valamint a 47.802424 és a 22.150655 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.	16.6.2022
Balkány, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Újfehértó, települések közigazgatási területeinek a 47.723822 és a 21.710387 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.	3.7.2022
Nyírbátor, Nyírpilis, Nyírvasvári és Piricse települések közigazgatási területeinek a 47.800570 és a 22.150850, a 47.802603 és a 22.155499, valamint a 47.802424 és a 22.150655 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	8.6.2022 - 16.6.2022
Bököny és Újfehértó települések közigazgatási területeinek a 47.723822 és a 21.710387 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	25.6.2022 - 3.7.2022



Jász-Nagykun-Szolnok megye:	
Tiszásas és Csépa védőkörzeten kívül eső teljes közigazgatási területe.	2.7.2022
Tiszásas település közigazgatási területének a 46.786957 és a 20.000164 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	21.6.2022 - 2.7.2022
Hajdú-Bihar megye:	
Bocskai kert, Hajdúböszörmény, Hajdúhadház, Hajdúsámson, Nyíradony és Téglás települések közigazgatási területeinek a 47.723822 és a 21.710387 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.	3.7.2022
Hajdúhadház és Téglás települések közigazgatási területeinek a 47.723822 és a 21.710387 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	25.6.2022 - 3.7.2022

**Stato membro: Paesi Bassi**

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Province Gelderland</i>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vanaf kruising De Dreef/Rensersteeg, Rensersteeg volgen in noordelijke richting overgaand in Goorsteeg tot aan Moorsterweg.</li> <li>2. Moorsterweg volgen in noordelijke richting tot aan Dashorsterweg.</li> <li>3. Dashorsterweg volgen in noordelijke richting overgaand in provinciegrens Utrecht/Gelderland tot aan Moorsterweg.</li> <li>4. Moorsterweg volgen in noordelijke richting tot aan Postweg.</li> <li>5. Postweg volgen in westelijke richting tot aan Asschaterweg.</li> <li>6. Asschaterweg volgen in noordelijke richting overgaand in Koningin Julianaweg overgaand in Pater Stormstraat tot aan Jan van Arkelweg.</li> <li>7. Jan van Arkelweg volgen in noordelijke richting overgaand in Stoutenburgerweg overgaand in Eendrachtstraat tot aan Wielweg.</li> <li>8. Wielweg volgen in oostelijke richting tot aan Peerweg.</li> <li>9. Peerweg volgen in noordelijke richting tot aan Vrouwenweg.</li> <li>10. Vrouwenweg volgen in oostelijke richting overgaand in Zelderseweg tot aan Appelsestraat.</li> <li>11. Appelsestraat volgen in oostelijke richting tot aan Woudweg.</li> <li>12. Woudweg volgen in noordelijke richting tot aan Schoenlapperweg.</li> <li>13. Schoenlapperweg volgen in noordelijke richting tot aan Nieuwe Voorthuizerweg.</li> <li>14. Nieuwe Voorthuizerweg volgen in oostelijke richting tot aan Woudweg</li> <li>15. Woudweg volgen in oostelijke richting aan N303.</li> <li>16. N303 volgen in noordelijke richting tot aan Veldbeek.</li> <li>17. Veldbeek volgen in oostelijke richting tot aan Traa.</li> <li>18. Traa volgen in oostelijke richting tot aan Hunnerweg.</li> <li>19. Hunnerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Meeuwenveenseweg.</li> <li>20. Meeuwenveenseweg volgen in oostelijke richting tot aan Zevenbergjesweg.</li> <li>21. Zevenbergjesweg volgen in zuidelijke richting tot aan Hoge Boeschoterweg.</li> <li>22. Hoge Boeschoterweg volgen in zuidelijke richting tot aan N344.</li> <li>23. N344 volgen in oostelijke richting tot aan Tolnegengeweg.</li> <li>24. Tolnegengeweg volgen in zuidelijke richting tot aan A1.</li> <li>25. A1 volgen in oostelijke richting tot aan Provincialeweg N310.</li> <li>26. N310 volgen in zuidelijke richting tot aan Mosselsepad.</li> <li>27. Mosselsepad volgen in zuidelijke richting overgaand in Koeweg tot aan zandweg langs Heide.</li> <li>28. Zandweg volgen in zuidelijke richting tot aan Kreelseweg.</li> <li>29. Kreelseweg volgen in westelijke richting tot aan N224.</li> </ol>	4.6.2022





<p>30. N224 volgen in westelijke richting tot aan Raadhuisstraat.  31. Raadhuisstraat volgen in zuidelijke richting overgaand Klinkenbergerweg overgaand in Bennekomseweg overgaand in Edeseweg tot aan A12.  32. A12 volgen in oostelijke richting tot aan Maanderdijk.  33. Maanderdijk volgen in westelijke richting overgaand in Meendijk tot aan Dragonderweg.  34. Dragonderweg volgen in zuidelijke richting tot aan Valleikanaal.  35. Valleikanaal volgen in westelijke richting tot aan Dashorsterweg.  36. Dashorsterweg volgen in noordelijke richting tot aan Oude Holleweg.  37. Oude Holleweg volgen in westelijke richting tot aan Hopeseweg.  38. Hopeseweg volgen in noordelijke richting overgaand Verlengde Hopeseweg tot aan De Dreef.  39. De Dreef volgen in noordelijke richting tot aan Renserssteeg</p>	
<p>Those parts of the municipality Ede and Renswoude contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.63 lat 52.11</p>	<p>27.5.2022 - 4.6.2022</p>
<p><i>Municipality Boskoop, province Zuidholland</i></p>	
<p>1. Vanaf kruising Langevaart/Hoefweg, Hoefweg volgen in noordelijke richting tot aan A12.  2. A12 volgen in westelijke richting tot aan Ring Oostweg.  3. Oostweg volgen in noordelijke richting tot aan Australieweg.  4. Australieweg volgen in westelijke richting tot aan Aziëweg.  5. Aziëweg volgen in noordelijke richting overgaand in Slootweg overgaand in Noord Aa tot aan Weipoortseweg.  6. Weipoortseweg volgen in noordelijke richting overgaand in Ommedijkseweg overgaand in Burgermeester Smeetsweg tot aan Hoge Rijndijk.  7. Hoge Rijndijk volgen in westelijke richting tot aan Does.  8. Does volgen in noordelijke richting overgaand in Kromme Does overgaand in Wijde Aa overgaand in Zwetweg overgaand in Woudseweg Zuid tot aan Herenweg.  9. Herenweg volgen in zuidelijke richting tot aan Kruisweg N446.  10. N446 volgen in oostelijke richting overgaand in Aardamseweg overgaand in Kerkweg overgaand in Zevenhovenseweg tot aan Achttienkavelenweg.  11. Achttienkavelenweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Achttienkavels tot aan Zuideinde.  12. Zuideinde volgen in oostelijke richting tot aan Fietspad langs Kockengergootje.  13. Fietspad volgen in zuidelijke richting tot aan Meije.  14. Meije volgen in oostelijke richting tot aan Hazekade.  15. Hazekade volgen in zuidelijke richting tot aan Provinciegrens Zuid Holland-Utrecht.  16. Provinciegrens volgen in zuidelijke richting tot aan Oude Rijn.  17. Oude Rijn volgen in westelijke richting tot aan Dubbele Wiericke.  18. Dubbele Wiericke volgen in zuidelijke richting tot aan Kerkweg.  19. Kerkweg volgen in westelijke richting tot aan Hoogeind.  20. Hoogeind volgen in zuidelijke richting tot aan Spoorlijn Woerden/Gouda.  21. Spoorlijn volgen in westelijke richting tot aan Joubestraat.  22. Joubestraat volgen in zuidelijke richting overgaand in Sportlaan overgaand in Goejanverwelledijk overgaand in Nieuwe Veerstal overgaand in Schielands Hoge Zeedijk tot aan Stroomkanaal.  23. Stroomkanaal volgen in noordelijke richting overgaand in Gouwekanaal tot aan Rotterdamseweg.  24. Rotterdamseweg volgen in westelijke richting tot aan Kanaaldijk.  25. Kanaaldijk volgen in noordelijke richting overgaand in N207 tot aan Middelweg.  26. Middelweg volgen in westelijke richting tot aan A20  27. A20 volgen in zuidelijke richting tot aan Derde Tochtweg.  28. Derde Tochtweg volgen in westelijke richting overgaand in Knibbelweg tot aan N219.  29. N219 volgen zuidelijke richting tot aan Zuidplasweg.  30. Zuidplasweg volgen in noordelijke richting overgaand in burgermeester Klinkhamerweg tot aan De Oprit.  31. De Oprit volgen in westelijke richting overgaand in Tweemanspolder tot aan Rottemeren.  32. Rottemeren volgen in noordelijke richting tot aan Lange Vaart.</p>	<p>18.6.2022</p>



33. Lange Vaart volgen in westelijke richting tot aan Hoefweg.	
Those parts of the municipality Boskoop contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.65 lat 52.09	10.6.2022 - 18.6.2022

**Stato membro: Slovacchia**

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
District Galanta – the municipality of Dolný Chotár District Nové Zámky – the municipalities of Palárikovo, Zemné, Komoča, Tvrdošovce District Komárno – the municipalities of Dedina Mládeže, Veľký Ostrov District Šaľa – the municipalities of Selice, Selice-Šók, Žihárec	25.6.2022
District Šaľa: the municipalities of Vlčany and Neded	17.6.2022 - 25.6.2022

## PARTE C

Ulteriori zone soggette a restrizioni negli Stati membri interessati\* di cui agli articoli 1 e 3 bis

\* Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.»

22CE1507



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/899 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2022

**che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo dell'Indonesia in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le controparti centrali soggette alla vigilanza dell'Indonesia Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) La procedura di riconoscimento delle controparti centrali stabilite nei paesi terzi di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 mira a consentire alle controparti centrali stabilite e autorizzate nei paesi terzi le cui norme sono equivalenti a quelle stabilite dallo stesso regolamento di prestare servizi di compensazione ai partecipanti diretti o alle sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione. Pertanto la procedura di riconoscimento e la decisione di equivalenza ivi previste contribuiscono alla realizzazione dell'obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012 di ridurre il rischio sistemico estendendo il ricorso a controparti centrali sicure e solide per la compensazione dei contratti derivati OTC, anche se le controparti centrali sono stabilite e autorizzate in un paese terzo.
- (2) Affinché il quadro giuridico di un paese terzo in materia di controparti centrali possa essere considerato equivalente al quadro giuridico dell'Unione, il risultato sostanziale delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili dovrebbe essere equivalente agli obiettivi regolamentari conseguiti dalle disposizioni dell'Unione. Lo scopo di tale valutazione dell'equivalenza è pertanto quello di verificare se le disposizioni legislative e di vigilanza del paese terzo interessato assicurino che le controparti centrali ivi stabilite e autorizzate non esponano i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione a un livello di rischio maggiore di quello cui sarebbero esposti con controparti centrali autorizzate nell'Unione e, di conseguenza, non pongano un livello inaccettabile di rischio sistemico nell'Unione. Pertanto dovrebbe essere preso in considerazione il livello sensibilmente inferiore dei rischi inerenti alle attività di compensazione svolte in mercati finanziari di dimensioni minori rispetto al mercato finanziario dell'Unione.
- (3) La valutazione dell'equivalenza delle disposizioni legislative e di vigilanza dell'Indonesia a quelle dell'Unione dovrebbe basarsi non solo su un'analisi comparativa dei requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali in Indonesia soggette alla vigilanza dell'Indonesia Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan, nel seguito «OJK») ma anche su una valutazione del risultato di tali requisiti. La Commissione dovrebbe inoltre valutare l'idoneità di tali requisiti ad attenuare i rischi cui possono essere esposti i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione, tenendo conto delle dimensioni del mercato finanziario in cui operano le controparti centrali in Indonesia. Per conseguire un risultato equivalente in termini di attenuazione dei rischi, per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di maggiori dimensioni con un livello di rischio intrinseco più elevato sono necessari requisiti più rigorosi in materia di attenuazione dei rischi rispetto alle controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di minori dimensioni, il cui livello intrinseco di rischio è inferiore.
- (4) La presente decisione riguarda unicamente l'equivalenza delle disposizioni legislative e di vigilanza per le controparti centrali soggette alla vigilanza della OJK e non le disposizioni legislative e di vigilanza per le controparti centrali che prestano servizi di compensazione sul mercato delle merci e sono regolamentate e controllate dalla Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)) presso il ministero del Commercio della Repubblica di Indonesia (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) o da controparti centrali gestite e soggette alla vigilanza della Banca d'Indonesia.

<sup>(1)</sup> GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.




- (5) L'articolo 25, paragrafo 6, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 648/2012 fissa tre condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di controparti centrali ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.
- (6) In base all'articolo 25, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012 le controparti centrali autorizzate nel paese terzo devono soddisfare requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati al titolo IV dello stesso regolamento.
- (7) I requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali autorizzate in Indonesia soggette alla vigilanza della OJK sono stabiliti dalla legge della Repubblica di Indonesia n. 8 del 1995 relativa al mercato dei capitali (nel seguito la «legge sui mercati dei capitali») (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal)<sup>(?)</sup>, dal regolamento OJK n. 3/POJK.04/2021 concernente l'organizzazione delle attività nel mercato dei capitali (Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal)<sup>(?)</sup> e dal regolamento OJK n. 22/POJK.04/2019 concernente le operazioni su titoli (Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek)<sup>(?)</sup> (nel seguito collettivamente le «regole primarie»). Il regolamento OJK n. 22/POJK.04/2019 dà attuazione alle norme internazionali definite dai Principles for Financial Market Infrastructures (principi per le infrastrutture dei mercati finanziari, nel seguito «PFMI») emanati nell'aprile 2012 dal Committee on Payments and Market Infrastructures (comitato sui sistemi di pagamento e le infrastrutture di mercato, «CPMI») e dall'International Organization of Securities Commissions (Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, «IOSCO»)<sup>(?)</sup>.
- (8) Le controparti centrali devono essere autorizzate dalla OJK. Per ottenere l'autorizzazione a fornire servizi di compensazione, devono soddisfare i requisiti stabiliti dalle regole primarie. Tali requisiti sono integrati da regole e procedure interne della controparte centrale che garantiscono il rispetto di tutte le norme pertinenti dei PFMI.
- (9) Pertanto i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali autorizzate in Indonesia e soggette alla vigilanza della OJK presentano una struttura a due livelli. Il primo livello è costituito dalle regole primarie che stabiliscono gli obblighi fondamentali che le controparti centrali devono rispettare per essere autorizzate a prestare servizi di compensazione in Indonesia. Il secondo livello è costituito dalle regole e procedure interne della controparte centrale, che quest'ultima dovrà adottare come propri regolamenti in quanto organismo di autoregolamentazione.
- (10) Il mercato finanziario indonesiano è notevolmente più piccolo di quello dell'Unione. Pertanto la partecipazione alle controparti centrali autorizzate in Indonesia espone i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione a rischi considerevolmente inferiori rispetto alla loro partecipazione a controparti centrali autorizzate nell'Unione. Le regole primarie applicabili alle controparti centrali autorizzate in Indonesia, integrate dalle regole e procedure interne, che impongono il rispetto dei PFMI, attenuano in modo adeguato il livello di rischio inferiore al quale possono essere esposti i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione, e possono pertanto essere considerate in grado di conseguire un'attenuazione del rischio equivalente a quella perseguita dal regolamento (UE) n. 648/2012.
- (11) La Commissione conclude che le disposizioni legislative e di vigilanza dell'Indonesia assicurano che le controparti centrali ivi autorizzate e soggette alla vigilanza della OJK soddisfino requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.
- (12) L'articolo 25, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012 stabilisce che le disposizioni legislative e di vigilanza in materia di controparti centrali autorizzate in un paese terzo prevedano su base continuativa una vigilanza efficace su di esse e misure effettive miranti a garantire l'osservanza delle norme.
- (13) La OJK, in qualità di autorità di vigilanza delle controparti centrali, monitora le controparti centrali in Indonesia per garantire il rispetto delle regole primarie e delle regole e procedure interne delle controparti stesse su base continuativa. Periodicamente la OJK svolge attività di vigilanza quotidiana conformemente alla legge della Repubblica di Indonesia n. 21 del 2011 concernente l'autorità per i servizi finanziari (nel seguito «legge OJK»)

(?) Gazzetta ufficiale della Repubblica di Indonesia n. 64 del 1995, supplemento della Gazzetta ufficiale della Repubblica di Indonesia n. 3608.

(?) Gazzetta ufficiale della Repubblica di Indonesia n. 71 del 2021, supplemento della Gazzetta ufficiale della Repubblica di Indonesia n. 6663.

(?) Gazzetta ufficiale della Repubblica di Indonesia n. 168 del 2019, supplemento della Gazzetta ufficiale della Repubblica di Indonesia n. 6387.

(?) Comitato sui sistemi di pagamento e le infrastrutture di mercato, documento n. 101 del 16 aprile 2012.



(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan) <sup>(6)</sup> al fine di individuare e valutare i rischi, definire quelli prioritari e attenuarli. La OJK può svolgere indagini su presunte infrazioni di cui al capo XI della legge OJK. La OJK dispone di ampi poteri per garantire la conformità e può revocare l'autorizzazione operativa e l'approvazione di regole e procedure interne, stabilire condizioni, requisiti o istruzioni e irrogare sanzioni alle controparti centrali.

- (14) La Commissione conclude che le disposizioni legislative e di vigilanza dell'Indonesia in materia di controparti centrali ivi autorizzate prevedono su base continuativa una vigilanza efficace e misure effettive miranti a garantire l'osservanza delle norme.
- (15) In conformità dell'articolo 25, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012, il quadro normativo di un paese terzo deve prevedere un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento di controparti centrali autorizzate a norma di regimi giuridici di paesi terzi (nel seguito «controparti centrali di paesi terzi»).
- (16) Le controparti centrali di paesi terzi che intendono prestare servizi di compensazione centrale in Indonesia devono chiedere il rilascio della relativa autorizzazione operativa alla OJK ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della legge sui mercati dei capitali. Le controparti centrali non indonesiane e indonesiane possono pertanto prestare servizi di compensazione sul mercato dei capitali indonesiano su base non discriminatoria. Le controparti centrali non indonesiane devono tuttavia soddisfare gli stessi requisiti di quelle indonesiane, ivi compresa la conformità ai PFMI. La conclusione di accordi di cooperazione tra la OJK e le autorità competenti dei paesi terzi responsabili della vigilanza della controparte centrale non indonesiana è prevista dagli articoli 47 e 48 della legge OJK.
- (17) La Commissione conclude che il quadro normativo dell'Indonesia prevede un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento di controparti centrali di paesi terzi.
- (18) La Commissione ritiene pertanto che le disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali soggette alla vigilanza della OJK soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012. Di conseguenza tali disposizioni legislative e di vigilanza dovrebbero essere considerate equivalenti ai requisiti stabiliti da tale regolamento.
- (19) La presente decisione si basa sui requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali soggette alla vigilanza della OJK al momento della sua adozione. La Commissione, in particolare sulla base delle informazioni fornite dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, come previsto dall'articolo 25, paragrafo 6 *ter*, del regolamento (UE) n. 648/2012, continuerà a sorvegliare periodicamente l'evoluzione del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle controparti centrali in Indonesia e il rispetto delle condizioni sulla cui base è stata adottata la presente decisione.
- (20) Basandosi sui risultati dei riesami periodici o specifici, la Commissione può decidere di modificare o abrogare la presente decisione in qualsiasi momento, in particolare qualora l'evoluzione incida sulle condizioni in base alle quali è adottata.
- (21) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le seguenti disposizioni legislative e di vigilanza dell'Indonesia applicabili alle controparti centrali soggette alla vigilanza dell'Indonesia Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) sono considerate equivalenti ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 648/2012:

- a) legge della Repubblica di Indonesia n. 8 del 1995 relativa al mercato dei capitali;
- b) legge della Repubblica di Indonesia n. 21 del 2011 concernente l'autorità per i servizi finanziari;

<sup>(6)</sup> Gazzetta ufficiale della Repubblica di Indonesia n. 111 del 2011, supplemento della Gazzetta ufficiale della Repubblica di Indonesia n. 5253.



- c) regolamento OJK n. 22/POJK.04/2019 concernente le operazioni su titoli;
- d) regolamento OJK n. 3/POJK.04/2021 concernente l'organizzazione delle attività nel mercato dei capitali.


*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2022

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

**22CE1508**



**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/900 DELLA COMMISSIONE****dell'8 giugno 2022****che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/2039 per quanto riguarda l'evoluzione del quadro normativo del Sud Africa in materia di controparti centrali****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:


- (1) Nella decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2015/2039 <sup>(2)</sup>, adottata il 13 novembre 2015, è stato deciso che, ai fini dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza del Sud Africa, stabilite dal Financial Markets Act (legge n. 19 del 2012) (nel seguito «FMA»), e applicabili alle stanze di compensazione ivi autorizzate, devono essere considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.
- (2) Dal 13 novembre 2015, tuttavia, il quadro normativo del Sud Africa in materia di controparti centrali si è evoluto con l'entrata in vigore del Financial Sector Regulations Act (legge n. 9 del 2017) <sup>(3)</sup> («FSRA»), che ha modificato l'FMA, e con la promulgazione dei regolamenti dell'FMA del 2018 <sup>(4)</sup>. È pertanto necessario valutare l'equivalenza di tale quadro normativo modificato del Sud Africa.
- (3) La valutazione dell'equivalenza del quadro normativo modificato del Sud Africa dovrebbe basarsi non solo su un'analisi comparativa in termini astratti dei requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali autorizzate in Sud Africa, ma anche su una valutazione degli effetti di tali requisiti. Tale valutazione dovrebbe verificare l'idoneità di tali requisiti ad attenuare i rischi cui possono essere esposti i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione, tenendo conto delle dimensioni dei mercati finanziari in cui operano le controparti centrali autorizzate in Sud Africa. Per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di maggiori dimensioni con un livello di rischio intrinseco più elevato sono necessari requisiti più rigorosi in materia di attenuazione dei rischi rispetto alle controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di minori dimensioni.
- (4) L'articolo 25, paragrafo 6, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 648/2012 elenca tre condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di controparti centrali ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.
- (5) In base all'articolo 25, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012 le controparti centrali autorizzate nel paese terzo devono soddisfare requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati al titolo IV dello stesso regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2015/2039 della Commissione, del 13 novembre 2015, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo del Sud Africa in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 298 del 14.11.2015, pag. 29).


<sup>(3)</sup> Repubblica del Sud Africa, legge n. 9 del 2017: Financial Sector Regulation Act, 2017.

<sup>(4)</sup> South African National Treasury, NO.R. 98: Financial Markets Act, 2012: Regulations.



- (6) Nella decisione di esecuzione (UE) 2015/2039 i requisiti giuridicamente vincolanti per le controparti centrali autorizzate in Sud Africa sono stati ritenuti equivalenti ai requisiti fissati al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012. Il quadro normativo modificato del Sud Africa in materia di controparti centrali ivi autorizzate mantiene la valutazione della conformità delle stanze di compensazione e controparti centrali autorizzate ai Principles for Financial Market Infrastructures (principi per le infrastrutture dei mercati finanziari, nel seguito «PFMI»), pubblicati nell'aprile 2012 dal Committee on Payments and Market Infrastructures (comitato sui sistemi di pagamento e le infrastrutture di mercato) e dall'International Organization of Securities Commissions (Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, nel seguito «IOSCO») <sup>(?)</sup>.
- (7) I requisiti giuridicamente vincolanti per le controparti centrali e le stanze di compensazione autorizzate in Sud Africa sono attualmente stabiliti dall'FMA, modificato dall'FSRA, e dai regolamenti dell'FMA del 2018. Tale quadro giuridico è integrato dalla serie di norme in materia di condotta emanate dalla Financial Sector Conduct Authority (autorità di condotta del settore finanziario in Sud Africa, nel seguito «FSCA»). L'FMA modificato e i rispettivi regolamenti del 2018 definiscono obblighi e requisiti supplementari che le stanze di compensazione e le controparti centrali autorizzate in Sudafrica devono rispettare. Inoltre, ai sensi dell'FMA modificato, l'autorità prudenziale e la FSCA assumono il ruolo di Registrar of Services (autorità per i servizi, nel seguito «Registrar») e concedono congiuntamente l'autorizzazione a operare in Sud Africa in veste di stanza di compensazione indipendente autorizzata o di controparte centrale autorizzata, a condizione che il richiedente soddisfi tali requisiti e contribuisca alla realizzazione degli obiettivi stabiliti nell'FMA, compresa l'attenuazione del rischio sistemico.
- (8) Il valore totale delle operazioni su derivati compensate in Sud Africa rappresenta ancora meno dell'1 % del valore totale delle operazioni su derivati compensate nell'Unione. La partecipazione alle stanze di compensazione o controparti centrali autorizzate in Sud Africa espone pertanto i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione a rischi considerevolmente inferiori rispetto alla loro partecipazione a controparti centrali autorizzate nell'Unione.
- (9) La Commissione conclude che le disposizioni legislative e di vigilanza del Sud Africa assicurano che le controparti centrali ivi congiuntamente autorizzate dall'autorità prudenziale e dalla FSCA soddisfino requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.
- (10) L'articolo 25, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012 stabilisce altresì che le disposizioni legislative e di vigilanza in materia di controparti centrali autorizzate in un paese terzo prevedano su base continuativa una vigilanza efficace su di esse e misure effettive miranti all'osservanza delle norme. Il quadro giuridico adattato in materia di controparti centrali e stanze di compensazione in Sud Africa conferisce all'autorità prudenziale e alla FSCA un vasto insieme di poteri di supervisione, controllo e indagine sulle stanze di compensazione e controparti centrali autorizzate a operare in Sud Africa. L'autorità prudenziale e la FSCA valutano su base annuale la conformità delle stanze di compensazione e controparti centrali autorizzate rispetto all'FMA e alle rispettive norme e procedure interne. L'autorità prudenziale e la FSCA dispongono del potere di revocare o sospendere l'autorizzazione di una stanza di compensazione indipendente autorizzata o controparte centrale autorizzata qualora non rispetti l'FMA o i rispettivi regolamenti del 2018 o ancora la legislazione subordinata, quali i requisiti contenuti nelle norme in materia di condotta. L'autorità prudenziale e la FSCA hanno altresì il potere di chiedere informazioni o documenti alle stanze di compensazione o controparti centrali autorizzate e di effettuare ispezioni in loco. Le autorità di vigilanza conducono inoltre un programma annuale di vigilanza per le controparti centrali che comprende riesami, analisi e valutazioni dei rischi. L'autorità prudenziale monitora e valuta l'adeguatezza patrimoniale e le pratiche di gestione del capitale delle controparti centrali.
- (11) La Commissione conclude che le disposizioni legislative e di vigilanza del Sud Africa in materia di controparti centrali autorizzate dall'autorità prudenziale e dalla FSCA prevedono su base continuativa una vigilanza efficace e misure effettive miranti all'osservanza delle norme.
- (12) In conformità dell'articolo 25, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012, il quadro normativo di un paese terzo deve prevedere un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento di controparti centrali autorizzate a norma di regimi giuridici di paesi terzi (nel seguito «controparti centrali di paesi terzi»).
- (13) L'FMA modificato definisce le condizioni per il riconoscimento dell'equivalenza delle giurisdizioni straniere. La FSCA può, unitamente alla South African Reserve Bank (banca centrale del Sud Africa, nel seguito «SARB») e all'autorità prudenziale, stabilire che il quadro normativo di un determinato paese estero è equivalente al quadro normativo per il settore finanziario del Sud Africa.

<sup>(?)</sup> Committee on Payment and Settlement Systems/Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions, Principles for financial market infrastructures, aprile 2012, CPMI Papers N. 101, Principles for Financial Market Infrastructures (bis.org).





- (14) La Commissione conclude che il quadro normativo del Sud Africa prevede un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento di controparti centrali di paesi terzi.
- (15) La Commissione ritiene pertanto che le disposizioni legislative e di vigilanza del Sud Africa applicabili alle controparti centrali soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012. Di conseguenza tali disposizioni legislative e di vigilanza dovrebbero essere considerate equivalenti ai requisiti stabiliti da tale regolamento.
- (16) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2015/2039.
- (17) Affinché l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati proceda senza indugio alla classificazione e al riconoscimento delle controparti centrali stabilite in Sudafrica, è opportuno che la presente decisione entri in vigore con urgenza.
- (18) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/2039 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 1*

Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza del Sud Africa stabilite dal Financial Markets Act, legge n. 19 del 2012, e dai rispettivi regolamenti, e applicabili alle stanze di compensazione ivi autorizzate sono considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.».

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2022

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

22CE1509



**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/901 DELLA COMMISSIONE****dell'8 giugno 2022****che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2269 per quanto riguarda le controparti centrali sottoposte alla vigilanza dell'Autorità dei centri di servizi finanziari internazionali****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2016/2269 <sup>(2)</sup> della Commissione stabilisce che le disposizioni legislative e di vigilanza dell'India in materia di controparti centrali sottoposte alla vigilanza, rispettivamente, del Securities and Exchange Board of India (SEBI) (nel seguito «SEBI») e della Reserve Bank of India (RBI) (nel seguito «RBI») devono essere considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.
- (2) Il 1° ottobre 2020 l'Autorità dei centri di servizi finanziari internazionali (International Financial Services Centres Authority, nel seguito «IFSCA») ha rilevato dal SEBI la vigilanza delle controparti centrali stabilite presso i centri di servizi finanziari internazionali (International Financial Services Centres, nel seguito «IFSC») dell'India. Inoltre, il 16 aprile 2021, la legge e i regolamenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE) 2016/2269 hanno in parte cessato di applicarsi nei confronti degli IFSC. A partire da tale data le controparti centrali stabilite negli IFSC sono soggette all'applicazione dei Market Infrastructure Institutions Regulations del 2021 <sup>(3)</sup> (nel seguito i «regolamenti MII»), emanati dall'IFSCA sulla base dell'International Financial Services Centres Authority Act del 2019 <sup>(4)</sup>, legge 50 del 2019 (nel seguito «legge IFSCA»). Tuttavia il Securities Contracts (Regulation) Act del 1956, legge 42 del 1956 <sup>(5)</sup> (nel seguito lo «SCRA»), è rimasto applicabile.
- (3) La valutazione dell'equivalenza delle disposizioni legislative e di vigilanza dell'India applicabili alle controparti centrali stabilite negli IFSC dovrebbe basarsi non solo su un'analisi comparativa in termini astratti dei requisiti giuridicamente vincolanti applicabili a dette controparti centrali, ma anche su una valutazione degli effetti di tali requisiti. Tale valutazione dovrebbe verificare l'idoneità di tali requisiti ad attenuare i rischi cui possono essere esposti i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione, tenendo conto delle dimensioni dei mercati finanziari in cui operano le controparti centrali stabilite negli IFSC. Al fine di assicurare un'attenuazione adeguata dei rischi, per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di maggiori dimensioni con un livello di rischio intrinseco più elevato sono necessari requisiti più rigorosi in materia di attenuazione dei rischi rispetto alle controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di minori dimensioni il cui livello intrinseco di rischio è inferiore.
- (4) L'articolo 25, paragrafo 6, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 648/2012 elenca tre condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di controparti centrali ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.


<sup>(1)</sup> GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2016/2269 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo dell'India in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 38).

<sup>(3)</sup> Gazzetta dell'India n. 179] del 16.4.2021, pag. 1, 2310 GI/2021.


<sup>(4)</sup> Gazzetta dell'India n. 74] del 20.12.2019, pag. 1.

<sup>(5)</sup> Gazzetta dell'India, edizione straordinaria del 1957, parte II, sezione 3, pag. 549.



- (5) In base all'articolo 25, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012 le controparti centrali autorizzate nel paese terzo devono soddisfare requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati al titolo IV dello stesso regolamento.
- (6) I requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali autorizzate negli IFSC sono stabiliti dai regolamenti MII. Detti regolamenti danno piena attuazione alle norme internazionali definite dai Principles for Financial Market Infrastructures (principi per le infrastrutture dei mercati finanziari, nel seguito «PFMI») pubblicati nell'aprile 2012 dal Committee on Payments and Market Infrastructures (comitato sui sistemi di pagamento e le infrastrutture di mercato, nel seguito «CPMI») e dall'International Organization of Securities Commissions (Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, nel seguito «IOSCO») <sup>(6)</sup>.
- (7) Le controparti centrali stabilite negli IFSC devono essere autorizzate dall'IFSCA. Per ottenere l'autorizzazione a fornire servizi di compensazione, le controparti centrali devono soddisfare requisiti specifici stabiliti dai regolamenti MII e disporre di statuti e regole che garantiscano il rispetto di tutte le norme pertinenti dei PFMI. In particolare le controparti centrali devono soddisfare le condizioni di cui alla sezione 8, punti 1 e 3, dei regolamenti MII, che dovrebbero consentire loro di operare in modo sicuro ed efficiente e di gestire con prudenza i rischi connessi alle loro attività e operazioni. Come previsto dalle sezioni da 14 a 39 dei regolamenti MII, le controparti centrali devono soddisfare i requisiti riguardanti, tra l'altro, il patrimonio netto, la partecipazione azionaria, la gestione, la governance e la condotta, la gestione del rischio, compresa l'istituzione di un fondo di garanzia di regolamento, la continuità operativa, l'accesso dei partecipanti diretti e delle sedi di negoziazione alla controparte centrale e la conservazione dei dati. In particolare la sezione 24, punto 1, dei regolamenti MII impone alle controparti centrali di adottare i principi di governance stabiliti dal PFMI. Per dimostrare la conformità ai regolamenti MII, le sezioni 6 e 40 di detti regolamenti impongono alle controparti centrali di presentare le loro regole e procedure interne all'IFSCA prima di attuarle.
- (8) Il mercato finanziario degli IFSC è notevolmente più piccolo di quelli in cui operano le controparti centrali stabilite nell'Unione. Dal 2020 l'attività di negoziazione o compensazione di derivati è stata scarsa. Pertanto la partecipazione alle controparti centrali stabilite negli IFSC espone i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione a rischi considerevolmente inferiori rispetto alla loro partecipazione a controparti centrali autorizzate nell'Unione. I regolamenti MII applicabili alle controparti centrali autorizzate dall'IFSCA, integrati dagli statuti e dalle regole di dette controparti, che impongono il rispetto dei PFMI, attenuano in modo adeguato il livello di rischio inferiore al quale possono essere esposti i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione, e possono pertanto essere considerati in grado di conseguire un'attenuazione del rischio equivalente a quella perseguita dal regolamento (UE) n. 648/2012.
- (9) La Commissione conclude che le disposizioni legislative e di vigilanza dell'India assicurano che le controparti centrali autorizzate dall'IFSCA soddisfino requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.
- (10) L'articolo 25, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012 stabilisce altresì che le disposizioni legislative e di vigilanza in materia di controparti centrali autorizzate in un paese terzo prevedano su base continuativa una vigilanza efficace su di esse e misure effettive miranti all'osservanza delle norme.
- (11) L'IFSCA riconosce le controparti centrali stabilite negli IFSC e le monitora per garantire il rispetto dei regolamenti MII come delle regole e procedure interne delle controparti stesse su base continuativa. L'IFSCA svolge attività di vigilanza quotidiana su base regolare conformemente alle sezioni 12, 13 e 28 della legge IFSCA e alle sezioni da 65 a 70 dei regolamenti MII. L'IFSCA ha il potere di chiedere informazioni, effettuare ispezioni, emanare direttive, note orientative e circolari e di infliggere ammende e sanzioni. Ai sensi della sezione 8, punto 3, lettera k), dei regolamenti MII, l'IFSCA ha altresì il potere di stabilire condizioni supplementari per il riconoscimento delle controparti centrali. Ai sensi della sezione 12 della legge IFSCA, l'IFSCA ha il potere di infliggere ammende e sanzioni alle controparti centrali. Infine, ai sensi della sezione 13 dei regolamenti MII, l'IFSCA ha il potere di revocare il riconoscimento di una controparte centrale.
- (12) La Commissione conclude che le disposizioni legislative e di vigilanza in materia di controparti centrali autorizzate dall'IFSCA prevedono su base continuativa una vigilanza efficace su di esse e misure effettive miranti all'osservanza delle norme.

<sup>(6)</sup> Committee on Payment and Settlement Systems/Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions, Principles for financial market infrastructures, aprile 2012, CPMI Papers N. 101, Principles for Financial Market Infrastructures (bis.org).



- (13) In conformità dell'articolo 25, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012, il quadro giuridico di un paese terzo deve prevedere un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento di controparti centrali autorizzate a norma di regimi giuridici di paesi terzi (nel seguito «controparti centrali di paesi terzi»).
- (14) Le controparti centrali non stabilite negli IFSC ma che intendono compensare in essi strumenti finanziari possono presentare domanda di riconoscimento all'IFSCA. I criteri per il riconoscimento sono stabiliti dalla sezione 8, punti 1 e 3, dei regolamenti MII. La sezione 71 dei regolamenti MII consente all'IFSCA di attenuare il requisito del riconoscimento nell'interesse dello sviluppo e della regolamentazione dei servizi finanziari negli IFSC alla luce del livello di vigilanza richiesto dalla giurisdizione di origine. La stessa disposizione consente all'IFSCA di riconoscere le controparti centrali non stabilite negli IFSC.
- (15) La Commissione conclude che il quadro giuridico degli IFSC prevede un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento di controparti centrali di paesi terzi.
- (16) La Commissione ritiene pertanto che le disposizioni legislative e di vigilanza dell'India applicabili alle controparti centrali soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012. Di conseguenza tali disposizioni legislative e di vigilanza dovrebbero essere considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.
- (17) La presente decisione si basa sui requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali stabilite negli IFSC al momento della sua adozione. È opportuno che la Commissione, in cooperazione con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, continui a sorvegliare periodicamente l'evoluzione del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle controparti centrali stabilite negli IFSC e il rispetto delle condizioni sulla cui base è stata adottata la presente decisione, compreso il caso in cui l'IFSCA si avvalga del potere conferitogli dalla sezione 71 dei regolamenti MII per attenuare i requisiti stabiliti dai regolamenti stessi.
- (18) Le disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali autorizzate negli IFSC, compresa l'eventuale attenuazione dei requisiti stabiliti dai regolamenti MII da parte dell'IFSCA, dovrebbero essere riesaminate periodicamente. I riesami periodici lasciano impregiudicato il potere della Commissione di effettuare un riesame specifico in qualsiasi momento in caso di evoluzioni che rendano necessario il riesame dell'equivalenza concessa con la presente decisione. Basandosi sui risultati dei riesami periodici o specifici, la Commissione può decidere di modificare o abrogare la presente decisione in qualsiasi momento, in particolare qualora l'evoluzione incida sulle condizioni sulla cui base è stata adottata.
- (19) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/2269.
- (20) Affinché l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati proceda senza indugio alla classificazione e al riconoscimento delle controparti centrali stabilite negli IFSC, è opportuno che la presente decisione entri in vigore con urgenza.
- (21) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


#### Articolo 1

All'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2016/2269 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza dell'India, costituite dal Securities Contracts (Regulation) Act del 1956, dall'International Financial Services Centres Authority Act del 2019 e dai Market Infrastructure Institutions Regulations del 2021, applicabili alle controparti centrali stabilite presso i centri di servizi finanziari internazionali (*International Financial Services Centres*) sono considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.».

#### Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2022

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

**22CE1510**



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/902 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2022

**che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo della Malaysia in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) La procedura di riconoscimento delle controparti centrali («CCP») stabilite nei paesi terzi di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 mira a consentire alle controparti centrali stabilite e autorizzate nei paesi terzi le cui norme sono equivalenti a quelle stabilite dallo stesso regolamento di prestare servizi di compensazione ai partecipanti diretti o alle sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione. Pertanto la procedura di riconoscimento e la decisione di equivalenza ivi previste contribuiscono alla realizzazione dell'obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012 di ridurre il rischio sistemico estendendo il ricorso a controparti centrali sicure e solide per la compensazione dei contratti derivati OTC, anche se le controparti centrali sono stabilite e autorizzate in un paese terzo.
- (2) Affinché il quadro giuridico di un paese terzo in materia di controparti centrali possa essere considerato equivalente al quadro giuridico dell'Unione, il risultato sostanziale delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili dovrebbe essere equivalente agli obiettivi regolamentari conseguiti dalle disposizioni dell'Unione. Lo scopo di tale valutazione dell'equivalenza è pertanto quello di verificare se le disposizioni legislative e di vigilanza del paese terzo interessato assicurino che le controparti centrali ivi stabilite e autorizzate non esponano i partecipanti diretti o le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione a un livello di rischio maggiore rispetto al rischio cui sarebbero esposti con controparti centrali autorizzate nell'Unione e, di conseguenza, non pongano un livello inaccettabile di rischio sistemico nell'Unione. Pertanto dovrebbe essere preso in considerazione il livello sensibilmente inferiore dei rischi inerenti alle attività di compensazione svolte in mercati finanziari di dimensioni minori rispetto al mercato finanziario dell'Unione.
- (3) La valutazione dell'equivalenza delle disposizioni legislative e di vigilanza della Malaysia a quelle dell'Unione dovrebbe pertanto basarsi non solo sull'analisi comparativa dei requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali in Malaysia, ma anche sulla valutazione del risultato dei requisiti e della loro idoneità ad attenuare i rischi cui possono essere esposti i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione, tenendo conto delle dimensioni del mercato finanziario in cui operano le controparti centrali in Malaysia. Per conseguire un risultato equivalente in termini di attenuazione dei rischi, per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di maggiori dimensioni con un livello di rischio intrinseco più elevato sono necessari requisiti più rigorosi in materia di attenuazione dei rischi che per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di minori dimensioni il cui livello intrinseco di rischio è inferiore.
- (4) A norma dell'articolo 25, paragrafo 6, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 648/2012, tre sono le condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di controparti centrali ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.
- (5) In base all'articolo 25, paragrafo 6, lettera a), le controparti centrali autorizzate nel paese terzo devono soddisfare requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.

<sup>(1)</sup> GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.



- (6) I requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali autorizzate in Malaysia sono stabiliti nel *Capital Markets and Services Act 2007* (Act 671) (*Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007*, «CMSA») <sup>(1)</sup>, in particolare nella sezione 38, integrato dalle *Guidelines on Financial Market Infrastructures* (orientamenti sulle infrastrutture dei mercati finanziari) <sup>(2)</sup> pubblicate dalla Securities Commission Malaysia. Il CMSA e gli orientamenti danno piena attuazione alle norme internazionali definite dai *Principles for Financial Market Infrastructures* (principi per le infrastrutture dei mercati finanziari, «PFMI») pubblicati nell'aprile 2012 dal comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato («CPMI») e dall'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, («IOSCO») <sup>(3)</sup>.
- (7) Le controparti centrali stabilite in Malaysia devono essere autorizzate dalla Securities Commission. Per ottenere l'autorizzazione a fornire servizi di compensazione, le controparti centrali devono soddisfare requisiti specifici stabiliti nel CMSA e illustrati più nel dettaglio negli orientamenti e disporre di norme e procedure interne che garantiscano il rispetto di tutte le norme pertinenti dei PFMI. In particolare le controparti centrali devono operare in modo sicuro ed efficiente e gestire con prudenza i rischi connessi alle loro attività e operazioni. Come stabilito nella sezione 3.02 degli orientamenti, le controparti centrali devono anche disporre di risorse finanziarie, umane, di gestione del rischio, di tecnologie dell'informazione, sistemi e infrastrutture sufficienti a svolgere le loro mansioni. Per dimostrare la conformità al CMSA e agli orientamenti, la sezione 38, paragrafo 2, del CMSA impone alle controparti centrali di presentare le loro norme e procedure interne alla Securities Commission prima di attuarle.
- (8) Pertanto i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali autorizzate in Malaysia presentano una struttura a due livelli. Il primo livello è costituito dal CMSA e dagli orientamenti, che definiscono i principi fondamentali e le norme di alto livello che le controparti centrali devono rispettare per ottenere l'autorizzazione a fornire servizi di compensazione in Malaysia (di seguito denominate collettivamente «norme primarie»). Il secondo livello è costituito dalle norme e procedure interne delle controparti centrali.
- (9) Il mercato finanziario malese è notevolmente più piccolo di quello in cui operano le controparti centrali stabilite nell'Unione. Dal 2016 l'attività di negoziazione o compensazione di derivati è stata scarsa. Pertanto, la partecipazione alle controparti centrali autorizzate in Malaysia espone i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione a rischi considerevolmente inferiori rispetto alla loro partecipazione a controparti centrali autorizzate nell'Unione. Le norme primarie applicabili alle controparti centrali autorizzate in Malaysia, integrate dalle norme e procedure interne, che impongono il rispetto dei PFMI, attenuano in modo adeguato il livello di rischio inferiore al quale possono essere esposti i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione, e possono pertanto essere considerate in grado di conseguire una attenuazione del rischio equivalente a quella perseguita dal regolamento (UE) n. 648/2012.
- (10) La Commissione conclude che le disposizioni legislative e di vigilanza della Malaysia assicurano che le controparti centrali ivi autorizzate soddisfino requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.
- (11) In conformità dell'articolo 25, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza in materia di controparti centrali autorizzate in un paese terzo devono inoltre prevedere che le controparti centrali siano soggette, su base continuativa, a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme.
- (12) La Securities Commission, in qualità di autorità di vigilanza delle controparti centrali, monitora le CCP in Malaysia per garantire il rispetto delle norme primarie e delle norme e procedure interne delle controparti centrali stesse su base continuativa. Periodicamente la Securities Commission svolge attività di vigilanza quotidiana a norma della sezione 15, lettera f), del *Securities Commission Malaysia Act 1993* (Act 498) <sup>(4)</sup> (*Akta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 1993*) per individuare e valutare i rischi, definire quelli prioritari e attenuarli. La Securities Commission può

<sup>(1)</sup> Securities Commission Malaysia, *Capital Markets and Services Act 2007* [A1499/2015 & P.U.(A) 289/2021] c.i.f 1° luglio 2021.

<sup>(2)</sup> Securities Commission Malaysia, *Guidelines on Financial Market Infrastructures SC-GL/1-2017* (R1-2019).

<sup>(3)</sup> Committee on Payment and Settlement Systems/Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions, *Principles for financial market infrastructures*, aprile 2012, CPMI Papers N. 101, Principles for Financial Market Infrastructures (bis.org).

<sup>(4)</sup> Securities Commission Malaysia, *Securities Commission Malaysia Act 1993* [- P.U.(B) 547/2017] c.i.f. 24 novembre 2017.



svolgere indagini su presunte violazioni ed effettuare ispezioni, ottenere libri e registri contabili, o esigere che le persone vengano a deporre sotto giuramento o a effettuare dichiarazioni giurate. Dispone di ampi poteri per garantire il rispetto delle norme e può revocare l'autorizzazione e l'approvazione delle norme e procedure interne, ai sensi della sezione 39 del CMSA, stabilire condizioni, requisiti o istruzioni conformemente alle sezioni 26, 354 e 355 del CMSA e imporre sanzioni alle controparti centrali a norma della sezione 354 del CMSA.

- (13) La Commissione conclude che le disposizioni legislative e di vigilanza della Malaysia in materia di controparti centrali ivi autorizzate prevedono su base continuativa una vigilanza e misure effettive miranti a far rispettare le norme.
- (14) In conformità dell'articolo 25, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo devono includere un sistema effettivo equivalente per il riconoscimento di CCP autorizzate a norma di regimi giuridici di paesi terzi («controparti centrali di paesi terzi»).
- (15) Le controparti centrali non malesi che intendono prestare servizi di compensazione dei derivati in Malaysia devono chiedere l'autorizzazione alla Securities Commission. La sezione 3.03 degli orientamenti stabilisce i criteri e la procedura per il riconoscimento. Per essere approvate, le disposizioni legislative e di vigilanza della giurisdizione in cui è stabilita la controparte centrale devono essere comparabili a quelle applicabili alle controparti centrali autorizzate e stabilite in Malaysia. La controparte centrale non malese deve rispettare effettivamente e in ogni momento la regolamentazione della sua giurisdizione nazionale, compresa la conformità ai PFMI. Prima dell'approvazione di una controparte centrale non malese sono necessarie anche la conclusione di accordi di cooperazione tra la Securities Commission e le autorità competenti del paese terzo responsabili della vigilanza della controparte centrale non malese, e la disponibilità di un quadro giuridico nella giurisdizione di tale CCP che preveda la possibilità di riconoscere le controparti centrali estere.
- (16) La Commissione conclude che le disposizioni legislative e di vigilanza della Malaysia prevedono un sistema effettivo equivalente per il riconoscimento di controparti centrali di paesi terzi.
- (17) Le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012 possono pertanto essere considerate soddisfatte dalle disposizioni legislative e di vigilanza della Malaysia applicabili alle controparti centrali, le quali dovrebbero essere considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.
- (18) La presente decisione si basa sui requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali in Malaysia al momento della sua adozione. È opportuno che la Commissione, in cooperazione con l'ESMA, continui a sorvegliare periodicamente l'evoluzione del quadro legislativo e di vigilanza applicabile alle controparti centrali in Malaysia e il rispetto delle condizioni sulla cui base è stata adottata la presente decisione.
- (19) Le disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali autorizzate in Malaysia dovrebbero essere riesaminate periodicamente. I riesami periodici lasciano impregiudicato il potere della Commissione di effettuare un riesame specifico in qualsiasi momento, in caso di evoluzioni che rendano necessario il riesame dell'equivalenza concessa con la presente decisione. Basandosi sui risultati dei riesami periodici o specifici, la Commissione può decidere di modificare o abrogare la presente decisione in qualsiasi momento, in particolare qualora l'evoluzione incida sulle condizioni in base alle quali è adottata la presente decisione.
- (20) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Ai fini dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza della Malaysia applicabili alle controparti centrali stabilite nel *Securities Commission Malaysia Act 1993* e nel *Capital Markets and Services Act 2007*, integrate dagli orientamenti sulle infrastrutture dei mercati finanziari della Securities Commission malese, sono considerate equivalenti ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 648/2012.





*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2022

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

22CE1511



**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/903 DELLA COMMISSIONE****dell'8 giugno 2022****che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo del Cile in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) La procedura di riconoscimento delle controparti centrali stabilite nei paesi terzi di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 mira a consentire alle controparti centrali stabilite e autorizzate nei paesi terzi le cui norme sono equivalenti a quelle stabilite dallo stesso regolamento di prestare servizi di compensazione ai partecipanti diretti o alle sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione. Pertanto la procedura di riconoscimento e le decisioni di equivalenza ivi previste contribuiscono alla realizzazione dell'obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012 di ridurre il rischio sistemico estendendo il ricorso a controparti centrali sicure e solide per la compensazione dei contratti derivati OTC, anche se le controparti centrali sono stabilite e autorizzate in un paese terzo.
- (2) Affinché il quadro giuridico di un paese terzo in materia di controparti centrali possa essere considerato equivalente al quadro giuridico dell'Unione, il risultato sostanziale delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili dovrebbe essere equivalente agli obiettivi regolamentari conseguiti dalle disposizioni dell'Unione. Lo scopo di tale valutazione dell'equivalenza è pertanto quello di verificare che le disposizioni legislative e di vigilanza del paese terzo interessato assicurino che le controparti centrali ivi stabilite e autorizzate non esponano i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione a un livello di rischio maggiore di quello cui sarebbero esposti con controparti centrali autorizzate nell'Unione e, di conseguenza, non pongano un livello inaccettabile di rischio sistemico nell'Unione. Pertanto dovrebbe essere preso in considerazione il livello sensibilmente inferiore dei rischi inerenti alle attività di compensazione svolte in mercati finanziari di dimensioni minori rispetto al mercato finanziario dell'Unione.
- (3) La valutazione dell'equivalenza delle disposizioni legislative e di vigilanza del Cile a quelle dell'Unione dovrebbe basarsi non solo su un'analisi comparativa dei requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali in Cile, ma anche su una valutazione del risultato di tali requisiti. La Commissione dovrebbe inoltre valutare l'idoneità di tali requisiti ad attenuare i rischi cui possono essere esposti i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione, tenendo conto delle dimensioni del mercato finanziario in cui operano le controparti centrali autorizzate in Cile. Per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di maggiori dimensioni con un livello di rischio intrinseco più elevato sono necessari requisiti più rigorosi in materia di attenuazione dei rischi rispetto alle controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di minori dimensioni, il cui livello intrinseco di rischio è inferiore.
- (4) L'articolo 25, paragrafo 6, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 648/2012 fissa tre condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di controparti centrali ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.
- (5) In base all'articolo 25, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012 le controparti centrali autorizzate nel paese terzo devono soddisfare requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati al titolo IV dello stesso regolamento.


<sup>(1)</sup> GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.



- (6) I requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali autorizzate in Cile sono stabiliti dalla legge n. 20.345 del 2009 <sup>(7)</sup> che disciplina la compensazione e il regolamento degli strumenti finanziari (nel seguito le "regole primarie"), nonché dalle Normas de Carácter General (nel seguito le "regole generali") e dalle circolari emanate dalla Comisión para el Mercado Financiero (nel seguito, rispettivamente, le "regole secondarie" e la "CMF"). Tale insieme di regole stabilisce le norme e i requisiti che le controparti centrali autorizzate in Cile devono rispettare su base continuativa.
- (7) Le regole primarie includono, tra l'altro, regole sui sistemi di governance, sugli azionisti e sui soci con partecipazioni qualificate, sul fondo di garanzia in caso di inadempimento e sul regolamento, e definiscono i temi essenziali cui le regole operative delle controparti centrali devono fare riferimento. Inoltre, ai sensi della circolare n. 2237 del 2018, le controparti centrali autorizzate devono applicare e attuare le norme internazionali in materia di sistemi di compensazione e regolamento, in particolare i principi per le infrastrutture dei mercati finanziari (nel seguito "PFMI") emanati dal Committee on Payment and Settlement Systems (comitato sui sistemi di pagamento e di regolamento, nel seguito "CPSS") e dall'International Organization of Securities Commissions (Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, nel seguito "IOSCO") <sup>(8)</sup>.
- (8) Per ottenere l'autorizzazione, le controparti centrali devono sottoporre le proprie regole operative e uno studio sull'adeguatezza di ciascuno dei sistemi sotto la loro gestione alla CMF e alla Banca centrale del Cile. Le regole operative di una controparte centrale devono prevedere disposizioni prescrittive sulle modalità secondo cui dette controparti dovranno soddisfare le norme e i requisiti rigorosi stabiliti dalle regole primarie e dai PFMI. Le regole operative devono comprendere disposizioni in materia di requisiti di partecipazione, sistemi di comunicazione, tipo di strumenti finanziari ammissibili alla compensazione, procedure di gestione del rischio, procedure di regolamento tempestivo, garanzie reali dovute dai partecipanti, misure da adottare nei confronti dei partecipanti che violano i propri obblighi, organizzazione e funzionamento dell'audit, comitati disciplinari e di rischio, e continuità operativa. Una volta approvate le regole operative dalla Banca centrale del Cile e dalla CMF, quest'ultima verifica la capacità della controparte centrale di avviare l'attività in termini di strutture, risorse professionali e tecnologiche, procedure e controlli. Una volta che la controparte centrale ottiene l'autorizzazione, le sue regole operative diventano per essa giuridicamente vincolanti. Eventuali modifiche delle regole di funzionamento devono essere approvate dalla CMF e dalla Banca centrale del Cile.
- (9) Pertanto i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali autorizzate in Cile presentano una struttura a due livelli. Il primo livello è costituito dalla legge 20.345 del 2009, nonché dalle regole generali e dalle circolari emanate dalla CMF, che insieme stabiliscono le norme e i requisiti rigorosi, compresi i PFMI, che le controparti centrali autorizzate devono rispettare, nonché disposizioni prescrittive sulle modalità secondo cui dette controparti centrali dovranno soddisfare detti standard e requisiti rigorosi. Il secondo livello è costituito dalle regole operative delle controparti centrali.
- (10) Il mercato finanziario cileno è notevolmente più piccolo di quello in cui operano le controparti centrali stabilite nell'Unione. Negli ultimi tre anni il valore totale delle operazioni in derivati OTC compensate in Cile ha rappresentato meno dell'1 % del valore totale delle operazioni in derivati OTC compensate nell'Unione. Pertanto, la partecipazione alle controparti centrali autorizzate in Cile espone i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione a rischi considerevolmente inferiori rispetto alla loro partecipazione a controparti centrali autorizzate nell'Unione. Le regole primarie e secondarie applicabili alle controparti centrali autorizzate in Cile, integrate dalle regole operative vincolanti, che insieme attuano i PFMI, attenuano in modo adeguato il livello di rischio inferiore al quale possono essere esposti i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione, e possono pertanto essere considerate in grado di conseguire un'attenuazione del rischio equivalente a quella perseguita dal regolamento (UE) n. 648/2012.
- (11) La Commissione conclude che le disposizioni legislative e di vigilanza del Cile assicurano che le controparti centrali ivi autorizzate soddisfino requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.
- (12) L'articolo 25, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012 stabilisce che le disposizioni legislative e di vigilanza in materia di controparti centrali autorizzate in un paese terzo prevedano su base continuativa una vigilanza efficace su di esse e misure effettive miranti a garantire l'osservanza delle norme.

<sup>(7)</sup> Diario Oficial de la República de Chile, Núm. 39.380 del 6 giugno 2009.

<sup>(8)</sup> Committee on Payments and Market Infrastructures, documento n. 101 del 16 aprile 2012.



- (13) La legge n. 21.000 (\*) del 2017 istituisce la CMF e ne definisce le funzioni e i poteri. La CMF, in qualità di autorità di vigilanza delle controparti centrali in Cile, svolge su di esse un'attività di monitoraggio per garantirne il rispetto su base continuativa delle regole primarie e delle regole e procedure interne delle controparti stesse. La CMF dispone di ampi poteri per controllare e sanzionare una controparte centrale autorizzata, compresi, tra l'altro, il potere di richiedere informazioni e dati, di effettuare ispezioni in loco ed extra loco e di chiedere a una controparte centrale autorizzata di apportare rettifiche, impartire ordini e istruzioni, rivolgersi al procuratore laddove la CMF venisse a conoscenza di fatti potenzialmente ascrivibili a reato, irrogare sanzioni nei confronti della controparte centrale, infliggere ammende agli amministratori e ai dirigenti, sospendere l'attività di una controparte centrale o revocarne l'autorizzazione. Inoltre le controparti centrali devono effettuare un'autovalutazione della propria conformità ai PFMI e presentare una relazione al riguardo alla CMF, destinata a pubblicazione. In generale conformemente all'articolo 5 della legge n. 21.000, la CMF ha il potere di adottare le misure preventive e correttive previste dal diritto cileno che sono ritenute necessarie per il perseguimento dei suoi obiettivi.
- (14) La Commissione conclude che le disposizioni legislative e di vigilanza del Cile in materia di controparti centrali ivi autorizzate prevedono su base continuativa una vigilanza efficace e misure effettive miranti a garantire l'osservanza delle norme.
- (15) In conformità dell'articolo 25, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012, il quadro normativo di un paese terzo deve prevedere un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento di controparti centrali autorizzate a norma di regimi giuridici di paesi terzi (nel seguito "controparti centrali di paesi terzi").
- (16) In Cile, conformemente alla circolare n. 2.311 del 2022, una "controparte centrale di paese terzo equivalente" è una controparte centrale operante in una giurisdizione in cui la CMF osserva il rispetto sostanziale dei PFMI, soggetta ad una vigilanza efficace e per la quale esiste un accordo di cooperazione tra l'autorità di vigilanza del paese terzo e la CMF. Le controparti centrali di paesi terzi riconosciute come equivalenti dalla CMF sono iscritte in un registro pubblico valutato almeno una volta all'anno per verificare la conformità ai PFMI. Anche le controparti centrali di paesi terzi non riconosciute come equivalenti dalla CMF possono prestare servizi di compensazione alle banche cilene. Tuttavia, mentre le esposizioni delle banche cilene verso controparti centrali di paesi terzi equivalenti beneficiano di un trattamento patrimoniale preferenziale conformemente alla circolare n. 2.311, le esposizioni verso le controparti centrali di paesi terzi non considerate equivalenti sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio punitivo del 1250%. In pratica un fattore di ponderazione del rischio così elevato per le controparti centrali di paesi terzi non equivalenti è proibitivo e la probabilità che le banche cilene utilizzino i servizi di compensazione di tali controparti centrali è bassa, se non nulla. Inoltre, se le banche cilene decidessero comunque di compensare presso una controparte centrale di paese terzo non equivalente, l'elevato fattore di ponderazione del rischio attenuerebbe i rischi connessi alle sue esposizioni. Alla luce del trattamento patrimoniale applicabile alle esposizioni verso controparti centrali non equivalenti ai sensi della circolare n. 2.311, si può ritenere che il regime cileno fornisca un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle controparti centrali di paesi terzi.
- (17) La Commissione conclude che il quadro normativo del Cile prevede un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento di controparti centrali di paesi terzi.
- (18) La Commissione ritiene pertanto che le disposizioni legislative e di vigilanza del Cile applicabili alle controparti centrali soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012. Di conseguenza tali disposizioni legislative e di vigilanza dovrebbero essere considerate equivalenti ai requisiti stabiliti da tale regolamento.
- (19) La presente decisione si basa sui requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali in Cile al momento della sua adozione. La Commissione, in particolare sulla base delle informazioni fornite dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, come previsto dall'articolo 25, paragrafo 6 ter, del regolamento (UE) n. 648/2012, continuerà a sorvegliare periodicamente l'evoluzione del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle controparti centrali in Cile e il rispetto delle condizioni sulla cui base è stata adottata la presente decisione.
- (20) Basandosi sui risultati dei riesami periodici o specifici, la Commissione può decidere di modificare o abrogare la presente decisione in qualsiasi momento, in particolare qualora l'evoluzione incida sulle condizioni in base alle quali è adottata.
- (21) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

(\*) Diario Oficial de la República de Chile, I Sección, Núm. 41.692 del 23 febbraio 2017.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza del Cile contenute nella legge n. 20.345 del 2009, integrata dalle regole generali (Normas de Carácter General) e dalle circolari emanate dalla Comisión para el Mercado Financiero (CMF) e applicabili alle controparti centrali, sono considerate equivalenti ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 648/2012.


*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2022

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

22CE1512



**DECISIONE n. 1/2022 DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE  
UE-MONTENEGRO****del 9 febbraio 2022**

**che modifica l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2022/904]**

IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE-MONTENEGRO,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3 del suo protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,


considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 44 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra («accordo»), fa riferimento al protocollo n. 3 di tale accordo («protocollo n. 3»), che stabilisce le norme di origine.
- (2) L'articolo 3 del protocollo n. 3 prevede che il Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 119 dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 3.
- (3) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee <sup>(2)</sup> («convenzione») mira a trasporre i sistemi bilaterali vigenti sulle norme di origine stabilite in accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione in un quadro multilaterale, fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali.
- (4) L'Unione e la Repubblica di Montenegro hanno firmato la convenzione il 15 giugno 2011.
- (5) L'Unione e la Repubblica di Montenegro hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 2 luglio 2012. Di conseguenza, conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, della convenzione, quest'ultima è entrata in vigore per l'Unione e per la Repubblica di Montenegro rispettivamente il 1° maggio 2012 e il 1° settembre 2012.
- (6) Con decisione n. 1/2014 del Consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Montenegro <sup>(3)</sup> il protocollo n. 3 è stato sostituito da un nuovo protocollo che fa riferimento alla convenzione.
- (7) In attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione, l'Unione e la Repubblica di Montenegro hanno convenuto di applicare una serie alternativa di norme di origine basate su quelle della convenzione modificata che possono essere usate bilateralmente come norme di origine alternative a quelle stabilite nella convenzione.

<sup>(1)</sup> GU L 108 del 29.4.2010, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

<sup>(3)</sup> Decisione n. 1/2014 del Consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Montenegro, del 12 dicembre 2014, che sostituisce il protocollo n. 3 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 45).



- (8) È opportuno pertanto che il protocollo n. 3 sia sostituito da un nuovo protocollo che stabilisca una serie alternativa di norme di origine. Inoltre, il nuovo protocollo dovrebbe comprendere un riferimento dinamico alla convenzione, in modo da fare sempre riferimento all'ultima versione della convenzione in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il protocollo n. 3 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*


La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione e si applica a decorrere dallo stesso.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2022

*Per il Consiglio di stabilizzazione e di associazione*

*Il presidente*

J. BORRELL FONTELLES



ALLEGATO

**«Protocollo n. 3**

**relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa**

*Articolo 1*

**Norme di origine applicabili**

1. Ai fini dell'applicazione dell'accordo si applicano l'appendice I e le disposizioni pertinenti dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee <sup>(1)</sup> (“convenzione”), da ultimo modificata e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Tutti i riferimenti all’“accordo pertinente” nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione s'intendono come riferimenti all'accordo.
3. In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Faerøer, l'Unione europea, la Repubblica di Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la Repubblica di Moldova, la Georgia e l'Ucraina, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione EUR.1 o una dichiarazione di origine.

*Articolo 2*

**Norme di origine alternative applicabili**

1. Fatto salvo l'articolo 1 del presente protocollo, ai fini dell'applicazione dell'accordo, anche i prodotti che acquisiscono l'origine preferenziale conformemente alle norme di origine alternative applicabili di cui all'appendice A del presente protocollo (“norme transitorie”) sono considerati originari dell'Unione europea o della Repubblica di Montenegro.
2. Le norme transitorie si applicano fino all'entrata in vigore della modifica della convenzione su cui si basano le norme transitorie.

*Articolo 3*

**Composizione delle controversie**


1. Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione o all'articolo 34 dell'appendice A del presente protocollo che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo vengono sottoposte al Consiglio di stabilizzazione e di associazione.
2. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione di tale paese.

*Articolo 4*

**Modifiche del protocollo**

Il Consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.


<sup>(1)</sup> GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.





*Articolo 5***Recesso dalla convenzione**

1. Se l'Unione europea o la Repubblica di Montenegro notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e la Repubblica di Montenegro avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione dell'accordo.
2. Fino all'entrata in vigore di tali norme di origine rinegoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi all'accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e la Repubblica di Montenegro



## Appendice A

## NORME DI ORIGINE ALTERNATIVE APPLICABILI

**Norme per l'applicazione facoltativa tra le parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee in attesa del completamento e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione**

**("norme" o "norme transitorie")**

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

INDICE

FINALITÀ

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 **Definizioni**

TITOLO II **DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"**

Articolo 2 **Requisiti di carattere generale**

Articolo 3 **Prodotti interamente ottenuti**

Articolo 4 **Lavorazioni o trasformazioni sufficienti**

Articolo 5 **Norma di tolleranza**

Articolo 6 **Lavorazioni o trasformazioni insufficienti**

Articolo 7 **Cumulo dell'origine**

Articolo 8 **Condizioni per l'applicazione del cumulo dell'origine**

Articolo 9 **Unità da prendere in considerazione**

Articolo 10 **Assortimenti**

Articolo 11 **Elementi neutri**

Articolo 12 **Separazione contabile**

TITOLO III **REQUISITI TERRITORIALI**

Articolo 13 **Principio della territorialità**

Articolo 14 **Non modificazione**

Articolo 15 **Esposizioni**

TITOLO IV **RESTITUZIONE O ESENZIONE**

Articolo 16 **Restituzione dei dazi doganali o esenzione da tali dazi**

TITOLO V **PROVA DELL'ORIGINE**

Articolo 17 **Requisiti di carattere generale**

Articolo 18 **Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine**

Articolo 19 **Esportatore autorizzato**

Articolo 20 **Procedura di rilascio del certificato di circolazione EUR.1**

Articolo 21 **Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1**


Articolo 22 **Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1**

Articolo 23 **Validità della prova dell'origine**

Articolo 24 **Zone franche**

Articolo 25 **Requisiti per l'importazione**

Articolo 26 **Importazioni con spedizioni scaglionate**



- Articolo 27 **Esonero dalla prova dell'origine**
- Articolo 28 **Discordanze ed errori formali**
- Articolo 29 **Dichiarazione del fornitore**
- Articolo 30 **Importi espressi in euro**
- TITOLO VI **PRINCIPI DI COOPERAZIONE E PROVE DOCUMENTALI**
- Articolo 31 **Prove documentali, conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi**
- Articolo 32 **Composizione delle controversie**
- TITOLO VII **COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA**
- Articolo 33 **Notifica e cooperazione**
- Articolo 34 **Controllo delle prove dell'origine**
- Articolo 35 **Controllo delle dichiarazioni del fornitore**
- Articolo 36 **Sanzioni**
- TITOLO VIII **APPLICAZIONE DELL'APPENDICE A**
- Articolo 37 **Spazio economico europeo**
- Articolo 38 **Liechtenstein**
- Articolo 39 **Repubblica di San Marino**
- Articolo 40 **Principato di Andorra**
- Articolo 41 **Ceuta e Melilla**

Elenco degli allegati

- ALLEGATO I **Note introduttive all'elenco dell'allegato II**
- ALLEGATO II **Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario**
- ALLEGATO III **Testo della dichiarazione di origine**
- ALLEGATO IV **Fac-simile del certificato di circolazione EUR.1 e domanda di certificato EUR.1**
- ALLEGATO V **Condizioni particolari relative ai prodotti originari di Ceuta e Melilla**
- ALLEGATO VI **Dichiarazione del fornitore**
- ALLEGATO VII **Dichiarazione a lungo termine del fornitore**

FINALITÀ

Le presenti norme sono facoltative. Esse sono destinate a un'applicazione provvisoria in attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ("convenzione PEM" o "convenzione"). Le presenti norme saranno applicate bilateralmente agli scambi tra le parti contraenti che accettano di far riferimento a esse o di includerle nei loro accordi commerciali preferenziali bilaterali. Le presenti norme sono destinate a essere applicate in alternativa alle norme della convenzione che, conformemente alla convenzione, non pregiudicano i principi stabiliti nei singoli accordi pertinenti e in altri accordi bilaterali pertinenti tra le parti contraenti. Di conseguenza, le presenti norme non saranno obbligatorie ma facoltative. Possono essere applicate dagli operatori economici che desiderino chiedere il trattamento preferenziale in base ad esse anziché in base alle norme della convenzione.

Le presenti norme non hanno lo scopo di modificare la convenzione, che rimane pienamente in applicazione tra le parti contraenti della convenzione. Le presenti norme non altereranno i diritti e gli obblighi delle parti contraenti nell'ambito della convenzione.



## TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI


## Articolo 1

**Definizioni**

Ai fini del presente protocollo:

- a) per “parte contraente applicatrice” si intende una parte contraente della convenzione PEM che incorpora il presente protocollo nei suoi accordi commerciali preferenziali bilaterali con un'altra parte contraente della convenzione PEM e comprende le parti dell'accordo;
- b) per “capitoli”, “voci” e “sottovoci” si intendono i capitoli, le voci e le sottovoci (codici a quattro o a sei cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (“sistema armonizzato”), con le modifiche indicate nella raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 26 giugno 2004;
- c) il termine “classificato” si riferisce alla classificazione delle merci in una determinata voce o sottovoce del sistema armonizzato;
- d) con il termine “spedizione” si intendono i prodotti:
  - i) spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario; oppure
  - ii) accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
- e) con “autorità doganali della parte o della parte contraente applicatrice” si intende per l'Unione europea qualsiasi autorità doganale degli Stati membri dell'Unione europea;
- f) per “valore in dogana” si intende il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (accordo OMC sul valore in dogana);
- g) per “prezzo franco fabbrica” si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nella parte nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati e di tutti gli altri costi relativi alla sua fabbricazione, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto. Se l'ultima lavorazione o trasformazione è stata appaltata a un fabbricante, il termine “fabbricante” si riferisce all'impresa appaltante.

Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto che sono realmente sostenuti nella parte, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti questi costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- h) per “materiali fungibili” o “prodotti fungibili” si intendono materiali o prodotti dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro;
- i) per “merci” si intendono sia i materiali che i prodotti;
- j) per “fabbricazione” si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio;
- k) per “materiale” si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- l) per “contenuto massimo di materiali non originari” si intende il contenuto massimo di materiali non originari ammesso affinché la fabbricazione possa essere considerata come lavorazione o trasformazione sufficiente a conferire al prodotto il carattere originario. Tale valore può essere espresso in percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto o in percentuale del peso netto dei materiali utilizzati rientranti in un determinato gruppo di capitoli, in un capitolo, in una voce o in una sottovoce;
- m) per “prodotto” si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato a essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- n) il termine “territori” comprende il territorio terrestre, le acque interne e le acque territoriali di una parte;



- o) per “valore aggiunto” si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica del prodotto e il valore in dogana di tutti i materiali utilizzati originari delle altre parti contraenti applicatrici con cui si applica il cumulo oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella parte esportatrice;
- p) per “valore dei materiali” si intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella parte esportatrice. Tale definizione si applica, mutatis mutandis, qualora sia necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati.

## TITOLO II

### DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI “PRODOTTI ORIGINARI”

#### Articolo 2

##### Requisiti di carattere generale

Ai fini dell’applicazione dell’accordo si considerano prodotti originari di una parte quando sono esportati nell’altra parte:

- a) i prodotti interamente ottenuti in una parte ai sensi dell’articolo 3;
- b) i prodotti ottenuti in una parte in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in tale parte di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 4.

#### Articolo 3

##### Prodotti interamente ottenuti

1. Si considerano interamente ottenuti in una parte quando sono esportati nell’altra parte:
  - a) i prodotti minerari e l’acqua naturale estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;
  - b) le piante, incluse le piante acquatiche, e i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti;
  - c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
  - d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
  - e) i prodotti provenienti da animali macellati ivi nati e allevati;
  - f) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
  - g) i prodotti dell’acquacoltura, quando i pesci, i crostacei, i molluschi e altri invertebrati acquatici siano ivi nati o allevati da uova, larve, avannotti o novellame;
  - h) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali, con le sue navi;
  - i) i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h);
  - j) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;
  - k) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
  - l) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori dalle sue acque territoriali, purché essa abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
  - m) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a l).
2. Le espressioni “le sue navi” e “le sue navi officina” di cui al paragrafo 1, rispettivamente lettere h) e i), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:
  - a) che sono immatricolate nella parte esportatrice o nella parte importatrice;
  - b) che battono bandiera della parte esportatrice o della parte importatrice;



- c) che soddisfano una delle seguenti condizioni:
- i) appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini della parte esportatrice o della parte importatrice; oppure
  - ii) appartengono a società
    - la cui sede principale e il cui luogo principale di attività sono situati nella parte esportatrice o nella parte importatrice; e
    - appartengono, in misura non inferiore al 50 %, alla parte esportatrice o alla parte importatrice o a enti pubblici o a cittadini di dette parti.
3. Ai fini del paragrafo 2, quando la parte esportatrice o la parte importatrice è l'Unione europea, si intendono gli Stati membri dell'Unione europea.
4. Ai fini del paragrafo 2, gli Stati EFTA sono considerati un'unica parte contraente applicatrice.

#### Articolo 4

##### Lavorazioni o trasformazioni sufficienti

1. Fatti salvi il paragrafo 3 del presente articolo e l'articolo 6, i prodotti che non sono interamente ottenuti in una parte si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II per le merci in questione.
2. Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario in una parte conformemente al paragrafo 1 è impiegato come materiale nella fabbricazione di un altro prodotto, non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.
3. La conformità alle condizioni di cui al paragrafo 1 deve essere determinata per ciascun prodotto.


Tuttavia, ove la norma applicabile si fondi sulla conformità a un determinato contenuto massimo di materiali non originari, le autorità doganali delle parti possono autorizzare gli esportatori a calcolare il prezzo franco fabbrica del prodotto e il valore dei materiali non originari come valore medio secondo quanto indicato nel paragrafo 4, affinché sia tenuto conto delle fluttuazioni dei costi e dei tassi di cambio.

4. Nel caso in cui si applichi il paragrafo 3, secondo comma, il prezzo franco fabbrica medio del prodotto e il valore medio dei materiali non originari utilizzati sono calcolati, rispettivamente, in base alla somma dei prezzi franco fabbrica applicati nelle vendite degli stessi prodotti effettuate nel corso dell'anno fiscale precedente e in base alla somma del valore di tutti i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione degli stessi prodotti nel corso dell'anno fiscale precedente quale definito nella parte esportatrice o, qualora non siano disponibili dati relativi a un intero anno fiscale, nel corso di un periodo più breve di durata non inferiore a tre mesi.
5. Gli esportatori che hanno optato per la determinazione del valore medio applicano sistematicamente tale metodo per tutto l'anno successivo all'anno fiscale di riferimento o, se del caso, per tutto l'anno successivo al periodo di riferimento più breve. Possono cessare di applicare tale metodo se, durante un determinato anno fiscale o periodo rappresentativo più breve ma non inferiore a tre mesi, constatano la cessazione delle fluttuazioni dei costi o dei tassi di cambio che ne avevano giustificato l'applicazione.
6. I valori medi di cui al paragrafo 4 sono utilizzati, rispettivamente, in sostituzione del prezzo franco fabbrica e del valore dei materiali non originari ai fini dell'accertamento della conformità al contenuto massimo di materiali non originari.

#### Articolo 5

##### Norma di tolleranza

1. In deroga all'articolo 4 e fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, i materiali non originari di cui, in base alle condizioni indicate nell'elenco dell'allegato II, non è ammesso l'utilizzo nella fabbricazione di un determinato prodotto possono comunque essere utilizzati qualora il loro peso netto totale o valore accertato non superi:
- a) il 15 % del peso netto del prodotto per i prodotti compresi nel capitolo 2 e nei capitoli da 4 a 24, esclusi i prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16;



b) il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto per i prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a).

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, a cui si applicano le tolleranze indicate nelle note 6 e 7 dell'allegato I.

2. Il paragrafo 1 del presente articolo non consente alcun superamento delle percentuali relative al contenuto massimo dei materiali non originari, specificate nelle norme dell'elenco contenuto nell'allegato II.

3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai prodotti interamente ottenuti in una parte ai sensi dell'articolo 3. Tuttavia, fatti salvi l'articolo 6 e l'articolo 9, paragrafo 1, la tolleranza prevista da tali disposizioni si applica ai materiali utilizzati nella fabbricazione di un prodotto che, secondo la norma stabilita nell'elenco dell'allegato II, devono essere interamente ottenuti.


#### Articolo 6

##### Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, a prescindere dal rispetto dei requisiti dell'articolo 4, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

- a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
- b) la scomposizione e la composizione di confezioni;
- c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
- e) le semplici operazioni di pittura e lucidatura;
- f) la mondatura e la molitura parziale o totale del riso; la pulitura e la brillatura dei cereali e del riso;
- g) le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale di zucchero cristallizzato;
- h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
- i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
- j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli);
- k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o su tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- m) la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse;
- n) la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;
- o) la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, la disidratazione oppure la denaturazione dei prodotti;
- p) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
- q) la macellazione degli animali;
- r) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a q).

2. Nel determinare se la lavorazione o la trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella parte esportatrice su quel prodotto.



## Articolo 7

**Cumulo dell'origine**

1. Fatto salvo l'articolo 2, si considerano originari della parte esportatrice quando sono esportati nell'altra parte i prodotti fabbricati all'interno della prima utilizzando materiali originari di una qualsiasi parte contraente applicatrice diversa dalla parte esportatrice, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti nella parte contraente esportatrice a lavorazioni o trasformazioni più complesse rispetto alle operazioni di cui all'articolo 6. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della parte esportatrice non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6, il prodotto ottenuto utilizzando materiali originari di una qualsiasi parte contraente applicatrice è considerato originario della parte esportatrice soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di una delle altre parti contraenti applicatrici. In caso contrario, il prodotto ottenuto si considera originario della parte contraente applicatrice che ha conferito il maggior valore in materiali originari utilizzati nella fabbricazione nella parte esportatrice.

3. Fatto salvo l'articolo 2 con l'esclusione dei prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in una parte contraente applicatrice diversa dalla parte esportatrice si considerano effettuate nella parte esportatrice se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in tale parte esportatrice.

4. Fatto salvo l'articolo 2, per i prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63 e solamente per gli scambi bilaterali tra le parti, le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella parte importatrice si considerano effettuate nella parte esportatrice se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in tale parte esportatrice.

Ai fini del presente paragrafo, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea e la Repubblica di Moldova devono essere considerati come una sola parte contraente applicatrice.

5. Le parti possono decidere unilateralmente di estendere l'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo all'importazione di prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63. La parte che decide tale estensione ne dà notifica all'altra parte e informa la Commissione europea ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.

6. Ai fini del cumulo ai sensi dei paragrafi da 3 a 5 del presente articolo i prodotti originari sono considerati originari della parte esportatrice solo se la lavorazione o trasformazione ivi effettuata va al di là delle operazioni contemplate dall'articolo 6.

7. I prodotti originari delle parti contraenti applicatrici di cui al paragrafo 1 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nella parte esportatrice conservano la loro origine quando vengono esportati in una delle altre parti contraenti applicatrici.

## Articolo 8

**Condizioni per l'applicazione del cumulo dell'origine**

1. Il cumulo di cui all'articolo 7 si può applicare soltanto a condizione che:

- a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT) sia in vigore tra le parti contraenti applicatrici che partecipano all'acquisizione del carattere originario e la parte contraente applicatrice di destinazione; e
- b) le merci abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle del presente protocollo.

2. Gli avvisi da cui risultano che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e in una pubblicazione ufficiale del Montenegro, secondo le rispettive procedure.

Il cumulo di cui all'articolo 7 si applica dalla data indicata in tali avvisi.





Le parti comunicano alla Commissione europea i dettagli dei pertinenti accordi conclusi con altre parti contraenti applicatrici che comprendono tali norme, incluse le relative date di entrata in vigore.

3. La prova dell'origine include la dicitura in inglese "CUMULATION APPLIED WITH (nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i in inglese)" se i prodotti hanno ottenuto il carattere originario mediante applicazione del cumulo dell'origine a norma dell'articolo 7.

Se come prova dell'origine si usa un certificato di circolazione EUR.1, tale dicitura figura nella casella 7 di detto certificato.

4. Le parti possono decidere, per i prodotti esportati verso di esse che hanno ottenuto il carattere originario nella parte esportatrice mediante applicazione del cumulo dell'origine a norma dell'articolo 7, di concedere una deroga all'obbligo di includere nella prova dell'origine la dicitura di cui al paragrafo 3 del presente articolo (<sup>7</sup>).

Le parti notificano la deroga alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.

#### Articolo 9

##### Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Ne consegue che:

- a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
- b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare il presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

2. Ogniquale volta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

3. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono inclusi nel suo prezzo franco fabbrica, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

#### Articolo 10

##### Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari.

Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.


#### Articolo 11

##### Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

- a) energia e combustibile;
- b) impianti e attrezzature;

(<sup>7</sup>) Le parti concordano di concedere una deroga all'obbligo di includere nella prova dell'origine la dicitura di cui all'articolo 8, paragrafo 3.



- c) macchine e utensili;
- d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

#### Articolo 12

### Separazione contabile

1. Se materiali fungibili originari e non originari sono utilizzati nella lavorazione o trasformazione di un prodotto, gli operatori economici possono garantire la gestione dei materiali utilizzando il metodo della separazione contabile, senza tenere i materiali in scorte separate.
2. Gli operatori economici possono garantire la gestione di prodotti fungibili originari e non originari della voce 1701 utilizzando il metodo della separazione contabile, senza tenere i prodotti in scorte separate.
3. Le parti possono chiedere che l'applicazione della separazione contabile sia subordinata all'autorizzazione preventiva delle autorità doganali. Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell'autorizzazione alle condizioni che giudicano appropriate e monitorano l'uso che viene fatto dell'autorizzazione. Le autorità doganali possono revocare l'autorizzazione qualora il beneficiario ne faccia un uso improprio in qualsiasi modo o non soddisfi una delle altre condizioni previste dal presente protocollo.

Attraverso l'utilizzo della separazione contabile si deve garantire che, in qualsiasi momento, non si possano considerare prodotti "originari della parte esportatrice" più prodotti di quanti lo sarebbero stati utilizzando un metodo di separazione fisica delle scorte.

Il metodo è applicato e l'applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nella parte esportatrice.

4. Il beneficiario del metodo di cui ai paragrafi 1 e 2 emette prove dell'origine o ne fa richiesta per la quantità di prodotti che si possono considerare originari della parte esportatrice. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti


#### TITOLO III

### REQUISITI TERRITORIALI

#### Articolo 13

### Principio di territorialità

1. Le condizioni enunciate al titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella parte interessata.
2. I prodotti originari esportati da una parte verso un altro paese e successivamente reimportati sono considerati non originari, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:
  - a) che i prodotti reimportati sono gli stessi che erano stati esportati; e
  - b) che essi non sono stati sottoposti ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarli in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.
3. L'acquisizione del carattere originario in conformità alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della parte esportatrice sui materiali esportati da quest'ultima e successivamente reimportati, purché:
  - a) tali materiali siano interamente ottenuti nella parte esportatrice o siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6 prima della loro esportazione; e




- b) si possa dimostrare alle autorità doganali che:
- i) i prodotti reimportati derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati; e
  - ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della parte esportatrice con l'applicazione del presente articolo non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale si richiede il riconoscimento del carattere originario.
4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, le condizioni necessarie per acquisire il carattere di prodotto originario enunciate al titolo II non si applicano alle lavorazioni o alle trasformazioni effettuate al di fuori della parte esportatrice. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte esportatrice e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori di tale parte con l'applicazione del presente articolo non superano la percentuale indicata.
5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, per "valore aggiunto totale" si intendono tutti i costi accumulati al di fuori della parte esportatrice, compreso il valore dei materiali ivi aggiunti.
6. I paragrafi 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II o che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 5.
7. Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori della parte esportatrice sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.

#### Articolo 14

#### Non modificazione

1. Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo e dichiarati per l'importazione in una parte a condizione che tali prodotti siano gli stessi che sono stati esportati dalla parte esportatrice. Essi non devono essere stati oggetto di alcun tipo di modificazione o trasformazione né di operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato o dall'aggiunta o apposizione di marchi, etichette, sigilli o di qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità alle disposizioni interne specifiche della parte importatrice, effettuate sotto sorveglianza doganale nel paese o nei paesi terzi di transito o di frazionamento, prima di essere dichiarati per il consumo interno.
2. Il magazzinaggio dei prodotti o delle spedizioni è ammesso solo se questi restano sotto controllo doganale nel paese terzo o nei paesi terzi di transito.
3. Fatto salvo il titolo V della presente appendice, il frazionamento delle spedizioni è ammesso solo se queste restano sotto controllo doganale nel paese terzo o nei paesi terzi di frazionamento.
4. In caso di dubbio la parte importatrice può chiedere all'importatore o al suo rappresentante di presentare in qualsiasi momento tutti i documenti atti a dimostrare il rispetto del presente articolo, che può essere dimostrato da qualsiasi documento giustificativo e in particolare da:
  - a) documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico;
  - b) prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli;
  - c) un certificato di non manipolazione fornito dalle autorità doganali del paese o dei paesi di transito o frazionamento, o qualsiasi altro documento atto a dimostrare che le merci sono rimaste sotto controllo doganale nel paese o nei paesi di transito o di frazionamento; oppure
  - d) qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.



*Articolo 15***Esposizioni**

1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso da quelli per cui si può applicare il cumulo a norma degli articoli 7 e 8 e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in una parte beneficiano, all'importazione, dell'accordo pertinente, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

- a) un esportatore ha inviato i prodotti da una parte verso il paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
- b) l'esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a un destinatario in un'altra parte;
- c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; e
- d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali della parte importatrice deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente al titolo V della presente appendice, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

## TITOLO IV


**RESTITUZIONE O ESENZIONE***Articolo 16***Restituzione dei dazi doganali o esenzione da tali dazi**

1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato originari di una parte, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente al titolo V della presente appendice, non sono soggetti, nella parte esportatrice, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella parte esportatrice ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.

3. L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

4. Il divieto di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica negli scambi tra le parti per i prodotti che hanno ottenuto il carattere originario applicando il cumulo dell'origine di cui all'articolo 7, paragrafo 4 o 5.



## TITOLO V

**PROVA DELL'ORIGINE***Articolo 17***Requisiti di carattere generale**

1. I prodotti originari di una delle parti importati nell'altra parte beneficiano delle disposizioni dell'accordo su presentazione di una delle seguenti prove dell'origine:

- a) un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato IV della presente appendice;
- b) nei casi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, una dichiarazione ("dichiarazione di origine") rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. Il testo della dichiarazione di origine figura nell'allegato III della presente appendice.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, nei casi di cui all'articolo 27, i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'accordo senza che sia necessario presentare alcuna delle prove dell'origine di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, le parti possono concordare che, per gli scambi preferenziali tra di esse, le prove dell'origine di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), siano sostituite da attestazioni dell'origine compilate da esportatori registrati in una banca dati elettronica conformemente alla pertinente legislazione delle parti.

L'uso di un'attestazione dell'origine rilasciata dagli esportatori registrati in una banca dati elettronica concordata da una o più parti contraenti applicatrici non osta all'uso del cumulo diagonale con altre parti contraenti applicatrici.

4. Ai fini del paragrafo 1, le parti possono concordare di istituire un sistema che consenta di rilasciare elettronicamente e/o presentare elettronicamente le prove dell'origine di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

5. Ai fini dell'articolo 7, se si applica l'articolo 8, paragrafo 4, l'esportatore stabilito in una parte contraente applicatrice che rilascia o chiede una prova dell'origine sulla base di un'altra prova dell'origine che beneficia di una deroga all'obbligo di includere la dicitura come altrimenti richiesto dall'articolo 8, paragrafo 3, adotta tutte le misure necessarie per garantire che le condizioni di applicazione del cumulo siano soddisfatte e deve essere pronta a presentare tutti i documenti pertinenti alle autorità doganali.

*Articolo 18***Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine**


1. La dichiarazione di origine di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:

- a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 19, oppure
- b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR.

2. La dichiarazione di origine può essere compilata se i prodotti possono essere considerati originari di una parte contraente applicatrice e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

3. L'esportatore che compila una dichiarazione di origine dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale della parte esportatrice, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti disposti dal presente protocollo.

4. La dichiarazione di origine dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su un altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato III della presente appendice, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.



5. Le dichiarazioni di origine recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 19, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché egli consegna alle autorità doganali della parte esportatrice un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6. La dichiarazione di origine può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente ("dichiarazione di origine a posteriori"), purché sia presentata nel paese d'importazione non più tardi di due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

In caso di frazionamento di una spedizione in conformità all'articolo 14, paragrafo 3, e a condizione che il termine di due anni sia rispettato, l'attestazione di origine può essere rilasciata retroattivamente dall'esportatore della parte esportatrice dei prodotti.

#### Articolo 19

### Esportatore autorizzato

1. Fatti salvi i requisiti nazionali, le autorità doganali della parte esportatrice possono autorizzare qualsiasi esportatore stabilito in tale parte ("esportatore autorizzato") a compilare dichiarazioni di origine indipendentemente dal valore dei prodotti in questione.

2. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare nella dichiarazione di origine.

4. Le autorità doganali verificano il corretto uso dell'autorizzazione. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione se l'esportatore autorizzato ne fa un uso scorretto e lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 2.

#### Articolo 20

### Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1


1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali della parte esportatrice su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato IV della presente appendice. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto il presente accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.

3. Il certificato di circolazione EUR.1 include nella casella 7 la dicitura in inglese "TRANSITIONAL RULES".

4. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte esportatrice in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti disposti dal presente protocollo.

5. Un certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali della parte esportatrice se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.



6. Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 adottano tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti disposti dal presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Esse si accertano inoltre che i formulari di cui al paragrafo 2 del presente articolo siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

7. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere indicata nella casella 11 di detto certificato.

8. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

#### Articolo 21

##### **Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1**

1. In deroga all'articolo 20, paragrafo 8, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

- a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;
- b) viene fornita alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici;
- c) la destinazione finale dei prodotti in questione non era nota al momento dell'esportazione ed è stata determinata durante il loro trasporto o magazzinaggio e dopo l'eventuale frazionamento della spedizione conformemente all'articolo 14, paragrafo 3;
- d) è stato rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o EUR.MED conformemente alle norme della convenzione PEM per prodotti che sono originari anche conformemente al presente protocollo; l'esportatore adotta tutte le misure necessarie per garantire che le condizioni di applicazione del cumulo siano soddisfatte ed essere pronto a presentare alle autorità doganali tutti i documenti pertinenti che dimostrino che il prodotto è originario ai sensi del presente protocollo; oppure
- e) è stato rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 sulla base dell'articolo 8, paragrafo 4, e l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, è richiesta all'importazione in un'altra parte contraente applicatrice.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 entro due anni dalla data di esportazione e solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4. In aggiunta al requisito a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare la seguente dicitura in inglese: "ISSUED RETROSPECTIVELY".


5. La dicitura di cui al paragrafo 4 deve figurare nella casella 7 del certificato di circolazione EUR.1.

#### Articolo 22

##### **Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1**

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

2. In aggiunta al requisito a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, il duplicato rilasciato a norma del paragrafo 1 del presente articolo deve recare la seguente dicitura in inglese: "DUPLICATE".



3. La dicitura di cui al paragrafo 2 deve figurare nella casella 7 del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.
4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

#### Articolo 23

### Validità della prova dell'origine

1. La prova dell'origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio o di compilazione nella parte esportatrice e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali della parte importatrice.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali della parte importatrice dopo la scadenza del periodo di validità di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva le autorità doganali della parte importatrice possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

#### Articolo 24

### Zone franche

1. Le parti adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate a evitarne il deterioramento.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari di una parte contraente applicatrice importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, è possibile rilasciare o compilare una nuova prova dell'origine se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

#### Articolo 25

### Requisiti per l'importazione

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali della parte importatrice conformemente alle procedure applicabili in tale parte.

#### Articolo 26


### Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali della parte importatrice, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), per l'interpretazione del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

#### Articolo 27

### Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione.





2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
  - a) le importazioni presentano un carattere occasionale;
  - b) le importazioni riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari;
  - c) per loro natura e quantità esse consentono di escludere ogni fine commerciale.
3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

*Articolo 28*


**Discordanze ed errori formali**

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute dei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, i documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo non vengono respinti se gli errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in essi riportate.

*Articolo 29*

**Dichiarazione del fornitore**

1. Quando viene rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o viene compilata una dichiarazione di origine in una parte per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti da un'altra parte contraente applicatrice, che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in tali parti senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale a norma dell'articolo 7, paragrafi 3 o 4, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo.
2. La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in una parte contraente applicatrice al fine di stabilire se i prodotti nella cui produzione sono state utilizzate dette merci si possano considerare originari della parte esportatrice e soddisfino gli altri obblighi del presente protocollo.
3. Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata all'allegato VI, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza dettagliata da consentirne l'identificazione.
4. Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in una parte contraente applicatrice rimanga costante per lunghi periodi di tempo, può presentare un'unica dichiarazione del fornitore ("dichiarazione a lungo termine del fornitore") valida anche per le successive spedizioni. Di regola, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di due anni dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui è compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi. La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell'allegato VII e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione. Il fornitore informa immediatamente il cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite.
5. Le dichiarazioni del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 sono dattiloscritte o stampate in una delle lingue dell'accordo, conformemente al diritto interno della parte contraente applicatrice in cui è compilata la dichiarazione, e recano la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.



6. Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui è compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.

#### Articolo 30

### Importi espressi in euro

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 27, paragrafo 3, nei casi in cui i prodotti vengano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi nelle monete nazionali delle parti equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati ogni anno da ciascuno dei paesi interessati.

2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 27, paragrafo 3, in base alla moneta utilizzata nella fattura, in funzione dell'importo fissato dal paese interessato.

3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Questi importi vengono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi in questione a tutti i paesi interessati.

4. Una parte può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Una parte può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15 % del controvalore nella moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.

5. Gli importi espressi in euro sono riveduti dal Consiglio di stabilizzazione e di associazione su richiesta di una delle parti. Nel procedere a tale revisione, il Consiglio di stabilizzazione e di associazione tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

#### TITOLO VI

### PRINCIPI DI COOPERAZIONE E PROVE DOCUMENTALI

#### Articolo 31

### Prove documentali, conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi


1. Un esportatore che ha compilato una dichiarazione di origine o ha richiesto un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare una copia cartacea o una versione elettronica di tali prove dell'origine e di tutti i documenti giustificativi del carattere originario del prodotto per almeno tre anni dalla data di rilascio o di compilazione della dichiarazione di origine.

2. Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, di tutte le fatture e le bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione, nonché dei documenti di cui all'articolo 29, paragrafo 6.

Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale relativo alle merci coperte dalla dichiarazione e inviato al cliente in questione nonché i documenti di cui all'articolo 29, paragrafo 6. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore.

3. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, i documenti giustificativi del carattere originario includono, tra l'altro:

a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;



- b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella parte contraente applicatrice, conformemente al suo diritto interno;
- c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella parte interessata, compilati o rilasciati in tale parte, conformemente al diritto interno;
- d) dichiarazioni di origine o certificati di circolazione EUR.1 comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nelle parti in conformità del presente protocollo;
- e) prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori delle parti in applicazione degli articoli 13 e 14 da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tali articoli.

4. Le autorità doganali della parte esportatrice che rilasciano certificati di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

5. Le autorità doganali della parte importatrice devono conservare per almeno tre anni le dichiarazioni di origine e i certificati di circolazione EUR.1 loro presentati.

6. Le dichiarazioni del fornitore comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto nelle parti contraenti applicatrici i materiali utilizzati, compilate in tale parte, sono considerate uno dei documenti di cui all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 20, paragrafo 4, e all'articolo 29, paragrafo 6, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari di tale parte contraente applicatrice e soddisfano gli altri obblighi stabiliti dal presente protocollo.

#### Articolo 32

### Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui agli articoli 34 e 35 o relative all'interpretazione della presente appendice che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo vengono sottoposte al Consiglio di stabilizzazione e di associazione.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali della parte importatrice è comunque soggetta alla legislazione di tale paese.

#### TITOLO VII

### COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

#### Articolo 33

### Notifica e cooperazione

1. Le autorità doganali delle parti si comunicano a vicenda il fac-simile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1, con i modelli dei numeri di autorizzazione rilasciati agli esportatori autorizzati e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni di origine.

2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, le parti si prestano reciproca assistenza, mediante le autorità doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine, delle dichiarazioni del fornitore e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

#### Articolo 34

### Controllo delle prove dell'origine

1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali della parte importatrice abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.



2. Quando presentano una domanda di controllo a posteriori, le autorità doganali della parte importatrice rispediscono alle autorità doganali della parte esportatrice il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione di origine, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano la richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo a posteriori devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali della parte esportatrice. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.
4. Qualora le autorità doganali della parte importatrice decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari di una delle parti e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

#### Articolo 35


### Controllo delle dichiarazioni del fornitore

1. Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali di una parte in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutrano ragionevoli dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni ivi riportate.
  2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali della parte di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore, la dichiarazione a lungo termine del fornitore e le fatture, le bolle di consegna e gli altri documenti commerciali riguardanti le merci contemplate dalla dichiarazione alle autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui è stata compilata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo.
- A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore.
3. Il controllo viene effettuato dall'autorità doganale della parte contraente applicatrice in cui è stata compilata la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore. A tale scopo essa ha il diritto di chiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o a ogni altro controllo che ritenga utile.
  4. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore sono esatte e consentono di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o compilare una dichiarazione di origine.

#### Articolo 36

### Sanzioni

Ciascuna parte prevede l'applicazione di sanzioni penali, civili o amministrative per violazioni della propria legislazione nazionale in relazione al presente protocollo.



## TITOLO VIII

## APPLICAZIONE DELL'APPENDICE A

## Articolo 37

**Spazio economico europeo**

Le merci originarie dello Spazio economico europeo (SEE) ai sensi del protocollo n. 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo sono considerate originarie dell'Unione europea, dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia ("parti contraenti del SEE") se esportate rispettivamente dall'Unione europea, dall'Islanda, dal Liechtenstein o dalla Norvegia in Montenegro, a condizione che gli accordi di libero scambio che si avvalgono del presente protocollo siano applicabili tra il Montenegro e le parti contraenti del SEE.

## Articolo 38

**Liechtenstein**

Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra il Liechtenstein e la Svizzera, i prodotti originari del Liechtenstein sono considerati originari della Svizzera.

## Articolo 39

**Repubblica di San Marino**

Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino, i prodotti originari della Repubblica di San Marino sono considerati originari dell'Unione europea.

## Articolo 40

**Principato di Andorra**


Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra l'Unione europea e il Principato di Andorra, i prodotti originari del Principato di Andorra classificati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato sono considerati originari dell'Unione europea.

## Articolo 41

**Ceuta e Melilla**

1. Ai fini del presente protocollo, il termine "Unione europea" non comprende Ceuta e Melilla.
2. I prodotti originari del Montenegro importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell'Unione europea, ai sensi del protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e degli adattamenti ai trattati<sup>(3)</sup>. Il Montenegro riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dal pertinente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dall'Unione europea e originari dell'Unione europea.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, *mutatis mutandis*, fatte salve le condizioni particolari di cui all'allegato V.

(3) GU CE L 302 del 15.11.1985, pag. 23.



## ALLEGATO I

## NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II

**Nota 1 — Introduzione generale**

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del titolo II della presente appendice. Esistono quattro diversi tipi di norme, che variano in funzione del prodotto:

- a) attraverso la lavorazione o la trasformazione non deve essere superato un contenuto massimo di materiali non originari;
- b) a seguito della lavorazione o della trasformazione i prodotti fabbricati devono rientrare in una voce a quattro cifre o in una sottovoce a sei cifre del sistema armonizzato diversa, rispettivamente, dalla voce o dalla sottovoce dei materiali utilizzati;
- c) deve essere effettuata un'operazione specifica di lavorazione o trasformazione;
- d) la lavorazione o la trasformazione devono essere effettuate su alcuni prodotti interamente ottenuti.

**Nota 2 — Struttura dell'elenco**

- 2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La colonna 1 indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, la colonna 2 riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. A ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma nella colonna 3. In alcuni casi la voce che figura nella colonna 1 è preceduta da "ex": ciò significa che le norme della colonna 3 si applicano soltanto alla parte di voce descritta nella colonna 2.
- 2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti norme della colonna 3 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
- 2.3. Quando nell'elenco compaiono più norme applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti norme della colonna 3.
- 2.4. Se la colonna 3 riporta due norme alternative, separate dalla congiunzione "oppure", l'esportatore può scegliere quale applicare.


**Nota 3 — Esempi di applicazione delle norme**

- 3.1. L'articolo 4 del titolo II della presente appendice, relativo ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti, si applica indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale dove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento di una parte.
- 3.2. In conformità dell'articolo 6 del titolo II della presente appendice, la lavorazione o la trasformazione effettuate devono essere più complesse delle operazioni elencate in detto articolo. In caso contrario, le merci non sono ammesse a beneficiare del trattamento tariffario preferenziale, anche se le condizioni stabilite nell'elenco sono soddisfatte.

Fatta salva la disposizione di cui all'articolo 6 del titolo II della presente appendice, le norme dell'elenco specificano la lavorazione o trasformazione minima richiesta da effettuare. Anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse quindi conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere.

Pertanto, se una norma autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di fabbricazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

Se una norma non autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.



Esempio: se la norma dell'elenco per il capitolo 19 prevede che "i materiali non originari delle voci da 1101 a 1108 non possono superare il 20 % del peso", l'impiego (vale a dire l'importazione) di cereali di cui al capitolo 10 (materiali a uno stadio iniziale di fabbricazione) non è limitato.

- 3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una norma utilizza l'espressione "Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce", si possono utilizzare tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa descrizione e della stessa voce del prodotto), fatte comunque salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa.

Tuttavia, quando una norma utilizza l'espressione "Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce..." oppure "Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto", significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.


- 3.4. Quando una norma dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali. Ovviamente ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.
- 3.5. Se una norma dell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa norma.
- 3.6. Se una norma dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

#### **Nota 4 — Disposizioni generali relative ad alcuni prodotti agricoli**

- 4.1. I prodotti agricoli di cui ai capitoli 6, 7, 8, 9, 10, 12 e alla voce 2401 che sono coltivati o raccolti nel territorio di una parte sono considerati originari del territorio di tale parte, anche se ottenuti da sementi, bulbi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate.
- 4.2. Ove la quantità di zucchero non originario contenuta in un determinato prodotto sia soggetta a limitazioni, per calcolare tali limitazioni si tiene conto del peso degli zuccheri di cui alle voci 1701 (saccarosio) e 1702 (per esempio, fruttosio, glucosio, lattosio, maltosio, isoglucosio o zucchero invertito) utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale e nella fabbricazione dei prodotti non originari incorporati nel prodotto finale.

#### **Nota 5 — Terminologia utilizzata per alcuni prodotti tessili**

- 5.1. Quando viene utilizzata nell'elenco, l'espressione "fibre naturali" definisce le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche. Deve essere limitata alle fibre che si trovano in un qualsiasi stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
- 5.2. Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0511, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
- 5.3. Nell'elenco, le espressioni "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
- 5.4. Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.
- 5.5. Per "stampa (se insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia, al tufting o al floccaggio)" si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico.



- 5.6. Per "stampa (operazione indipendente)" si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico insieme ad almeno due operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

**Nota 6 — Tolleranze applicabili ai prodotti costituiti da materiali tessili misti**

- 6.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 15 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 6.3 e 6.4).
- 6.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 6.1 può essere applicata esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta;
- lana;
- peli grossolani di animali;
- peli fini di animali;
- crine di cavallo;
- cotone;
- carta e materiali per la produzione della carta;
- lino;
- canapa;
- iuta e altre fibre tessili liberiane;
- sisal e altre fibre tessili del genere Agave;
- cocco, abaca, ramiè e altre fibre tessili vegetali;
- filamenti sintetici di polipropilene;
- filamenti sintetici di poliestere;
- filamenti sintetici di poliammide;
- filamenti sintetici di poliacrilonitrile;
- filamenti sintetici di poliimmide;
- filamenti sintetici di politetrafluoroetilene;
- filamenti sintetici di polisolfuro di fenilene;
- filamenti sintetici di cloruro di polivinile;
- altri filamenti sintetici;
- filamenti artificiali di viscosa;
- altri filamenti artificiali;
- filamenti conduttori elettrici;
- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
- fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
- fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;





- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
  - fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;
  - fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;
  - altre fibre sintetiche in fiocco;
  - fibre artificiali in fiocco di viscosa;
  - altre fibre artificiali in fiocco;
  - filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliuretano, anche rivestiti;
  - prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
  - altri prodotti della voce 5605;
  - fibre di vetro;
  - fibre di metallo;
  - fibre minerali.
- 6.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano “filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliuretano, anche rivestiti”, la tolleranza è del 20 % per tali filati.
- 6.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del “nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica”, la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

#### **Nota 7 — Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili**

- 7.1. Quando nell'elenco viene fatto riferimento alla presente nota, si possono utilizzare i materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
- 7.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 7.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.
- 7.3. Qualora si applichi una norma di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non originari non classificati nei capitoli da 50 a 63.

#### **Nota 8 — Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni semplici effettuati in relazione ad alcuni prodotti del capitolo 27**

- 8.1. I “trattamenti specifici” relativi alle voci ex 2707 e 2713 consistono nelle seguenti operazioni:
- a) distillazione sotto vuoto;
  - b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
  - c) cracking;
  - d) reforming;
  - e) estrazione mediante solventi selettivi;
  - f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;



- g) polimerizzazione;
- h) alchilazione;
- i) isomerizzazione.

8.2. I "trattamenti specifici" relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

- a) distillazione sotto vuoto;
- b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
- c) cracking;
- d) reforming;
- e) estrazione mediante solventi selettivi;
- f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
- g) polimerizzazione;
- h) alchilazione;
- i) isomerizzazione;
- j) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
- k) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
- l) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente a una reazione chimica realizzata a una pressione superiore a 20 bar e a una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (per esempio l'"hydrofinishing" o la decolorazione);
- m) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C secondo il metodo ASTM D 86;
- n) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;
- o) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall'ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno dello 0,75 % di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

8.3. Ai fini delle voci ex 2707 e 2713, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, o qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

#### **Nota 9 — Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni effettuati in relazione ad alcuni prodotti**

9.1. I prodotti di cui al capitolo 30 ottenuti in una parte con colture cellulari sono considerati originari di tale parte. Si definisce "coltura cellulare" la coltivazione di cellule umane, animali e vegetali in condizioni controllate (per esempio determinate temperature, terreno di coltura, miscela di gas, pH) al di fuori di un organismo vivente.



- 9.2. I prodotti di cui ai capitoli 29 (esclusi: 2905,43 e 2905,44), 30, 32, 33 (esclusi: 3302,10, 3301), 34, 35 (esclusi: 35.01, da 3502,11 a 3502,19, 3502,20, 35.05), 36, 37, 38 (esclusi: 3809,10, 38.23, 3824,60, 38.26) e 39 (esclusi: da 39.16 a 39.26) ottenuti in una parte mediante fermentazione sono considerati originari di tale parte. La "fermentazione" è un procedimento biotecnologico nel quale cellule umane, animali e vegetali, batteri, lieviti, funghi o enzimi sono utilizzati per la produzione dei prodotti di cui ai capitoli da 29 a 39.
- 9.3. Le seguenti operazioni di trasformazione sono considerate sufficienti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, per i prodotti di cui ai capitoli 28, 29 (esclusi: 2905,43 e 2905,44), 30, 32, 33 (esclusi: 3302,10, 3301), 34, 35 (esclusi: 35.01, da 3502,11 a 3502,19, 3502,20, 35.05), 36, 37, 38 (esclusi: 3809,10, 38.23, 3824,60, 38.26) e 39 (esclusi: da 39.16 a 39.26):
- Reazione chimica: per "reazione chimica" si intende un processo, comprendente un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura rompendo legami intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola. Una reazione chimica può essere espressa mediante una modifica del "numero CAS".  
  
Ai fini dell'origine non vanno presi in considerazione i processi seguenti: a) dissoluzione in acqua o in altri solventi; b) eliminazione di solventi, compresa l'acqua come solvente; oppure c) aggiunta o eliminazione di acqua di cristallizzazione. Una reazione chimica come sopra definita deve essere considerata un processo che conferisce l'origine.
  - Miscele e miscugli: la miscelatura o la mescolatura deliberata e proporzionalmente controllata di materiali, compresa la dispersione, a eccezione dell'aggiunta di diluenti, al fine di conformarsi a specifiche che risultano nella produzione di un prodotto con caratteristiche fisiche o chimiche che sono pertinenti ai fini o agli impieghi del prodotto e sono diverse da quelle delle materie prime deve essere considerata un'operazione che conferisce l'origine.
  - Depurazione: la depurazione deve essere considerata un'operazione che conferisce l'origine a condizione che essa avvenga nel territorio di una o di entrambe le parti, soddisfacendo uno dei seguenti criteri:
    - a) la depurazione di un prodotto comporta l'eliminazione di almeno l'80 % del tenore di impurità esistenti; oppure
    - b) la riduzione o l'eliminazione delle impurità comporta un prodotto adatto a una o più delle applicazioni seguenti:
      - i) sostanze farmaceutiche, medicinali, cosmetiche, veterinarie o alimentari;
      - ii) prodotti chimici e reagenti per usi analitici, diagnostici o di laboratorio;
      - iii) elementi e componenti per l'uso in microelettronica;
      - iv) usi ottici specializzati;
      - v) uso biotecnico (per esempio nella coltura cellulare, nella tecnologia genetica o come catalizzatore);
      - vi) vettori usati in processi di separazione; oppure
      - vii) usi di tipo nucleare.
  - Modifica della dimensione delle particelle: la modifica deliberata e controllata della dimensione delle particelle di un prodotto, con modalità diverse dalla semplice spremitura o pigiatura, che produce un prodotto con una determinata dimensione delle particelle, una determinata distribuzione delle dimensioni delle particelle o una superficie definita che è rilevante ai fini del prodotto e con caratteristiche fisiche o chimiche diverse da quelle delle materie prime è considerata un'operazione che conferisce l'origine.
  - Materiali standard: i materiali standard (comprese le soluzioni standard) sono preparati adatti all'uso nell'analisi, nella calibratura o nella referenziazione con precisi gradi di purezza o proporzioni certificati dal produttore. La produzione di materiali standard è considerata un'operazione che conferisce l'origine.
  - Separazione di isomeri: l'isolamento o la separazione di isomeri da una miscela di isomeri è considerata un'operazione che conferisce l'origine.




## ALLEGATO II

## ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO


Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
capitolo 1	Animali vivi	Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti
capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili	Fabbricazione in cui tutte le carni e le frattaglie commestibili contenute nei prodotti del presente capitolo sono interamente ottenute
capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti
capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti
ex capitolo 5	Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
ex 0511 91	Uova e lattimi di pesce, non commestibili	Tutte le uova e i lattimi sono interamente ottenuti
capitolo 6	Alberi vivi e altre piante; bulbi, radici e simili; fiori recisi e fogliame ornamentale	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti
capitolo 7	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi commestibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti
capitolo 8	Frutta e frutta a guscio commestibili; scorze di agrumi o di meloni	Fabbricazione in cui tutta la frutta e la frutta a guscio e le scorze di agrumi o di meloni del capitolo 8 sono interamente ottenuti
capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
capitolo 10	Cereali	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti
capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 8, 10 e 11, delle voci 0701, 0714, 2302 e 2303 e della sottovoce 0710 10 utilizzati sono interamente ottenuti
capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex capitolo 13	Gomma lacca, gomme, resine e altri succhi ed estratti vegetali esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce




Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex 1302	Sostanze pectiche, pectinati e peccati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale
capitolo 14	Materie vegetali da intreccio e altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
ex capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
da 1504 a 1506	Grassi e oli e loro frazioni di pesci o di mammiferi marini; grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina; altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
1508	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto
1509 e 1510	Olio d'oliva e sue frazioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti
1511	Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto
ex 1512	Oli di girasole e loro frazioni: — per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano — altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
1515	Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti
ex 1516	Grassi e oli di pesci e loro frazioni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto
1520	Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati sono interamente ottenuti



Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati: — maltosio o fruttosio chimicamente puri — altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702 Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci da 1101 a 1108, 1701 e 1703 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto finale
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: — il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale oppure — il valore dello zucchero utilizzato non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 18	Cacao e sue preparazioni, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale
ex 1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: — il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale oppure — il valore dello zucchero utilizzato non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1806 10	Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale



Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: — estratti di malto — altri	Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10  Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: — il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale e — il peso dei materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: — il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale e — il peso dello zucchero utilizzato non supera il 40 % del peso del prodotto finale
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale
ex capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta, di frutta a guscio o di altre parti di piante, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto




Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
2002 e 2003	Pomodori, funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui tutti i materiali vegetali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti
2006	Ortaggi e legumi, frutta, frutta a guscio, scorze di frutta e altre parti di piante, conservate nello zucchero (sgocciolate, ghiacciate o candite)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non supera il 40 % del peso del prodotto finale
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta o frutta a guscio, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non supera il 40 % del peso del prodotto finale
ex 2008	Prodotti diversi da: — frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcol — burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco — altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non supera il 40 % del peso del prodotto finale
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcol, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non supera il 40 % del peso del prodotto finale
ex capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
2103	— preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti — farina di senapa e senapa preparata	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate
2105	Gelati, anche contenenti cacao	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: — il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale e — il peso complessivo dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 60 % del peso del prodotto finale







Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale
ex capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici e aceti, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui tutti i materiali delle sottovoci 0806 10, 2009 61, 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
2207 e 2208	Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico superiore o inferiore a 80 % vol.; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208, in cui tutti i materiali delle sottovoci 0806 10, 2009 61, 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti
ex capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti, — il peso dei materiali dei capitoli 10 e 11 e delle voci 2302 e 2303 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale, — il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale, e — il peso complessivo dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 50 % del peso del prodotto finale
ex capitolo 24	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, in cui il peso dei materiali della voce 2401 utilizzati non superi il 30 % del peso totale dei materiali del capitolo 24 utilizzati
2401	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco	Fabbricazione in cui tutti i materiali della voce 2401 sono interamente ottenuti
ex 2402	Sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e del tabacco da fumo della sottovoci 2403 19, in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 2401 utilizzati è interamente ottenuto




Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex 2403	Prodotti destinati a essere inalati mediante riscaldamento o con altri mezzi, senza combustione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 2401 utilizzati è interamente ottenuto
ex capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato
capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2707	Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura che distillano più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati a essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (¹) oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2710	Oli di petrolio e oli ottenuti da minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti (¹) oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto



Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
2711	Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti (1) oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti (1) oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 28 ex capitolo 29	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi  Prodotti chimici organici, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Uno o diversi trattamenti specifici (1) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto



Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
ex 2901	Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili	oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2902	Cicloparraffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xileni destinati a essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2905	Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo	Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2905	Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo	Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto




Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
capitolo 30	Prodotti farmaceutici	Uno o diversi trattamenti specifici (*) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
capitolo 31	Concimi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri	Uno o diversi trattamenti specifici (*) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche	Uno o diversi trattamenti specifici (*) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto




Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso	Uno o diversi trattamenti specifici (*) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi	Uno o diversi trattamenti specifici (*) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Uno o diversi trattamenti specifici (*) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto



Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia	Uno o diversi trattamenti specifici (*) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi:	Uno o diversi trattamenti specifici (*) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3811	Preparazioni antidefonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali: — additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	Uno o diversi trattamenti specifici (*) oppure fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3824 99 ed ex 3826 00	Biodiesel	Fabbricazione in cui il biodiesel è ottenuto mediante transesterificazione e/o esterificazione o mediante idrotattamento




Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
capitolo 39	Materie plastiche e lavori di tali materie	Uno o diversi trattamenti specifici (*) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa sotto voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 40	Gomma e lavori di gomma, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4012	Pneumatici, gomme piene o semipiene, rigenerate di gomma	Rigenerazione di pneumatici usati
ex capitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
da 4104 a 4106	Cuoio e pelli depilati e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	Riconciantura di cuoio e pelli preconciati oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 43	Pelli da pellicceria e pellicce artificiali; relativi lavori, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto






Voce SA	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
(1)	(2)	(3)
ex 4 302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite: — tavole, croci e manufatti simili — altri	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite
4 303	Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelli da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302
ex capitolo 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm	Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa
ex 4408	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa	Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa
da ex 4410 a ex 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Fabbricazione di liste o modanature
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato
ex 4418	— Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni — Liste e modanature	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura ("shingles" e "shakes") di legno Fabbricazione di liste o modanature
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fucelli della voce 4409



Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
capitolo 45	Sughero e lavori di sughero	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 46	Lavori di intreccio, da panierai o da stuoiato	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 50	Seta, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto




Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta
da 5004 a ex 5006	Filati di seta e filati di cascami di seta	<sup>(4)</sup> Filatura di fibre naturali oppure estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla filatura oppure estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla torsione oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica
5007	Tessuti di seta o di cascami di seta	<sup>(4)</sup> Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente)



Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
ex capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
da 5106 a 5110	Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine	(4) Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica
da 5111 a 5113	Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine	(4) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente)
ex capitolo 52	Cotone, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
da 5204 a 5207	Filati di cotone	(5) Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura




Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
da 5208 a 5212	Tessuti di cotone	oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica (7) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente)
ex capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
da 5306 a 5308	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta	(7) Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica




Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
da 5309 a 5311	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:	<p>(<sup>2</sup>)                      Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure                      tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure                      tintura di filati insieme alla tessitura oppure                      tessitura insieme alla stampa oppure                      stampa (operazione indipendente)</p>
da 5401 a 5406	Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali	<p>(<sup>2</sup>)                      Filatura di fibre naturali oppure                      estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure                      torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica</p>
5407 e 5408	Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali	<p>(<sup>2</sup>)                      Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure                      estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure                      torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura</p>



Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
		oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente)
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali
da 5508 a 5511	Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco	(4) Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica
da 5512 a 5516	Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:	(4) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure tintura di filati insieme alla tessitura




Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex capitolo 56	Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi:	oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente)
5 601	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili	(4) Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura  Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura  oppure flocaggio insieme alla tintura o alla stampa oppure spalmatura, flocaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandatura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5 602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: — feltri all'ago	(5) Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto. Tuttavia: — il filato di polipropilene della voce 5402, — le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501,






Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
	— altri	<p>nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>oppure</p> <p>unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali</p> <p>(7)</p> <p>Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto</p> <p>oppure</p> <p>unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di altri feltri ottenuti da fibre naturali</p>
5 603	Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate	
da 5 603 11 a 5 603 14	Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate di filamenti sintetici o artificiali	<p>Fabbricazione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— filamenti orientati in modo direzionale o aleatorio</li> <li>oppure</li> <li>— sostanze o polimeri di origine naturale o sintetica o artificiale, in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in un tessuto non tessuto</li> </ul>
da 5 603 91 a 5 603 94	Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate di filamenti diversi da quelli sintetici o artificiali	<p>Fabbricazione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— fibre in fiocco orientate in modo direzionale o aleatorio</li> <li>e/o</li> <li>— filati tagliati di origine naturale, sintetica o artificiale, in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in un tessuto non tessuto</li> </ul>
5 604	<p>Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili: filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5 404 o 5 405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili</li> <li>— altri</li> </ul>	<p>Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili</p> <p>(7)</p> <p>Filatura di fibre naturali</p> <p>oppure</p>



Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
5605	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralmati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	<p>(<sup>1</sup>) Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica</p> <p>(<sup>2</sup>) Filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica</p>
5606	Filati spiralmati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralmate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralmati); filati di ciniglia; filati detti "a catenella"	<p>(<sup>1</sup>) Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme al gimping oppure filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche oppure fioccaggio insieme alla tintura</p>
capitolo 57	Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili:	<p>(<sup>1</sup>) Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche insieme alla tessitura o al "tufting" oppure estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting" oppure fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta o da filati di viscosa in catena continua</p>




Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
ex capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi:	<p>oppure                      "tufting" insieme alla tintura o alla stampa                      oppure                      floccaggio insieme alla tintura o alla stampa                      oppure                      estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme a tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'aggiatura meccanica</p> <p>Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto</p> <p>(<sup>1</sup>)                      Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche insieme alla tessitura o al "tufting"                      oppure                      estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting"                      oppure                      tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione                      oppure                      "tufting" insieme alla tintura o alla stampa                      oppure                      floccaggio insieme alla tintura o alla stampa                      oppure                      tintura di filati insieme alla tessitura                      oppure                      tessitura insieme alla stampa                      oppure                      stampa (operazione indipendente)</p>




Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
5805	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
5810	Ritami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria	Tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalatura, alla laminazione o alla metallizzazione oppure floccaggio insieme alla tintura o alla stampa
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: — contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili — altri	Tessitura Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Tessitura insieme all'impregnazione superficiale, alla spalatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente)
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati	(4) Tessitura insieme alla tintura, alla spalatura, alla laminazione o alla metallizzazione Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto
5905	Rivestimenti murali di materie tessili: — impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie	Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme all'impregnazione superficiale, alla spalatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione



Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
— altri		<p>(<sup>2</sup>) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura, spalmatura o laminazione oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente)</p>
5906	<p>Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902: — tessuti a maglia  — altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili — altri</p>	<p>(<sup>2</sup>) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure lavorazione a maglia insieme alla gommatura oppure gommatura, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratatura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio anti piega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura Tessitura, lavorazione a maglia o processo del tessuto non tessuto, insieme alla tintura o spalmatura/gommatura</p>




Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	oppure tintura di filati insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia o al processo del tessuto non tessuto oppure gommatura, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratra, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio anti piega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5908	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle a incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate: — reticelle a incandescenza impregnate — altri	Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura o alla stampa, o alla spalmatura, all'impregnazione superficiale o alla ricopertura oppure flocaggio insieme alla tintura o alla stampa oppure stampa (operazione indipendente)
da 5909 a 5911	Manufatti tessili per usi industriali:	Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
		(*) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure



Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
capitolo 60	Stoffe a maglia	<p>spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratrice, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>(<sup>1</sup>) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure lavorazione a maglia insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla stampa oppure floccaggio insieme alla tintura o alla stampa oppure tintura di filati insieme alla lavorazione a maglia oppure torsione o testurizzazione insieme a lavorazione a maglia a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
capitolo 61	Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia: — ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta — altri	<p>(<sup>1</sup>) (<sup>1</sup>) Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto</p> <p>(<sup>2</sup>) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia</p>




Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex capitolo 62	Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi:	oppure estruzione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure lavorazione a maglia e confezione in un'unica operazione
ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 ed ex 6211	Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) e altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébés), ricamati	(4) (5) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)
ex 6210 ed ex 6216	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	(6) (7) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 6212	Reggiseni, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, a maglia ottenuti riunendo, mediante cucitura o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	(8) (9) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure spalmatura o laminazione a condizione che il valore dei tessuti non spalmati o non laminati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto







Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
6213 e 6214	Fazzoletti da naso e da taschino, scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: — ricamati  — altri	(4) (5) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure confezione, compreso il taglio del tessuto preceduta dalla stampa (operazione indipendente) (4) (5) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure confezione preceduta dalla stampa (operazione indipendente)
6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212: — ricamati  — equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	(6) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure confezione preceduta dalla stampa (operazione indipendente) (7) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto




Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
	— tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati  — altri	oppure spalmatura o laminazione a condizione che il valore dei tessuti non spalmati o non laminati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; (4) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto
ex capitolo 63	Altri manufatti tessili: confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
da 6301 a 6304	Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento: — in feltro, non tessuti — altri: — ricamati	(4) Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto  (4) (4) Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (diversi da quelli a maglia), purché il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (4) (4) Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto
	— altri	




Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	( <sup>1</sup> ) Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco insieme alla tessitura o alla lavorazione a maglia e la confezione, compreso il taglio del tessuto.
6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio: — non tessuti — altri	( <sup>1</sup> ) ( <sup>1</sup> ) Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto  ( <sup>1</sup> ) ( <sup>1</sup> ) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
ex capitolo 64	Calzature, ghette e oggetti simili, parti di questi oggetti; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406
6406	Parti di calzature (comprese le tomaie anche fissate a soles diverse dalle soles esterne); soles interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
capitolo 65	Cappelli, copricapo e altre acconciature; loro parti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti;	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto




Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex capitolo 70	Vetro e lavori di vetro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7010	Dannigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle e altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto




Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di bigiotteria; monete; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 7102, ex 7103 ed ex 7104	Pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusa quella del prodotto
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi: — greggi — semilavorati o in polvere	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106, 7108 o 7110 o separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi
ex 7107, ex 7109 ed ex 7111	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi
ex capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
7207	Semiprodotto di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205
da 7208 a 7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7207
da 7213 a 7216	Vergella o bordone, barre, profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7207
7218 91 e 7218 99	Semiprodotto	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205




Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
da 7 219 a 7 222	Prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7 218
7 223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7 218
7 224 90	Semiprodotto	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7 201, 7 202, 7 203, 7 204 o 7 205
da 7 225 a 7 228	Prodotti laminati piatti e vergella o bordone, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate; profilati, di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7 206, 7 218 o 7 224
7 229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7 224
ex capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex 7 301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7 207
7 302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controtraie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7 206
7 304, 7 305 e 7 306	Tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci da 7 206 a 7 212 e 7 218 o 7 224
ex 7 307	Accessori per tubi di acciaio inossidabile (ISO n. X5CrNiMo 1 712), composti di più parti	Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7 308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9 406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7 301 non possono essere utilizzati.



Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex 7315	Catene antistruciolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 74	Rame e lavori di rame, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
7403	Rame raffinato e leghe di rame, greggio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
7408	Fili di rame	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 75	Nichel e lavori di nichel	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio, esclusi:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7601	Alluminio greggio	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio
7602	Cascami e avanzi di alluminio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex 7616	Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiera o nastri spiegati di alluminio	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati e




Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
capitolo 78	Piombo e lavori di piombo	— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 79	Zinco e lavori di zinco	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
capitolo 80	Stagno e lavori di stagno	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
ex capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto







Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8425 a 8430	<p>Paranchi; verricelli e argani; binde e martinetti;</p> <p>Bighe; gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli; gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti "cavaliers" e carrelli-gru</p> <p>Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento</p> <p>Altre macchine e apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche)</p> <p>Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatori-spalatrici, compattatori e rulli compattatori, semoventi</p> <p>Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8431</p> <p>oppure</p> <p>fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
da 8444 a 8447	<p>Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali</p> <p>Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritoritura delle materie tessili e altre macchine e apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati a essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447</p> <p>Telai per tessitura</p> <p>Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) o per tessuti tufted</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8448</p> <p>oppure</p> <p>fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>




Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
da 8456 a 8465	Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli Torni che operano con asportazione di metallo Macchine	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8466 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8470 a 8472	Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivo di calcolo; registratori di cassa Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni Altre macchine e apparecchi per ufficio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8473 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti e accessori di questi apparecchi; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8501 a 8502	Motori e generatori elettrici Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8503 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto




Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
8519, 8521	Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8522 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8525 a 8528	Apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione, telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando Apparecchi riceventi per la radiodiffusione Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8529 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8535 a 8537	Apparecchi per l'interruzione, la proiezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche; quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi e altri supporti per il comando o la distribuzione elettrica:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8538 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8542 31 a 8542 39	Circuiti integrati monolitici	Diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l'introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non parte oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8544 a 8548	Fili, cavi, e altri conduttori isolati per l'elettricità, cavi di fibre ottiche Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto



Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia Pezzi isolanti per macchine, apparecchi o impianti elettrici, tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente Cascami e avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 87	Veiture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
8708	Parti e accessori dei veicoli delle voci da 8701 a 8705	oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("sidecar")	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
capitolo 88	Navigazione aerea o spaziale	oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
		oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto



Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
capitolo 89	Navigazione marittima o fluviale	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati oppure fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 90	Strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9001 50	Lenti per occhiali, di materie diverse dal vetro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione comprendente una delle seguenti operazioni: — finitura della lente semilavorata e trasformazione in una lente oftalmologica per la correzione della vista destinata a essere montata su un paio di occhiali — rivestimento della lente mediante trattamenti appropriati al fine di migliorare la vista e garantire la protezione dell'utilizzatore oppure fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 91	Orologeria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 92	Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 93	Armi e munizioni e loro parti e accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto




Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
capitolo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 96	Lavori diversi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

(1) Le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" sono esposte nelle note introduttive da 8.1 a 8.3.

(2) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

(3) Cfr. la nota introduttiva 7.

(4) Cfr. la nota introduttiva 9.



## ALLEGATO III

## TESTO DELLA DICHIARAZIONE DI ORIGINE

La dichiarazione di origine, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè pagina. Tuttavia, le note a piè pagina non devono essere riprodotte.

**Versione albanese**

Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr.....<sup>(1)</sup>) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjinë preferenciale .....<sup>(2)</sup> në përputhje me Rregullat kalimtare të origjinës.

**Versione araba**

يصرح مصدر المنتجات التي تشملها هذه الوثيقة (التصريح الجمركي رقم.....<sup>(1)</sup>) باستثناء ما ينص بوضوح على خلاف ذلك، بأن هذه المنتجات من منشأ تفضيلي من .....<sup>(2)</sup> طبقاً لقواعد المنشأ الانتقالية.

**Versione bosniaca**

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ....<sup>(1)</sup>) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi .....<sup>(2)</sup> preferencijalnog porijekla u skladu sa prijelaznim pravilima porijekla.

**Versione bulgara**

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № .....<sup>(1)</sup>), декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с .....<sup>(2)</sup> преференциален произход съгласно преходните правила за произход.

**Versione croata**

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ....<sup>(1)</sup>) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi .....<sup>(2)</sup> preferencijalnog podrijetla prema prijelaznim pravilima o podrijetlu.

**Versione ceca**

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení .....<sup>(1)</sup>) prohlašuje, že podle přechodných pravidel původu mají tyto výrobky kromě zřetelně označených preferenční původ v .....<sup>(2)</sup>.

**Versione danese**

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. ....<sup>(1)</sup>) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i .....<sup>(2)</sup> i henhold til overgangsreglerne for oprindelse.

**Versione neerlandese**


De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ....<sup>(1)</sup>), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële .....<sup>(2)</sup> oorsprong zijn in overeenstemming met de overgangsregels van oorsprong.

**Versione inglese**

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No. ....<sup>(1)</sup>) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of .....<sup>(2)</sup> preferential origin according to the transitional rules of origin.

**Versione estone**

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr.....<sup>(1)</sup>) deklareerib, et need toodetud on päritolureeglite üleminekueeskirjade kohaselt .....<sup>(2)</sup> sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.



**Versione faroese**

Útflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. ....<sup>(1)</sup>) vátta, át um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vøtur upprunavøtur .....<sup>(2)</sup> sambært skiftisreglunum um uppruna.

**Versione finlandese**

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o .....<sup>(1)</sup>) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja .....<sup>(2)</sup> alkuperätuotteita siirtymäkauden alkuperäsääntöjen nojalla.

**Versione francese**

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° .....<sup>(1)</sup>) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle .....<sup>(2)</sup> selon les règles d'origine transitoires.

**Versione tedesca**

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ....<sup>(1)</sup>) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte .....<sup>(2)</sup> Ursprungswaren gemäß den Übergangsregeln für den Ursprung sind.

**Versione georgiana**

ამ დოკუმენტით წარმოდგენილი საქონლის ექსპორტიორი (საბაჟო ორგანოს მიერ მიანიჭებული ავტორიზაციის No.....<sup>1</sup>) აცხადებს, რომეს საქონელი არის .....<sup>2</sup> შეღავათიანი წარმოშობის, გარდამავალი წარმოშობის წესების შესაბამისად, თუ სხვარ ამ არ არის პირდაპირ მითითებული.

**Versione greca**

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άρθρα τελωνείου υπ' αριθ. ....<sup>(1)</sup>) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής .....<sup>(2)</sup> σύμφωνα με τους μεταβατικούς κανόνες καταγωγής.

**Versione ebraica**

היצואן של הטובין המכוסים במסמך זה (אישור מכס מס'.....<sup>1</sup>) מצהיר כי מקורם של הטובין הללו המועדף ב. בהתאם לכללי המעבר, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.<sup>2</sup>

**Versione ungherese**

A jelen okmányban szereplő termékek exportőre (vámfelhatalmazási szám: .....<sup>(1)</sup>) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában a termékek az átmeneti származási szabályok szerint preferenciális .....<sup>(2)</sup> származásúak.

**Versione islandese**

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollýfirvalda nr. ....<sup>(1)</sup>), lýsir því yfir að vörunar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af .....<sup>(2)</sup> uppruna samkvæmt upprunareglum á umbreytingartímabili.

**Versione italiana**

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ....<sup>(1)</sup>) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale .....<sup>(2)</sup> conformemente alle norme di origine transitorie.





**Versione lettone**

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. ....<sup>(1)</sup>), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir .....<sup>(2)</sup> preferenciāla izcelsme saskaņā ar pārejas noteikumiem par izcelsmi.

**Versione lituana**

Šiame dokumente nurodytų produktų eksportuojamas (muitinės leidimo Nr. ....<sup>(1)</sup>) deklaruoja, kad, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, šie produktai turi .....<sup>(2)</sup> lengvatinės kilmės statusą pagal pereinamojo laikotarpio kilmės taisyklės.

**Versione macedone**

Извозникот на производите што ги покрива овој документ (царинско одобрение бр. ....<sup>(1)</sup>) изјавува дека, освен ако тоа не е јасно поинаку назначено, овие производи се со .....<sup>(2)</sup> преференцијално потекло, во согласност со предните правила за потекло.

**Versione maltese**

L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru ....<sup>(1)</sup>) jiddikjara li, ħlief fejn indikat mod ieħor b'mod ċar, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali .....<sup>(2)</sup> skont ir-regoli ta' oriġini tranzitorji.

**Versione montenegrina**

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. ....<sup>(1)</sup>) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи .....<sup>(2)</sup> преференцијалног поријекла, у складу са транзиционим правилима поријекла.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. ....<sup>(1)</sup>) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi .....<sup>(2)</sup> preferencijalnog porijekla u skladu sa tranzicionim pravilima porijekla.

**Versione norvegese**

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr. ....<sup>(1)</sup>) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har .....preferanseopprinnelse i henhold til overgangsreglene for opprinnelse<sup>(2)</sup>.

**Versione polacca**

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ....<sup>(1)</sup>) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają .....<sup>(2)</sup> preferencyjne pochodzenie zgodnie z przejściowymi regulami pochodzenia.

**Versione portoghese**

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.º ....<sup>(1)</sup>) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial .....<sup>(2)</sup> de acordo com as regras de origem transitórias.

**Versione rumena**

Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr. ....<sup>(1)</sup>) declară că, exceptând cazul în care se indică altfel în mod clar, aceste produse sunt de origine preferențială .....<sup>(2)</sup> în conformitate cu regulile de origine tranzitorii.

**Versione serba**

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. ....<sup>(1)</sup>) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи .....<sup>(2)</sup> преференцијалног порекла, у складу са прелазним правилима о пореклу.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. ....<sup>(1)</sup>) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi .....<sup>(2)</sup> preferencijalnog porekla, u skladu sa prelaznim pravilima o poreklu.



**Versione slovacca**

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia .....<sup>(1)</sup>) vyhlasuje, že pokiaľ nie je zreteľne uvedené inak, tieto výrobky majú v súlade s prechodnými pravidlami pôvodu preferenčný pôvod v .....<sup>(2)</sup>.

**Versione slovena**

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št .....<sup>(1)</sup>), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno .....<sup>(2)</sup> poreklo v skladu s prehodnimi pravili o poreklu.

**Versione spagnola**

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n.º .....<sup>(1)</sup>) declara que, excepto donde se indique claramente lo contrario, estos productos son de origen preferencial .....<sup>(2)</sup> con arreglo a las normas de origen transitorias.

**Versione svedese**

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ....<sup>(1)</sup>) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande .....<sup>(2)</sup> ursprung i enlighet med övergångsreglerna om ursprung.

**Versione turca**

Bu belge kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı (gümrük yetki No: .....<sup>(1)</sup>), aksi açıkça belirtilmedikçe, bu ürünlerin geçiş menşe kurallarına göre .....<sup>(2)</sup> tercihli menşeli olduğunu beyan eder.

**Versione ucraina**

Експортер продукції, на яку поширюється цей документ (митний дозвіл № .....<sup>(1)</sup>) заявляє, що, за винятком випадків, де це явно зазначено, ця продукція має .....<sup>(2)</sup> преференційне походження згідно з перехідними правилами походження.

.....  
 (Luogo e data)<sup>(3)</sup>  
 .....


(Firma dell'esportatore. Deve inoltre essere scritto in modo leggibile anche il nome della persona che firma la dichiarazione)<sup>(4)</sup>

<sup>(1)</sup> Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.

<sup>(2)</sup> Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento sul quale viene formulata la dichiarazione mediante la sigla "CM".

<sup>(3)</sup> Queste indicazioni possono essere omesse qualora l'informazione sia già presente nel documento.

<sup>(4)</sup> Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.




## ALLEGATO IV

**FAC-SIMILE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1 E DOMANDA DI CERTIFICATO EUR.1**


## ISTRUZIONI PER LA STAMPA

1. Il certificato deve avere un formato di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno o di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m<sup>2</sup>. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
2. Le autorità pubbliche delle parti possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permette l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.



## CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	<b>EUR.1 .....</b>	<b>N° A</b>	<b>000.000</b>
Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo			
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	2. <b>Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra</b> ..... <b>e</b> ..... (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)		
	4. <b>Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari</b>	5. <b>Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione</b>	
6. Informazioni sul trasporto (indicazione facoltativa)	7. <b>Osservazioni</b>		
8. <b>Numero d'ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli, (¹)</b> <b>designazione delle merci</b>	9. <b>Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)</b>	10. Fatture (indicazione facoltativa)	
11. <b>VISTO DELLA DOGANA</b> <i>Dichiarazione certificata conforme</i> Documento di esportazione (²) Modulo ..... N ..... Del ..... Ufficio doganale ..... Paese o territorio in cui è rilasciato il certificato ..... ..... ..... Luogo e data ..... ..... (Firma)	Timbro	12. <b>DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE</b> Il sottoscritto dichiara che le merci di cui sopra soddisfano i requisiti richiesti per il rilascio del presente certificato.  Luogo e data ..... ..... (Firma)	
(¹) Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare "alla rinfusa". (²) Da compilare solo quando lo richieda la normativa nazionale del paese o del territorio di esportazione.			



<b>13. RICHIESTA DI VERIFICA da inviare a:</b>	<b>14. ESITO DELLA VERIFICA</b>
È richiesta la verifica dell'autenticità e della regolarità del presente certificato ..... <p style="text-align: center;">Luogo e data</p> <p style="text-align: center;">Timbro</p> ..... <p style="text-align: center;">(Firma)</p>	La verifica effettuata ha permesso di constatare che il presente certificato <sup>(1)</sup> <input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti. <input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (cfr. le osservazioni allegate). ..... <p style="text-align: center;">Luogo e data</p> <p style="text-align: center;">Timbro</p> ..... <p style="text-align: center;">(Firma)</p>
<sup>(1)</sup> Contrassegnare con una X la casella appropriata	

## NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco e ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una riga orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.



## DOMANDA PER OTTENERE IL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	<b>EUR.1                      N° A                      000.000</b>		
Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo			
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	2. <b>Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra</b>		
	..... <b>e</b> .....		
	(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)		
	4. <b>Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari</b>	5. <b>Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione</b>	
6. Informazioni sul trasporto (indicazione facoltativa)	7. <b>Osservazioni</b>		
8. <b>Numero d'ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli, (¹) designazione delle merci</b>	9. <b>Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)</b>	10. <b>Fatture (indicazione facoltativa)</b>	
(¹) Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare "alla rinfusa".			



DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a tergo,

DICHIARA che le merci rispondono alle condizioni richieste per il rilascio del certificato allegato;

PRECISA le circostanze che hanno permesso alle merci di soddisfare a tali condizioni:

.....  
.....  
.....  
.....

PRESENTA i seguenti documenti giustificativi (1):

.....  
.....  
.....  
.....

SI IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare ritenuta indispensabile da dette autorità per il rilascio del certificato allegato, nonché ad accettare eventuali controlli, da parte di dette autorità, della sua contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDE il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.


.....

(Luogo e data)

.....

(Firma)


(1) Ad esempio: documenti di importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del produttore ecc., relativi ai prodotti impiegati nella fabbricazione o alle merci riesportate tali e quali.



## ALLEGATO V

**CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI PRODOTTI ORIGINARI DI CEUTA E MELILLA***Articolo unico*

1. Purché siano conformi alla norma di non modificazione di cui all'articolo 14 della presente appendice, si considerano:
  - 1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:
    - a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
    - b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi dai prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla, a condizione che:
      - i) tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 della presente appendice; oppure
      - ii) tali prodotti siano originari del Montenegro o dell'Unione europea e siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 6 della presente appendice;
  - 2) prodotti originari del Montenegro:
    - a) i prodotti interamente ottenuti nel Montenegro;
    - b) i prodotti ottenuti nel Montenegro nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli interamente ottenuti nel Montenegro, a condizione che:
      - i) tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 della presente appendice; oppure
      - ii) tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o dell'Unione europea e siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 6 della presente appendice.
2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato inserisce il nome della parte esportatrice e "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o nella dichiarazione di origine. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, l'indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione di origine.
4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e a Melilla.





## ALLEGATO VI

## DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

## DICHIARAZIONE DEL FORNITORE


relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in parti contraenti applicatrici senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, dichiaro che:

1. per produrre queste merci sono stati impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] i seguenti materiali non originari di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e]:

Designazione delle merci fornite (¹)	Designazione dei materiali non originari utilizzati	Voce dei materiali non originari utilizzati (²)	Valore dei materiali non originari utilizzati (³) (³)
Valore totale			

2. tutti gli altri materiali impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] per produrre queste merci sono originari di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e];
3. le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] in conformità dell'articolo 13 della presente appendice, e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:



Designazione delle merci fornite	Valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] (*)
	(Luogo e data)
	(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

(\*) Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerele.

Esempio

Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella prima colonna e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.

(†) Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.

Esempi


La norma per gli indumenti dell'ex capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in una parte contraente applicatrice utilizza tessuti importati dall'Unione europea e ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore europeo descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come "filati", senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.

Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre "barre di acciaio" nella colonna "Designazione dei materiali non originari utilizzati". Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non originarie.

(‡) Per "valore dei materiali" s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e].

Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

(§) Per "valore aggiunto totale" s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e], compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.



## ALLEGATO VII

## DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE

La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

## DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE

relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in una parte contraente applicatrice senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, che vengono regolarmente fornite a <sup>(1)</sup> ..... dichiaro che:

- per produrre queste merci sono stati impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] i seguenti materiali non originari di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e]:

Designazione delle merci fornite <sup>(2)</sup>	Designazione dei materiali non originari utilizzati	Voce dei materiali non originari utilizzati <sup>(3)</sup>	Valore dei materiali non originari utilizzati <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>
Valore totale			

- tutti gli altri materiali impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] per produrre queste merci sono originari di [indicare il nome della parte contraente applicatrice interessata];
- le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] in conformità dell'appendice A, articolo 13, e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:

Designazione delle merci fornite	Valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] <sup>(5)</sup>



La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di tali merci.....  
 da ..... a (6)  
 Mi impegno a informare immediatamente ..... (1) qualora la dichiarazione non sia più valida.

(Luogo e data)
(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

(1) Nome e indirizzo del cliente.  
 (2) Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.  
 Esempio  
 Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella prima colonna e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.  
 (3) Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.  
 Esempi  
 La norma per gli indumenti dell'ex capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in una parte contraente applicatrice utilizza tessuti importati dall'Unione europea e ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore europeo descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come "filati", senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.  
 Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre "barre di acciaio" nella colonna "Designazione dei materiali non originari utilizzati". Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non originarie.  
 (4) Per "valore dei materiali" s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e].  
 Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.  
 (5) Per "valore aggiunto totale" s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e], compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.  
 (6) Indicare le date. Di regola, fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui essa viene redatta, il periodo di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore non dovrebbe superare 24 mesi.»

22CE1513



## DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2022/905 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2022

**recante modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE per quanto riguarda i protocolli per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),

considerando quanto segue:


- (1) Le direttive 2003/90/CE <sup>(3)</sup> e 2003/91/CE <sup>(4)</sup> della Commissione mirano a garantire che le varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi che gli Stati membri iscrivono nei rispettivi cataloghi nazionali siano conformi ai protocolli stabiliti dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali («UCVV»). Dette direttive mirano in particolare a garantire la conformità alle norme relative ai caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e alle condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi. Per le specie non comprese nei protocolli dell'UCVV tali direttive mirano a garantire la conformità alle linee direttrici dell'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali («UPOV»).
- (2) L'UCVV ha stabilito altri protocolli e aggiornato quelli esistenti, in particolare per quanto riguarda le seguenti specie: *Dactylis* (pannocchia), erba medica, erba medica ibrida, codolina comune, fleolo, trifoglio violetto, canapa, segale, triticale, bietola da costa, cavolo verza, cavolo cappuccio bianco e cavolo cappuccio rosso, cicoria da foglia, anguria o cocomero, melone, finocchio, lattuga, pomodoro, spinaci e pomodoro portainnesto. Tali sviluppi dovrebbero riflettersi nel diritto dell'Unione.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE.

<sup>(1)</sup> GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

<sup>(3)</sup> Direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole (GU L 254 dell'8.10.2003, pag. 7).

<sup>(4)</sup> Direttiva 2003/91/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi (GU L 254 dell'8.10.2003, pag. 11).



- (4) Gli Stati membri devono applicare le nuove norme a decorrere dal 1° gennaio 2023. Per alcune varietà non ammesse nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi, gli esami ufficiali, non ancora ultimati, sono tuttavia iniziati anteriormente al 1° gennaio 2023 in conformità alla direttiva 2003/90/CE o alla direttiva 2003/91/CE nella versione vigente prima delle modifiche introdotte dalla presente direttiva. È opportuno che detti esami siano soggetti alle norme precedenti per evitare che subiscano perturbazioni.
- (5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

##### **Modifiche della direttiva 2003/90/CE**

Gli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato, parte A, della presente direttiva.

#### Articolo 2

##### **Modifiche della direttiva 2003/91/CE**

Gli allegati della direttiva 2003/91/CE sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato, parte B, della presente direttiva.

#### Articolo 3

##### **Recepimento**

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 31 dicembre 2022 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

#### Articolo 4

##### **Misure transitorie**

Per gli esami ufficiali delle varietà iniziati anteriormente al 1° gennaio 2023 ma non ancora ultimati si applicano le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE nella versione vigente prima delle modifiche introdotte dalla presente direttiva.

#### Articolo 5

##### **Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.




*Articolo 6***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2022

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

PARTE A

«ALLEGATO I

**Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), che devono essere conformi ai protocolli tecnici dell'UCVV (\*)**

Nome scientifico	Nome comune	Protocollo UCVV
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dactilis (pannocchia)	TP 31/1 del 25.3.2021
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Festuca arundinacea	TP 39/1 dell'1.10.2015
<i>Festuca filiformis</i> Pourr.	Festuca a foglie capillari	TP 67/1 del 23.6.2011
<i>Festuca ovina</i> L.	Festuca ovina	TP 67/1 del 23.6.2011
<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Festuca dei prati	TP 39/1 dell'1.10.2015
<i>Festuca rubra</i> L.	Festuca rossa	TP 67/1 del 23.6.2011
<i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.)	Festuca indurita	TP 67/1 del 23.6.2011
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Loglio italico	TP 4/2 del 19.3.2019
<i>Lolium perenne</i> L.	Loglio perenne	TP 4/2 del 19.3.2019
<i>Lolium x hybridum</i> Hausskn.	Loglio ibrido	TP 4/2 del 19.3.2019
<i>Medicago sativa</i> L.	Erba medica	TP 6/1 del 22.12.2021
<i>Medicago x varia</i> T. Martyn	Erba medica ibrida	TP 6/1 del 22.12.2021
<i>Phleum nodosum</i> L.	Codolina comune	TP 34/1 del 22.12.2021
<i>Phleum pratense</i> L.	Fleolo	TP 34/1 del 22.12.2021
<i>Pisum sativum</i> L. (partim)	Pisello da foraggio	TP 7/2 Rev. 3 Corr. del 16.3.2020
<i>Poa pratensis</i> L.	Fienarola dei prati	TP 33/1 del 15.3.2017
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trifoglio violetto	TP 5/1 del 22.12.2021
<i>Vicia faba</i> L.	Favino	TP 8/1 del 19.3.2019
<i>Vicia sativa</i> L.	Veccia comune	TP 32/1 del 19.4.2016
<i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Rchb.	Navone	TP 89/1 dell'11.3.2015
<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers.	Rafano oleifero	TP 178/1 del 15.3.2017
<i>Brassica napus</i> L. (partim)	Colza	TP 36/3 del 21.4.2020
<i>Cannabis sativa</i> L.	Canapa	TP 276/2 dell'1.2.2022
<i>Glycine max</i> (L.) Merr.	Semi di soia	TP 80/1 del 15.3.2017
<i>Gossypium</i> spp.	Cotone	TP 88/2 dell'11.12.2020
<i>Helianthus annuus</i> L.	Girasole	TP 81/1 del 31.10.2002
<i>Linum usitatissimum</i> L.	Lino	TP 57/2 del 19.3.2014
<i>Sinapis alba</i> L.	Senape bianca	TP 179/1 del 15.3.2017






<i>Avena nuda</i> L.	Avena nuda	TP 20/3 del 6.3.2020
<i>Avena sativa</i> L. (compresa <i>A. byzantina</i> K. Koch)	Avena comune e avena bizantina	TP 20/3 del 6.3.2020
<i>Hordeum vulgare</i> L.	Orzo	TP 19/5 del 19.3.2019
<i>Oryza sativa</i> L.	Riso	TP 16/3 dell'1.10.2015
<i>Secale cereale</i> L.	Segale	TP 58/1 Rev. del 27.4.2022
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>bicolor</i>	Sorgo	TP 122/1 del 19.3.2019
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>drummondii</i> (Steud.) de Wet ex Davidse	Erba sudanese	TP 122/1 del 19.3.2019
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>bicolor</i> x <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>drummondii</i> (Steud.) de Wet ex Davidse	Ibridi risultanti dall'incrocio di <i>Sorghum bicolor</i> subsp. <i>bicolor</i> e <i>Sorghum bicolor</i> subsp. <i>drummondii</i>	TP 122/1 del 19.3.2019
<i>xTriticosecale</i> Wittm. ex A. Camus	Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere <i>Triticum</i> e una specie del genere <i>Secale</i>	TP 121/3 del 27.4.2022
<i>Triticum aestivum</i> L. subsp. <i>aestivum</i>	Frumento	TP 3/5 del 19.3.2019
<i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>durum</i> (Desf.) van Slageren	Frumento duro	TP 120/3 del 19.3.2014
<i>Zea mais</i> L. (partim)	Granturco	TP 2/3 dell'11.3.2010
<i>Solanum tuberosum</i> L.	Patata	TP 23/3 del 15.3.2017

(\*) Il testo dei protocolli può essere consultato sul sito web dell'UCVV ([www.cpvo.europa.eu](http://www.cpvo.europa.eu)).

#### ALLEGATO II

#### Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), che devono essere conformi alle linee direttrici per i test dell'UPOV (\*)

Nome scientifico	Nome comune	Linea direttrice dell'UPOV
<i>Beta vulgaris</i> L.	Barbabietola da foraggio	TG/150/3 del 4.11.1994
<i>Agrostis canina</i> L.	Agrostide canina	TG/30/6 del 12.10.1990
<i>Agrostis gigantea</i> Roth	Agrostide gigantea	TG/30/6 del 12.10.1990
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Agrostide stolonifera	TG/30/6 del 12.10.1990
<i>Agrostis capillaris</i> L.	Agrostide tenue	TG/30/6 del 12.10.1990
<i>Bromus catharticus</i> Vahl	Bromo	TG/180/3 del 4.4.2001
<i>Bromus sitchensis</i> Trin.	Bromo dell'Alaska	TG/180/3 del 4.4.2001
<i>xFestulolium</i> Asch. et Graebn.	Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere <i>Festuca</i> e una specie del genere <i>Lolium</i>	TG/243/1 del 9.4.2008
<i>Lotus corniculatus</i> L.	Ginestrino	TG 193/1 del 9.4.2008



<i>Lupinus albus</i> L.	Lupino bianco	TG/66/4 del 31.3.2004
<i>Lupinus angustifolius</i> L.	Lupino selvatico	TG/66/4 del 31.3.2004
<i>Lupinus luteus</i> L.	Lupino giallo	TG/66/4 del 31.3.2004
<i>Medicago doliata</i> Carmign.	Erba medica aculeata	TG/228/1 del 5.4.2006
<i>Medicago italica</i> (Mill.) Fiori	Erba medica italiana	TG/228/1 del 5.4.2006
<i>Medicago littoralis</i> Rohde ex Loisel.	Erba medica litorale	TG/228/1 del 5.4.2006
<i>Medicago lupulina</i> L.	Erba medica lupulina	TG/228/1 del 5.4.2006
<i>Medicago murex</i> Willd.	Erba medica pungente	TG/228/1 del 5.4.2006
<i>Medicago polymorpha</i> L.	Erba medica polimorfa	TG/228/1 del 5.4.2006
<i>Medicago rugosa</i> Desr.	Erba medica rugosa	TG/228/1 del 5.4.2006
<i>Medicago scutellata</i> (L.) Mill.	Erba medica scudata	TG/228/1 del 5.4.2006
<i>Medicago truncatula</i> Gaertn.	Erba medica troncata	TG/228/1 del 5.4.2006
<i>Trifolium repens</i> L.	Trifoglio bianco	TG/38/7 del 9.4.2003
<i>Trifolium subterraneum</i> L.	Trifoglio sotterraneo	TG/170/3 del 4.4.2001
<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.	Facelia	TG/319/1 del 5.4.2017
<i>Arachis hypogaea</i> L.	Arachide	TG/93/4 del 9.4.2014
<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern	Senape bruna	TG/335/1 del 17.12.2020
<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs	Ravizzone	TG/185/3 del 17.4.2002
<i>Carthamus tinctorius</i> L.	Cartamo	TG/134/3 del 12.10.1990
<i>Papaver somniferum</i> L.	Papavero	TG/166/4 del 9.4.2014»

(\*) Il testo delle linee direttrici può essere consultato sul sito web dell'UPOV ([www.upov.int](http://www.upov.int)).

## PARTE B


### «ALLEGATO I

#### Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), che devono essere conformi ai protocolli tecnici dell'UCVV (\*)

Nome scientifico	Nome comune	Protocollo UCVV
<i>Allium cepa</i> L. (var. <i>cepa</i> )	Cipolla, anche di tipo lungo (echalion)	TP 46/2 dell'1.4.2009
<i>Allium cepa</i> L. (var. <i>aggregatum</i> )	Scalognò	TP 46/2 dell'1.4.2009
<i>Allium fistulosum</i> L.	Cipolletta	TP 161/1 dell'11.3.2010
<i>Allium porrum</i> L.	Porro	TP 85/2 dell'1.4.2009
<i>Allium sativum</i> L.	Aaglio	TP 162/1 Corr. del 25.3.2004
<i>Allium schoenoprasum</i> L.	Erba cipollina	TP 198/2 dell'11.3.2015



<i>Apium graveolens</i> L.	Sedano	TP 82/1 del 13.3.2008
<i>Apium graveolens</i> L.	Sedano-rapa	TP 74/1 del 13.3.2008
<i>Asparagus officinalis</i> L.	Asparago	TP 130/2 del 16.2.2011
<i>Beta vulgaris</i> L.	Barbabietola rossa, compresa la barbabietola di Cheltenham	TP 60/1 dell'1.4.2009
<i>Beta vulgaris</i> L.	Bietola da costa	TP 106/2 del 14.4.2021
<i>Brassica oleracea</i> L.	Cavolo laciniato	TP 90/1 del 16.2.2011
<i>Brassica oleracea</i> L.	Cavolfiore	TP 45/2 Rev. 2 del 21.3.2018
<i>Brassica oleracea</i> L.	Broccoli asparagi o a getto	TP 151/2 Rev. 2 del 21.4.2020
<i>Brassica oleracea</i> L.	Cavoletti di Bruxelles	TP 54/2 Rev. del 15.3.2017
<i>Brassica oleracea</i> L.	Cavolo rapa	TP 65/1 Rev. del 15.3.2017
<i>Brassica oleracea</i> L.	Cavolo verza, cavolo cappuccio bianco e cavolo cappuccio rosso	TP 48/3 Rev. 2 del 25.3.2021
<i>Brassica rapa</i> L.	Cavolo cinese	TP 105/1 del 13.3.2008
<i>Capsicum annuum</i> L.	Peperoncino o peperone	TP 76/2 Rev. 2 Corr. del 21.4.2020
<i>Cichorium endivia</i> L.	Indivia riccia e indivia scarola	TP 118/3 del 19.3.2014
<i>Cichorium intybus</i> L.	Cicoria industriale	TP 172/2 dell'1.12.2005
<i>Cichorium intybus</i> L.	Cicoria da foglia	TP 154/1 Rev. 2 Corr. del 14.4.2021
<i>Cichorium intybus</i> L.	Cicoria Witloof	TP 173/2 del 21.3.2018
<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai	Anguria o cocomero	TP 142/2 Rev. del 14.4.2021
<i>Cucumis melo</i> L.	Melone	TP 104/2 Rev. 2 del 25.3.2021
<i>Cucumis sativus</i> L.	Cetriolo e cetriolino	TP 61/2 Rev. 2 del 19.3.2019
<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne	Zucca	TP 155/1 dell'11.3.2015
<i>Cucurbita pepo</i> L.	Zucchini	TP 119/1 Rev. del 19.3.2014
<i>Cynara cardunculus</i> L.	Carciofo e cardo	TP 184/2 Rev. del 6.3.2020
<i>Daucus carota</i> L.	Carota commestibile e carota da foraggio	TP 49/3 del 13.3.2008
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Finocchio	TP 183/2 del 14.4.2021
<i>Lactuca sativa</i> L.	Lattuga	TP 13/6 Rev. 3 del 27.4.2022
<i>Solanum lycopersicum</i> L.	Pomodoro	TP 44/4 Rev. 5 del 14.4.2021
<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill	Prezzemolo	TP 136/1 Corr. del 21.3.2007
<i>Phaseolus coccineus</i> L.	Fagiolo di Spagna	TP 9/1 del 21.3.2007
<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Fagiolo nano e fagiolo rampicante	TP 12/4 del 27.2.2013
<i>Pisum sativum</i> L. (partim)	Pisello a grano rugoso, pisello rotondo e pisello dolce	TP 7/2 Rev. 3 Corr. del 16.3.2020
<i>Raphanus sativus</i> L.	Ravanello, ramolaccio	TP 64/2 Rev. Corr. dell'11.3.2015



<i>Rheum rhabarbarum</i> L.	Rabarbaro	TP 62/1 del 19.4.2016
<i>Scorzonera hispanica</i> L.	Scorzonera	TP 116/1 dell'11.3.2015
<i>Solanum melongena</i> L.	Melanzana	TP 117/1 del 13.3.2008
<i>Spinacia oleracea</i> L.	Spinaci	TP 55/5 Rev. 4 del 27.4.2022
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	Valerianella o lattughella	TP 75/2 del 21.3.2007
<i>Vicia faba</i> L. (partim)	Fava	TP 206/1 del 25.3.2004
<i>Zea mays</i> L. (partim)	Granturco dolce e pop corn	TP 2/3 dell'11.3.2010
<i>Solanum habrochaites</i> S. Knapp & D.M. Spooner; <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>Solanum habrochaites</i> S. Knapp & D.M. Spooner; <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>Solanum peruvianum</i> (L.) Mill.; <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>Solanum cheesmaniae</i> (L. Ridley) Fosberg; <i>Solanum pimpinellifolium</i> L. x <i>Solanum habrochaites</i> S. Knapp & D.M. Spooner	Pomodoro portainnesto	TP 294/1 Rev. 5 del 14.4.2021
<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne x <i>Cucurbita moschata</i> Duchesne	Ibridi interspecifici di <i>Cucurbita maxima</i> Duchesne x <i>Cucurbita moschata</i> Duchesne da usare come portainnesto	TP 311/1 del 15.3.2017

(\*) Il testo dei protocolli può essere consultato sul sito web dell'UCVV ([www.cpvo.europa.eu](http://www.cpvo.europa.eu)).

#### ALLEGATO II

#### Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), che devono essere conformi alle linee direttrici per i test dell'UPOV (\*)

Nome scientifico	Nome comune	Linea direttrice dell'UPOV
<i>Brassica rapa</i> L.	Rapa	TG/37/10 del 4.4.2001»

(\*) Il testo delle linee direttrici può essere consultato sul sito web dell'UPOV ([www.upov.int](http://www.upov.int)).

22CE1514



## DECISIONE (PESC) 2022/906 DEL CONSIGLIO

del 9 giugno 2022

relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per rafforzare le capacità della task force medica dei Balcani

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio <sup>(1)</sup>, è stato istituito uno strumento europeo per la pace (EPF) per il finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell'Unione nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), della decisione (PESC) 2021/509, l'EPF può finanziare le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.
- (2) La task force medica dei Balcani (*Balkan Medical Task Force* – BMTF) è stata istituita quale iniziativa regionale che riunisce sei paesi dei Balcani occidentali, ossia Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia e Slovenia, con l'obiettivo di fornire una risposta rapida ed efficace ai paesi o alle regioni colpiti da catastrofi utilizzando le capacità mediche militari già esistenti delle nazioni partecipanti. A turno, ciascuna delle sei nazioni partecipanti assume il ruolo di «nazione quadro» ogni due anni. La Macedonia del Nord ricopre tale ruolo per il periodo da giugno 2020 a giugno 2022. Nella seconda metà del 2021 l'organizzazione ha introdotto nuove norme interne che consentono uno schieramento a più lungo termine a sostegno di missioni e operazioni, anche nell'ambito delle missioni e operazioni della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) al di fuori dei Balcani occidentali.
- (3) Fornendo alle unità mediche delle forze armate di paesi terzi che partecipano alla BMTF le attrezzature e i materiali necessari, l'Unione rafforzerebbe le capacità mediche militari dei paesi dei Balcani occidentali interessati e rafforzerebbe un'unità medica militare multinazionale potenzialmente in grado di sostenere gli aspetti militari delle operazioni di pace al di fuori della regione e di contribuire a conseguire gli obiettivi in termini di capacità e di partenariato della NATO nell'ambito del partenariato per la pace (PPP).
- (4) La presente misura di assistenza dovrebbe inoltre rafforzare la capacità dei Balcani occidentali di rispondere alle crisi e aumentare la resilienza della regione, contribuendo pertanto da ultimo alla stabilità regionale e permettendo ai paesi della regione di proteggere meglio le loro popolazioni. Dovrebbe contribuire alla cooperazione e alla coesione regionali e promuovere relazioni di buon vicinato nei Balcani occidentali.
- (5) Nella sua lettera del 18 aprile 2022 indirizzata all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), il ministro della Difesa della Repubblica di Macedonia del Nord chiedeva all'Unione, a nome della BMTF, di sostenere la task force nell'approvvigionamento di attrezzature fondamentali per rafforzare la capacità delle sue unità mediche.

<sup>(1)</sup> Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).



- (6) In linea con le conclusioni del Consiglio sull'EPF, la presente misura di assistenza consentirebbe ai paesi terzi che partecipano alla task force medica dei Balcani di rispondere alle crisi in modo autonomo. Poiché riunisce cinque paesi dei Balcani occidentali, la presente misura di assistenza contribuirebbe anche ai più ampi obiettivi della PESC/PSDC nella regione, quali la promozione della cooperazione e del dialogo regionali.
- (7) Al termine della presente misura di assistenza, l'alto rappresentante effettuerà una valutazione del suo impatto e della gestione e dell'uso delle attrezzature fornite. Ciò condurrà a un processo di valutazione degli insegnamenti tratti, che è volto a esaminare l'efficacia della misura di assistenza e la sua coerenza con la strategia e le politiche generali dell'Unione nel paese beneficiario.
- (8) Le misure di assistenza devono essere attuate in conformità dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509 e, in particolare, nel rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio <sup>(7)</sup>, e in conformità delle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF.
- (9) Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

##### Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata


1. È istituita una misura di assistenza a favore della BMTF («beneficiario»), da finanziarsi nell'ambito dello strumento europeo per la pace («misura di assistenza»).
2. Obiettivo della misura di assistenza è sostenere lo sviluppo delle capacità della BMTF attraverso la fornitura di equipaggiamento e materiali necessari alle unità mediche delle forze armate dei paesi partecipanti, ossia Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia, al fine di rafforzare le capacità mediche militari della regione e, da ultimo, gli sforzi di soccorso civile.
3. Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia:
  - a) automezzi (veicoli medici e fuoristrada);
  - b) ospedali ruolo 2;
  - c) apparecchiature e materiali di laboratorio;
  - d) apparecchiature informatiche e per la comunicazione.
4. La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di conclusione del contratto tra l'amministratore delle misure di assistenza che agisce come ordinatore e l'entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della presente decisione, conformemente all'articolo 32, paragrafo 2, lettera a), della decisione (PESC) 2021/509.

#### Articolo 2

##### Disposizioni finanziarie

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è di 6 000 000 EUR.
2. Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e delle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF.

<sup>(7)</sup> Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).



*Articolo 3***Accordi con il beneficiario**


1. L'alto rappresentante conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione quale condizione per la concessione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza.
2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire:
  - a) il rispetto da parte delle unità della BMTF del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario;
  - b) l'uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti;
  - c) la manutenzione sufficiente di tutti i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita;
  - d) che i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza non vadano perduti o non siano trasferiti senza il consenso del comitato dello strumento istituito nell'ambito della decisione (PESC) 2021/509 («comitato dello strumento») a persone o entità diverse da quelle individuate in tali accordi, al termine del loro ciclo di vita.
3. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2.

*Articolo 4***Attuazione**

1. L'alto rappresentante è responsabile di assicurare l'attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF, conformemente al quadro metodologico integrato per la valutazione e l'individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell'ambito dell'EPF.
2. L'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 3, è effettuata da ITF Enhancing Human Security (ITF).

*Articolo 5***Monitoraggio, controllo e valutazione**

1. L'alto rappresentante monitora il rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi di cui all'articolo 3. Tale monitoraggio è inteso a conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi di cui all'articolo 3 e contribuisce alla prevenzione di tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, da parte delle unità della BMTF.
2. Il controllo post-spedizione delle attrezzature e forniture è organizzato come segue:
  - a) verifica della consegna: i certificati di consegna devono essere firmati dalle forze dell'utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà;
  - b) relazioni sulle attività: il beneficiario deve riferire annualmente in merito alle attività svolte con le attrezzature, le forniture e i servizi forniti nell'ambito della misura di assistenza, fino a quando tali relazioni non sono più ritenute necessarie dal comitato politico e di sicurezza (CPS);
  - c) controlli in loco: il beneficiario deve concedere l'accesso all'alto rappresentante per effettuare controlli in loco su richiesta.



3. L'alto rappresentante effettua una valutazione, nella forma di una prima valutazione strutturata della misura di assistenza, 12 mesi dopo la consegna delle attrezzature. Tale valutazione può comportare visite in loco per il controllo delle attrezzature, delle forniture e dei servizi forniti nell'ambito della misura di assistenza o qualunque altra forma di informazione fornita in modo indipendente. Al termine della misura di assistenza sarà effettuata una valutazione finale per valutare se la misura di assistenza ha contribuito al conseguimento degli obiettivi dichiarati.

#### Articolo 6

##### **Relazioni**

Durante il periodo di attuazione, l'alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull'attuazione della misura di assistenza conformemente all'articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L'amministratore delle misure di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento in merito all'esecuzione delle entrate e delle spese a norma dell'articolo 38 di tale decisione, tra l'altro fornendo informazioni sui fornitori e subappaltatori coinvolti.

#### Articolo 7

##### **Sospensione e cessazione**

1. Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l'attuazione della misura di assistenza conformemente all'articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509.
2. Il CPS può anche raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza.

#### Articolo 8


##### **Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 9 giugno 2022

Per il Consiglio  
Il presidente  
Éric DUPOND-MORETTI

22CE1515





## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/907 DELLA COMMISSIONE

del 1° giugno 2022

relativa alla richiesta di registrazione di un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Good Clothes, Fair Pay» (Bei vestiti, salari equi) a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafi 2 e 3,


considerando quanto segue:

- (1) Il 4 aprile 2022 è stata presentata alla Commissione la richiesta di registrazione di un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Good Clothes, Fair Pay» (Bei vestiti, salari equi).
- (2) L'obiettivo dell'iniziativa, così come formulato dagli organizzatori, è invitare la Commissione a presentare una proposta legislativa che imponga alle imprese attive nel settore dell'abbigliamento e delle calzature di esercitare la dovuta diligenza per quanto riguarda i salari di sussistenza nella catena di approvvigionamento, conseguendo le finalità seguenti: a) integrare e sviluppare il «quadro dell'UE in materia di governance societaria sostenibile» e la «direttiva dell'UE relativa a salari minimi adeguati»; b) imporre alle imprese di individuare, prevenire e attenuare le ingerenze nel diritto umano a un salario di sussistenza, e nei diritti alla libertà di associazione e alla contrattazione collettiva; c) ridurre la povertà nell'Unione e nel mondo, con particolare attenzione per la situazione delle donne, dei migranti e dei lavoratori con contratti precari e per la necessità di contrastare il lavoro minorile; d) vietare le pratiche commerciali sleali che causano o contribuiscono a causare danni reali e potenziali ai lavoratori del settore dell'abbigliamento e delle calzature, e promuovere pratiche di acquisto eque; e) riconoscere il diritto all'informazione dei consumatori sulle imprese del settore dell'abbigliamento e delle calzature; f) migliorare la trasparenza e la rendicontabilità delle imprese del settore dell'abbigliamento e delle calzature.
- (3) L'allegato riporta informazioni aggiuntive sull'oggetto, gli obiettivi e il contesto dell'iniziativa. Gli organizzatori sostengono che in molti Stati membri il salario minimo legale rappresenta solo una percentuale esigua del salario di sussistenza e che nei principali paesi terzi produttori di abbigliamento il salario minimo legale è di media inferiore al 50 % di quanto necessario per vivere una vita dignitosa. A tale riguardo si appellano alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e all'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, che riconoscono il diritto a una remunerazione che assicuri ai lavoratori e alle loro famiglie, come minimo, un'esistenza decorosa. Gli organizzatori affermano che affrontare la questione dei salari di sussistenza nel settore dell'abbigliamento e delle calzature contribuirebbe al conseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile <sup>(2)</sup>, vale a dire l'eliminazione della povertà, la parità di genere, il lavoro dignitoso e la produzione e il consumo sostenibili. Sottolineano inoltre che affrontando il problema della bassa retribuzione si otterrebbe di contrastare uno dei principali fattori alla base del lavoro minorile, in linea con l'impegno volto ad abolirlo della Commissione, secondo cui l'eliminazione del lavoro minorile deve essere tenuta al centro di tutti i settori strategici pertinenti. Le imprese interessate dovrebbero avere l'obbligo di monitorare e comunicare i progressi delle misure di attenuazione adottate nell'ambito delle rispettive procedure di dovuta diligenza. Gli organizzatori dichiarano che la Commissione potrebbe raccomandare metodologie adeguate e legittime di determinazione dei salari di sussistenza, che possano informare in futuro le trattative salariali del settore. Chiedono altresì una legislazione sulle pratiche commerciali sleali in questo settore sulla base della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55.

<sup>(2)</sup> Risoluzione 70/1 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, *Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile*, A/RES/70/1 (25 settembre 2015).

<sup>(3)</sup> Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 59).



- (4) Nell'allegato gli organizzatori chiedono anche una maggiore trasparenza del settore, con l'obbligo per le imprese di pubblicare determinate informazioni sulla produzione nelle catene di approvvigionamento, e il diritto all'informazione dei consumatori sugli effetti negativi reali e potenziali connessi ai salari e ai contratti precari. Hanno quindi presentato un progetto di proposta di direttiva comprendente una serie di elementi per conseguire tali obiettivi a sostegno della loro iniziativa.
- (5) Per quanto riguarda gli obiettivi dell'iniziativa, la Commissione ha la competenza di presentare una proposta di atto giuridico che imponga alle imprese attive nel settore dell'abbigliamento e delle calzature di esercitare la dovuta diligenza per quanto riguarda i salari di sussistenza nella catena di approvvigionamento sulla base degli articoli 50 e 114 del trattato.
- (6) Per questo motivo nessuna parte dell'iniziativa esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto giuridico dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati.
- (7) Tale conclusione non pregiudica la valutazione dell'eventuale rispetto, nel caso di specie, delle condizioni concrete, di fatto e sostanziali richieste affinché la Commissione intervenga, tra cui la conformità ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà e la compatibilità con i diritti fondamentali.
- (8) Il gruppo di organizzatori ha fornito prove adeguate del rispetto dei requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/788 e ha designato le persone di contatto in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento.
- (9) L'iniziativa non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, non ha un contenuto futile o vessatorio, né è manifestamente contraria ai valori dell'Unione quali stabiliti nell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (10) È pertanto opportuno registrare l'iniziativa dal titolo «Good Clothes, Fair Pay» (Bei vestiti, salari equi).
- (11) La conclusione secondo la quale sono soddisfatte le condizioni per la registrazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/788 non implica che la Commissione confermi in alcun modo la correttezza fattuale del contenuto dell'iniziativa, che è di esclusiva responsabilità del gruppo di organizzatori. Il contenuto dell'iniziativa esprime esclusivamente il punto di vista del gruppo di organizzatori e non può in alcun modo considerarsi rappresentativo del parere della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È registrata l'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Good Clothes, Fair Pay» (Bei vestiti, salari equi).

*Articolo 2*

Il gruppo di organizzatori dell'iniziativa dei cittadini dal titolo «Good Clothes, Fair Pay» (Bei vestiti, salari equi), rappresentato da Maeve GALVIN e Kirsten KOSSEN in qualità di persone di contatto, è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 2022

*Per la Commissione*  
Věra JOUROVÁ  
*Vicepresidente*

22CE1516



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/908 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2022

**che esclude dal finanziamento dell'Unione europea alcune spese sostenute dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)**

[notificata con il numero C(2022) 3543]

**(I testi in lingua bulgara, ceca, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 52,


previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione deve effettuare le necessarie verifiche, comunicarne i risultati agli Stati membri, prendere nota delle osservazioni degli Stati membri, avviare un dialogo bilaterale finalizzato al raggiungimento di un accordo con gli Stati membri interessati e notificare loro formalmente le proprie conclusioni.
- (2) Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l'avvio di una procedura di conciliazione. In alcuni casi si sono avvalsi di tale possibilità e le relazioni redatte a conclusione di tale procedura sono state esaminate dalla Commissione.
- (3) A norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 possono essere finanziate unicamente le spese agricole sostenute secondo modalità che non violano il diritto dell'Unione.
- (4) Alla luce delle verifiche effettuate, dell'esito del dialogo bilaterale e delle procedure di conciliazione, risulta che parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tale condizione e non può pertanto essere finanziata a titolo del FEAGA e del FEASR.
- (5) È opportuno indicare gli importi non riconosciuti a carico del FEAGA e del FEASR. Tali importi non si riferiscono a spese sostenute più di 24 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione agli Stati membri interessati, dei risultati delle verifiche.
- (6) Gli importi che la presente decisione esclude dal finanziamento dell'Unione dovrebbero tenere conto anche delle eventuali riduzioni o sospensioni a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, in quanto tali riduzioni e sospensioni hanno carattere provvisorio e non pregiudicano le decisioni adottate a norma degli articoli 51 e 52 del medesimo regolamento.
- (7) Per i casi oggetto della presente decisione, la valutazione degli importi da escludere per inosservanza delle norme dell'Unione è stata comunicata dalla Commissione agli Stati membri nella relazione di sintesi <sup>(2)</sup>.
- (8) La presente decisione non pregiudica le conclusioni finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea in cause pendenti alla data del 23 marzo 2022,

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

<sup>(2)</sup> Ares(2022)3643435.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli importi indicati nell'allegato e relativi alle spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti degli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAGA o del FEASR sono esclusi dal finanziamento dell'Unione.

*Articolo 2*

La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, l'Ungheria, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2022

*Per la Commissione*  
Janusz WOJCIECHOWSKI  
*Membro della Commissione*



## ALLEGATO


## Decisione: 69

## Voce di bilancio: 08020601

Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
<b>AT</b>	Aiuti diretti disaccoppiati	2016	Deduzione anno di domanda 2015	UNATANTUM		EUR	2 762 784,00	0,00	2 762 784,00
	Aiuti diretti disaccoppiati	2017	Deduzione anno di domanda 2016	UNATANTUM		EUR	5 268 498,00	0,00	5 268 498,00
					<b>Totale AT:</b>	<b>EUR</b>	<b>8 031 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 031 282,00</b>
Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
<b>CZ</b>	Investimenti nel settore vitivinicolo	2011	Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-627/16	RETTIFICA FORFETTARIA	10,00%	EUR	124 003,47	0,00	124 003,47
	Investimenti nel settore vitivinicolo	2012	Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-627/16	RETTIFICA FORFETTARIA	10,00%	EUR	207 479,98	0,00	207 479,98
	Investimenti nel settore vitivinicolo	2013	Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-627/16	RETTIFICA FORFETTARIA	10,00%	EUR	201 933,62	0,00	201 933,62
	Aiuti diretti disaccoppiati	2013	Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-627/16	UNATANTUM		EUR	16 786,88	0,00	16 786,88
	Investimenti nel settore vitivinicolo	2014	Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-627/16	RETTIFICA FORFETTARIA	10,00%	EUR	103 099,13	0,00	103 099,13
	Aiuti diretti disaccoppiati	2014	Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-627/16	UNATANTUM		EUR	24 499,98	0,00	24 499,98



	Aiuti diretti disaccoppiati	2015	Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-627/16	UNA TANTUM		EUR	27 767,37	0,00	27 767,37	27 767,37
Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario	<b>705 570,43</b>
<b>FR</b>	Certificazione	2016	Inosservanza dei termini di pagamento - rimborso	UNA TANTUM		EUR	103 741,00	98,56	103 642,44	103 642,44
Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario	<b>103 642,44</b>
<b>IT</b>	Aiuti diretti disaccoppiati	2016	Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-10/20	RETTIFICA FORFETTARIA	2,00%	EUR	68 685 227,76	166 676,14	68 518 551,62	68 518 551,62
	Sostegno accoppiato facoltativo basato sulla superficie	2016	Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-10/20	RETTIFICA FORFETTARIA	2,00%	EUR	3 690 568,93	262,10	3 690 306,83	3 690 306,83
	Aiuti diretti disaccoppiati	2017	Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-10/20	RETTIFICA FORFETTARIA	2,00%	EUR	65 705 911,62	5 116,79	65 700 794,83	65 700 794,83
	Rimborso degli aiuti diretti in relazione alla disciplina finanziaria	2017	Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-10/20	RETTIFICA FORFETTARIA	2,00%	EUR	754 110,44	1,21	754 109,23	754 109,23
	Sostegno accoppiato facoltativo	2017	Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-10/20	RETTIFICA FORFETTARIA	2,00%	EUR	3 811 472,84	0,26	3 811 472,58	3 811 472,58
	Aiuti diretti disaccoppiati	2018	Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-10/20	RETTIFICA FORFETTARIA	2,00%	EUR	830 757,68	127,71	830 629,97	830 629,97
	Rimborso degli aiuti diretti in relazione alla disciplina finanziaria	2018	Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-10/20	RETTIFICA FORFETTARIA	2,00%	EUR	730 282,20	0,00	730 282,20	730 282,20




		2018	Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-10/20	RETTIFICA FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 111 868,12	0,00	- 111 868,12
					<b>Totale IT:</b>	<b>EUR</b>	<b>144 096 463,35</b>	<b>172 184,21</b>	<b>143 924 279,14</b>

<b>Valuta</b>	<b>Importo</b>	<b>Deduzioni</b>	<b>Impatto finanziario</b>
<b>EUR</b>	152 937 056,78	172 282,77	152 764 774,01

**Voce di bilancio: 08030102**

Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
<b>RO</b>	Sviluppo rurale FEASR – misure soggette al SIGC	2019	EF 2019 T1 M14: revoca delle sospensioni disposte dalla decisione C(2020) 655 della Commissione	UNA TANTUM		EUR	0,00	- 1 183 276,27	1 183 276,27
	Sviluppo rurale FEASR – misure soggette al SIGC	2020	EF 2019 T2 M14: revoca delle sospensioni disposte dalla decisione C(2020) 655 della Commissione	UNA TANTUM		EUR	0,00	- 81 026,85	81 026,85
	Sviluppo rurale FEASR – misure soggette al SIGC	2020	EF 2020 T2 M14: revoca delle sospensioni disposte dalla decisione C(2021) 3112 della Commissione	UNA TANTUM		EUR	0,00	- 880 604,33	880 604,33
					<b>Totale RO:</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2 144 907,45</b>	<b>2 144 907,45</b>

<b>Valuta</b>	<b>Importo</b>	<b>Deduzioni</b>	<b>Impatto finanziario</b>
<b>EUR</b>	0,00	- 2 144 907,45	2 144 907,45




## Voce di bilancio: 08039901

Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
IT	Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari pubblici	2014	Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-10/20	UNA TANTUM		EUR	44 449,58	0,00	44 449,58
	Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari pubblici	2015	Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-10/20	UNA TANTUM		EUR	28 584,53	0,00	28 584,53
	Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari pubblici	2016	Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-10/20	UNA TANTUM		EUR	7 895,28	0,00	7 895,28
					<b>Totale IT:</b>	<b>EUR</b>	<b>80 929,39</b>	<b>0,00</b>	<b>80 929,39</b>

Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
EUR	80 929,39	0,00	80 929,39

## Voce di bilancio: 6200

Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
AT	Aiuti diretti disaccoppiati	2016	Assegnazione dei diritti all'aiuto - convergenza 2015	UNA TANTUM		EUR	- 3 734 865,19	0,00	- 3 734 865,19
	Aiuti diretti disaccoppiati	2017	Assegnazione dei diritti all'aiuto - convergenza 2016	UNA TANTUM		EUR	- 6 097 217,59	0,00	- 6 097 217,59
	Aiuti diretti disaccoppiati	2018	Assegnazione dei diritti all'aiuto - convergenza 2017	UNA TANTUM		EUR	- 11 261 077,24	0,00	- 11 261 077,24






	Aiuti diretti disaccoppiati	2019	Assegnazione dei diritti all'aiuto - convergenza 2018	UNA TANTUM	EUR	- 15 032 898,46	0,00	- 15 032 898,46
	Aiuti diretti disaccoppiati	2020	Assegnazione dei diritti all'aiuto - convergenza 2019	UNA TANTUM	EUR	- 18 876 564,15	0,00	- 18 876 564,15
	Aiuti diretti disaccoppiati	2018	Assegnazione dei diritti all'aiuto - misura correttiva Hurweide 2017	UNA TANTUM	EUR	- 5 713 040,69	0,00	- 5 713 040,69
	Aiuti diretti disaccoppiati	2019	Assegnazione dei diritti all'aiuto - misura correttiva Hurweide 2018	UNA TANTUM	EUR	- 7 092 810,49	0,00	- 7 092 810,49
	Aiuti diretti disaccoppiati	2020	Assegnazione dei diritti all'aiuto - misura correttiva Hurweide 2019	UNA TANTUM	EUR	- 8 369 258,17	0,00	- 8 369 258,17
	Aiuti diretti disaccoppiati	2018	Inosservanza dell'art. 40 del reg. 639/2014	UNA TANTUM	EUR	- 15 472,00	0,00	- 15 472,00
	Aiuti diretti disaccoppiati	2019	Inosservanza dell'art. 45, par. 2, del reg. 639/2014	RETTIFICA FORFETTARIA	EUR	- 108 640,20	10,00%	- 108 640,20
				<b>Totale AT:</b>	<b>EUR</b>	<b>- 76 301 844,18</b>	<b>0,00</b>	<b>- 76 301 844,18</b>
Stato membro				Tipo	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
<b>BG</b>	Ristrutturazione e riconversione dei vigneti nel settore vitivinicolo	2016	Assenza di controllo essenziale EF 2018 - EF 2019	RETTIFICA FORFETTARIA	EUR	- 543 800,82	0,00	- 543 800,82
	Ristrutturazione e riconversione dei vigneti nel settore vitivinicolo	2017	Assenza di controllo essenziale EF 2018 - EF 2019	RETTIFICA FORFETTARIA	EUR	- 860 678,08	0,00	- 860 678,08
	Ristrutturazione e riconversione dei vigneti nel settore vitivinicolo	2018	Assenza di controllo essenziale EF 2018 - EF 2019	RETTIFICA FORFETTARIA	EUR	- 1 925 862,24	- 23 446,49	- 1 902 415,75




	Ristrutturazione e riconversione dei vigneti nel settore vitivinicolo	2019	Assenza di controllo essenziale EF 2018 - EF 2019	RETTIFICA FORFETTARIA	10,00%	EUR	- 752 027,19	0,00	- 752 027,19	Impatto finanziario
	Ristrutturazione e riconversione dei vigneti nel settore vitivinicolo	2020	Assenza di controllo essenziale EF 2020	RETTIFICA FORFETTARIA	10,00%	EUR	- 346 476,29	0,00	- 346 476,29	
					<b>Totale BG:</b>	Valuta	<b>- 4 428 844,62</b>	<b>- 23 446,49</b>	<b>- 4 405 398,13</b>	Impatto finanziario
Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni		
<b>DE</b>	Aiuti diretti disaccoppiati	2020	Tutte le carenze nei controlli in loco	UNA TANTUM		EUR	- 158 657,52	0,00	- 158 657,52	
	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2020	Errori finanziari FEAGA e FEASR EF 2020	UNA TANTUM		EUR	- 16 680,95	0,00	- 16 680,95	
	Aiuti diretti disaccoppiati	2019	Carenza nei controlli in loco 2018	UNA TANTUM		EUR	- 285 242,36	0,00	- 285 242,36	
	Aiuti diretti disaccoppiati	2020	Carenza nei controlli in loco 2019	UNA TANTUM		EUR	- 323 499,16	0,00	- 323 499,16	
	Aiuti diretti disaccoppiati	2021	Carenza nei controlli in loco 2020	UNA TANTUM		EUR	- 122 752,68	0,00	- 122 752,68	
					<b>Totale DE:</b>	Valuta	<b>- 906 832,67</b>	<b>0,00</b>	<b>- 906 832,67</b>	Impatto finanziario
Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni		
<b>ES</b>	Condizionalità	2017	Anno di domanda 2016	RETTIFICA FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 4 428 837,68	- 3 072,56	- 4 425 765,12	
	Condizionalità	2018	Anno di domanda 2016	RETTIFICA FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 4 064,05	0,00	- 4 064,05	
	Condizionalità	2019	Anno di domanda 2016	RETTIFICA FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 1 487,49	0,00	- 1 487,49	
	Condizionalità	2020	Anno di domanda 2016	RETTIFICA FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 178,74	0,00	- 178,74	




	Condizionalità	2021	Anno di domanda 2016	RETTIFICA FORFET-TARIA	5,00%	EUR	- 38,41	0,00	- 38,41
	Condizionalità	2018	Anno di domanda 2017	RETTIFICA FORFET-TARIA	5,00%	EUR	- 4 408 761,05	- 1 973,84	- 4 406 787,21
	Condizionalità	2019	Anno di domanda 2017	RETTIFICA FORFET-TARIA	5,00%	EUR	- 2 317,49	0,00	- 2 317,49
	Condizionalità	2020	Anno di domanda 2017	RETTIFICA FORFET-TARIA	5,00%	EUR	- 1 308,42	0,00	- 1 308,42
	Condizionalità	2019	Anno di domanda 2018	RETTIFICA FORFET-TARIA	2,00%	EUR	- 776 828,71	- 7,10	- 776 821,61
	Condizionalità	2020	Anno di domanda 2018	RETTIFICA FORFET-TARIA	2,00%	EUR	- 617,02	- 0,18	- 616,84
	Condizionalità	2021	Anno di domanda 2018	RETTIFICA FORFET-TARIA	2,00%	EUR	- 3,72	0,00	- 3,72
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2018	Carenze nella valutazione della fondatezza delle stime e nell'applicazione del campionamento EF 2018 - 2020	RETTIFICA FORFET-TARIA	5,00%	EUR	- 884 504,34	0,00	- 884 504,34
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2019	Carenze nella valutazione della fondatezza delle stime e nell'applicazione del campionamento EF 2018 - 2020	RETTIFICA FORFET-TARIA	5,00%	EUR	- 792 156,82	0,00	- 792 156,82
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2020	Carenze nella valutazione della fondatezza delle stime e nell'applicazione del campionamento EF 2018 - 2020	RETTIFICA FORFET-TARIA	5,00%	EUR	- 1 068 622,30	0,00	- 1 068 622,30
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2021	Carenze nella valutazione della fondatezza delle stime e nell'applicazione del campionamento EF 2021	RETTIFICA FORFET-TARIA	5,00%	EUR	- 41 200,88	0,00	- 41 200,88



	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2019	FEAGA — Irregolarità non correttamente classificata	UNA TANTUM		EUR	- 376 348,27	0,00	- 376 348,27
	Certificazione	2019	Estrapolazione del tasso di errore rilevato nelle verifiche sostanziali della promozione del vino	RETTIFICA FORFETTARIA	7,86%	EUR	- 199 563,57	- 126 948,84	- 72 614,73
	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2019	Errore finanziario nelle organizzazioni di produttori a seguito della relazione dell'organismo di certificazione	UNA TANTUM		EUR	- 5 402,00	0,00	- 5 402,00
	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2020	Errori finanziari nel FEAGA e nel FEASR	UNA TANTUM		EUR	- 9 334,36	0,00	- 9 334,36
	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2020	Errori finanziari nei conti per il FEAGA e il FEASR	UNA TANTUM		EUR	- 74 371,90	0,00	- 74 371,90
	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2020	Errori noti - FEAGA non SIGC e FEASR SIGC e non SIGC	UNA TANTUM		EUR	- 1 229,46	0,00	- 1 229,46
			<b>Totale ES:</b>		<b>Rettifica %</b>	<b>EUR</b>	<b>- 13 077 176,68</b>	<b>- 132 002,52</b>	<b>- 12 945 174,16</b>
Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo		Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
<b>FI</b>	Regime di pagamento di base	2019	Regime di pagamento di base - anno di domanda 2018	UNA TANTUM		EUR	- 1 313 522,49	0,00	- 1 313 522,49
	Regime di pagamento di base	2020	Regime di pagamento di base - anno di domanda 2019	UNA TANTUM		EUR	- 708 251,76	0,00	- 708 251,76
	Regime di pagamento di base	2021	Regime di pagamento di base - anno di domanda 2020	UNA TANTUM		EUR	- 423 243,35	0,00	- 423 243,35
	Regime di pagamento di base	2022	Regime di pagamento di base - anno di domanda 2021	UNA TANTUM		EUR	- 353 488,70	0,00	- 353 488,70
	Aiuti diretti disaccoppiati	2020	Regime di pagamento di base, pagamento di inverdimento, regime per i giovani agricoltori - anno di domanda 2019	UNA TANTUM		EUR	- 113 186,04	0,00	- 113 186,04



	Aiuti diretti disaccoppiati	2021	Regime di pagamento di base, pagamento di inverdimento, regime per i giovani agricoltori - anno di domanda 2020	UNA TANTUM		EUR	- 59 325,61	0,00	- 59 325,61
	Aiuti diretti disaccoppiati	2019	Pagamenti diretti - anno di domanda 2018	UNA TANTUM		EUR	- 766 705,72	0,00	- 766 705,72
	Rimborso degli aiuti diretti in relazione alla disciplina finanziaria	2019	Disciplina finanziaria - anno di domanda 2018	UNA TANTUM		EUR	- 6 088,02	0,00	- 6 088,02
	Pagamento di inverdimento	2019	Inverdimento - anno di domanda 2018	UNA TANTUM		EUR	- 680 330,84	0,00	- 680 330,84
	Pagamento di inverdimento	2022	Inverdimento - anno di domanda 2021	UNA TANTUM		EUR	- 215 229,77	0,00	- 215 229,77
	Pagamento di inverdimento	2020	Pagamento di inverdimento - anno di domanda 2019	UNA TANTUM		EUR	- 382 520,64	0,00	- 382 520,64
	Pagamento di inverdimento	2021	Pagamento di inverdimento - anno di domanda 2020	UNA TANTUM		EUR	- 256 992,48	0,00	- 256 992,48
	Sostegno accoppiato facoltativo	2019	Sostegno accoppiato facoltativo - misure connesse agli animali - anno di domanda 2018	UNA TANTUM		EUR	- 48 270,57	0,00	- 48 270,57
	Sostegno accoppiato facoltativo basato sulla superficie	2020	Sostegno accoppiato facoltativo - misure connesse alla superficie - anno di domanda 2019	UNA TANTUM		EUR	- 26 901,64	0,00	- 26 901,64
	Sostegno accoppiato facoltativo	2019	Sostegno accoppiato facoltativo - misure connesse alla superficie - anno di domanda 2018	UNA TANTUM		EUR	- 75 347,77	0,00	- 75 347,77
	Regime per i giovani agricoltori	2019	Regime per i giovani agricoltori - anno di domanda 2018	UNA TANTUM		EUR	- 53 904,13	0,00	- 53 904,13
	Regime per i giovani agricoltori	2020	Regime per i giovani agricoltori - anno di domanda 2019	UNA TANTUM		EUR	- 27 006,73	0,00	- 27 006,73
	Regime per i giovani agricoltori	2022	Regime per i giovani agricoltori - anno di domanda 2021	UNA TANTUM		EUR	- 20 189,27	0,00	- 20 189,27
	Regime per i giovani agricoltori	2021	Regime per i giovani agricoltori - anno di domanda 2020	UNA TANTUM		EUR	- 21 593,63	0,00	- 21 593,63
			<b>Totale FI:</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>- 5 552 099,16</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5 552 099,16</b>



Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
FR	Aiuti diretti disaccoppiati	2017	Tutte le altre carenze 2016	UNA TANTUM		EUR	-16 500 144,67	0,00	-16 500 144,67
	Aiuti diretti disaccoppiati	2018	Tutte le altre carenze 2017	UNA TANTUM		EUR	-16 761 054,62	0,00	-16 761 054,62
	Aiuti diretti disaccoppiati	2019	Tutte le altre carenze 2018	UNA TANTUM		EUR	-14 128 670,75	0,00	-14 128 670,75
	Aiuti diretti disaccoppiati	2020	Tutte le altre carenze 2019	UNA TANTUM		EUR	-9 553 085,78	0,00	-9 553 085,78
	Aiuti diretti disaccoppiati	2018	Condizioni artificiali - regime per i giovani agricoltori	RETTIFICA FORFET-TARIA	10,00%	EUR	-224 741,73	0,00	-224 741,73
	Aiuti diretti disaccoppiati	2019	Condizioni artificiali - regime per i giovani agricoltori	RETTIFICA FORFET-TARIA	10,00%	EUR	-361 979,88	0,00	-361 979,88
	Aiuti diretti disaccoppiati	2020	Condizioni artificiali - regime per i giovani agricoltori	RETTIFICA FORFET-TARIA	10,00%	EUR	-405 825,62	0,00	-405 825,62
	Aiuti diretti disaccoppiati	2014	Sistema di controllo gravemente lacunoso Corsica - anno di domanda 2013	UNA TANTUM		EUR	-5 241 997,15	0,00	-5 241 997,15
	Aiuti diretti disaccoppiati	2015	Sistema di controllo gravemente lacunoso Corsica - anno di domanda 2014	UNA TANTUM		EUR	-4 626 507,34	0,00	-4 626 507,34
	Certificazione	2016	FEASR - debiti	UNA TANTUM		EUR	-10 928,25	0,00	-10 928,25
	Certificazione	2016	FEAGA - differenze raffronto dichiarazione annuale - tabella X	UNA TANTUM		EUR	-7 338,23	0,00	-7 338,23
	Certificazione	2016	FEAGA - errori casuali	UNA TANTUM		EUR	-1 655,38	0,00	-1 655,38
	Certificazione	2016	FEAGA - NV6+NV9 - errori noti	UNA TANTUM		EUR	-62 245,64	0,00	-62 245,64
	Certificazione	2016	FEAGA - assenza di seguito per le anomalie	UNA TANTUM		EUR	-11 558,85	-10,98	-11 547,87
	Certificazione	2016	FEAGA - prove di crediti n. 4 e 7 - errori noti	UNA TANTUM		EUR	-48 519,77	0,00	-48 519,77



	Certificazione	2016	FEAGA - prove n. 29 e 133 - errori noti	UNA TANTUM	EUR	- 2 362 191,68	- 2 244,15	- 2 359 947,53
	Prodotti ortofruitticoli - Programmi operativi, compresi i rifiri	2018	Risultanza 1.1 - Piante innestate e sementi confettate	RETTIFICA FORFETTARIA	EUR	- 267 161,18	0,00	- 267 161,18
	Prodotti ortofruitticoli - Programmi operativi, compresi i rifiri	2019	Risultanza 1.1 - Piante innestate e sementi confettate	RETTIFICA FORFETTARIA	EUR	- 317 183,25	0,00	- 317 183,25
	Prodotti ortofruitticoli - Programmi operativi, compresi i rifiri	2020	Risultanza 1.1 - Piante innestate e sementi confettate	RETTIFICA FORFETTARIA	EUR	- 324 519,34	0,00	- 324 519,34
	Misure di sostegno temporanee ed eccezionali	2018	Risultanza 1.2 - Misure eccezionali di sostegno del mercato per il settore del pollame in Francia	RETTIFICA FORFETTARIA	EUR	- 1 454 891,96	0,00	- 1 454 891,96
Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
<b>HU</b>	Aiuti diretti disaccoppiati	2017	Carenza nei controlli essenziali - Aumento delle percentuali di controllo a causa di inosservanza - bovini e ovini; applicazione corretta delle sanzioni amministrative - notifiche tardive - anno di domanda 2016	RETTIFICA FORFETTARIA	EUR	- 621,23	0,00	- 621,23
	Aiuti diretti disaccoppiati	2018	Carenza nei controlli essenziali - Aumento delle percentuali di controllo a causa di inosservanza - bovini e ovini; applicazione corretta delle sanzioni amministrative - notifiche tardive - anno di domanda 2016	RETTIFICA FORFETTARIA	EUR	- 59,36	0,00	- 59,36
				<b>Totale FR:</b>	<b>EUR</b>	<b>- 72 672 201,07</b>	<b>- 2 255,13</b>	<b>- 72 669 945,94</b>



	Aiuti diretti disaccoppiati	2019	Carenza nei controlli essenziali - Aumento delle percentuali di controllo a causa di inosservanza - bovini e ovini; applicazione corretta delle sanzioni amministrative - notifiche tardive - anno di domanda 2016	RETTIFICA FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 22,91	0,00	- 22,91
	Sostegno accoppiato facoltativo	2017	Carenza nei controlli essenziali - Aumento delle percentuali di controllo a causa di inosservanza - bovini e ovini; applicazione corretta delle sanzioni amministrative - notifiche tardive - anno di domanda 2016 - M1, 3, 4	RETTIFICA FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 2 307 771,57	- 3 006,85	- 2 304 764,72
	Sostegno accoppiato facoltativo	2018	Carenza nei controlli essenziali - Aumento delle percentuali di controllo a causa di inosservanza - bovini e ovini; applicazione corretta delle sanzioni amministrative - notifiche tardive - anno di domanda 2016 - M1, 3, 4	RETTIFICA FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 77 871,46	- 28,88	- 77 842,58
	Sostegno accoppiato facoltativo	2019	Carenza nei controlli essenziali - Aumento delle percentuali di controllo a causa di inosservanza - bovini e ovini; applicazione corretta delle sanzioni amministrative - notifiche tardive - anno di domanda 2016 - M1, 3, 4	RETTIFICA FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 19 295,04	0,00	- 19 295,04






	Aiuti diretti disaccoppiati	2017	Carenza nei controlli essenziali - Aumento delle percentuali di controllo a causa di inosservanza - bovini e ovini; applicazione corretta delle sanzioni amministrative - notifiche tardive - anno di domanda 2016 - M2 senza controlli in loco	RETTIFICA FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 103,88	0,00	- 103,88
	Sostegno accoppiato facoltativo	2017	Carenza nei controlli essenziali - Aumento delle percentuali di controllo a causa di inosservanza - bovini e ovini; applicazione corretta delle sanzioni amministrative - notifiche tardive - anno di domanda 2016 - M2 senza controlli in loco	RETTIFICA FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 142 685,54	- 61,04	- 142 624,50
	Aiuti diretti disaccoppiati	2018	Carenza nei controlli essenziali - Aumento delle percentuali di controllo a causa di inosservanza - bovini e ovini; applicazione corretta delle sanzioni amministrative - notifiche tardive - anno di domanda 2016 - M2 senza controlli in loco	RETTIFICA FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 8,41	0,00	- 8,41
	Sostegno accoppiato facoltativo	2018	Carenza nei controlli essenziali - Aumento delle percentuali di controllo a causa di inosservanza - bovini e ovini; applicazione corretta delle sanzioni amministrative - notifiche tardive - anno di domanda 2016 - M2 senza controlli in loco	RETTIFICA FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 3 655,31	- 0,77	- 3 654,54




	Sostegno accoppiato facoltativo	2019	Carenza nei controlli essenziali - Aumento delle percentuali di controllo a causa di inosservanza - bovini e ovini; applicazione corretta delle sanzioni amministrative - notifiche tardive - anno di domanda 2016 - M2 senza controlli in loco	RETTIFICA FORFET- TARIA	5,00%	EUR	- 1 495,51	0,00	- 1 495,51
	Aiuti diretti disaccoppiati	2018	Carenza nei controlli essenziali - Aumento delle percentuali di controllo a causa di inosservanza - bovini e ovini; applicazione corretta delle sanzioni amministrative - notifiche tardive - anno di domanda 2017	RETTIFICA FORFET- TARIA	5,00%	EUR	- 4 422,42	0,00	- 4 422,42
	Sostegno accoppiato facoltativo	2018	Carenza nei controlli essenziali - Aumento delle percentuali di controllo a causa di inosservanza - bovini e ovini; applicazione corretta delle sanzioni amministrative - notifiche tardive - anno di domanda 2017	RETTIFICA FORFET- TARIA	5,00%	EUR	- 6 170 191,15	- 3 251,84	- 6 166 939,31
	Aiuti diretti disaccoppiati	2019	Carenza nei controlli essenziali - Aumento delle percentuali di controllo a causa di inosservanza - bovini e ovini; applicazione corretta delle sanzioni amministrative - notifiche tardive - anno di domanda 2017	RETTIFICA FORFET- TARIA	5,00%	EUR	- 23,06	0,00	- 23,06



	Sostegno accoppiato facoltativo	2019	Carenza nei controlli essenziali - Aumento delle percentuali di controllo a causa di inosservanza - bovini e ovini; applicazione corretta delle sanzioni amministrative - notifiche tardive - anno di domanda 2017	RETTIFICA FORFET- TARIA	5,00%	EUR	- 31 141,25	0,00	- 31 141,25
	Aiuti diretti disaccoppiati	2017	Carenza nei controlli essenziali - Aumento delle percentuali di controllo a causa di inosservanza - bovini e ovini; applicazione corretta delle sanzioni amministrative - notifiche tardive; selezione del campione di controllo - anno di domanda 2016 - M2 - controlli in loco effettuati	RETTIFICA FORFET- TARIA	7,00%	EUR	- 7,65	0,00	- 7,65
	Sostegno accoppiato facoltativo	2017	Carenza nei controlli essenziali - Aumento delle percentuali di controllo a causa di inosservanza - bovini e ovini; applicazione corretta delle sanzioni amministrative - notifiche tardive; selezione del campione di controllo - anno di domanda 2016 - M2 - controlli in loco effettuati	RETTIFICA FORFET- TARIA	7,00%	EUR	- 10 513,67	- 85,45	- 10 428,22
	Aiuti diretti disaccoppiati	2018	Carenza nei controlli essenziali - Aumento delle percentuali di controllo a causa di inosservanza - bovini e ovini; applicazione corretta delle sanzioni amministrative - notifiche tardive; selezione del campione di controllo - anno di domanda 2016 - M2 - controlli in loco effettuati	RETTIFICA FORFET- TARIA	7,00%	EUR	- 0,62	0,00	- 0,62




	Sostegno accoppiato facoltativo	2018	Carenza nei controlli essenziali - Aumento delle percentuali di controllo a causa di inosservanza - bovini e ovini; applicazione corretta delle sanzioni amministrative - notifiche tardive; selezione del campione di controllo - anno di domanda 2016 - M2 - controlli in loco effettuati	RETTIFICA FORFET- TARIA	7,00%	EUR	- 269,34	- 1,07	- 268,27
	Sostegno accoppiato facoltativo	2019	Carenza nei controlli essenziali - Aumento delle percentuali di controllo a causa di inosservanza - bovini e ovini; applicazione corretta delle sanzioni amministrative - notifiche tardive; selezione del campione di controllo - anno di domanda 2016 - M2 - controlli in loco effettuati	RETTIFICA FORFET- TARIA	7,00%	EUR	- 110,19	0,00	- 110,19
	Aiuti diretti disaccoppiati	2017	Carenza nel controllo essenziale - verifica dello status di agricoltore in attività - anno di domanda 2016 - pagamenti diretti	UNA TANTUM		EUR	- 772 361,94	- 1 157,06	- 771 204,88
	Sostegno accoppiato facoltativo	2017	Carenza nel controllo essenziale - verifica dello status di agricoltore in attività - anno di domanda 2016 - sostegno accoppiato facoltativo	UNA TANTUM		EUR	- 460 728,29	- 936,60	- 459 791,69
	Aiuti diretti disaccoppiati	2018	Carenza nel controllo essenziale - verifica dello status di agricoltore in attività - anno di domanda 2017 - pagamenti diretti	UNA TANTUM		EUR	- 840 055,50	- 29,69	- 840 025,81



	Sostegno accoppiato facoltativo	2018	Carenza nel controllo essenziale - verifica dello status di agricoltore in attività - anno di domanda 2017 - sostegno accoppiato facoltativo	UNA TANTUM		EUR	- 406 955,99	- 197,60	- 406 758,39
	Aiuti diretti disaccoppiati	2019	Carenza nel controllo essenziale - applicazione corretta delle sanzioni amministrative - notifiche tardive - anno di domanda 2018	RETTIFICA FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 3 545,98	0,00	- 3 545,98
	Sostegno accoppiato facoltativo	2019	Carenza nel controllo essenziale - applicazione corretta delle sanzioni amministrative - notifiche tardive - anno di domanda 2018	RETTIFICA FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 6 132 252,79	0,00	- 6 132 252,79
					<b>Totale HU:</b>	<b>EUR</b>	<b>- 17 386 170,06</b>	<b>- 8 756,85</b>	<b>- 17 377 413,21</b>
Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
<b>IE</b>	Aiuti diretti disaccoppiati	2019	Tutte le carenze 2018	UNA TANTUM		EUR	- 814 500,59	0,00	- 814 500,59
	Aiuti diretti disaccoppiati	2020	Tutte le carenze 2019	UNA TANTUM		EUR	- 807 863,71	0,00	- 807 863,71
	Aiuti diretti disaccoppiati	2021	Carenze 2020-2021	UNA TANTUM		EUR	- 776 338,55	0,00	- 776 338,55
	Aiuti diretti disaccoppiati	2022	Carenze 2020-2021	UNA TANTUM		EUR	- 718 265,89	0,00	- 718 265,89
					<b>Totale IE:</b>	<b>EUR</b>	<b>- 3 116 968,74</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3 116 968,74</b>



Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
<b>PT</b>	Ristrutturazione e riconversione dei vigneti nel settore vitivinicolo	2021	Esecuzione di controlli amministrativi, compresi controlli incrociati, relativi a tutte le domande di aiuto e di pagamento (controlli essenziali) - Controlli amministrativi relativi a tutte le domande di aiuto - Ammissibilità delle spese - Tabelle standard di costi unitari (dal 16.10.2020 al 15.10.2021)	UNA TANTUM		EUR	- 43 347,44	0,00	- 43 347,44
	Ristrutturazione e riconversione dei vigneti nel settore vitivinicolo	2018	Esecuzione di controlli amministrativi, compresi controlli incrociati, relativi a tutte le domande di aiuto e di pagamento (controlli essenziali) - Controlli amministrativi relativi a tutte le domande di aiuto - Ammissibilità delle spese - Tabelle standard di costi unitari (dal 24.9.2018 al 15.10.2020)	UNA TANTUM		EUR	- 8 232,13	0,00	- 8 232,13
	Ristrutturazione e riconversione dei vigneti nel settore vitivinicolo	2019	Esecuzione di controlli amministrativi, compresi controlli incrociati, relativi a tutte le domande di aiuto e di pagamento (controlli essenziali) - Controlli amministrativi relativi a tutte le domande di aiuto - Ammissibilità delle spese - Tabelle standard di costi unitari (dal 24.9.2018 al 15.10.2020)	UNA TANTUM		EUR	- 87 266,69	0,00	- 87 266,69



	Ristrutturazione e riconversione dei vigneti nel settore vitivinicolo	2020	Esecuzione di controlli amministrativi, compresi controlli incrociati, relativi a tutte le domande di aiuto e di pagamento (controlli essenziali) - Controlli amministrativi relativi a tutte le domande di aiuto - Ammissibilità delle spese - Tabelle standard di costi unitari (dal 24.9.2018 al 15.10.2020)	UNA TANTUM		EUR	- 66 917,39	0,00	- 66 917,39
	Ristrutturazione e riconversione dei vigneti nel settore vitivinicolo	2021	Esecuzione di controlli amministrativi, compresi controlli incrociati, relativi a tutte le domande di aiuto e di pagamento (controlli essenziali) - Controlli amministrativi relativi alle domande di pagamento (dal 16.10.2020 al 15.10.2021)	UNA TANTUM		EUR	- 28 419,55	0,00	- 28 419,55
	Ristrutturazione e riconversione dei vigneti nel settore vitivinicolo	2018	Esecuzione di controlli amministrativi, compresi controlli incrociati, relativi a tutte le domande di aiuto e di pagamento (controlli essenziali) - Controlli amministrativi relativi alle domande di pagamento (dal 24.9.2018 al 15.10.2020)	UNA TANTUM		EUR	- 184,43	0,00	- 184,43




Ristrutturazione e riconversione dei vigneti nel settore vitivinicolo	2019	Esecuzione di controlli amministrativi, compresi controlli incrociati, relativi a tutte le domande di aiuto e di pagamento (controlli essenziali) - Controlli amministrativi relativi alle domande di pagamento (dal 24.9.2018 al 15.10.2020)	UNA TANTUM		EUR	- 24 567,10	0,00	- 24 567,10
Ristrutturazione e riconversione dei vigneti nel settore vitivinicolo	2020	Esecuzione di controlli amministrativi, compresi controlli incrociati, relativi a tutte le domande di aiuto e di pagamento (controlli essenziali) - Controlli amministrativi relativi alle domande di pagamento (dal 24.9.2018 al 15.10.2020)	UNA TANTUM		EUR	- 12 970,55	0,00	- 12 970,55
Rimborso degli aiuti diretti in relazione alla disciplina finanziaria	2017	Carenze 2016-2019	RETTIFICA FORFET-TARIA	5,00%	EUR	- 336 773,52	0,00	- 336 773,52
Rimborso degli aiuti diretti in relazione alla disciplina finanziaria	2018	Carenze 2016-2019	RETTIFICA FORFET-TARIA	5,00%	EUR	- 334 831,10	0,00	- 334 831,10
Rimborso degli aiuti diretti in relazione alla disciplina finanziaria	2019	Carenze 2016-2019	RETTIFICA FORFET-TARIA	5,00%	EUR	- 337 679,08	0,00	- 337 679,08
Aiuti diretti disaccoppiati	2017	Carenze nel 2016	RETTIFICA FORFET-TARIA	5,00%	EUR	- 22 716 347,73	- 9 996,33	- 22 706 351,40
Aiuti diretti disaccoppiati	2018	Carenze nel 2016	RETTIFICA FORFET-TARIA	5,00%	EUR	- 9 206,30	- 15,35	- 9 190,95






	Aiuti diretti disaccoppiati	2018	Carenze nel 2017		RETTIFICA FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 23 157 850,74	0,00	- 23 157 850,74
	Aiuti diretti disaccoppiati	2019	Carenze nel 2017		RETTIFICA FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 26 147,93	0,00	- 26 147,93
	Aiuti diretti disaccoppiati	2019	Carenze nel 2018		RETTIFICA FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 23 513 972,81	0,00	- 23 513 972,81
	Aiuti diretti disaccoppiati	2020	Carenze nel 2019		RETTIFICA FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 23 972 442,81	0,00	- 23 972 442,81
						<b>Totale PT:</b>	<b>EUR</b>	<b>- 94 677 157,30</b>	<b>- 10 011,68</b>	<b>- 94 667 145,62</b>
Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario	
<b>RO</b>	Programma dell'UE per le scuole	2018	Inadempienze nelle procedure di appalto: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara	STIMA PERCENTUALE	100,00%	EUR	- 171 459,87	0,00		- 171 459,87
	Programma dell'UE per le scuole	2019	Inadempienze nelle procedure di appalto: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara	STIMA PERCENTUALE	100,00%	EUR	- 1 502 766,99	0,00		- 1 502 766,99
	Programma dell'UE per le scuole	2020	Inadempienze nelle procedure di appalto: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara	STIMA PERCENTUALE	100,00%	EUR	- 822 422,42	0,00		- 822 422,42
	Programma dell'UE per le scuole	2018	Inadempienze nelle procedure di appalto pubblico: criteri di selezione / specifiche tecniche discriminatori	STIMA PERCENTUALE	25,00%	EUR	- 127 781,34	0,00		- 127 781,34



Stato membro	Programma dell'UE per le scuole	2019	Inadempienze nelle procedure di appalto pubblico: criteri di selezione / specifiche tecniche discriminatori	STIMA PERCENTUALE	25,00%	EUR	- 291 587,17	0,00	- 291 587,17
	Programma dell'UE per le scuole	2020	Inadempienze nelle procedure di appalto pubblico: criteri di selezione / specifiche tecniche discriminatori	STIMA PERCENTUALE	25,00%	EUR	- 227 645,33	0,00	- 227 645,33
	Programma dell'UE per le scuole	2021	Inadempienze nelle procedure di appalto pubblico: criteri di selezione / specifiche tecniche discriminatori	STIMA PERCENTUALE	25,00%	EUR	- 59 696,30	0,00	- 59 696,30
		EF	Motivo	Tipo	Totale RO: Rettifica %	EUR	- 3 203 359,42	0,00	- 3 203 359,42
	Misura				Valuta	Importo	Impatto finanziario	Deduzioni	
SE	Aiuti diretti disaccoppiati	2018	Aggiornamento SIPA 2017 FEAGA - Regime di pagamento di base	RETTIFICA FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 2 302 551,50	- 183 758,79	- 2 118 792,71
	Aiuti diretti disaccoppiati	2018	Aggiornamento SIPA 2017 FEAGA - Inverdimento	RETTIFICA FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 282 010,29	- 28 201,03	- 253 809,26
	Aiuti diretti disaccoppiati	2018	Aggiornamento SIPA 2017 FEAGA - Regime per i giovani agricoltori	RETTIFICA FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 47 266,30	- 4 726,64	- 42 539,66
	Aiuti diretti disaccoppiati	2019	Aggiornamento SIPA 2018 FEAGA - Regime di pagamento di base	RETTIFICA FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 2 052 400,37	0,00	- 2 052 400,37
	Aiuti diretti disaccoppiati	2019	Aggiornamento SIPA 2018 FEAGA - Inverdimento	RETTIFICA FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 1 109 322,40	0,00	- 1 109 322,40
	Aiuti diretti disaccoppiati	2019	Aggiornamento SIPA 2018 FEAGA - Regime per i giovani agricoltori	RETTIFICA FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 45 859,47	0,00	- 45 859,47
	Aiuti diretti disaccoppiati	2020	Aggiornamento SIPA 2019 FEAGA - Regime di pagamento di base	RETTIFICA FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 2 519 724,95	0,00	- 2 519 724,95
	Aiuti diretti disaccoppiati	2020	Aggiornamento SIPA 2019 FEAGA - Inverdimento	RETTIFICA FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 1 361 911,34	0,00	- 1 361 911,34




	Aiuti diretti disaccoppiati	2020	Aggiornamento SIPA 2019 FEAGA - Regime per i giovani agricoltori	RETTIFICA FORFET-TARIA	5,00%	EUR	- 56 664,05	0,00	- 56 664,05
	Aiuti diretti disaccoppiati	2018	Periodo terreni lasciati a riposo => distinzione terreni lasciati a riposo/pascoli temporanei FEAGA 2017	RETTIFICA FORFET-TARIA	10,00%	EUR	- 15 644 524,73	- 202 282,46	- 15 442 242,27
	Aiuti diretti disaccoppiati	2019	Periodo terreni lasciati a riposo => distinzione terreni lasciati a riposo/pascoli temporanei FEAGA 2017	RETTIFICA FORFET-TARIA	10,00%	EUR	- 56 015,02	0,00	- 56 015,02
	Rimborso degli aiuti diretti in relazione alla disciplina finanziaria	2018	Rimborso disciplina finanziaria EF 2018 - Inverdimento	RETTIFICA FORFET-TARIA	10,00%	EUR	- 208 462,59	0,00	- 208 462,59
	Aiuti diretti disaccoppiati	2018	Calendario dei controlli in loco 2017 - Visite di follow up - Regime di pagamento di base	RETTIFICA FORFET-TARIA	5,00%	EUR	- 181 100,05	- 18 110,00	- 162 990,05
	Aiuti diretti disaccoppiati	2018	Calendario dei controlli in loco 2017 - Visite di follow up - Inverdimento	RETTIFICA FORFET-TARIA	5,00%	EUR	- 22 180,65	- 2 218,06	- 19 962,59
	Aiuti diretti disaccoppiati	2018	Calendario dei controlli in loco 2017 - Visite di follow up FEAGA - Regime per i giovani agricoltori	RETTIFICA FORFET-TARIA	5,00%	EUR	- 3 740,19	- 374,02	- 3 366,17
	Aiuti diretti disaccoppiati	2019	Calendario dei controlli in loco 2018 - Visite di follow up - Regime di pagamento di base	RETTIFICA FORFET-TARIA	5,00%	EUR	- 125 081,95	0,00	- 125 081,95
	Aiuti diretti disaccoppiati	2019	Calendario dei controlli in loco 2018 - Visite di follow up - Inverdimento	RETTIFICA FORFET-TARIA	5,00%	EUR	- 67 606,79	0,00	- 67 606,79
	Aiuti diretti disaccoppiati	2019	Calendario dei controlli in loco 2018 - Visite di follow up FEAGA - Regime per i giovani agricoltori	RETTIFICA FORFET-TARIA	5,00%	EUR	- 1 960,71	0,00	- 1 960,71
	Aiuti diretti disaccoppiati	2020	Calendario dei controlli in loco 2019 - Visite di follow up - Regime di pagamento di base	RETTIFICA FORFET-TARIA	5,00%	EUR	- 237 118,16	0,00	- 237 118,16
	Aiuti diretti disaccoppiati	2020	Calendario dei controlli in loco 2019 - Visite di follow up - Inverdimento	RETTIFICA FORFET-TARIA	5,00%	EUR	- 128 162,37	0,00	- 128 162,37



	Aiuti diretti disaccoppiati	2020	Calendario dei controlli in loco 2019 - Visite di follow up FEAGA - Regime per i giovani agricoltori	RETTIFICA FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 5 519,69	0,00	- 5 519,69
					<b>Totale SE:</b>	<b>EUR</b>	<b>- 26 459 183,57</b>	<b>- 439 671,00</b>	<b>- 26 019 512,57</b>
Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettificata %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
<b>SI</b>	Aiuti diretti disaccoppiati	2020	Controlli amministrativi sui diritti all'aiuto al momento dell'istituzione del regime di pagamento di base - Modifiche alla domanda e creazione e gestione della riserva nazionale - Uso corretto della riserva_Regime di pagamento di base_Anno di domanda 2019	UNA TANTUM		EUR	- 571 621,52	0,00	- 571 621,52
	Aiuti diretti disaccoppiati	2021	Controlli amministrativi sui diritti all'aiuto al momento dell'istituzione del regime di pagamento di base - Modifiche alla domanda e creazione e gestione della riserva nazionale - Uso corretto della riserva_Regime di pagamento di base_Anno di domanda 2020	UNA TANTUM		EUR	- 299 708,47	0,00	- 299 708,47
	Aiuti diretti disaccoppiati	2022	Controlli amministrativi sui diritti all'aiuto al momento dell'istituzione del regime di pagamento di base - Modifiche alla domanda e creazione e gestione della riserva nazionale - Uso corretto della riserva_Regime di pagamento di base_Anno di domanda 2020	UNA TANTUM		EUR	- 265 051,99	0,00	- 265 051,99



	Aiuti diretti disaccoppiati	2020	Controlli amministrativi sui diritti all'aiuto al momento dell'istituzione del regime di pagamento di base - Modifiche alla domanda e creazione e gestione della riserva nazionale - Uso corretto della riserva_Pagamenti di inverdimento_Anno di domanda 2019	UNA TANTUM		EUR	- 321 279,64	0,00	- 321 279,64
	Aiuti diretti disaccoppiati	2021	Controlli amministrativi sui diritti all'aiuto al momento dell'istituzione del regime di pagamento di base - Modifiche alla domanda e creazione e gestione della riserva nazionale - Uso corretto della riserva_Pagamenti di inverdimento_Anno di domanda 2020	UNA TANTUM		EUR	- 149 348,40	0,00	- 149 348,40
	Aiuti diretti disaccoppiati	2022	Controlli amministrativi sui diritti all'aiuto al momento dell'istituzione del regime di pagamento di base - Modifiche alla domanda e creazione e gestione della riserva nazionale - Uso corretto della riserva_Pagamenti di inverdimento_Anno di domanda 2020	UNA TANTUM		EUR	- 168 305,90	0,00	- 168 305,90
	Aiuti diretti disaccoppiati	2020	Controlli amministrativi sui diritti all'aiuto al momento dell'istituzione del regime di pagamento di base - Modifiche alla domanda e creazione e gestione della riserva nazionale - Uso corretto della riserva_Regime per i giovani agricoltori_Anno di domanda 2019	UNA TANTUM		EUR	- 126 248,86	0,00	- 126 248,86



	Aiuti diretti disaccoppiati	2021	Controlli amministrativi sui diritti all'aiuto al momento dell'istituzione del regime di pagamento di base - Modifiche alla domanda e creazione e gestione della riserva nazionale - Uso corretto della riserva_Regime per i giovani agricoltori_Anno di domanda 2020	UNA TANTUM		EUR	- 56 112,83	0,00	- 56 112,83
	Aiuti diretti disaccoppiati	2022	Controlli amministrativi sui diritti all'aiuto al momento dell'istituzione del regime di pagamento di base - Modifiche alla domanda e creazione e gestione della riserva nazionale - Uso corretto della riserva_Regime per i giovani agricoltori_Anno di domanda 2020	UNA TANTUM		EUR	- 77 466,56	0,00	- 77 466,56
					<b>Totale SI:</b>	<b>EUR</b>	<b>- 2 035 144,17</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2 035 144,17</b>

Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
EUR	- 319 816 981,64	- 616 143,67	- 319 200 837,97



## Voce di bilancio: 6201

Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
<b>AT</b>	Sviluppo rurale FEASR – misure soggette al SIGC	2019	Carenze nell'attuazione del sistema sanzionatorio per M13 - EF 2019	UNA TANTUM		EUR	- 106 081,00	0,00	- 106 081,00
		2020	Carenze nell'attuazione del sistema sanzionatorio per M13 - EF 2020	UNA TANTUM		EUR	- 92 355,00	0,00	- 92 355,00
		2021	Carenze nell'attuazione del sistema sanzionatorio per M13 - EF 2021	UNA TANTUM		EUR	- 40 638,00	0,00	- 40 638,00
					<b>Totale AT:</b>	<b>EUR</b>	<b>- 239 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 239 074,00</b>
<b>Stato membro</b>	<b>Misura</b>	<b>EF</b>	<b>Motivo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Rettifica %</b>	<b>Valuta</b>	<b>Importo</b>	<b>Deduzioni</b>	<b>Impatto finanziario</b>
<b>CZ</b>	Sviluppo rurale FEASR, conoscenza e innovazione	2018	Carenze in 3 controlli essenziali (ammissibilità del progetto - selezione e valutazione dei progetti - valutazione della ragionevolezza dei costi)	RETTIFICA FORFETTARIA	10,00%	EUR	- 661 882,31	0,00	- 661 882,31
		2019	Carenze in 3 controlli essenziali (ammissibilità del progetto - selezione e valutazione dei progetti - valutazione della ragionevolezza dei costi)	RETTIFICA FORFETTARIA	10,00%	EUR	- 570 325,99	0,00	- 570 325,99



	Sviluppo rurale FEASR, conoscenza e innovazione	2020	Carenze in 3 controlli essenziali (ammissibilità del progetto - selezione e valutazione dei progetti - valutazione della ragionevolezza dei costi)	RETTIFICA FORFETTARIA	10,00%	EUR	- 1 631 911,72	0,00	- 1 631 911,72
	Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati	2017	Carenze nella valutazione della ragionevolezza dei costi	RETTIFICA FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 22 144,53	0,00	- 22 144,53
	Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati	2018	Carenze nella valutazione della ragionevolezza dei costi	RETTIFICA FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 137 167,85	0,00	- 137 167,85
	Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati	2019	Carenze nella valutazione della ragionevolezza dei costi	RETTIFICA FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 139 065,56	0,00	- 139 065,56
	Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati	2020	Carenze nella valutazione della ragionevolezza dei costi	RETTIFICA FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 107 802,73	0,00	- 107 802,73
	Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati	2019	Progetto non ammissibile.	UNA TANTUM		EUR	- 30 606,96	- 30 606,96	0,00
					<b>Totale CZ:</b>	<b>EUR</b>	<b>- 3 300 907,65</b>	<b>- 30 606,96</b>	<b>- 3 270 300,69</b>
Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
<b>DE</b>	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2020	Errori finanziari FEAGA e FEASR EF 2020	UNA TANTUM		EUR	- 1 413,60	0,00	- 1 413,60
	Certificazione	2009	Errori finanziari relativi all'inserimento di sanzioni pluriennali nella tabella delle X e operazioni non incluse nella tabella 50/50 per il FEASR (2007-2013)	UNA TANTUM		EUR	- 0,01	0,00	- 0,01






	Certificazione	2010	Errori finanziari relativi all'inserimento di sanzioni pluriennali nella tabella delle X e operazioni non incluse nella tabella 50/50 per il FEASR (2007-2013)	UNA TANTUM	EUR	- 210,22	0,00	- 210,22
	Certificazione	2011	Errori finanziari relativi all'inserimento di sanzioni pluriennali nella tabella delle X e operazioni non incluse nella tabella 50/50 per il FEASR (2007-2013)	UNA TANTUM	EUR	- 214,05	0,00	- 214,05
	Certificazione	2012	Errori finanziari relativi all'inserimento di sanzioni pluriennali nella tabella delle X e operazioni non incluse nella tabella 50/50 per il FEASR (2007-2013)	UNA TANTUM	EUR	- 109,63	0,00	- 109,63
	Certificazione	2013	Errori finanziari relativi all'inserimento di sanzioni pluriennali nella tabella delle X e operazioni non incluse nella tabella 50/50 per il FEASR (2007-2013)	UNA TANTUM	EUR	- 114,56	0,00	- 114,56
	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2020	TNCP FEASR SIGC	IMPORTO STIMATO	EUR	- 72 022,13	0,00	- 72 022,13
	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2020	TNCP FEASR NON SIGC	IMPORTO STIMATO	EUR	- 84 490,17	0,00	- 84 490,17
				<b>Totale DE:</b>	<b>EUR</b>	<b>- 158 574,37</b>	<b>0,00</b>	<b>- 158 574,37</b>




Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
ES	Condizionalità	2017	Anno di domanda 2016	RETTIFICA FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 148 797,77	- 1,95	- 148 795,82
	Condizionalità	2018	Anno di domanda 2016	RETTIFICA FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 6 391,98	- 0,01	- 6 391,97
	Condizionalità	2019	Anno di domanda 2016	RETTIFICA FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 863,26	- 0,08	- 863,18
	Condizionalità	2020	Anno di domanda 2016	RETTIFICA FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 297,41	0,00	- 297,41
	Condizionalità	2021	Anno di domanda 2016	RETTIFICA FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 126,12	0,00	- 126,12
	Condizionalità	2018	Anno di domanda 2017	RETTIFICA FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 155 097,52	- 0,28	- 155 097,24
	Condizionalità	2019	Anno di domanda 2017	RETTIFICA FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 4 355,71	- 0,32	- 4 355,39
	Condizionalità	2020	Anno di domanda 2017	RETTIFICA FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 837,94	0,00	- 837,94
	Condizionalità	2021	Anno di domanda 2017	RETTIFICA FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 453,62	0,00	- 453,62
	Condizionalità	2019	Anno di domanda 2018	RETTIFICA FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 31 284,90	- 2,89	- 31 282,01
	Condizionalità	2020	Anno di domanda 2018	RETTIFICA FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 258,55	0,00	- 258,55
	Condizionalità	2021	Anno di domanda 2018	RETTIFICA FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 66,80	0,00	- 66,80
	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2020	Errori finanziari nel FEAGA e nel FEASR	UNA TANTUM		EUR	- 3 993,33	0,00	- 3 993,33
Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2018	Errori finanziari nello sviluppo rurale	UNA TANTUM		EUR	- 248 184,00	0,00	- 248 184,00	
Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2019	Errori finanziari nello sviluppo rurale	UNA TANTUM		EUR	- 277 591,52	0,00	- 277 591,52	




	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2020	Errori finanziari nello sviluppo rurale	UNANTANTUM		EUR	- 200 726,32	0,00	- 200 726,32
	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2020	Errori finanziari nei conti per il FEAGA e il FEASR	UNANTANTUM		EUR	- 41 972,56	0,00	- 41 972,56
	Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC	2019	Calcolo errato delle sanzioni, anno di domanda 2018 - ES02	UNANTANTUM		EUR	- 4 929,35	0,00	- 4 929,35
	Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC	2019	Calcolo errato delle sanzioni, anno di domanda 2018 - ES06	UNANTANTUM		EUR	- 679,76	0,00	- 679,76
	Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC	2019	Calcolo errato delle sanzioni, anno di domanda 2018 - ES08	UNANTANTUM		EUR	- 4 598,39	0,00	- 4 598,39
	Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC	2019	Calcolo errato delle sanzioni, anno di domanda 2018 - ES10	UNANTANTUM		EUR	- 18 055,62	- 7 461,76	- 10 593,86
	Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC	2019	Calcolo errato delle sanzioni, anno di domanda 2018 - ES13	UNANTANTUM		EUR	- 975,52	- 657,55	- 317,97
	Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC	2020	Calcolo errato delle sanzioni, anno di domanda 2019 - ES02	UNANTANTUM		EUR	- 9 303,57	0,00	- 9 303,57
	Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC	2020	Calcolo errato delle sanzioni, anno di domanda 2019 - ES06	UNANTANTUM		EUR	- 14 766,59	0,00	- 14 766,59
	Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC	2020	Calcolo errato delle sanzioni, anno di domanda 2019 - ES08	UNANTANTUM		EUR	- 3 645,31	0,00	- 3 645,31



	Sviluppo rurale FEASR – misure soggette al SIGC	2020	Calcolo errato delle sanzioni, anno di domanda 2019 - ES10	UNA TANTUM		EUR	- 21 646,21	- 5 241,78	- 16 404,43
	Sviluppo rurale FEASR – misure soggette al SIGC	2020	Calcolo errato delle sanzioni, anno di domanda 2019 - ES13	UNA TANTUM		EUR	- 1 388,10	- 71,79	- 1 316,31
	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2020	Errori noti - FEAGA non SIGC e FEASR SIGC e non SIGC	UNA TANTUM		EUR	- 2 250,57	0,00	- 2 250,57
	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2020	Errore rilevante nello strato 1 della popolazione FEASR non SIGC	IMPORTO STIMATO		EUR	- 476 970,34	0,00	- 476 970,34
	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2020	Errore più probabile nel FEASR non SIGC	IMPORTO STIMATO		EUR	- 209 035,81	0,00	- 209 035,81
	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2020	TNCP nel FEASR non SIGC	IMPORTO STIMATO		EUR	- 46 082,59	0,00	- 46 082,59
	Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati	2016	Carenza nel controllo essenziale "Adeguata valutazione della ragionevolezza dei costi", punto 1.1.a	RETTIFICA FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 829,60	0,00	- 829,60
	Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati	2017	Carenza nel controllo essenziale "Adeguata valutazione della ragionevolezza dei costi", punto 1.1.a	RETTIFICA FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 236 769,48	0,00	- 236 769,48
	Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati	2018	Carenza nel controllo essenziale "Adeguata valutazione della ragionevolezza dei costi", punto 1.1.a	RETTIFICA FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 270 485,58	0,00	- 270 485,58



	Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati	2019	Carenza nel controllo essenziale "Adeguata valutazione della ragionevolezza dei costi", punto 1.1.a	RETTIFICA FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 403 151,68	0,00	- 403 151,68
	Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati	2020	Carenza nel controllo essenziale "Adeguata valutazione della ragionevolezza dei costi", punto 1.1.a	RETTIFICA FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 431 097,67	0,00	- 431 097,67
	Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati	2017	Carenza nel controllo essenziale "Adeguata valutazione della ragionevolezza dei costi", punto 1.1.b.i	UNA TANTUM		EUR	- 4 885,59	0,00	- 4 885,59
	Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati	2016	Carenza nel controllo essenziale "Adeguata valutazione della ragionevolezza dei costi", punto 1.1.b.ii	UNA TANTUM		EUR	- 16 985,01	0,00	- 16 985,01
	Sviluppo rurale FEASR - misure forestali	2017	Carenza nel controllo essenziale "Adeguata valutazione della ragionevolezza dei costi", punto 1.1.b.ii	UNA TANTUM		EUR	- 1 008,76	0,00	- 1 008,76
	Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati	2017	Carenza nel controllo essenziale "Adeguata valutazione della ragionevolezza dei costi", punto 1.1.b.ii	UNA TANTUM		EUR	- 141 724,02	0,00	- 141 724,02
	Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati	2018	Carenza nel controllo essenziale "Adeguata valutazione della ragionevolezza dei costi", punto 1.1.b.ii	UNA TANTUM		EUR	- 10 739,86	0,00	- 10 739,86
	Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati	2016	Carenza nel controllo essenziale "Qualità sufficiente dei controlli in loco", punto 2.1	RETTIFICA FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 5 412,59	0,00	- 5 412,59




	Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati	2017	Carenza nel controllo essenziale "Qualità sufficiente dei controlli in loco", punto 2.1	RETTIFICA FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 99 876,16	0,00	- 99 876,16
					<b>Totale ES:</b>	<b>EUR</b>	<b>- 3 558 593,04</b>	<b>- 13 438,41</b>	<b>- 3 545 154,63</b>
Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
<b>FI</b>	Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC	2019	FEASR - anno di domanda 2018 - agricoltore in attività	UNA TANTUM		EUR	- 518 883,53	0,00	- 518 883,53
	Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC	2019	FEASR - anno di domanda 2018 - SIPA	UNA TANTUM		EUR	- 270 324,13	0,00	- 270 324,13
	Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC	2021	FEASR - anno di domanda 2020	UNA TANTUM		EUR	- 17 256,87	0,00	- 17 256,87
	Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC	2020	FEASR - anno di domanda 2019	UNA TANTUM		EUR	- 27 275,81	0,00	- 27 275,81
					<b>Totale FI:</b>	<b>EUR</b>	<b>- 833 740,34</b>	<b>0,00</b>	<b>- 833 740,34</b>
Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
<b>FR</b>	Sviluppo rurale FEASR - gestione dei rischi	2017	Assenza di un controllo essenziale e carenza nel funzionamento di due controlli essenziali	RETTIFICA FORFETTARIA	10,00%	EUR	- 43 451,62	- 21 725,81	- 21 725,81
	Sviluppo rurale FEASR - gestione dei rischi	2018	Assenza di un controllo essenziale e carenza nel funzionamento di due controlli essenziali	RETTIFICA FORFETTARIA	10,00%	EUR	- 55 546,73	- 27 773,36	- 27 773,37



	Sviluppo rurale FEASR - gestione dei rischi	2019	Assenza di un controllo essenziale e carenza nel funzionamento di due controlli essenziali	RETTIFICA FORFETTARIA	10,00%	EUR	- 315 545,79	- 157 772,90	- 157 772,89
	Sviluppo rurale FEASR - gestione dei rischi	2020	Assenza di un controllo essenziale e carenza nel funzionamento di due controlli essenziali	RETTIFICA FORFETTARIA	10,00%	EUR	- 335 219,15	- 167 609,57	- 167 609,58
	Sviluppo rurale FEASR – misure soggette al SIGC	2016	Sviluppo rurale DOM M13 _ controlli in loco tardivi (2015-2018)	UNA TANTUM		EUR	- 1 264,72	0,00	- 1 264,72
	Sviluppo rurale FEASR – misure soggette al SIGC	2017	Sviluppo rurale DOM M13 _ controlli in loco tardivi (2015-2018)	UNA TANTUM		EUR	- 42 123,96	- 18 271,50	- 23 852,46
	Sviluppo rurale FEASR – misure soggette al SIGC	2018	Sviluppo rurale DOM M13 _ controlli in loco tardivi (2015-2018)	UNA TANTUM		EUR	- 21 316,77	- 338,32	- 20 978,45
	Sviluppo rurale FEASR – misure soggette al SIGC	2019	Sviluppo rurale DOM M13 _ controlli in loco tardivi (2015-2018)	UNA TANTUM		EUR	- 23 303,77	0,00	- 23 303,77
	Certificazione	2016	FEASR - Errori noti	UNA TANTUM		EUR	- 31 429,18	- 0,93	- 31 428,25
	Certificazione	2015	FEASR - seguito della prova n. 22 - EF 2015	UNA TANTUM		EUR	- 21 739,83	- 1 877,26	- 19 862,57
	Sviluppo rurale FEASR – misure soggette al SIGC	2018	Liquidazione contabile: rettifica degli errori estrapolati (FEASR SIGC) (M13)	UNA TANTUM		EUR	- 428 307,22	0,00	- 428 307,22
	Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati	2018	Liquidazione contabile: rettifica degli errori estrapolati (FEASR non SIGC) (M4)	UNA TANTUM		EUR	- 18 847,04	0,00	- 18 847,04



	Sviluppo rurale FEASR - misure con sostegno forfettario	2018	Liquidazione contabile: rettifica degli errori esrapolati (FEASR non SIGC) (M6)	UNA TANTUM		EUR	- 293 950,00	0,00	- 293 950,00
	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2018	Liquidazione contabile: rettifica degli errori noti (crediti - misure dotazione giovani agricoltori 2007-2013 controllo dopo 5 anni)	UNA TANTUM		EUR	- 35 600,00	0,00	- 35 600,00
	Sviluppo rurale FEASR - misure con sostegno forfettario	2018	Liquidazione contabile: rettifica degli errori noti (FEASR non SIGC) (M6)	UNA TANTUM		EUR	- 19 250,00	0,00	- 19 250,00
	Sviluppo rurale FEASR - gestione dei rischi	2017	Carenza nel funzionamento di due controlli essenziali	RETTIFICA FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 32 846,19	- 5 661,44	- 27 184,75
	Sviluppo rurale FEASR - gestione dei rischi	2018	Carenza nel funzionamento di due controlli essenziali	RETTIFICA FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 9 818 935,87	- 4 411 325,06	- 5 407 610,81
	Sviluppo rurale FEASR - gestione dei rischi	2019	Carenza nel funzionamento di due controlli essenziali	RETTIFICA FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 6 361 492,72	0,00	- 6 361 492,72
	Sviluppo rurale FEASR - gestione dei rischi	2020	Carenza nel funzionamento di due controlli essenziali	RETTIFICA FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 6 696 329,55	0,00	- 6 696 329,55
	Sviluppo rurale FEASR - LEADER	2015	Carenza nel funzionamento di un controllo essenziale - Misure d'investimento FEASR non SIGC	UNA TANTUM		EUR	- 344 840,23	- 37 785,33	- 307 054,90





	Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati	2016	Carenza nel funzionamento di un controllo essenziale - Misure d'investimento FEASR non SIGC	UNA TANTUM		EUR	- 4 079,51	- 73,11	- 4 006,40
	Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari pubblici	2016	Carenza nel funzionamento di un controllo essenziale - Misure d'investimento FEASR non SIGC	UNA TANTUM		EUR	- 73,92	- 0,48	- 73,44
	Sviluppo rurale FEASR, conoscenza e innovazione	2016	Carenza nel funzionamento di un controllo essenziale - Misure d'investimento FEASR non SIGC	UNA TANTUM		EUR	- 662,20	- 4,24	- 657,96
	Sviluppo rurale FEASR - LEADER	2016	Carenza nel funzionamento di un controllo essenziale - Misure d'investimento FEASR non SIGC	UNA TANTUM		EUR	- 7 669,28	- 7 669,22	- 69 023,06
	Sviluppo rurale FEASR - misure forestali	2017	Carenza nel funzionamento di un controllo essenziale - Misure d'investimento FEASR non SIGC	UNA TANTUM		EUR	- 121,39	- 115,40	- 5,99
	Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati	2017	Carenza nel funzionamento di un controllo essenziale - Misure d'investimento FEASR non SIGC	UNA TANTUM		EUR	- 10 885,45	- 5 890,95	- 4 994,50
	Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari pubblici	2017	Carenza nel funzionamento di un controllo essenziale - Misure d'investimento FEASR non SIGC	UNA TANTUM		EUR	- 586,57	- 500,96	- 85,61




	Sviluppo rurale FEASR, conoscenza e innovazione	2017	Carenza nel funzionamento di un controllo essenziale - Misure d'investimento FEASR non SIGC	UNA TANTUM		EUR	- 4 070,46	- 3 313,01	- 757,45
	Sviluppo rurale FEASR - misure con sostegno forfettario	2017	Carenza nel funzionamento di un controllo essenziale - Misure d'investimento FEASR non SIGC	UNA TANTUM		EUR	- 10,17	- 0,09	- 10,08
	Sviluppo rurale FEASR - misure forestali	2018	Carenza nel funzionamento di un controllo essenziale - Misure d'investimento FEASR non SIGC	UNA TANTUM		EUR	- 1 025,65	- 672,66	- 352,99
	Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati	2018	Carenza nel funzionamento di un controllo essenziale - Misure d'investimento FEASR non SIGC	UNA TANTUM		EUR	- 26 406,20	- 23 714,93	- 2 691,27
	Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari pubblici	2018	Carenza nel funzionamento di un controllo essenziale - Misure d'investimento FEASR non SIGC	UNA TANTUM		EUR	- 5 556,73	- 4 206,35	- 1 350,38
	Sviluppo rurale FEASR, conoscenza e innovazione	2018	Carenza nel funzionamento di un controllo essenziale - Misure d'investimento FEASR non SIGC	UNA TANTUM		EUR	- 13 121,17	- 4 288,34	- 8 832,83
	Sviluppo rurale FEASR - LEADER	2018	Carenza nel funzionamento di un controllo essenziale - Misure d'investimento FEASR non SIGC	UNA TANTUM		EUR	- 3 377,43	- 1 629,17	- 1 748,26



	Sviluppo rurale FEASR - misure con sostegno forfettario	2018	Carenza nel funzionamento di un controllo essenziale - Misure d'investimento FEASR non SIGC	UNA TANTUM		EUR	- 653,44	- 14,68	- 638,76
	Sviluppo rurale FEASR - misure forestali	2019	Carenza nel funzionamento di un controllo essenziale - Misure d'investimento FEASR non SIGC	UNA TANTUM		EUR	- 887,62	- 5,68	- 881,94
	Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati	2019	Carenza nel funzionamento di un controllo essenziale - Misure d'investimento FEASR non SIGC	UNA TANTUM		EUR	- 241 55,53	- 208,40	- 23 947,13
	Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari pubblici	2019	Carenza nel funzionamento di un controllo essenziale - Misure d'investimento FEASR non SIGC	UNA TANTUM		EUR	- 8 260,06	- 52,89	- 8 207,17
	Sviluppo rurale FEASR, conoscenza e innovazione	2019	Carenza nel funzionamento di un controllo essenziale - Misure d'investimento FEASR non SIGC	UNA TANTUM		EUR	- 13 470,57	- 86,21	- 13 384,36
	Sviluppo rurale FEASR - LEADER	2019	Carenza nel funzionamento di un controllo essenziale - Misure d'investimento FEASR non SIGC	UNA TANTUM		EUR	- 7 830,41	- 51,22	- 7 779,19
	Sviluppo rurale FEASR - misure con sostegno forfettario	2019	Carenza nel funzionamento di un controllo essenziale - Misure d'investimento FEASR non SIGC	UNA TANTUM		EUR	- 755,31	0,00	- 755,31




	Sviluppo rurale FEASR - misure forestali	2020	Carenza nel funzionamento di un controllo essenziale - Misure d'investimento FEASR non SIGC	UNA TANTUM		EUR	- 288,82	0,00	- 288,82
	Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati	2020	Carenza nel funzionamento di un controllo essenziale - Misure d'investimento FEASR non SIGC	UNA TANTUM		EUR	- 23 349,50	0,00	- 23 349,50
	Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari pubblici	2020	Carenza nel funzionamento di un controllo essenziale - Misure d'investimento FEASR non SIGC	UNA TANTUM		EUR	- 8 126,41	0,00	- 8 126,41
	Sviluppo rurale FEASR, conoscenza e innovazione	2020	Carenza nel funzionamento di un controllo essenziale - Misure d'investimento FEASR non SIGC	UNA TANTUM		EUR	- 12 678,38	0,00	- 12 678,38
	Sviluppo rurale FEASR - LEADER	2020	Carenza nel funzionamento di un controllo essenziale - Misure d'investimento FEASR non SIGC	UNA TANTUM		EUR	- 10 987,30	0,00	- 10 987,30
	Sviluppo rurale FEASR - misure con sostegno forfettario	2020	Carenza nel funzionamento di un controllo essenziale - Misure d'investimento FEASR non SIGC	UNA TANTUM		EUR	- 7 54,06	0,00	- 7 54,06
	Sviluppo rurale FEASR - gestione dei rischi	2020	Carenza nel funzionamento di un controllo essenziale - Misure d'investimento FEASR non SIGC	UNA TANTUM		EUR	- 57,60	0,00	- 57,60




	Sviluppo rurale FEASR - misure forestali	2021	Carenza nel funzionamento di un controllo essenziale - Misure d'investimento FEASR non SIGC	UNA TANTUM		EUR	- 364,71	0,00	- 364,71
	Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati	2021	Carenza nel funzionamento di un controllo essenziale - Misure d'investimento FEASR non SIGC	UNA TANTUM		EUR	- 11 972,58	0,00	- 11 972,58
	Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari pubblici	2021	Carenza nel funzionamento di un controllo essenziale - Misure d'investimento FEASR non SIGC	UNA TANTUM		EUR	- 5 627,36	0,00	- 5 627,36
	Sviluppo rurale FEASR, conoscenza e innovazione	2021	Carenza nel funzionamento di un controllo essenziale - Misure d'investimento FEASR non SIGC	UNA TANTUM		EUR	- 4 721,61	0,00	- 4 721,61
	Sviluppo rurale FEASR - LEADER	2021	Carenza nel funzionamento di un controllo essenziale - Misure d'investimento FEASR non SIGC	UNA TANTUM		EUR	- 5 175,95	0,00	- 5 175,95
	Sviluppo rurale FEASR - misure con sostegno forfettario	2021	Carenza nel funzionamento di un controllo essenziale - Misure d'investimento FEASR non SIGC	UNA TANTUM		EUR	- 1 235,93	0,00	- 1 235,93
	Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC	2020	M10 - Controlli in loco tardivi - rettifica 5 %	RETTIFICA FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 3 965,25	0,00	- 3 965,25



	Sviluppo rurale FEASR – misure soggette al SIGC	2019	M10 anno di domanda 2015-2018	UNA TANTUM		EUR	- 15 327,15	0,00	- 15 327,15
	Sviluppo rurale FEASR – misure soggette al SIGC	2020	M11 - Controlli in loco tardivi - rettifica 2 %	RETTIFICA FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 861,83	0,00	- 861,83
	Sviluppo rurale FEASR – misure soggette al SIGC	2019	M11 anno di domanda 2015-2019	UNA TANTUM		EUR	- 864,46	0,00	- 864,46
	Sviluppo rurale FEASR – misure soggette al SIGC	2020	M11 anno di domanda 2015-2019	UNA TANTUM		EUR	- 625,50	- 0,89	- 624,61
	Sviluppo rurale FEASR – misure soggette al SIGC	2018	M11 Sviluppo rurale SIGC 2015-2018	UNA TANTUM		EUR	- 915,66	- 804,45	- 111,21
	Sviluppo rurale FEASR – misure soggette al SIGC	2019	M11 Sviluppo rurale SIGC 2015-2018	UNA TANTUM		EUR	- 2 115,05	- 1,57	- 2 113,48
	Sviluppo rurale FEASR – misure soggette al SIGC	2016	M13 anno di domanda 2015-2019	UNA TANTUM		EUR	25,29	0,00	25,29
	Sviluppo rurale FEASR – misure soggette al SIGC	2017	M13 anno di domanda 2015-2019	UNA TANTUM		EUR	- 44 812,06	- 759,70	- 44 052,36
	Sviluppo rurale FEASR – misure soggette al SIGC	2018	M13 anno di domanda 2015-2019	UNA TANTUM		EUR	- 33 526,20	0,00	- 33 526,20
	Sviluppo rurale FEASR – misure soggette al SIGC	2019	M13 anno di domanda 2015-2019	UNA TANTUM		EUR	- 27 289,32	0,00	- 27 289,32



Sviluppo rurale FEASR – misure soggette al SIGC	2020	M13 anno di domanda 2015-2019	UNA TANTUM		EUR	- 205,22	0,00	- 205,22
Sviluppo rurale FEASR – misure soggette al SIGC	2015	Casi OLAF M13 (2011-2016): rapporto OLAF OC/2017/0280	UNA TANTUM		EUR	- 11 947,56	0,00	- 11 947,56
Sviluppo rurale FEASR – misure soggette al SIGC	2016	Casi OLAF M13 (2011-2016): rapporto OLAF OC/2017/0280	UNA TANTUM		EUR	12,12	0,00	12,12
Sviluppo rurale FEASR – misure soggette al SIGC	2017	Casi OLAF M13 (2011-2016): rapporto OLAF OC/2017/0280	UNA TANTUM		EUR	- 21 480,52	- 310,09	- 21 170,43
Sviluppo rurale FEASR – misure soggette al SIGC	2019	Casi OLAF (rapporto OC/2017/0280): M10 (2011-2016)	UNA TANTUM		EUR	- 12 594,28	0,00	- 12 594,28
Sviluppo rurale FEASR – misure soggette al SIGC	2020	Casi OLAF (rapporto OC/2017/0280): M10 (2011-2016)	UNA TANTUM		EUR	- 12 351,15	0,00	- 12 351,15
Sviluppo rurale FEASR – misure soggette al SIGC	2016	Sviluppo rurale SIGC M10: controlli in loco tardivi	UNA TANTUM		EUR	- 2 021,09	0,00	- 2 021,09
Sviluppo rurale FEASR – misure soggette al SIGC	2017	Sviluppo rurale SIGC M10: controlli in loco tardivi	UNA TANTUM		EUR	- 1,71	0,00	- 1,71
Sviluppo rurale FEASR – misure soggette al SIGC	2018	Sviluppo rurale SIGC M10: controlli in loco tardivi	UNA TANTUM		EUR	- 20 182,41	- 1 121,10	- 19 061,31
Sviluppo rurale FEASR – misure soggette al SIGC	2019	Sviluppo rurale SIGC M10: controlli in loco tardivi	UNA TANTUM		EUR	- 34 064,60	- 53,42	- 34 011,18



	Sviluppo rurale FEASR – misure soggette al SIGC	2020	Sviluppo rurale SIGC M10: controlli in loco tardivi	UNA TANTUM		EUR	- 3 272,07	0,00	- 3 272,07
	Sviluppo rurale FEASR – misure soggette al SIGC	2017	Carenza nei controlli amministrativi per determinare l'ammissibilità delle parcelle dichiarate (controllo essenziale): pro rata	UNA TANTUM		EUR	- 3 036 757,35	- 43 839,39	- 2 992 917,96
	Sviluppo rurale FEASR – misure soggette al SIGC	2018	Carenza nei controlli amministrativi per determinare l'ammissibilità delle parcelle dichiarate (controllo essenziale): pro rata	UNA TANTUM		EUR	- 3 165 783,03	0,00	- 3 165 783,03
	Sviluppo rurale FEASR – misure soggette al SIGC	2019	Carenza nei controlli amministrativi per determinare l'ammissibilità delle parcelle dichiarate (controllo essenziale): pro rata	UNA TANTUM		EUR	- 3 931 044,87	0,00	- 3 931 044,87
	Sviluppo rurale FEASR – misure soggette al SIGC	2020	Carenza nei controlli amministrativi per determinare l'ammissibilità delle parcelle dichiarate (controllo essenziale): pro rata	UNA TANTUM		EUR	- 2 755 076,26	0,00	- 2 755 076,26
	Sviluppo rurale FEASR – misure soggette al SIGC	2017	Carenza nei controlli amministrativi per determinare l'ammissibilità delle parcelle dichiarate (controllo essenziale): pro rata	UNA TANTUM		EUR	- 3 374 632,71	0,00	- 3 374 632,71
					<b>Totale FR:</b>	<b>EUR</b>	<b>- 41 741 042,52</b>	<b>- 4 949 530,08</b>	<b>- 36 791 512,44</b>







Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
<b>GR</b>	Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC	2018	Calcolo errato delle sanzioni M13 - anno di domanda 2017	UNA TANTUM		EUR	- 46 461,84	- 459,38	- 46 002,46
	Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC	2019	Calcolo errato delle sanzioni M13 - anno di domanda 2018	UNA TANTUM		EUR	- 21 420,93	0,00	- 21 420,93
	Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC	2020	Calcolo errato delle sanzioni M13 - anno di domanda 2019	UNA TANTUM		EUR	- 40 939,09	0,00	- 40 939,09
					<b>Totale GR:</b>	<b>EUR</b>	<b>- 108 821,86</b>	<b>- 459,38</b>	<b>- 108 362,48</b>
Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
<b>HU</b>	Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC	2017	Carenza nel controllo essenziale - Verifica dello status di agricoltore in attività - anno di domanda 2016 - Sviluppo rurale	UNA TANTUM		EUR	- 127 763,26	- 209,34	- 127 553,92
	Sviluppo rurale FEASR - gestione dei rischi	2017	Carenza nel controllo essenziale - Verifica dello status di agricoltore in attività - anno di domanda 2016 - Sviluppo rurale	UNA TANTUM		EUR	- 7 713,71	0,00	- 7 713,71
	Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC	2018	Carenza nel controllo essenziale - Verifica dello status di agricoltore in attività - anno di domanda 2017 - Sviluppo rurale	UNA TANTUM		EUR	- 356 117,81	- 2 799,68	- 353 318,13
	Sviluppo rurale FEASR - gestione dei rischi	2018	Carenza nel controllo essenziale - Verifica dello status di agricoltore in attività - anno di domanda 2017 - Sviluppo rurale	UNA TANTUM		EUR	- 24 236,17	- 352,65	- 23 883,52
				<b>Totale HU:</b>	<b>EUR</b>	<b>- 515 830,95</b>	<b>- 3 361,67</b>	<b>- 512 469,28</b>	



Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario		
IE	Sviluppo rurale FEASR – misure soggette al SIGC	2020	Tutte le carenze 2018-2021	UNA TANTUM		EUR	- 1 577 401,84	0,00	- 1 577 401,84		
					<b>Totale IE:</b>					<b>0,00</b>	<b>- 1 577 401,84</b>
											Impatto finanziario
IT	Sviluppo rurale FEASR – misure soggette al SIGC	2017	Mancato rispetto degli impegni a lungo termine - M10 - EF 2017	UNA TANTUM		EUR	- 1 689 273	- 182,98	- 1 670 975		
	Sviluppo rurale FEASR – misure soggette al SIGC	2018	Mancato rispetto degli impegni a lungo termine - M10 - EF 2018	UNA TANTUM		EUR	- 1 274 893	0,00	- 1 274 893		
	Sviluppo rurale FEASR – misure soggette al SIGC	2019	Mancato rispetto degli impegni a lungo termine - M10 - EF 2019	UNA TANTUM		EUR	- 1 839 220	0,00	- 1 839 220		
Sviluppo rurale FEASR – misure soggette al SIGC	2017	Mancato rispetto degli impegni a lungo termine - M11 - EF 2017	UNA TANTUM		EUR	- 29 648,22	- 321,15	- 29 327,07			
Sviluppo rurale FEASR – misure soggette al SIGC	2018	Mancato rispetto degli impegni a lungo termine - M11 - EF 2018	UNA TANTUM		EUR	- 64 793,52	0,00	- 64 793,52			
Sviluppo rurale FEASR – misure soggette al SIGC	2019	Mancato rispetto degli impegni a lungo termine - M11 - EF 2019	UNA TANTUM		EUR	- 76 500,70	0,00	- 76 500,70			
				<b>Totale IT:</b>					<b>- 504,13</b>	<b>- 218 976,30</b>	
										Impatto finanziario	



Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario	
PT	Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC	2018	FEASR SIGC M10, M11, M12, M13 per EF 2018, EF 2019 e EF 2020	RETTIFICA FORFETTARIA	10,00%	EUR	- 174 995,49	- 17,30	- 174 978,19	
	Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC	2019	FEASR SIGC M10, M11, M12, M13 per EF 2018, EF 2019 e EF 2020	RETTIFICA FORFETTARIA	10,00%	EUR	- 812 740,77	0,00	- 812 740,77	
	Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC	2020	FEASR SIGC M10, M11, M12, M13 per EF 2018, EF 2019 e EF 2020	RETTIFICA FORFETTARIA	10,00%	EUR	- 757 794,17	0,00	- 757 794,17	
	Sviluppo rurale FEASR - misure forestali	2019	FEASR M15 per EF 2018, EF 2019 e EF 2020	RETTIFICA FORFETTARIA	10,00%	EUR	- 3 680,50	0,00	- 3 680,50	
	Sviluppo rurale FEASR - misure forestali	2020	FEASR M15 per EF 2018, EF 2019 e EF 2020	RETTIFICA FORFETTARIA	10,00%	EUR	- 42 881,99	0,00	- 42 881,99	
	Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC	2017	Carenze 2016-2019	RETTIFICA FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 5 955 574,27	- 398,26	- 5 955 176,01	
	Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC	2018	Carenze 2016-2019	RETTIFICA FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 5 755 496,20	- 8,02	- 5 755 488,18	
	Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC	2019	Carenze 2016-2019	RETTIFICA FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 5 685 088,12	0,00	- 5 685 088,12	
	Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC	2020	Carenze 2016-2019	RETTIFICA FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 5 275 104,75	0,00	- 5 275 104,75	
					<b>Totale PT:</b>		<b>EUR</b>	<b>- 24 463 356,26</b>	<b>- 423,58</b>	<b>- 24 462 932,68</b>




Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
<b>RO</b>	Sviluppo rurale FEASR – misure soggette al SIGC	2019	Benessere degli animali: percentuali di pagamento sovrastimate per la sottomisura 1.a (EF 2019 - EF 2020)	RETTIFICA FORFETTARIA	25,00%	EUR	- 1 264 993,57	0,00	- 1 264 993,57
	Sviluppo rurale FEASR – misure soggette al SIGC	2020	Benessere degli animali: percentuali di pagamento sovrastimate per la sottomisura 1.a (EF 2019 - EF 2020)	RETTIFICA FORFETTARIA	25,00%	EUR	- 880 856,49	0,00	- 880 856,49
	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2019	Errori noti FEASR non SIGC	UNA TANTUM		EUR	- 38 439,95	0,00	- 38 439,95
	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2019	Tasso di non conformità proiettato FEASR non SIGC	IMPORTO STIMATO		EUR	- 6 685 993,41	0,00	- 6 685 993,41
					<b>Totale RO:</b>		<b>EUR</b>	<b>- 8 870 283,42</b>	<b>0,00</b>
Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
<b>SE</b>	Sviluppo rurale FEASR – misure soggette al SIGC	2018	Aggiornamento SIPA 2017-2019 FEASR - Comp M13 Zone soggette a vincoli naturali	RETTIFICA FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 397 554,60	- 44 048,32	- 353 506,28
	Sviluppo rurale FEASR – misure soggette al SIGC	2019	Aggiornamento SIPA 2017-2019 FEASR - Comp M13 Zone soggette a vincoli naturali	RETTIFICA FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 359 395,28	- 2 164,83	- 357 230,45
	Sviluppo rurale FEASR – misure soggette al SIGC	2020	Aggiornamento SIPA 2017-2019 FEASR - Comp M13 Zone soggette a vincoli naturali	RETTIFICA FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 524 361,48	0,00	- 524 361,48
	Sviluppo rurale FEASR – misure soggette al SIGC	2018	Aggiornamento SIPA 2017-2019 FEASR — Eco M11 Agricoltura biologica	RETTIFICA FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 127 005,63	- 50 558,21	- 76 447,42



	Sviluppo rurale FEASR – misure soggette al SIGC	2019	Aggiornamento SIPA 2017-2019 FEASR — Eco M11 Agricoltura biologica	RETTIFICA FORETTARIA	5,00%	EUR	- 146 469,49	0,00	- 146 469,49
	Sviluppo rurale FEASR – misure soggette al SIGC	2020	Aggiornamento SIPA 2017-2019 FEASR — Eco M11 Agricoltura biologica	RETTIFICA FORETTARIA	5,00%	EUR	- 192 677,68	0,00	- 192 677,68
	Sviluppo rurale FEASR – misure soggette al SIGC	2018	Aggiornamento SIPA 2017-2019 FEASR — Pascolo M10 Pagamenti agro-climatico-ambientali	RETTIFICA FORETTARIA	5,00%	EUR	- 577 909,23	- 118 743,96	- 459 165,27
	Sviluppo rurale FEASR – misure soggette al SIGC	2019	Aggiornamento SIPA 2017-2019 FEASR — Pascolo M10 Pagamenti agro-climatico-ambientali	RETTIFICA FORETTARIA	5,00%	EUR	- 691 269,44	- 10 942,03	- 680 327,41
	Sviluppo rurale FEASR – misure soggette al SIGC	2020	Aggiornamento SIPA 2017-2019 FEASR — Pascolo M10 Pagamenti agro-climatico-ambientali	RETTIFICA FORETTARIA	5,00%	EUR	- 1 062 643,14	0,00	- 1 062 643,14
					<b>Totale SE:</b>	<b>EUR</b>	<b>- 4 079 285,97</b>	<b>- 226 457,35</b>	<b>- 3 852 828,62</b>
Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettificata %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
<b>SK</b>	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2019	Carenze nella popolazione FEASR SIGC	UNATANTUM		EUR	- 377 045,38	0,00	- 377 045,38
					<b>Totale SK:</b>	<b>EUR</b>	<b>- 377 045,38</b>	<b>0,00</b>	<b>- 377 045,38</b>

Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
EUR	- 90 042 933,90	- 5 224 781,56	- 84 818 152,34



**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/909 DELLA COMMISSIONE****dell'8 giugno 2022****che esclude dal finanziamento dell'Unione europea alcune spese sostenute dal Regno Unito a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)***[notificata con il numero C(2022) 3565]***(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 52, in combinato disposto con gli articoli 131 e 138 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione deve effettuare le necessarie verifiche, comunicarne i risultati al Regno Unito, prendere nota delle osservazioni formulate dal Regno Unito, avviare un dialogo bilaterale finalizzato al raggiungimento di un accordo e notificare formalmente al Regno Unito le proprie conclusioni.
- (2) Il Regno Unito ha avuto la possibilità di chiedere l'avvio di una procedura di conciliazione. Si è avvalso di tale possibilità e le relazioni redatte a conclusione di tale procedura sono state esaminate dalla Commissione.
- (3) A norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 possono essere finanziate unicamente le spese agricole sostenute secondo modalità che non violano il diritto dell'Unione.
- (4) Alla luce delle verifiche effettuate e dell'esito del dialogo bilaterale, risulta che parte delle spese dichiarate dal Regno Unito non soddisfa tale condizione e non può pertanto essere finanziata a titolo del FEAGA e del FEASR.
- (5) È opportuno indicare gli importi non riconosciuti a carico del FEAGA e del FEASR. Tali importi non si riferiscono a spese sostenute più di 24 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione al Regno Unito, dei risultati delle verifiche.
- (6) Gli importi che la presente decisione esclude dal finanziamento dell'Unione dovrebbero tenere conto anche delle eventuali riduzioni o sospensioni a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, in quanto tali riduzioni o sospensioni hanno carattere provvisorio e non pregiudicano le decisioni adottate a norma degli articoli 51 o 52 del medesimo regolamento.
- (7) Per i casi oggetto della presente decisione, la valutazione degli importi da escludere per inosservanza del diritto dell'Unione è stata comunicata dalla Commissione al Regno Unito in una relazione di sintesi <sup>(2)</sup>.
- (8) La presente decisione non pregiudica le conclusioni finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea in cause pendenti alla data del 7 febbraio 2022,

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.<sup>(2)</sup> Ares(2022)3643884

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*


Gli importi indicati nell'allegato e relativi alle spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti del Regno Unito e dichiarate a titolo del FEAGA e del FEASR sono esclusi dal finanziamento dell'Unione.

*Articolo 2*

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2022

*Per la Commissione*  
Janusz WOJCIECHOWSKI  
*Membro della Commissione*



## ALLEGATO


## Decisione: 69 Regno Unito

## Voce di bilancio: 6200

Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
GB	Regime per i giovani agricoltori	2019	Controlli sull'ammissibilità degli agricoltori riguardo agli aiuti chiesti - Disposizione per l'agricoltore in attività	UNA TANTUM		EUR	- 134 410,92	0,00	- 134 410,92
	Regime per i giovani agricoltori	2020	Controlli sull'ammissibilità degli agricoltori riguardo agli aiuti chiesti - Disposizione per l'agricoltore in attività	UNA TANTUM		EUR	- 205 156,33	0,00	- 205 156,33
	Regime per i giovani agricoltori	2019	Costituzione e gestione della riserva nazionale - Controlli sull'uso corretto della riserva nazionale	UNA TANTUM		EUR	- 10 605,78	0,00	- 10 605,78
	Regime per i giovani agricoltori	2020	Costituzione e gestione della riserva nazionale - Controlli sull'uso corretto della riserva nazionale	UNA TANTUM		EUR	- 10 149,34	0,00	- 10 149,34
	Rimborso degli aiuti diretti in relazione alla disciplina finanziaria	2019	Costituzione e gestione della riserva nazionale - Controlli sull'uso corretto della riserva nazionale - Disciplina finanziaria	UNA TANTUM		EUR	- 294,41	0,00	- 294,41
	Prodotti ortofruttilicoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2020	Risultanze 1.1 e 1.2	RETTIFICA FOREFET- TARIA	5,00%	EUR	- 1 185 437,36	0,00	- 1 185 437,36
					<b>Totale GB:</b>	<b>EUR</b>	<b>- 1 546 054,14</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1 546 054,14</b>

Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
EUR	- 1 546 054,14	0,00	- 1 546 054,14





Voce di bilancio: 6201

Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
GB	Regime per i giovani agricoltori	2019	Controlli sull'ammissibilità degli agricoltori riguardo agli aiuti chiesti - Disposizione per l'agricoltore in attività	UNA TANTUM		EUR	- 5 522,91	0,00	- 5 522,91
	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2020	Errori finanziari FEASR non SIGC	UNA TANTUM		EUR	- 86 879,58	0,00	- 86 879,58
	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2020	Errore noto - FEASR SIGC	UNA TANTUM		EUR	- 74 312,33	0,00	- 74 312,33
					<b>Totale GB:</b>	<b>EUR</b>	<b>- 166 714,82</b>	<b>0,00</b>	<b>- 166 714,82</b>

Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
<b>EUR</b>	- 166 714,82	0,00	- 166 714,82

22CE1518



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/910 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2022

**che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 relativa alle norme armonizzate per la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature a bassa tensione: interruttori di manovra, sezionatori, interruttori di manovra-sezionatori e unità combinate con fusibili e degli alimentatori esterni per telefoni mobili**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:


- (1) A norma dell'articolo 13 della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, le apparecchiature elettriche che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono considerate conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato I di detta direttiva, contemplati da tali norme o parti di esse.
- (2) Con decisione di esecuzione C(2016) 7641 <sup>(3)</sup>, la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN), al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) una richiesta di elaborazione e revisione delle norme armonizzate per la compatibilità elettromagnetica a sostegno della direttiva 2014/30/UE.
- (3) Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2016) 7641, il Cenelec ha rivisto la norma armonizzata EN IEC 60947-3:2009 e la relativa modifica, EN IEC 60947-3:2009/A1:2012, per quanto riguarda le apparecchiature a bassa tensione: interruttori di manovra, sezionatori, interruttori di manovra-sezionatori e unità combinate con fusibili, i cui riferimenti sono pubblicati con comunicazione della Commissione (2018/C 246/01) <sup>(4)</sup>.
- (4) Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata EN IEC 60947-3:2021 per le apparecchiature a bassa tensione: interruttori di manovra, sezionatori, interruttori di manovra-sezionatori e unità combinate con fusibili.
- (5) La Commissione, in collaborazione con il Cenelec, ha valutato se la norma armonizzata EN IEC 60947-3:2021 sia conforme alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2016) 7641.

<sup>(1)</sup> GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79).

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione C(2016) 7641 della Commissione, del 30 novembre 2016, relativa a una richiesta di normazione rivolta al Comitato europeo di normazione, al Comitato europeo di normazione elettrotecnica e all'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione per quanto riguarda le norme armonizzate a sostegno della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.

<sup>(4)</sup> Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione) (GU C 246 del 13.7.2018, pag. 1).




- (6) La norma armonizzata EN IEC 60947-3:2021 soddisfa i requisiti essenziali cui intende riferirsi, che sono stabiliti nella direttiva 2014/30/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tale norma armonizzata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (7) Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 <sup>(9)</sup> della Commissione figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/30/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/30/UE siano elencati in un unico atto, il riferimento della norma armonizzata EN IEC 60947-3:2021 dovrebbe essere incluso in tale allegato.
- (8) È pertanto necessario ritirare dalla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* i riferimenti della norma armonizzata EN 60947-3:2009 e della relativa modifica EN IEC 60947-3:2009/A1:2012.
- (9) Con lettera del 15 novembre 2021 l'ETSI ha informato la Commissione che la norma armonizzata EN 61204-3:2000 sulla compatibilità elettromagnetica degli alimentatori a bassa tensione, con uscita in corrente continua, il cui riferimento è pubblicato con comunicazione (2018/C 246/01), si riferisce ai caricatterie che rientrano nell'ambito di applicazione della norma armonizzata EN 301 489-34 V1.4.1. Insieme all'ETSI la Commissione ha accertato che la norma armonizzata EN 61204-3:2000 può essere utilizzata al posto della norma armonizzata EN 301 489-34 V1.4.1, in quanto non sono più necessari i requisiti di protezione supplementari stabiliti nella norma EN 301 489-34 V1.4.1 per proteggere il caricabatteria dai campi generati dal telefono mobile.
- (10) È pertanto necessario ritirare dalla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* i riferimenti della norma armonizzata EN 301 489-34 V1.4.1.
- (11) Nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 figurano i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/30/UE ritirati dalla serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È pertanto opportuno includere in tale allegato i riferimenti della norma armonizzata EN IEC 60947-3:2009 e della relativa modifica EN IEC 60947-3:2009/A1:2012 e della norma armonizzata EN 301 489-34 V1.4.1.
- (12) Al fine di concedere ai fabbricanti tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione della norma armonizzata EN IEC 60947-3:2021, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti della norma armonizzata EN IEC 60947-3:2009 e della relativa modifica EN IEC 60947-3:2009/A1:2012.
- (13) Al fine di concedere ai fabbricanti tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione della norma armonizzata EN 61204-3:2000 anziché della norma armonizzata EN 301 489-34 V1.4.1, è necessario rinviare il ritiro del riferimento di tale norma armonizzata.
- (14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/1326.
- (15) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.

<sup>(9)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 della Commissione, del 5 agosto 2019, relativa alle norme armonizzate per la compatibilità elettromagnetica elaborate a sostegno della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 206 del 6.8.2019, pag. 27).



*Articolo 2*

L'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2022

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN



## ALLEGATO I

Nell'allegato I è aggiunta la seguente voce:

N.	Riferimento della norma
«21.	EN IEC 60947-3:2021 Apparecchiature a bassa tensione — Parte 3: Interruttori di manovra, sezionatori, interruttori di manovra-sezionatori e unità combinate con fusibili».




## ALLEGATO II

Nell'allegato II sono aggiunte le seguenti voci:

N.	Riferimento della norma	Data del ritiro
«18.	EN IEC 60947-3:2009 Apparecchiature a bassa tensione — Parte 3: Interruttori di manovra, sezionatori, interruttori di manovra-sezionatori e unità combinate con fusibili EN IEC 60947-3:2009/A1:2012	10 dicembre 2023
19.	EN 301 489-34 V1.4.1 Compatibilità elettromagnetica e argomenti inerenti lo spettro radio (ERM); Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio; parte 34: Condizioni specifiche per telefoni mobili con alimentatore esterno	10 dicembre 2023».

22CE1519



# RETTIFICHE

**Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/396 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono**

**o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 80 del 9 marzo 2022)*

- 1) Pagina 21, allegato, tabella dal titolo «Persone», voce 806 relativa a Igor Nikolayevich MOROZOV, colonna dal titolo «Informazioni identificative»:

*anziché:* «Data di nascita: 13.10.1956»,

*leggasi:* «Data di nascita: 10.12.1956».

- 2) Pagina 30, allegato, tabella dal titolo «Persone», voce 872 relativa a Alexandra Gennadyevna ZHUKOVA, colonna dal titolo «Nome»:


*anziché:* «Alexandra Gennadyevna ZHUKOVA»,

*leggasi:* «Anastasia Gennadyevna ZHUKOVA».

---

*(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 35 del 12 maggio 2022)*

22CE1520



**Rettificazione del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 198 del 22 giugno 2020)*

Pagina 22, considerando 43, prima frase:

- anziché:* «La Commissione, all'atto di fissare e aggiornare i criteri di vaglio tecnico, dovrebbe tenere conto del pertinente diritto dell'Unione, compresi i regolamenti (CE) n. 1221/2009 <sup>(55)</sup> e (CE) n. 66/2010 <sup>(56)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché della raccomandazione 2013/179/UE della Commissione <sup>(57)</sup> e la comunicazione della Commissione del 16 luglio 2018 sugli "Appalti pubblici per un ambiente migliore".»,
- leggasi:* «La Commissione, all'atto di fissare e aggiornare i criteri di vaglio tecnico, dovrebbe tenere conto del pertinente diritto dell'Unione, compresi i regolamenti (CE) n. 1221/2009 <sup>(55)</sup> e (CE) n. 66/2010 <sup>(56)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché della raccomandazione 2013/179/UE della Commissione <sup>(57)</sup> e della comunicazione della Commissione del 16 luglio 2008 sugli "Appalti pubblici per un ambiente migliore".».

*(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 66 del 24 agosto 2020)*

22CE1521





**Rettifica della decisione (PESC) 2022/397 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 80 del 9 marzo 2022)*

- 1) Pagina 51, allegato, tabella «Persone», voce 806 relativa a Igor Nikolayevich MOROZOV, colonna «Informazioni identificative»:

*anziché:* «Data di nascita: 13.10.1956»

*leggasi:* «Data di nascita: 10.12.1956».

- 2) Pagina 59, allegato, tabella «Persone», voce 872 relativa a Alexandra Gennadyevna ZHUKOVA, colonna «Nome»:


*anziché:* «Alexandra Gennadyevna ZHUKOVA»

*leggasi:* «Anastasia Gennadyevna ZHUKOVA».

---

*(Decisione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 35 del 12 maggio 2022)*

**22CE1522**



**Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 della Commissione, del 16 dicembre 2021, che stabilisce, ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'elenco dei paesi terzi e l'elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ai fini dell'importazione di prodotti biologici nell'Unione**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 465 del 29 dicembre 2021)

1. Pagine 30 e 31, allegato II, sezione «**A CERT European Organization for Certification S.A.**», punto 3, tabella, colonna «Categoria di prodotti — F», tutte le righe:

*anziché:* « »,

*leggasi:* «—».

2. Pagina 38, allegato II, sezione «**Bioagricert s.r.l.**», punto 3, tabella, colonna «Categoria di prodotti — F», riga relativa al Camerun:

*anziché:* « »,

*leggasi:* «—».

3. Pagina 41, allegato II, sezione «**Bio.inspecta AG**», punto 3, tabella, colonna «Categoria di prodotti — B», riga relativa all'Azerbaigian e colonna «Categoria di prodotti — F», riga relativa alla Thailandia,

*anziché:* « »,

*leggasi:* «—».

4. Pagina 59, allegato II, sezione «**Ecocert SA**», punto 5,

*anziché:* «Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2024»,

*leggasi:* «Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2024».

5. Pagina 71, allegato II, sezione «**LACON GmbH**», punto 3, tabella, colonna «Numero di codice», riga relativa all'Iran:

*anziché:* «IR-BIO-161»,

*leggasi:* «IR-BIO-134».

6. Pagina 79, allegato II, sezione «**Organización Internacional Agropecuaria**», punto 3, tabella, colonne «Categoria di prodotti — B, C, E e F», riga relativa alla Cina:

*anziché:* « »,

*leggasi:* «—».



7. Pagina 81, allegato II, sezione «**ORSER**», punto 3, tabella, colonna «Categoria di prodotti — B», righe relative alla Moldova, alla Serbia, alla Russia, all'Ucraina e all'Uzbekistan:

*anziché:* « »,

*leggasi:* «—».

8. Pagina 85, allegato II, sezione «**SRS Certification GmbH**», punto 3, tabella, colonna «Numero di codice», riga relativa al Camerun:

*anziché:* «CM-BIO-154»,

*leggasi:* «CM-BIO-195».

9. Pagina 87, allegato II, sezione «**TÜV Nord Integra**», punto 3, tabella, colonne «Categoria di prodotti — B, C, E e F», riga relativa alla Gambia:

*anziché:* « »,

*leggasi:* «—».

---

*(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 16 del 28 febbraio 2022)*

**22CE1523**



**Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 458 del 22 dicembre 2021)

Pagina 467, allegato I, punto 3.1, lettera e), punto vi), secondo trattino,

*anziché:* «Qualora gli Stati membri applichino la nota 2 alla BCAA 6 dell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, la spiegazione delle condizioni specifiche delle regioni interessate;»,

*leggasi:* «qualora gli Stati membri applichino la nota 1 alla BCAA 6 dell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, la spiegazione delle condizioni specifiche delle regioni interessate;».

Pagina 468, allegato I, punto 3.1, lettera e), punto vii), terzo trattino,


*anziché:* «qualora lo Stato membro autorizzi pratiche di rotazione colturale rafforzata con leguminose e di diversificazione delle colture in regioni specifiche del proprio territorio come indicato nella nota 3 alla BCAA 7 di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, una spiegazione del contributo di tali pratiche alla preservazione del potenziale del suolo in linea con gli obiettivi della BCAA sulla base della diversità dei metodi di coltura e delle condizioni agroclimatiche nelle regioni interessate e una giustificazione delle scelte effettuate;»,

*leggasi:* «qualora lo Stato membro autorizzi pratiche di rotazione colturale rafforzata con leguminose e di diversificazione delle colture in regioni specifiche del proprio territorio come indicato nella nota 2 alla BCAA 7 di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, una spiegazione del contributo di tali pratiche alla preservazione del potenziale del suolo in linea con gli obiettivi della BCAA sulla base della diversità dei metodi di coltura e delle condizioni agroclimatiche nelle regioni interessate e una giustificazione delle scelte effettuate;».

---

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 15 del 24 febbraio 2022)

22CE1524



**Rettifica del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 60 del 2 marzo 2013)

1) Pagina 95, allegato I, tabella, terza riga (sottocategoria L2e-U), terza colonna, lettera d):

*anziché:* «d) il piano di carico deve poter trasportare un volume minimo pari a 600 mm cubi.»

*leggasi:* «d) il piano di carico deve poter trasportare un volume minimo rappresentato da un cubo avente 600 mm di lato.»

2) Pagina 98, allegato I, tabella, terza riga (sottocategoria L5e-B), terza colonna, lettera d):

*anziché:* «d) il piano di carico deve poter trasportare un volume minimo pari a 600 mm cubi.»

*leggasi:* «d) il piano di carico deve poter trasportare un volume minimo rappresentato da un cubo avente 600 mm di lato.»

3) Pagina 99, allegato I, tabella, quinta riga (sottocategoria L6e-BU), terza colonna, lettera d):

*anziché:* «d) il piano di carico deve poter trasportare un volume minimo pari a 600 mm cubi.»

*leggasi:* «d) il piano di carico deve poter trasportare un volume minimo rappresentato da un cubo avente 600 mm di lato.»

4) Pagina 101, allegato I, tabella, terza riga (sottocategoria L7e-CU), terza colonna, lettera d):

*anziché:* «d) il piano di carico deve poter trasportare un volume minimo pari a 600 mm cubi; ...»

*leggasi:* «d) il piano di carico deve poter trasportare un volume minimo rappresentato da un cubo avente 600 mm di lato; e ...».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 31 del 22 aprile 2013)

22CE1525


MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GUE-058) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.




*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*





## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

(di cui spese di spedizione € 129,11)\*  
(di cui spese di spedizione € 74,42)\*

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)\*  
(di cui spese di spedizione € 20,95)\*

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 2 2 0 8 0 4 \*

€ 24,00

